NUOVO

DIRITTO AMMINISTRATIVO

D'ITALIA

PROPOSTO

PER

GIOVANNI DE-GIOANNIS GIANQUINTO

Pavia, Novembre 1864

TIPOGRAFIA IN DITTA EREDI BIZZONI.

NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO
D' ITALIA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

D' ITALIA

INFORMATO AL CARATTERE NAZIONALE,

E NECESSITÀ DI EMANCIPARNE LA SPOSIZIONE TEORICA

DALLE INFLUENZE PREVALENTI

DE' METODI STRANIERI

PROLUSIONE ACCADEMICA

LETTA

NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

nel 23 novembre 1863 ...

DAL CAVALIERE

GIOVANNI DE GIOANNIS GIANQUINTO

Ufficiale dell' Ordine Mauriziano

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI MILANO

MEMBRO DELL' ACCADEMIA DI LEGISLAZIONE DI TOLOSA

E

DELLA SOCIETÀ LOMBARDA DI ECONOMIA POLITICA

IN MILANO

PAVIA

TIP. IN DITTA EREDI BIZZONI

1864.

Signori,

Da una modesta scuola di Sardegna chiamato a studiare co' miei allievi la dottrina della ragion pubblica amministrativa, io mi veggo altamente compreso da un sentimento di giusta trepidazione. Dalla queta solitudine de' miei studii, e dal silenzio della patria mia venuto a sì nobile e celebrato Ateneo, ove parmi udire tuttora la voce degli Alciati, de' Menochi, dei Romagnosi, dei Volta e degli Scarpa, immortali glorie d' Italia, vo' ravvolgendo nell'animo quale io mi sia da sedere in questa cattedra de' maestri sapientissimi di diritto.

Pur se mi affatica la mente la coscienza del meschino mio ingegno e de' pochi miei studii, mi rincora, o Signori, il pensiere, che la stessa mia picciolezza siami bella cagione d' immenso amore e di riconoscenza a questo venerando domicilio delle scienze. Perocchè laddove quegli uomini illustri con la grandezza loro fecero grande il nome della vostra Università anco presso le estranie genti, è per rincontro la vostra Università, o Signori, che con la prestanza di sua fama rileva la picciolezza mia. La quale generosità mi impone il grave debito di consacrare alla

sua gloria e le forze tutte della mia mente, e gli affetti del mio cuore: perciocchè se il divenir capace, o almen bramoso di belle ed alte imprese è il sommo piacere che possa l' uomo gustare, però da maggior obbligo ci sentiamo presi, e di più ammirazione debitori a quelli che a grandezza c' invitano, e della gloria ci dimostrano il cammino.

Nè a voi, o all' istoria vostra, valorosi Lombardi, mancano i solenni ricordi di virtù, o i venerandi monumenti di gloria. Chè se interrogo gli annali del vostro Ateneo, io già non saprei quale altra città vi possa di molto contrastare o l' antichità maggiore (1), o la più splendida fama dei maestri, o il più glorioso progresso degli studii. O se oltre a coteste pareti io spingo lo sguardo sul libro della vostra istoria civile, ma qual'altra parte d' Italia, o quale altra gente vide ella mai o più mirabili cose di guerra o di pace, o domati e vinti più strani ludibrii di fortuna, o più venerandi esempli di cittadina virtù, o sofferse più aspri travagli, sorgendo ognora a più ardite speranze, e sempre riportando novelli trionfi? Che se in tanta copia di nobilissime ricordanze, e di uomini prestantissimi, il mio nome rimarrà oscuro, consolerommi al par di Livio (2) con la nobiltà e grandezza di coloro che l' avranno adombrato. De' quali se più robusto è lo ingegno, il sapere più vasto, o più faconda la parola, certo non sarà il desiderio più vivo, o più costante il buon volere di giovare ai vostri studii, giovani egregi. E se le mie fatiche saranno seme, che fruttifichi nelle vostre menti generosi propositi di giovare alla gloriosa nostra patria, a di cui ornamento e speranza crescete, oh! sì io penso che di ciò, come di sua vera grandezza, esulterà questa insigne Acca-

demia, che superba vi accoglie a magnifica scuola di sapienza e di civile valore.

Senonchè sendo costumanza solenne degli Atenei consacrare il primo convegno ad un argomento di prolusione, quasi vestibolo a vasto edificio, io pensai farvi parola, o Signori, non già della utilità e della importanza del diritto amministrativo, non già dimostrarvi la sua forma essenziale di scienza, benchè la sia surta quasi jeri, non già ritrarvi il suo obbietto, i limiti, le attinenze sue, cose tutte omai volgatissime, di che riboccano i libri della materia; ma si fermai ragionarvi di argomento novissimo, e ben conveniente all'attuale movimento della nostra civiltà. Io mi propongo parlarvi della suprema necessità di formare un diritto amministrativo di carattere nazionale, e di emanciparne lo studio dalle influenze prevalenti de' metodi stranieri. Per la qual cosa io verrò disponendo le fila quasi all'ordito di quella veste di cittadinanza, che vorrei data al diritto amministrativo, e come *legge*, e come *scienza*. Questo assunto, o Signori, parmi sia un riflesso della nostra italica nazionalità nel campo della ragione amministrativa, un atteggiamento speciale, una incarnazione di quell'altissima verità giuridica, da cui trae vita e prende forma ogni parte di sociale diritto. Della quale se la vostra gentilezza, o Signori, mi conceda in oggi farmi libero e franco spositore, ci convinceremo sempre meglio tutti che Italia nostra, come nell'ordine delle arti e delle lettere, così in quello ancora delle scienze, fu e sarà grande di sua propria virtù senza farsi tributaria o serva di straniera gente.

I.

Il Genio di una civile Nazione è tal divina forza, che s' incarna su tutte le forme del pensiero e dell'azione di un popolo. Esso dà una impronta caratteristica a tutte le sue produzioni della mente o della mano, nelle tre attinenze col *Vero*, col *Buono*, col *Bello*; e le scienze, e le lettere, e le arti, e la lingua di un popolo si abbellano del marchio di questo tipo divino. Se la partizione dell' uman genere in Nazioni non è il prodotto della violenza o del caso; se le Nazioni si formarono in forza di certe affinità speciali, che attrassero gli uni agli altri uomini di una stessa schiatta, questa forza costitutiva di certi gruppi deve rivelarsi con tutti i suoi effetti nelle evoluzioni della vita loro e della loro fortuna. Il genio perciò di una Nazione, o Signori, è la fattezza e quasi fisionomia del popolo: esso è il carattere che deriva necessariamente dal complesso di proprii elementi, il prodotto della origine, della religione, delle tradizioni, del clima, dei costumi, per cui tutte le Nazioni sorgono con speciali attitudini. Ogni popolo ha perciò il suo genio, come ogni individuo ha il suo volto, la sua complessione, l' indole sua, la sua attitudine speciale; e siccome gli uomini individui debbono secondare, e non violentare la propria loro natura, se vogliono fare opere di qualche considerazione, così del paro i popoli, scrivea Gioberti, debbono custodire gelosamente il loro genio

nazionale, e saper bene valersene per poter adempiere gli ufficii sociali, e avanzarsi rapidamente in sulla via della civiltà (3). Perocchè il carattere nazionale è la *vocazione divina di una Nazione.*

Opera sovrumana e stupenda, con cui Iddio, per la ricca varietà di forze de' popoli come degl' individui, conduce il movimento della umanità all' armonia dell' ordine, e all' unità della vita! E sciagurato io chiamo quel popolo, che, sprezzando quest' opera divina, non si vergogna di accattare il genio forestiero! Imperocchè la perdita del genio nazionale è più tremenda della stessa servitù politica. Per vero, sendo l' indole nazionale di un popolo la sua essenza, l'anima sua, la sua vita, finchè egli la conserva sopravive alla perdita della sua patria; e qualunque sia la sua miseria civile, egli può risorgere quando che batta l'ora santa (*applausi*); ma quando ha perduto perfino il proprio essere, e nel lezzo del servaggio non più sente la coscienza di sè stesso, ogni speranza è spenta, la patria è già il suo eterno sepolcro.

Non crediate, o Signori, che io voglia erigere fra le Nazioni barriere di perpetuo isolamento. Il ravvicinamento ben anzi delle schiatte e del genio loro è condizione necessaria al progresso della umanità. Nè mai potrete dimenticare la immobilità della Cina, o il sonno sepolcrale dell' India, o il letargo della prima stirpe semitica, prodotti dalla separazione loro dalle altre schiatte. E la vivente civiltà, che oggi tanto abbella la Europa, come da primo suo fonte, è surta, o Signori, dallo accozzamento delle quattro grandi famiglie caucasiche, e fu appresso rigenerata dalla unione del mondo Germanico e Romano.

Ma l' associarsi, o Signori, non è distruggersi. E le membra istesse del nostro corpo, pur ritenendo il proprio ufficio, cospirano mirabilmente alla unità organica della vita. Nè la unità domestica assorbisce la unità individuale, nè quella dello Stato divora la unità della famiglia. Siccome nell' ordine delle industrie la tratta forestiera non dee annientare la produzione paesana; così nell' ordine della civiltà il ravvicinamento delle schiatte non dee distruggere il genio loro nazionale. Solo un nebuloso panteismo può sconoscere la legge del *moltiplice nelle realtà naturali.* Ma noi viventi della fede nella Legge Cosmica, della unità armonica nella varietà, affermeremo pur sempre che il genio nazionale di ciascun popolo importa *distinzione,* e non *separazione* assoluta dagli altri, e l'unità cosmopolitica della specie vuole *associazione,* non mai *confusione.*

Nè altramente pensarono i sommi ingegni d'Italia. E in ordine alla lingua, ove più splendido si riflette (4) il genio della Nazione, siccome in forma e strumento del pensiero, l' altissimo Allighieri, già visitate nel suo vivere ramingo le più nobili contrade d'Italia, e coltovi il fiore della comune loquela, gridava: che per la dolcezza di questa gloria avea posto dopo le spalle il suo esilio medesimo (5). Nè mi soffre il cuore, a Boccaccio il Petrarca scrivea, di vedermi fra questi sformati ed osceni costumi d' uomini vanissimi, onde mi lagno e sovente e troppo, e senza che le parole agguaglino il dolore e l' ira della mia mente. Perciocchè mentre costoro si dicono italiani, e sono in Italia nati, fanno ogni cosa per sembrar barbari. L' onnipotente Iddio sperdali vivi e morti: dacchè non bastava a questi sciaurati l' aver perdute per loro igna-

via le virtù, la gloria, e le arti della pace e della guerra, che ferono divini i padri nostri, se non disonestavano ancora la stessa nostra favella, e fino le nostre vestimenta (6).

Ma sacro il genio della Nazione nella favella, non lo è meno nelle filosofiche discipline. Parvi forse assurdo, o Signori, che l' austerezza delle scienze speculative mal si pieghi o si acconci al genio nazionale degli scrittori per ciò che il vero, avendo una ragione assoluta di essere, non sia più di un paese che di un altro, nè di questa età più di quella? Pensate che la ragione obbiettiva del vero e del buono permane immobile, assoluta ed una, ed appartiene del pari a tutte le età ed a tutti i popoli: ma pur varia e mobile è la ragion subbiettiva di speculare intorno ad essa. Or la scienza, noi diciamo col sommo filosofo torinese, non è che un artificio, con cui lo spirito umano compone le verità ideali. Delle quali esso non è già creatore, ma si spettatore, ma spettatore attivo, che con la riflessione ritesse l' ordito primigenio dell' intuito (7).

Il lavorio intellettivo, o Signori, per iscovrire tutte le faccie del vero e del buono, la forma e la intensità di intuirlo, la figliazione delle applicazioni, il modo di esprimere il vero, appartengono all' elemento contingente e subbiettivo, e perciò mobile e vario. Imperocchè se voi notomizzate cotesto lavorio, scorgerete che le idee principali s' incarnano e si vestono con idee accessorie, le astrattezze e le generalità si aiutano e s' incorporano con gli affetti e con le immagini, le dottrine si confortano co' fatti e con gli

esempli. Ora se nello scegliere tutti questi elementi, nel contemperarli insieme, nel coordinarli al metodo o processo inquisitivo, nello enunciarli colla forma dello stile, v' ha una immensa varietà fra gli uomini per la tempra individuale, come non la sarà fra' popoli per l' indole o genio nazionale? Che se voi, o Signori, vorreste escludere cotesta tipica varietà nelle scienze speculative per la immobilità obbiettiva del vero, dovreste pur anco rinnegarne il progresso: dappoichè ciò che non varia, non progredisce, sendo il progresso un incremento successivo, ed un moltiplice svolgimento dell' essere (8).

Ma chi, se già non sia affatto cieco della mente, non vede, direi quasi, il volto e le natie fattezze nella filosofia delle varie nazioni di Europa (9)? Il genio Celtico primitivo prevalente nella Francia vi spiega, o Signori, la sua scuola del *sensismo*: i Celti furono sovra tutti attissimi ad apprendere le forme sensibili. Da qui lo spirito d' analisi ne' Francesi, la limpidezza delle idee loro, la incisiva ed analitica loro lingua.

I Germani partecipano più di noi Italiani del genio orientale tendente a concentrarsi nel campo della interna speculazione e della fantasia. Or eccovi gli Alemanni attissimi ai concetti razionali, e la filosofia loro portata a smisurata altezza di sottilissime astrazioni, e la lingua sommamente sintetica (10).

Or le speculazioni delle menti italiane stanno quasi medie fra il genio Francese e Germano: elle meno sfumanti ed astratte delle tedesche, sono più robuste e più virili delle francesi, abbenchè queste più limpide e contornate, pari alla nostra lingua più sintetica della francese, ma più analitica dell' alemanna. Riconoscetevi, o Signori, la impronta del primitivo

genio greco-pelasgico, di che respirano anche oggidì in Italia le scienze speculative per quella chiarezza e pacatezza di pensiero, per quella schietta e robusta virilità, per quel senno e aggiustatezza, che rivelano il bilancio delle potenze fra loro, e infine per quella impareggiabile scoltura di concetti, per cui il divino scalpello di Michelangelo e di Canova parmi abbia incise le pagine di Galluppi, di Gioberti, di Rosmini e di Mamiani (11). E poi si ardisca esortare gli Italiani ad abbandonar quel giardino, in che li pose Iddio, per trasferirsi ad abitare in qualche landa selvatica ed infeconda. E poi niegate, se vi dà l'animo, o Signori, che il genio nazionale imprima la sua forma anco sulle scienze speculative!

Or se del genio nazionale s' impronta pur essa la scienza del Vero, che diremo della scienza del Giusto? Se le discipline filosofiche, benchè potenti della ragione eterna della verità, prendono forma e quasi colore dal genio di un popolo, sfuggiranno al suo imperio le scienze giuridiche, ed il diritto istesso, che è tanta parte di noi, e parte essenziale del movimento sociale?

Il diritto, o Signori, è un organismo, non già un artificioso meccanismo. Il diritto non è una pura creazione riflessa ed arbitraria dell' uomo. Più si risale alle origini storiche, noi diremo col profondo de Savigny, e meglio si vede il diritto sociale rivestire un carattere determinato, affatto proprio a quel popolo, non altramente che la sua lingua, i suoi costumi, la sua costituzione politica. Tutte queste differenti manifestazioni non hanno punto un' esistenza separata; ma si sono altrettante forze ed attività di quel popolo,

in natura indissolubilmente legate, e che solo alla nostra osservazione appajono quasi dissociati elementi. Siccome veggiamo nel corpo umano, che desso cangia e si sviluppa per un moto lento e continuo, così avviene nel gran corpo della Nazione. Il diritto è una delle forze, che dà moto e fa procedere questo corpo: non è una comoda veste che si possa indossare, o mutare con altra a buon volere. In tutte le fasi della vita nazionale, in tutti gli stadii del suo incivilimento il diritto è in un intimo rapporto coll' indole e col carattere del popolo. Al pari della lingua, il diritto non ha un istante di assoluto riposo. Lo stesso movimento, lo stesso sviluppo di ogni altra tendenza del popolo si avvera nel diritto; e siffatto sviluppo procede sotto l' impero della stessa legge d' intrinseco bisogno, come qualunque più primitiva manifestazione. Il diritto perciò progredisce col popolo, si perfeziona con lui; e da ultimo, lorquando il popolo ha perduto il suo carattere nazionale, pur esso sparisce.

Invero noi non vorremo mai riconoscere nella generazione e nello svolgimento del sociale diritto un organismo fisico sommesso a leggi fatali, o il prodotto cieco, istintivo di una forza sempre latente e confusa nel corpo sociale. Fu questo il peccato gravissimo della scuola storica di Germania. La quale ci dimostra il diritto fatalmente generarsi quasi per una vegetazione, e svolgersi meglio che per una intelligenza chiara, libera e razionale dei bisogni sociali, per un istinto sempre giusto e sempre infallibile; principio che, a traverso a splendide e profonde dottrine, produsse nell' ordine del giure politico il diritto *storico* della Sovranità, ch' è la *santificazione* dei

fortunati successi, e nell' ordine della ragion civile proscrisse la *codificazione* del diritto in nome della costumanza, ch' è eterna infanzia de' popoli.

Ma pure nel sistema della scuola storica splende una gran verità, la quale voi non potrete rinnegare per quanto vogliate per avventura essere caldi seguaci della scuola di Thibaut, di Feverbach, di Hegel. Il diritto sociale non è un ente di ragione pura trascendentale, non è una matematica di rapporti immobile ed inesorabile nel tempo o nello spazio. Il diritto è un elemento organico della società vivente, che sotto l' antecedente imperio di ragione si svolge praticamente con le forme, colle impressioni, con le influenze di tutti gli elementi della umana civiltà. Gli è questo, o Signori, il merito eminente della scuola di Savigny, di Hugo, di Schrader. Dalla quale accettando noi quest' idea depurata da' suoi errori, affermiamo che nel maestoso organismo del diritto nazionale si manifestano pur elle quelle attività caratteristiche, che fanno di ciascun popolo un individuo. E troppo vel mostrano, o Signori, e Francia, e Inghilterra, e Germania ed Italia.

Il genio Francese è sociale per eccellenza: egli ha impresso al suo diritto la forma di speculazione e di azione, di tutto che v' ha di più reale, sociale e politico (12).

Il genio Inglese è sovranamente empirico, pratico, calcolatore. Egli vede un dato positivo, e quasi una cifra in fondo a tutte le quistioni. Egli si attacca, si abbarbica più alla lettera del diritto, che al suo spirito, più alla forma che al pensiero. Esso perciò vive più di *precedenti* che di *codici*: il suo carattere è strettamente formulistico e tradizionale. Questo carattere studiato nella vita pratica del popolo ci spiega

la fatale obbedienza di lui al precetto della legge: essa è meglio il prodotto di una osservanza quasi superstiziosa, che di un profondo sentimento del diritto.

Il diritto Alemanno porta tuttora impresse le fattezze del genio primitivo della Nazione, e ne ha seguite le vicende. Le emigrazioni continue delle razze germaniche, che soggiogavano e alla volta erano soggiogate, sì sparsamente diffusero il diritto, che desso non potè mai avere un centro fisso di sviluppo. Aggiungete lo spirito d'*individualismo* e d'indipendenza, proprio della razza segregata; e voi intenderete la prima cagione della difformità del diritto municipale in tutti gli stati tedeschi, anche dopo incorporato l'elemento germanico nel Mondo Romano. In oggi il sentimento della germanica nazionalità, sempre meglio pronunziandosi, ampiamente si diffonde: ed ecco si spiega la tendenza attuale di quei popoli alla unità della legislazione, e quando che sia compirassi il voto del sapiente professore di Eidelberga.

Ora il moderno genio italico attende il nuovo codice del suo diritto. Ma in mezzo al cieco servaggio secolare, per cui noi, noi altra volta legislatori e maestri di diritto al mondo tutto, trapiantammo dall'estero e leggi e costumi e lingua, oh! concedetemi, o Signori, possa io cancellarmi dall'animo questa vergogna nazionale con la memoria di quel prodigioso Romano Diritto, gloria imperitura di questa classica terra. Ammiri altri in esso con Leibnitzio o la esattezza della logica, o l'acume delle ragioni, o il nervo matematico del linguaggio (13); lodi altri con Troplong, con Ortolan, Wharnkoenig, col Carmignani ne' responsi de' prudenti Romani o il talento impareggiabile d'ana-

lisi, o la viva intuizione de' casi (14); ne veneri altri con Savigny e Romagnosi la teoria condotta fino alla più immediata applicazione, e la pratica innalzata sempre all'altezza del processo scientifico (15): io vi contemplo, o Signori, l'impronta del Genio Romano.

Per vero ciò, che fè grande la nostra antica Roma, fu quello spirito politico pieno di attività e di vita, che rendea quel popolo sì pronto a rinnovare incessantemente le forme di sua costituzione, di guisa che il nuovo non fosse che un perenne esplicamento dell'antico, o meglio fu la giusta e graduale proporzione fra l'elemento stabile e l'elemento progressivo, lo sviluppamento armonico, e quasi l'addentellato del passato, del presente, dell'avvenire. Questo spirito operava del pari e sul governo e sul diritto civile; ma sul primo cessò di agire anche prima decadesse la Repubblica; sull'altro la sua influenza si spiegò per più secoli ancora, perocchè desso sfuggì alle cause di corruzione, che agirono sul governo. Quindi i Romani al diritto costituito religiosamente si tenevano senza farsene servi, laddove la opinione lo contrariasse, od ai nuovi bisogni del popolo non più rispondesse. Se sorgeva una nuova forma di diritto, la veniva strettamente connessa con un'altra antecedente, la quale colla ingegnosa opera delle *finzioni*, che molti moderni derisero perchè non intesero, volgevano sotto la *legge di continuità* alla sua perfezione. E sì il diritto romano fu grandioso dramma, come osservò il nostro immortale Vico, uno svolgimento progressivo, pienamente organico, ed informato al carattere nazionale. Per la qual cosa potè a buon diritto affermare il celebre professore di Berlino che, sendo il pensiero giuridico siffattamente proceduto, sempre

costante, senza deviazione nè interruzione di sorta, dalla maggiore semplicità al più ampio sviluppo, ne avvenne che i romani giureconsulti seppero agevolmente esercitare sulla materia della scienza loro quella compiuta padronanza, che fa tuttora la nostra ammirazione.

Or noi tardi nipoti di que' grandi Romani quante deviazioni, quante interruzioni patimmo nello svolgimento del nostro carattere nazionale per le nordiche invasioni, per le leggi barbariche, per gl' instituti feudali! Ma alla ruina del gigantesco Impero, e allo sfacelo della straniera conquista i tre principii della restaurata civiltà sopravvissero; e su i ruderi del già maestoso edificio si assise redivivo il Genio d' Italia. Ed egli colla santa potenza del *Cristianesimo,* col *Diritto Romano* serbato quasi sacro fuoco nella notte tenebrosa del medio evo, col *Municipio* romano, imagine della gran Repubblica, trasfuso dappoi nei *Comuni*, gloria immortale de' nostri padri, il Genio d' Italia, o Signori, imprese a ritessere la società dalle sue prime orditure. Ed ora questo genio d' Italia, vinte le agonie delle straniere tirannidi, mutando la gramaglia di Venezia e di Roma in veste nuziale, e si ricomposta la unità nazionale sempre dilacerata, e indomita sempre, saprà ispirare sull' organismo del nuovo diritto italico il soffio dell' antica romana grandezza. *Riviva in esso,* dirò con Dante, *la sementa santa di quei Romani* (16). Si pare ancor mormori Machiavelli, sembra *questa gente nata per risuscitare le cose morte!* (17)

Senonchè, o Signori, se il ravvivare le antiche

cose negli ordini speculativi è guarentigia e suggello di verità (18), lo innovare col tempo e con le speciali attitudini delle nazioni negli ordini pratici delle cose è nobilissima gloria di progresso. Ora nella gradazione di siffatti ordini pratici ha un posto eminente la *Pubblica Amministrazione*. Il suo obbietto, la sua estensione, l'organismo delle sue funzioni, il fine a cui ella mira, la missione ch'esercita, tutto ci addimostra che il sistema della ragione amministrativa è essenzialmente subordinato alla potenza del carattere nazionale, e all'azione innovatrice del tempo.

I bisogni generali, collettivi della società politica sono l'obbietto della ragion pubblica amministrativa. Essa largamente si estende vuoi alla vita fisica e materiale del popolo, vuoi alla vita morale o intellettuale, vuoi alla sicurezza interna od esterna della gran famiglia nazionale.

Il suo fine è la universa utilità del corpo sociale, il soddisfacimento de'suoi generali bisogni. L'altissima sua missione fu perciò a buon diritto comparata alla Providenza, che quasi personificata ed umanata nello Stato, con le più nobili e pure aspirazioni, si occupa senza posa della felicità degli uomini riuniti nella politica associazione.

Osservate di grazia, o Signori, come cotesta pubblica Amministrazione s'intreccii a tutte le attinenze della società politica, compenetri tutto l'organismo vivente del corpo sociale: voi ad ogni piè sospinto v'incontrerete con l'Amministrazione, che o agisce, o comanda, o guarentisce, o protegge.

Volete voi sviluppare la vostra intelligenza, coltivare le scienze, le lettere, le arti belle; e si è l'Amministrazione Pubblica, dirovvi con Macarel, che consacra per voi la Magistratura insegnante, che forma e mantiene istituti, ch'ella vi offre come modelli (19).

Avete voi compiuti gli anni della maggiore età civile? Ed è alla chiamata dell'Amministrazione, e sotto gli auspicii di lei, che divenite custodi dell'ordine pubblico, o difensori della patria.

Coltivatori, manifatturieri, commercianti si è la Pubblica Amministrazione che protegge la vostra industria, e talvolta ne autorizza lo esercizio. Ai vostri campi sovrasta la fiumana o la inondazione, lo incendio è già per divorare le vostre abitazioni? E già son pronti i soccorsi dell'Amministrazione: ella si lancia per voi a traverso ai danni.

Dimorate voi nelle città? L'ordine regna in seno alla convivenza; voi godete delle libere e pacifiche riunioni; voi siete circondati dovunque da tutte le utilità e delizie della vita: voi ne siete debitori all'Amministrazione.

Il sacro interesse della vostra industria, delle relazioni familiari, il vivo amore della scienza vi trae a percorrere il vostro paese, o a porvi in pronta comunicazione da una ad altra banda del mondo. Ed è ancora l'Amministrazione che vi apre, vi erige, vi mantiene queste strade, e que' ponti, quelle vie di ferro, e que' telegrafi, che fanno ormai quasi sparire dalla faccia della terra il tempo e la distanza.

Nel corso de' vostri affari avete voi mestieri d'invocare difesa ai vostri diritti per la mala fede che vi si usi, per la violazione o l'inadempimento delle pro-

messe, che vi si fecero? Or bene l'Amministrazione vi appresta i mezzi di riparazione ne' tribunali che organizza, ne' giudici che instituisce, nella forza che ministra all'eseguimento delle sentenze loro.

Cittadini in libera terra siete ammessi alla compartecipazione della sovranità; e voi eleggete i vostri mandatarii politici, i vostri legislatori. Ed è pur l'Amministrazione, o Signori, che vi chiama all'esercizio della cittadinanza eminente; essa vi protegge il più alto e nobile diritto della vita pubblica.

Liberi uomini nella sfera della vita politica, voi pur lo siete in quella della vita civile. Voi eleggete i rappresentanti per la cura de' vostri interessi e bisogni locali. Le stesse franchigie popolari, le stesse forme rappresentative, le stesse ragioni essenziali dell'ordine politico vi riproducono il tipo dello Stato, benchè in decrescenti proporzioni, nella Provincia e nel Comune, ove al dire di Tocqueville la forza prima dei popoli liberi risiede (20). Ed è ancora l'Amministrazione, o Signori, che vi chiama all'inviolato esercizio di sì preziosi diritti; e sotto la sua sorveglianza di vita libera pur vivranno il Municipio e la Provincia.

Uomini del popolo, voi vi assidete giudici sovrani del fatto nel santuario della giustizia punitrice: con la purezza del vostro convincimento, che non è fattura di legge o lavorio di studio, ma sì invincibile movimento della coscienza, voi pronunciate una parola suprema sul capo dei vostri concittadini pericolanti ne' diritti più preziosi della vita. Or bene voi non ignorate quanta parte prenda l'Amministrazione sotto lo imperio della Legge nell'attuazione di questo sacro palladio della civile libertà.

I severi instituti di sociale giustizia sorgono ac-

canto ai divini stabilimenti di pubblica carità? E l'Amministrazione, pur attingendo al santo codice del Cristianesimo cotesto ammirando principio di sociale armonia, con sapientissimo consiglio non ne fa un diritto individuale d'ordine civile e politico, ma sì lo lascia vivere di sua divina grandezza nell'ordine religioso e morale. E se il vostro infelice fratello, o Signori, languente per infermità d'animo o di corpo, o misero per cecità, od orbo di favella e d'udito, o privo di un ricovero dalla infanzia, o cadente dal peso degli anni, o straziato dalle agonie d'incolpata indigenza, trova un sollievo al male, che lo travaglia, ei lo deve ai tanti instituti di *beneficenza*, di *soccorso*, di *previdenza* che l'Amministrazione o erige od organizza, o sorveglia, o protegge.

Interessi di commercio vi traggono al di là del natio loco? E voi troverete all'estero agenti dell'Amministrazione nazionale, rappresentanti della dolce patria, che vi saran larghi di soccorso, e se è mestieri faran rispettare la persona vostra, e la vostra fortuna. Nè l'angoscia della vostra lontananza vi peserà sul cuore per le proprietà lasciate nella patria, o per gli esseri a voi più cari: su loro veglia, benchè non veduta, l'Amministrazione, e colla sua egida li protegge.

Infine, o Signori, quale utilità della vita nella quiete della pace, o quale terribile bisogno nei furori della guerra, può sottrarsi al potere dell'Amministrazione?

Or quest'Amministrazione, che s'incarna su tutte le attinenze dell'organismo sociale, che s'intreccia a tutti i suoi instituti, che si trova dappertutto e sempre su tutti gli ordini della politica gerarchia, quest'Am-

ministrazione che si fa compagna a tutti i bisogni generali dell'associazione, ne provvede alle esigenze, ne promuove le utilità, ella deve, o Signori, necessariamente informarsi alle due condizioni essenziali dell'umano movimento, al tempo, ed al carattere nazionale.

Riconosciuta invero la eterna legge della perfettibilità dell' uomo, e del progresso indefinito della società, gli è forza pur riconoscere lo inesauribile esplicamento dell' essere sociale, lo incremento dei rapporti contingenti, lo sviluppo di sempre nuovi bisogni, di nuove utilità, e quindi la formazione di nuovi instituti e di nuove leggi che adeguatamente vi rispondano. Or ciascuna Nazione, al pari di ogni individuo, svolge la sua attività, ed effettua tutte le condizioni del suo progressivo perfezionamento sotto la triplice legge del *tempo,* della *continuità,* e delle sue speciali *attitudini.* La è una logica inesorabile necessità, o Signori. Nel sistema dell' amministrazione ancora, e nel diritto che la governa, voi ravviserete sempre la impronta del genio nazionale.

Per vero: la influenza del carattere nazionale ammessa nelle filosofiche discipline, riconosciuta in tutte le scienze speculative, più evidente nell' organismo del civile diritto, la si vorrebbe escludere per avventura dagli ordini e dagli istituti amministrativi, e dal diritto che li governa? Le forme, gli atteggiamenti, le applicazioni della *verità* e della *giustizia* sono forse più pieghevoli, più determinabili degli atteggiamenti dei *bisogni* e delle *utilità* sociali, obbietto dell'Amministrazione? O forse un sistema giuridico sulla *proprietà reale*, su le *forme* degli *atti civili*, sul *procedi-*

mento penale s' informa ai costumi, alle tradizioni, alla civiltà, al carattere della Nazione più che un sistema di *elettorato*, o un *organismo* amministrativo del *Comune*, della *Provincia*, dello *Stato*?

Il magistero dell'Amministrazione, egli è vero, ed il diritto amministrativo sono vere scienze, che hanno le loro regole, i principii, le deduzioni, che nella essenza loro non cangiano di quà o al di là delle Alpi. Nella scienza nostra, o Signori, del pari che nelle altre morali e politiche, sono principii di eterna verità, e di universale applicazione. A traverso alle variazioni, che agitano la scena del mondo moderno, questi principii nell' ordine morale vuoi o materiale, derivanti dalla natura dell' uomo e della umana società, immoti ed inconcussi permangono. Se la evidenza loro talvolta si oscura, essi non mai periscono; e lorquando dopo la eclissi o la tempesta riappariscono sull'orizzonte della vita, essi trovano nel nostro cuore il bisogno di credere alla loro natura immortale, e nel nostro spirito una tendenza innata, irresistibile a cercare e conoscere la verità.

Ma a fianco di questi principii pur sorgono, o Signori, le organizzazioni e le forme dell'Amministrazione. Or queste, scrivea l' illustre Macarel, debbono essere acconcie al carattere nazionale, ai pubblici costumi, alle usanze, alle abitudini religiose, alla natura del clima, alle produzioni del suolo, alle forme e allo sviluppo dell' industria, alla posizione topografica, alla distinzione istessa delle varie classi di cittadini, allo spirito che le anima, in una parola a tutte le condizioni che costituiscono la vita caratteristica della Nazione (21).

Ma scendiamo, o Signori, dalla sfera degli speculativi ragionamenti al campo dell' azione e dei fatti: mostriamo qui luminosa, e quasi palpabile cotesta verità. Questo punto speciale di veduta ci scopre la via onde giugnere alla soluzione del gran problema, vo' dire determinare il carattere nazionale, a cui debbe informarsi l' organismo amministrativo della nostra Italia.

Ogni paese, ben disse il sig. de Cormenin, ha le sue instituzioni, siccome ogni instituzione ha i suoi problemi, ed ogni problema ha la sua soluzione (22).

Date uno sguardo, o Signori, alla Gran Bretagna, alla Francia, all'America.

Il popolo Inglese, per eccellenza eccezionale, non rassomiglia ad alcun popolo del continente. Il popolo, che ha rigettato il cattolicismo, rigettato il diritto romano, rigettato il classico, ha necessariamente una propria fisionomia. Approfondite, o Signori, la costituzione, la vita, le tendenze di questo popolo: a base di tutto voi vi troverete il carattere anglo-sassone, l' *individualismo*. È la energia di questo senso individuale, che produce nell' inglese quella indomabile impazienza del regolamento: egli assume di buon grado tutta la risponsabilità del fatto; ma toglietegli le pastoje del regolamento de' suoi atti, lasciatelo spaziare nell' ampia sfera della libertà. È la energia di questo senso individuale, che ha pur prodotto, e che mantiene sul suolo Britannico que' maravigliosi istituti e ordinamenti liberi, che tuttora il francese rimira con un sentimento di umiliazione o d' invidia (23).

La stampa, pur fin la periodica, è affrancata da ogni restrizione; il diritto di libera riunione consacrato; le industrie disciolte dall' imperio delle autorizzazioni; i passaporti ignorati, e, tolti pochi dì, lo straniero o l' indigeno a suo libito viaggiando dovunque, egli sente di premere la terra di liberissima nazione. Nobile condizione di un popolo! ma pur condizione acconcia al suo carattere nazionale. Ne gode quel popolo, che curva rispettoso il capo davanti al solo bastone del suo *conestabile*, dice Vivien, che si mostra caldo partigiano delle riforme quanto severo nemico delle violente rivoluzioni; quel popolo, che acclamando alla sua Regina, saluta in lei non già la dispensatrice delle cariche, de' soccorsi e degli onori, ma sì la guardiana delle sue libertà, dei diritti suoi, la protettrice della grandezza sua, e della sua indipendenza (24).

È ancora la energia del sentimento individuale, che ci spiega, o Signori, nella odierna Inghilterra l' organismo e lo spirito delle leggi sulla *emancipazione* dei *negri*, su la *riforma elettorale*, sull'abolizione del sistema *cereale*: queste leggi in ultima analisi considerate non sono che restituzioni di diritto e di libertà individuale (25).

La tendenza nazionale degl' Inglesi a localizzare, concedetemi la parola, a individualizzare il movimento, l' azione, il potere, ben si rivela ad un attento osservatore in tutte le parti e le attinenze della esistenza sociale. Il cittadino non è solo elettore e censore di quelli che fanno le leggi, ma altresì è agente necessario della esecuzione della legge: egli pronuncia il suo voto su i casi di pubblica utilità negli affari

di espropriazione: i funzionarii per la istruzione di questi affari, ingegneri, architetti, giureconsulti sono dai cittadini forniti. Il Governo Inglese non ha nè Consiglio di Stato, nè Corpi di ponti ed argini: la pienezza d' azione risiede nel funzionario locale (26).

Or perchè in Inghilterra la disciplina delle liberali professioni è lasciata intera a corporazioni privilegiate, che hanno tutti i poteri su i membri loro (27)? Perchè i monumenti artistici sono abbandonati a vedute puramente mercantili ed a Compagnie, e non sono, come dappertutto, lavori pubblici eseguiti da artisti con la sublime inquietudine del bello ideale (28)? Perchè sì inaudita libertà al Collegio di Eton, la gran scuola della aristocrazia inglese, eppur tanta severità di repressione (29)? Perchè tanta tendenza a delegare i poteri dello Stato, specialmente alla Compagnia dell' India, quel mercato insaziabile, quella ricca tributaria, quella scuola astutissima di strategia, di diplomazia e di governo (30)? Dappertutto vi risponde il genio Nazionale: la delegazione de' poteri, la intolleranza delle forme preventive, il puro reggimento repressivo, non sono che manifestazioni della inquieta gelosia del sentimento individuale.

La *tassa* istessa de' *poveri*, questa forma di carità legale volta a lenire la piaga sanguinosa della civiltà britannica, il *pauperismo*, è maravigliosamente acconcia, o Signori, alle condizioni speciali della Inghilterra (31). Rammentate, osservò un illustre pubblicista dei nostri giorni, la posizione affatto propria di un paese, la di cui popolazione è per tre quarti industriale, e che spiega la sua industria sotto l' azione di una concorrenza illimitata, sia fra capitalisti, sia fra operaj,

sia fra gli uni e gli altri. Da ciò deriva uno sforzo permanente del capitalista a ridurre i salarii, che val quanto dire a diminuire il prezzo di vendita, ed assicurare lo spaccio de' prodotti; sforzo, che da suo canto non è gratuita inumanità, ma si necessità assoluta imposta dalla lotta come condizione vitale, come solo elemento di buon successo. Da quì le tristi conseguenze dell' eccesso delle produzioni, i ristagni di lavoro, le bancherotte, le crisi generali; le quali cose si attengono alla regolarità de' salarii, e sospendono, diminuiscono, o spostano la domanda del lavoro. Togliete mò in Inghilterra la *tassa* de' *poveri*, che viene in soccorso alle vittime di questa collisione universale, e che ne attenua i più gravi effetti, operando o come supplimento del salario troppo basso, o come surrogamento del salario deficiente; e voi vedrete prodursi o rivolta, o coalizione, o mortalità: *rivolta*, lorquando per la crisi universale la massa degli operaj geme sotto l' alternativa di morir per fame, o di prender le armi: *coalizione*, se il salario è sì assottigliato da attentare al necessario; *mortalità*, se la classe degli operaj soffre da lunga pezza per un salario instabile o insufficiente. Le quali rivolte e coalizioni o vittoriose turbano gravemente la produzione ed il movimento della industria, o dome producono in prima la miseria dell' operaio, appresso la sua mortalità, in fine quella elevatezza nel prezzo del lavoro, che deriva dallo scarso numero degli operaj, la sventura più grave del capitalista. Egli è adunque evidente che la industria inglese è debitrice alla *tassa* de' *poveri* della sicurezza, di che essa gode; e sovra tutto di quella tassa di salarii, che le concede di produrre e di vendere a prezzi inaccessibili ai suoi concorrenti, e che

vincono quasi su tutti i grandi mercati del mondo. Si può affermare, o Signori, che la sterminata industria della Gran Bretagna è protetta dalla *tassa* de' *poveri*, come la sua marina impareggiabile è guarentita dal celebre *atto di navigazione* (32).

Tuttavolta il carattere inglese dell'individualismo, nella sua forma più eminente, rivelasi nella organizzazione amministrativa dello Stato. Se v'ha Nazione in Europa, che abbia accoppiato ad un sommo concentramento politico un sistema di amministrativo discentramento, la è per vero la Gran Bretagna. Se lo considerate sotto i rapporti governativi, questo Stato pare muoversi come un sol'uomo: esso solleva a piacimento immense masse, e porta dovunque a un suo cenno tutto lo sforzo della sua potenza colossale.

Pur se voi date uno sguardo al sistema dell'amministrazione locale, voi vedrete proclamato il *self-government;* voi vedrete i Comuni coperti di chiese, di scuole, di ospitali, di strade costrutte per soscrizioni private, talvolta per cura di uno o pochi individui, affrancati da ogni ingerimento di potere centrale: dappertutto una gran copia di capitali, che si versano in tutti gl'impieghi agricoli, industriali, commerciali: dappertutto un grande ardore d'intrapresa soddisfa gli interessi ed i bisogni locali, che altrove sono a cura del Governo.

Nella Contea il *luogotenente* è il più ricco proprietario di essa; e dopo lui i più ricchi sono giudici di pace, i soli magistrati amministrativi e giudiziarii (33). La sessione trimestrale di questi giudici dispone con piena libertà del pubblico denaro e de' co-

muni interessi (34). Il sistema della libertà provinciale vi è svolto al grado più alto. Potreste trovare in Inghilterra alcuni uomini, che vorrebbero attaccare la Aristocrazia; ma non troverete un solo, che non riguardi la libertà provinciale come un gran bene. S'imputeranno i mali dello Stato a cause innumerevoli, non mai alla libertà comunale. Gl'Inglesi vi spiegheranno la grandezza della patria loro per mille cagioni; ma prima a tutte vi porranno la libertà della Provincia (35).

Quanto meglio vi avanzate nello studio inesauribile dell'Inghilterra, e più voi scorgerete la potenza dell'opera individuale, il carattere anglo-sassone, l'individualismo. E le recenti riforme, pur esse, proposte non ha molto da Stuart Mill, sono profondamente inspirate dal carattere nazionale. La instituzione de' giudici di pace, la più aristocratica fra tutte le instituzioni inglesi, traeva la sua ragione di essere dalla storia della proprietà fondiaria, a cui si svolse sempre parallela la storia politica della Inghilterra. Or la surrogazione di un potere deliberante composto di rappresentanti eletti dai contribuenti, e del potere esecutivo affidato ad un delegato fra i rappresentanti medesimi, che altro mai sarebbe, o Signori, fuorchè una restituzione di libertà, fatta al diritto individuale del cittadino nella sfera del Comune e della Contea? (36)

E questa tendenza è sì profondamente radicata nello spirito degl'Inglesi che, se diasi fede al signor Dunoyer, non sono punto accette al voto popolare le leggi di regolamento e di concentrazione, già da cinque lustri sancite fino ai nostri dì in alcune materie

di amministrazione locale (37). Non io per certo dirò col signor Dupont-White che la Nazione inglese vien da copiare le forme amministrative dalla Francia, come or è un secolo e mezzo ne copiasse le armate permanenti (38). No, o Signori: nè anco con la piaga dell'Irlanda, e del suo pauperismo, nè pur con la grave concorrenza dell'Europa, nè con la quinta parte del mondo da popolare e da sfruttare, nè colla invasione de' costumi industriali, del lavoro agglomerato, delle esistenze precarie, o delle popolazioni urbane, l'Inglese non amerà mai l'accentramento: il fondo del suo carattere individuale è incancellabile: la tendenza all'isolamento è attestata da ogni atto della sua vita (39).

Finchè la influenza di un'aristocrazia abile e popolare fu pienamente stabilita ed accettata ne'Comuni e nelle Contee, il potere centrale non avea alcun interesse di spiegare un controbilancio sulle autonomie locali con le sue intervenzioni. A misura che i poteri locali sfuggono alle mani dell'aristocrazia, il potere Sovrano si affatica di raccoglierli e di accentrarli. La è questa, o Signori, io penso, tendenza transitoria del Governo, non già della Nazione: ella propende al diccentramento come a punto di gravitazione (40).

Or chi voglia per avventura trapiantare in altra Nazione il sistema di questo diccentramento in tutta la sua estensione, consideri ch'esso ha profonde radici nel carattere della razza; consideri che lo stesso potere centrale per lungo tempo ha operato sull'Anglo-Sassone, e raffermato si il principio individuale da

bastare a sè stesso; che in Inghilterra la religione, il pauperismo, il credito, l'agricoltura furono lungamente affari di Stato; che il protestantesimo vi è stato fondato dall'ottavo Enrico, e da Elisabetta la carità legale e la Compagnia delle Indie, siccome da Cromwel il reggimento protettorale, e la Banca inglese dal terzo Guglielmo; consideri in fine che un popolo cotanto educato da secoli ha il senso religioso, morale e commerciale si altamente sviluppato da saper provvedere ai mille svariati bisogni sociali senza intervenzione dello Stato (41).

Lo spirito della razza inglese passò da' tre Reami agli Stati-Uniti d'America. Ma esso vi pose stanza, e vi si svolse con una forma più ampia e speciale, acconcia al carattere de' primi emigratori. L'elemento aristocratico non vi si potè appigliare; e lo spirito di eguaglianza e di eminente democrazia dà l'impronta caratteristica allo stato sociale degli Americani. Scorretene col pensiero le istituzioni di ragione amministrativa.

L'Americano può viaggiare senza passaporto, cacciare senza porto d'armi, carreggiare le sue mercatanzie senz'obbligo di certa larghezza di ruote, o di projetto di mozzi, introdurle dappertutto senza pagare diritti di entrata o di circolazione. Egli può costrurre una manifattura, scavare una miniera, togliersi un dazio, formare associazione politica o commerciale senza che gli sia mestieri della autorizzazione dello Stato. Sono desse, o Signori, tutte manifestazioni del carattere nazionale, del paese della indipendenza, e, lasciatemi dire, della rivolta individuale.

Eppure a fianco a tanta libertà noi vediamo tante restrizioni, e ingerimenti del potere, che si spiegano ancora con le speciali condizioni del paese. Se l'americano vuol viaggiare in domenica, pagherà un'ammenda: se egli vuole esportare le sue mercanzie, prima dell'imbarco le dovrà sommettere ad una inspezione ufficiale: se egli fonda una banca, deve contribuire a un fondo comune, indennità che lo Stato prepara ai creditori delle banche, che falliranno. L'abitante della Pensilvania è obbligato a sovvenire alle spese della istruzione; il cittadino di New-York, se v'importa degli emigrati, pagherà un dollaro d'imposta per ognuno. Come si risolve problema cotanto strano in apparenza? Vi rispondono insigni pubblicisti che la osservanza del culto, la istruzione del popolo, la probità del commercio all'estero, la solvibilità delle banche, costituiscono nell'America interessi supremi, bisogni imperiosi e trascendenti; che un popolo, che si governa da sè stesso, che ha presso di sè tutti gli elementi d'un cambio universale, che effettua la produzione e la coltura col credito, un tal popolo non può avvantaggiarsi dalla miscredenza, dalla ignoranza dei cittadini, dalla frode commerciale, dalle vicende del movimento monetario: le son queste, o Signori, per gli Americani, non già sole condizioni di prosperità, ma ben anco di esistenza e di vita (42).

Date uno sguardo, o Signori, al reggimento Comunale dell'America del Nord: lo spirito d'individualismo e di località vi signoreggia dappertutto assai più che nell'Inghilterra: i Comuni sono Sovrani. Eglino soggetti allo Stato nei soli interessi generali e collet-

tivi, sono affatto indipendenti in quanto agl' interessi proprii e locali. Veggonsi quindi i Comuni vendere e comprare, agire e difendersi nanti ai tribunali, aggravare o alleviare il bilanclo loro senza ingerimento alcuno di Magistrato amministrativo. Nella sfera degli stessi doveri sociali il potere centrale non fa che statuire un principio: ma in quanto al suo eseguimento il Comune rientra in tutti i diritti di sua individualità. Se il tributo si vota dall' Assemblea Legislativa, il Comune lo ripartisce, e lo riscuote. Se la istituzione di una scuola è decretata dallo Stato, è il Comune che edifica la scuola, che ne sopporta le spese, che la dirige. In America il tesoriere del Comune riscuote le tasse dello Stato, mentre in altri paesi il tesoriere dello Stato esige le tasse municipali. E mentre altrove il Governo centrale presta i suoi agenti ai Comuni, i Comuni in America prestano i lor funzionarii al Governo (43).

Leggete, o Signori, i libri di Tocqueville, di Chevalier, di Ampère, di Poussin; e voi vedrete che nei Comuni Americani di regola generale il potere legislativo non si regge a forma rappresentativa; che non v' ha punto Consiglio Municipale, e che il corpo degli elettori, dopo aver nominati i suoi Magistrati, convenendo a comizio, quasi fosse l' antica Atene, li dirige egli stesso in tutto che non sia esecuzione pura e semplice delle leggi dello Stato (44). In breve il Comune Americano nella cerchia degl' interessi locali è un individuo isolato, a cui fu applicata la formola della sovranità del diritto individuale.

Gli Statisti, servili imitatori delle estranie instituzioni, non sanno togliere gli sguardi attoniti da questo splendido quadro della libertà Americana. E noi certo non niegheremo, o Signori, agl' instituti della gloriosa patria di Whasington la nostra ammirazione. Ma prima di copiarli e tradurli nell' organismo di altra Nazione rammenteremo ch' essi attecchirono sul terreno ben preparato di un' assoluta democrazia; che le circostanze, l' origine, i lumi, e sopratutto i costumi valsero potentemente a fondarvi e mantenervi la sovranità del popolo più che in qualunque altra parte della terra; che il Popolo regna sul mondo americano, starei per dire, come Iddio sull'universo, sì che la sovranità popolare è la cagione ed il fine sociale di tutte cose, che da essa movono e in lei ritornano; rammenteremo che mentre quasi in tutte le Nazioni europee la vita e l' energia politica cominciò dall' alto della società, e comunicossi lenta e incompleta alle altre parti del corpo sociale, per l' incontro in America il *Comune* surse prima della *Contea*, e questa fu organata prima dello *Stato*, e lo *Stato* si compose prima dell' *Unione;* rammenteremo ancora che gli Stati-Uniti accostumati in tutti i tempi a governarsi da sè stessi, ponno più facilmente affidarsi alle loro inspirazioni individuali, tendenza del prisco loro genio; che il pericolo di disordine degli spiriti trova un argine insormontabile nelle stesse credenze religiose consacrate co' costumi, e raffermate con le leggi; ricorderemo in fine che il potere centrale d' America, disciolto dall' obbligo di mantenere una grande armata, e ritraendo dagl' immensi prodotti delle sue dogane una gran parte delle sue spese, non ha punto interesse diretto a governare gli averi delle amministrazioni locali, ond' elle possano quando che sia sovvenire ai suoi bisogni (45).

Apprezzate, o Signori, tutti questi elementi speciali della vita americana, e voi vi convincerete che il suo sistema del diccentramento assoluto amministrativo, espressione profonda del genio nazionale, è un albero affatto indigeno all'Unione, da non potersi facilmente trapiantare altrove, almeno nello stato della presente civiltà. La qual cosa ove per avventura si tentasse a fare, ne avverrebbe nell'ordine amministrativo ciò che nel politico avvenne nel nostro secolo alla gente Messicana, che prese a copiare la costituzione federale de' suoi vicini. Ella incastonando con mano servile nel suo governo la morta lettera della gran legge americana senza potersi infondere lo spirito nazionale che l'avviva, vide impigliarsi le ruote del duplice Governo; dappoichè le sovranità locali e la centrale, esorbitando ognidì dalla propria sfera, a vicenda s'invadevano i poteri. E noi perciò vedemmo fino a' nostri giorni questo popolo infelice barcollare senza posa fra gli orrori dell'anarchia e le agonie del militar dispotismo!

Come un immenso Oceano divide i due Mondi; così dista il sistema amministrativo Anglo-Americano dal Francese. Anche qui, o Signori, lo spirito della razza, ed il genio della Nazione ci spiegano il gran fenomeno sociale.

I Francesi nella sfera organica dell' Amministrazione sono gli antipodi degl' Inglesi e degli Americani. Al di là della Manica diccentramento, al di quà centralizzazione: là principio d' individualità e d' indipendenza: quà spirito di associazione e di unità.

Vivien vi ritrae fedele il quadro della patria sua.

Le nostre leggi, egli dice, attribuiscono al Governo centrale dello Stato un' autorità suprema e generale, per cui può egli distendere il suo braccio sulle diverse frazioni del paese, si sostituisce più o meno ai poteri locali, s' interpone nell' esercizio delle facoltà individuali, e sommette la Nazione a direzione unica, movendo dal centro e radiando fino alle estremità più lontane (46). Ne' libri degli scrittori francesi è volgatissima la comparazione dell' accentramento ministrativo ad una spada, la cui impugnatura sta nella capitale, e la punta nel rimanente dello Stato. Forse meglio lo potreste definire, o Signori, il *panteismo emanatistico* tradotto dalla sfera della *cosmogonia* a quella dello Stato: i poteri locali vi perdono la propria individualità: essi non sono che manifestazioni del potere centrale, nel cui seno si contengono, da cui emanano, e con cui nel loro ritorno si confondono. La scuola dell' *emanatismo* vi potrebbe ravvisare quel suo gigantesco Iddio, che assume varie e diverse forme, esplicantesi continuamente, e continuamente ritraentesi in se stesso (47).

Or bene questa instituzione Francese, o Signori, debbe estimarsi con un proprio criterio di elementi politici, intellettuali, religiosi ed anche topografici, che costituiscono il genio nazionale.

La *centralizzazione* è un puro gallicismo, il cui germe rimonta a dieci secoli d' istoria: dessa sopravisse a tutte le fasi della vita politica della Francia. E sotto la *Feodalità* servì all'*Aristocrazia*; sotto i *Re* alla *Monarchia*; sotto la *Convenzione* all' *Eguaglianza*; all' *Ordine Civile* sotto il *Consolato*; sotto l' *Impero* al *Dispotismo*; sotto la *Restaurazione* al *Governo Mi-*

nisteriale; sotto la *Monarchia* del 1830 alla *Libertà Costituzionale*; alla *Democrazia* sotto la *Repubblica*; e infine sotto l' odierno Impero alla rediviva aquila del Primo Napoleone. Ed oggi, o Signori, il concentramento Francese è al suo apogeo (48). All' istesso istante l' Imperatore vuole — il Ministro ordina — il Prefetto trasmette — il Sindaco eseguisce — i reggimenti si scuotono — suona a stormo la campana del popolo — il cannone tuona, e la Francia è in piedi da Tolone a Cerburgo, dal Reno ai Pirenei!

La *centralizzazione* è la Francia! Mirate, o Signori, lo spirito di unità proprio della razza: esso s' incarna a tutte le forme del pensiero francese, fede, ragione, immaginazione. Religione, filosofia, teatro, teorie e finzioni coll' istinto della passione tendono all' unità. Nella religione vel' mostrano il dominio intollerante del culto cattolico, e la Lega, e la presa della Roccella, e la rivocazione dell' editto di Nantes, e la riforma negata a Rohan e a Coligny, e nè anco concessa dalla Francia al suo Re, al quarto Enrico (49)!

Nelle discipline filosofiche, morali e sociali il principio unitario è rappresentato in Francia da Condillac, che fa nascere tutte le nostre idee dalla *sensazione*, da Elvezio, che deduce dall' *interesse* tutta la morale, da Rousseau che trae la politica tutta dalla *sovranità* del *popolo*, da Cartesio che riassume tutta la filosofia nell' *atto essenziale del pensiero*, da Bossuet che riduce tutta la istorosofia al *preordinamento Divino*, da Malebranche e da Gratry che riportano tutta la certezza e la verità dell' umano sapere alla *visione ideale in Dio*, da Montesquieu che spiega col *clima* e leggi,

e costumi e governi del mondo intero, da Lammenais, che vi accerta di tutte le forme del vero col *consenso universale dell' umanità* (50).

Fin anco i quadri del Pussino vi attestano la inspirazione dell' unità artistica della scuola Francese: e nelle opere istesse d' immaginazione e di sentimento, dal romanzo di Adolfo fino alle orazioni di Massillon, e sto per dire fino alle visioni di Saint-Simon e Fourier, noi veggiamo l' unità di pensiero, ripartito con metodo, sviluppato per convergenti proporzioni.

Questa tendenza istintiva dell' unità produce le sue grandi manifestazioni nella vita sociale dei Francesi. Noi sentiamo, eglino stessi cel' dicono, per una specie d' istinto la nostra debolezza come individui, la nostra forza come Nazione. I nostri cuori si toccano, e battono gli stessi palpiti: le nostre mani, stringendosi, fremono: gli spiriti nostri s' infiammano alla stessa scintilla: noi ci fondiamo rapidamente gli uni negli altri, e non facciamo ben tosto che una sol' anima e un corpo solo. In men di un' ora non è più un sobborgo, che si solleva, e che scende sulla pubblica piazza, la è una città. Non sono più alcuni battaglioni che marciano, la è un' armata. Ciò spiega il furore francese nell' attacco e nella vittoria; ma spiega ancora, si può aggiunger con Livio (51), i suoi panici terrori nella disfatta; poichè allora risolvendosi la massa e l' unione, si ridiviene individui. Questo medesimo istinto della unità, essi conchiudono, c' impelle alla *generalizzazione* dei sistemi, al metodo de' nostri libri, alla *codificazione* delle leggi nostre, all' omogeneità delle parti tutte del pubblico servigio (52).

Il criterio della scuola di Humboldt concorre pur esso a spiegare il fatto della *centralizzazione* francese.

Osservate la situazione della Francia, ammirabile per attaccare per mille vie di terra e di mare al di fuori, ammirabile per difendersi contro i suoi interni nemici. Non la intersecano immensi fiumi, che si agghiaccino, o che straripino: non la frangono altissime montagne, ricetto ove la guerra civile si alimenta e si occulta. Il nostro Nord, dice Vivien, e il nostro Sud si toccano non sì per li gradi del meridiano che per l' ampiezza e la facilità de' trasporti. Ma pur geograficamente è assai debole la Francia contro la invasione. Posta ai confluenti del dispotismo, non difesa, come la Bretagna, da cinta marittima, accessibile da ogni banda, vulnerabile dalle sue frontiere, circondata per ogni lato o da potenti rivali o da nemici del suo principio, la Francia, più che ogni altra Nazione, è disposta da natura, sente il bisogno di raggruppare dintorno a se i figli suoi, e di vegliare su loro dal culmine della sua potenza (53).

A tutti questi elementi di schiatta religiosi, intellettuali, morali e topografici, che prepararono in Francia la prima orditura del concentramento amministrativo, si aggiunsero le condizioni politiche delle rivoluzioni che lo portarono a compimento. Come mai, o Signori, la Francia del 1789 avrebbe potuto debellare gl' innumerevoli suoi nemici interni ed esterni, infondere nuova vita alle provincie, divise per instituti e costumanze, co' grandi principii della Rivoluzione, se surta non fosse una volontà sovrana, la quale, imponendo l' unità a tanto movimento, non avesse domate le resistenze tutte? E in mezzo alle gravi rilassatezze del Direttorio sarebbe ruinata quella

gloriosa Nazione, se ella, spaventata al di fuori, e internamente inquieta, non si fosse gittata in sulle braccia di un Grande co' poteri in pugno, dicendogli = Salvatemi! = Se l' accentramento non fosse esistito, fu detto, Napoleone l' avrebbe inventato. Si dirà ben meglio, o Signori: se l' accentramento non fosse esistito, Napoleone l' avrebbe attinto dallo studio calcolato del carattere e della vita della Francia. L'arbitro fra i due secoli era un profondo calcolatore nel Consiglio di Stato non meno che ne' campi di battaglia.

Or voi vedeste, o Signori, tre Nazioni grandeggiare e fiorire per tre diversi sistemi. La Francia per il concentramento assoluto; l' Inghilterra per il diccentramento temperato; l' America per il diccentramento assoluto. E pur vedeste ciascuno di questi tre sistemi essere il riflesso del genio nazionale, la individualità, la fisionomia di quei tre grandi popoli. Accentrate nell' ordine ministrativo la Bretagna o l' America, discentrate la Francia, e voi pronuncierete una sentenza di morte alle tre grandi civiltà. Siffatti instituti in seno a quelle Nazioni rassomigliano, o Signori, a quelle splendide creazioni dell' umana industria, che colmano di gloria e di beni coloro che le inventano, ma rimangono sterili e tristi in mani altrui.

E sterili e tristi rimarrebbero, o Signori, se si volesse adottarli, o l' uno o l' altro, nella nostra Italia. Noi converremo per vero nella sentenza che la nostra gran patria non può omai più vivere sotto lo imperio dell' attuale sistema. Noi già qui abbiamo, dirò con un egregio giurista, un' accozzaglia di leggi sterminata e inestricabile, e tanto più triste, che dessa

quasi affatto non è frutto di un' êra di gloria e di libertà, poniamo quella de' Comuni; sì invece d' una di umiliazione e di dipendenza, quest' ultima delle male Signorie. E non fosse il marchio della schiavitù, che la infama, per lo meno essa non risponde all' indole nostra, non è un prodotto indigeno, ma troppo spesso un' imitazione od importanza forestiera. Conviene bene avvertire che nella congerie legislativa delle varie provincie della penisola, due esecrate memorie, e quasi orme tuttora vi stanno, quelle delle nostre divisioni, e della preponderanza straniera, e queste debbonsi inesorabilmente disperdere. Poi si ha da convincersi che dai suffragii di Firenze e di Bologna, di Napoli e di Palermo, dalle battaglie di Palestro e di S. Martino, di Calatafimi e del Volturno sorse uno stato novello, il quale dee avere una particolare impronta, una vita sua, un fine. E quindi queste leggi e questi instituti che si fanno così in fretta ed a casaccio, e non sono infine che nuove redazioni e digesti delle passate, non valgono punto, non ischiudono l' avvenire che ci sta serbato. Il nuovo ordinamento d' Italia debbe avere un proprio tipo ideale, dev' essere una cosa viva, e non un cadavere, non già un affastellamento di ciarpe esotiche ed archeologiche (54).

Se egli è vero che un sistema qualunque di diritto si compone in due elementi, del razionale e dello storico oltre al positivo ma noi Italiani siamo sì poveri della ragione nostra che non sapremo attingere il primo elemento se non sulle pagine delle legislazioni straniere, o cercheremo la istoria nostra negli annali de' Francesi o

de' Britanni? No, o Signori! Le leggi non sono che la coscienza nazionale tradotta in generale comando.

Or consultate voi, o Signori, la coscienza della Nazione Italiana: essa ripugna ai sistemi stranieri della pubblica amministrazione.

Nel sistema Francese domina troppo la onnipotenza dello Stato: v'ha troppo d'ingerimento, di dommatismo, di unità assorbente, troppo di sindacato, sotto a cui la vita individua sparisce. Interrogate, o Signori, l'istoria della Provincia Francese. Nel 1814 appena Luigi XVIII è introdotto in Parigi, la Provincia grida: *Viva il Re.* Nel 1830 Carlo X è cacciato da Parigi, e la Provincia grida: *Viva la Carta.* Otto giorni dopo le si annunzia che Parigi ha eletto un Re cittadino; ed essa gida: *Viva Luigi Filippo.* Nel 1848 Parigi rovescia il trono dell'Orleanese, e la Provincia attende ventiquattro ore per sapere ciò che deve gridare il domane; e il domane ad un segno del telegrafo parigino grida: *Viva la Repubblica.* Non passarono cinque anni, e poco dopo un colpo di Stato fatto a Parigi, la Provincia grida: *Abbasso la Repubblica*; e poco dopo *Viva l'Impero.* Ecco, o Signori, dopo mezzo secolo la storia della Provincia Francese ritratta dal signor Regnault; storia infeconda e monotona, come quella di un soldato, che segue il motto d'ordine del suo caporale (55).

Nel sistema Inglese ed Americano domina troppo, abbenchè in diverse proporzioni, la onnipotenza dell'individuo: v'ha troppo di autonomia locale, troppo di disformità e di azione individua, e sto per dire di forza centrifuga, si che parrebbe inesplicabile la potenza del

sentimento nazionale in que' due paesi se quel sentimento non fosse una forma elevata d'individualismo (56).

Nè tanta unità di vita centrale, nè tanta autonomia di azione individuale si affànno, o Signori, al nostro carattere nazionale. Tutta la nostra istoria sta là per mostrarci che lo spirito italico è essenzialmente informato ad un principio medio, armonicamente temperato, e, concedetemi la frase giobertiana, *dialettico* fra l'elemento individuale e sociale (57). Noi redammo dalla civiltà Etrusca una prima forma di libertà contemperata ad unità (58); noi redammo da Roma Latina (59) l'elemento potente di socialità, che rispettava le forme interne ministrative de' popoli che aggiogava al carro delle sue conquiste (60); noi traversammo la notte del medio evo col sacro fuoco del Municipio Romano, benchè più o meno sformato (61); a noi fu infuso il principio individuale del Mondo Germanico destinato a moderare l'elemento sociale del Mondo Romano (62); noi educati al codice del Cristianesimo, mirabile armonia di soggezione e di libertà, di autorità e di ragione (63); e per noi infine surse il *Comune Italiano*, la culla gloriosa della moderna libertà Europea (64). Or per risolvere in suprema analisi cotesta massa di elementi di vita sociale, diremo che tutti que' modi di essere della gente italiana non furono che forme e svolgimenti di manifestazione del suo primitivo genio di schiatta greco-pelasgica, genio di carattere medio, armonico, e dialettico degli estremi.

E cotesta forma, o Signori, dee improntarsi al sistema amministrativo della nuova Italia, se vogliamo sia desso consentaneo al principio dinamico della vita nazionale. Noi potremo affermare sotto questo

rapporto sullo spirito dell'amministrazione nazionale la gran sentenza, che lasciò scritta Machiavelli nell' ordine politico *a voler che una repubblica viva lungamente è necessario ritrarla spesso verso il suo principio* (65). E il principio organico del nostro carattere nazionale è principio di vita e di potenza inesauribile; perocchè, o Signori, il contemperato bilancio delle forze antagonistiche, l'equilibrio delle potenze opposte, l' armonico svolgimento delle varietà nella unità, è legge cosmica fondamentale (66).

La qual legge osservate di grazia, o Signori, quanto mirabilmente si acconcii alla presente condizione della nostra Italia. Noi non svolgiamo, egli è vero, una quistione di pura politica interna, ma sì di diritto sociale: eppur vedete felice alleanza della giustizia e della opportunità, della ragione e del tempo. Il lavorio della nostra unità nazionale non è tuttora compiuto, o Signori, sia nella intensità, sia nella estensione. Spartite mò la Italia col discentramento inglese od americano; e voi con mano sacrilega attentereste al sentimento della sua unità, che abbisogna di tutti gli elementi, di tutte le forze, che ne promovono lo sviluppo. Ovvero costringete tutte le nobili provincie Italiche coll' accentramento francese, provincie che hanno proprie grandezze, proprie memorie, affrancate jeri dal giogo dello straniero o del tiranno, che le educavano a scissure ed ire fraterne, per meglio dominarle, facili a rivalità dinnanzi ad una capitale improvvisata, da cui solo debba partire la vita e il movimento tutto; e voi porrete a rischio tremendo la suprema quistione della unità italiana, che pur ci costò tanto sangue, e tante sventure. V'ha dunque mestieri, o Signori, e di unità centrale e di larga libertà locale

saggiamente contemperate anche per affermare il sacrosanto principio del nazionale diritto.

I nostri legislatori e statisti nell'organamento del nuovo sistema amministrativo d'Italia debbono effettuare fra il concentramento francese e il diccentramento anglo-americano ciò che fecero i nostri filosofi nella sfera della scienza. I quali, lontani del pari dall'*empirismo* e dal *razionalismo trascendentale* straniero, innalzarono il maestoso edificio di una filosofia nazionale con forme architettoniche complesse e temperate di entrambo principii. Siccome nel libro di Vico, altissimo rappresentante del genio italiano, noi veggiamo una dualità armonica dell'*empirismo* e del *razionalismo*, dell'*ideale* di Platone e del *reale* di Tacito; siccome nella scuola della odierna filosofia italica noi vediamo le tendenze ad una sintesi del *psicologismo* di Rosmini, e dell'*ontologismo* di Gioberti; siccome nella economia delle leggi penali si rivela la tendenza a moderare il principio di *espiazione* con quello della *emendazione* del colpevole; siccome la scuola moderna italica del diritto si tiene del pari lontana dalle astrattezze del *razionalismo germanico*, e dalle grettezze della *scuola storica*, e dalla esagerazione della francese *mobilità* del diritto (67), e con giusto bilancio introduce nella scienza del giure l'elemento progressivo, lo storico, il positivo ed il razionale: così nel Codice amministrativo della nostra Italia noi dobbiamo incarnare il principio del contemperato bilancio della *locale libertà* e dell'*autorità generale*, dell'*individualismo* e della *socialità*.

I limiti di una prolusione non mi acconsentono, o Signori, di svolgere a parte a parte le forme e le attinenze tutte di siffatto sistema: ma egli sarà dato

a voi, giovani generosi, di vederlo quasi ritratto in ampia tela nel corso delle mie lezioni. Voi vi convincerete che il concetto del mio sistema risponde al tipo «di un complicatissimo ordigno, ch' è lo Stato, i di cui congegni, mentre si volgono, ciascuno sul proprio asse, con rotazione diversamente rapida, con vario e crescente effetto, con moto ed azione propria e distinta, pur nondimeno si addentellano tutti in un motore maestro, che intreccia, accomuna e indirizza il movimento (68).» Di tal guisa voi vedrete la dialettica conciliazione della libertà individuale, e della unità centrale dello Stato. E si è soltanto effettuando questo tipo-modello di sociale organismo che si farà sentire dappertutto, dirò col Tocqueville, la vita e l' amor di patria. Questa diverrà un obbietto di sollecitudine dal borgo fino allo Stato intero. Il cittadino si affeziona allora ad ognuno degl' interessi del suo paese, come ai suoi stessi interessi. Egli si onora della gloria della Nazione; ne' successi, ch' ella ottiene, crede di riconoscere la sua opera propria, ed in se si esalta: egli gode e si allegra della prosperità generale, di che si avvantaggia. Desso ha per la patria sua un sentimento pari a quello, che si prova per la propria famiglia, ed è ancora, starei per dire, per una specie di egoismo ch' egli s' interessa alla fortuna dello Stato (69).

Finora, o Signori, non ci fu concesso di raggiugnere tanta meta per ciò che credemmo potersi conseguire la felicità della patria con leggi ed instituti non consentanei all' indole della sua civiltà, e mal conformi al carattere nazionale. Noi stimammo opera

sovrana di civile sapienza quella di raccozzare ordinamenti di leggi straniere, e sovente ancora comporre un sistema giuridico con elementi tolti a prestanza da diverse Nazioni, la civiltà delle quali per caratteri essenziali e profondi ben differiva dalla nostra. Nè ricordammo l'apoftègma de' sovrani intelletti di Machiavelli e di Gioberti, che le imitazioni servili ad esito felice non mai riescono, e che ogni conquista del progresso non prova ed alligna se non fra condizioni proporzionate alla sua natura (70).

E che di vero noi italiani abbiamo conseguito, accattando dagli stranieri il sistema dell'Amministrazione, o principii di diritto amministrativo? Lo spoglio dei diritti Municipali non ci venne forse dall'estero? La fanciullesca tutela de' Comuni, che da Sovrani nel medio evo divennero inetti pupilli nella età moderna, non la fu, o Signori, importazione forestiera della gallica conquista fin dal secolo sedicesimo (71)? E quella ibrida proprietà della miniera non ci calò giù dalle Alpi, e non la consacrammo noi, rinnegando la sapienza antica de' nostri Romani (72)? E per tacere di mille altri esempli, nell'organismo municipale e provinciale quanti principii della moderna Francia non abbiamo innestato al sistema delle nostre libere instituzioni, a cui il genio del Consolato e dell'Impero ripugnava? E fin quando ecletici fra le leggi amministrative del Belgio e della Francia tentammo accoppiare alcuni instituti della libertà provinciale del primo con principii di concentramento dell'altra, riescimmo più liberali, ma meno logici de' Francesi, più avviluppati e meno sinceri de' Belgi (73).

Ma si potesse pur trapiantare il diritto dall' estero senza danno della patria, e senza guasto della civiltà indigena; desso non mai potrebbe sfuggire, o Signori, a due gravi rimproveri : l' uno si è quello che siffatto diritto sarebbe il risultato di fatti e di circostanze estranie al paese ov' è stato importato, e non si rannoderebbe a precedente alcuno: l' altro che non avrebbe la impronta di un' opera nazionale, e quindi non sarebbe protetto dalla pubblica affezione, dal nobile orgoglio di patria, infine forzerebbe l' assimilazione del paese, ove fosse stabilito, a quello donde fosse derivato. Il diritto è una lingua, diremo coll' immortale Pellegrino Rossi, una lingua che ha molte e profonde rassomiglianze con la lingua parlata. Or che è mai per un popolo l' adozione di una lingua straniera? Se egli vi è costretto, patisce un oltraggio: quel popolo è già sotto l' imperio della tirannide. Se egli spontaneamente la vuole, è quasi demente: quel popolo già misero ha fatto abdicazione della sua dignità Nazionale (74).

II.

Ogni qualunque scienza ha due somme attinenze; l' una all' obbietto, intorno a cui versa; l' altra al metodo o processo, con cui la si svolge. Quella è la parte *obbiettiva* od *ontologica;* questa la parte *logica* della scienza. Noi vi mostrammo finora, o Signori, la necessità d' imprimere il carattere nazionale agl' instituti amministrativi, ed al diritto che li governa nelle moltiplici materie: ora ci permetterete aggiungere alcune parole intorno al metodo di studiare e di svolgere la ragione stessa amministrativa, che pur noi vogliamo affrancare dalla tirannide de' metodi stranieri, li quali non ci paiono acconcii nè alla natura, nè all' altezza della scienza.

Il metodo spositivo della scienza del diritto amministrativo, onde risponda adeguatamente al suo obbietto ed al suo fine, pare a noi debba comporsi di tre elementi: l' uno debbe ritrarsi dall' obbietto stesso determinato della ragione amministrativa, e costituisce la *estensione*: l' altro consiste nella disposizione delle verità e delle dottrine, e costituisce il *processo architettonico* della scienza: il terzo si sta nella *forma* logica e dimostrativa delle verità medesime, che compongono l' universo corpo della dottrina. Questi tre elementi del metodo spositivo, *estensione*, *processo architettonico*, e *forma* son quegli stessi, che gli scrittori di filosofia metodologica appellano *pienezza* o *integrità didattica, ordine distributivo*, e *dimostrativo* dello scientifico insegnamento (75).

Il primo elemento della *estensione* richiede che noi ci spieghiamo quasi sott' occhio la carta topografica delle scienze tutte di ragion sociale, ed osserviamo attentamente il campo e la posizione precisa e determinata della nostra scienza amministrativa fra le scienze sorelle, che le fanno nobil corona. La è questa, o Signori, la prima occupazione nelle dottrine scientifiche, una sintesi primitiva dell' obbietto d'analizzarsi. La formola ideale dell' *universale* è il punto di partenza nel sistema delle umane cognizioni: in questa veduta sintetica sta la guarentigia di una analisi completa. Questa prima occupazione adunque si effettua ne' varii ordini dello scibile umano per una formola complessa, la quale co' suoi elementi integrali presenti l' obbietto della scienza nella sua estensione e nel suo organismo, sì che abbiasi un prospetto di sintesi universale, che, coordinando armonicamente le parti, ne faccia un solo corpo. La sintesi universale costituisce la ragione delle sintesi parziali, e queste preparano la materia all' analisi. Così il processo scientifico uno nel suo punto di partenza, diverge e si spande nell' analisi interiore, si riunisce nel suo risultato e rientra nelle sue sorgenti. E quinci deriva la persuasione irrepugnabile, che ingenera in noi la veduta complessa delle verità di una scienza (76).

Con la scorta di questo criterio noi riesciremo, o Signori, a determinare l' obbietto della scienza nostra, le varie parti che lo compongono, il nesso che le unisce, le attinenze con le scienze finitime, ed i limiti che ne la distinguono. Appresso a questa veduta eminente, che domina tutto il campo della nostra disciplina, noi dovremo far seguire una profonda e adeguata analisi delle dottrine, che si stanno strettamente entro

alla cerchia della medesima, sì che nè alcuna parte di esse si ommetta, nè si trascorra sul campo di altra scienza affine.

Or noi vediamo spesso violata cotesta legge di *estensione* dagli scrittori di giure amministrativo, e nostrani e stranieri, specialmente francesi, non si per difetto, quanto per eccesso. Però sconoscendo eglino i limiti che distinguono il diritto amministrativo dalle scienze affini, invasero ora la sfera del *diritto costituzionale*, ora il campo della *economia politica*, ed ora quello della *scienza* stessa dell' *amministrazione*.

Noi per certo non vorremo disconoscere le affinità e le strettissime relazioni in prima fra il diritto amministrativo ed il diritto costituzionale. Entrambo, parti integrali del diritto pubblico interno, hanno molti punti di contatto fra loro. Così il diritto amministrativo determina la competenza dei funzionarii posti dal sommo all' imo nella scalea amministrativa, dal Ministro fino al Sindaco, emanazione dal gius costituzionale: chè ciò riguarda le attribuzioni, ed il ripartimento del potere esecutivo. Così ancora al diritto amministrativo il costituzionale mutua i suoi principii fondamentali, il suo domma sovrano della divisione de' poteri, i suoi pronunciati sulle relazioni del potere amministrativo coll' esecutivo, col giudiciario, col legislativo; e intorno a mille punti il giure amministrativo si coordina col magistero della legge delle leggi. Per la qual cosa l' illustre Rossi acutamente scrisse che il diritto costituzionale è la intestazione del capitolo del diritto amministrativo; perocchè quello fornisca i principii, di cui questo determina l' applicazione. Perciò ogni riforma della costituzione politica degli Stati ha sempre reagito sul diritto amministrativo, e questo ha dovun-

que ritratto il carattere, seguite le vicende, e partecipate le sorti del diritto costituzionale.

Ma le affinità degli esseri non possono, o Signori, generarne la confusione. La scienza dell' organismo dei poteri Sovrani, de' loro vicendevoli rapporti, la dottrina delle guarentigie della libertà civile, potrebbe essa mai confondersi con la scienza dell' azione del potere esecutivo al servigio degl' interessi generali, con la dottrina delle regole che presiedono ai rapporti fra i cittadini e l' autorità amministrativa? Quando la logica vi permetterà di confondere il *volere* e l'*agire*, la *intelligenza* e gli *organi*, la *testa* e il *braccio*, sì soltanto allora potrete confondere i due grandi Codici, lo *Statuto* e l'*Amministrazione*.

Del pari chi potrà mai negare i rapporti intimi della nostra scienza con la economia politica? Quanti punti di contatto tra la dottrina che provvede a tutti i bisogni del ben essere sociale, e la scienza della ricchezza! Quante teorie delle imposte, della popolazione, quante leggi sulla ricchezza e sulle condizioni tutte del materiale progresso, non chiede la ragione amministrativa alla pubblica Economia? Mesceremo perciò in uno i trattati del Manna e del Ferrara, i libri di Macarel e di Chevalier? No, o Signori. Noi studieremo sempre diritti e doveri fra Amministratori e cittadini: gli Economisti astrarranno sempre da ogni rapporto giuridico; essi studieranno sempre i grandi fenomeni della produzione, distribuzione e del consumo della ricchezza per scuovrirne le leggi generali che vi presiedono. Ciò ch' è la Statistica alla Economia, è la Economia alla scienza del Diritto Amministrativo: l'una somministra i risultati della osservazione e della sperienza all' altra, che ne induce i principii, e gl' incarna

nell' ordine delle leggi. Lo Statista, ben disse Mac Culloc, è un semplice osservatore degli astri: l'Economista è l' astronomo (77).

Senonchè nel metodo spositivo del nostro diritto egli è più facile trascenderne i confini, invadendo il campo della *scienza* dell' *Amministrazione*, che gli è sopra tutte la più finitima scienza. La scienza, osservò rettamente un insigne publicista, non resta estranea al diritto, nè il diritto alla scienza: ma ciascuno occupa una regione a parte. Il diritto amministrativo prende la origine sua nelle leggi positive: esso proclama i principii, che ne determinano l' applicazione: esso ha il suo codice, la sua giurisprudenza, le sue formole. La scienza all' invece interroga i fenomeni sociali più che le leggi scritte: dessa è più eminente, più generale nelle sue vedute, più libera nelle sue decisioni: ella addita i vizii dell' Amministrazione, e propone le riforme che lo interesse pubblico reclama, e che la prudenza autorizza. Essa attinge a tutte le scienze, che presiedono ai destini dell' umanità: chiede alla filosofia i suoi principii di ragione, alla morale le sue regole di condotta, le sue origini e le tradizioni alla istoria, e dimanda alla politica economia la soluzione de' suoi più grandi problemi della popolazione e della ricchezza (78). E per determinare con precisione la idea caratteristica delle due scienze, diverso ne diremo l' *obbietto*, la *forma*, lo *scopo*.

La scienza del diritto amministrativo riguarda l'azione dell' autorità amministrativa su gli amministrati; la è dominata essenzialmente da principii generali di diritto, e mira ad insegnare al cittadino i diritti ed i doveri suoi inverso l' autorità ministrativa. Or la scienza dell' Amministrazione abbraccia ancora, e

principalmente, il meccanismo, l'organamento de' pubblici servigii, i doveri gerarchici degli amministratori fra loro; ha una forma più pratica, e quasi al tutto subordinata all'impero delle tradizioni e degli usi, e tende ad insegnare i grandi principii di amministrazione, e le cognizioni accessorie, che formano il vero amministratore nel duplice rapporto col governo e coi soggetti, e lo preparano alle alte vedute delle sociali riforme.

Per le quali considerazioni egli si fa manifesto, o Signori, che la prima condizione del metodo spositivo del nostro diritto richiede che noi determiniamo il chiaro e adequato concetto del diritto amministrativo, che ne assegniamo i precisi confini, che ne mostriamo le attinenze con le scienze affini, e senza invadere il campo delle medesime ci conteniamo nella paziente e profonda analisi di tutte le dottrine, che ne costituiscono le parti integranti.

Or la *integrità* o pienezza della *estensione* vuolsi accompagnare con buon *ordine distributivo*. Imperocchè la scienza non è già una *lanterna magica*, per la quale si faccia passaro a buon piacimento or l'una or l'altra parte qualunque di essa; sibbene la è una ordinata serie di verità connesse con la logica affinità di principii e di conseguenze, una figliazione di pronunciati che quasi anelli di lunga catena si stringono; finchè rientrano in un principio supremo, in un sommo vero, che gli ha generati.

Or bene, o Signori, quest'ordine distributivo della dottrina scientifica non è un puro meccanismo artificiale della nostra mente: esso deriva dalla natura

delle cose, e noi ne troviamo la struttura prima, e quasi il germe, nella essenza dell'obbietto della scienza istessa, vale a dire in tutto ciò che lo intelletto nostro intuisce nell'idea della scienza.

La scienza dell'azione del potere esecutivo centrale e locale al servigio degli interessi generali della società, e nei rapporti co' diritti e con gl' interessi degli amministrati, gli è questo il concetto adequato del diritto amministrativo. Stabilita questa idea, e decomponendola quasi con lo scalpello anatomico dell'analisi, noi distinguiamo entro a quella idea tre concetti parziali disposti con questa successione — *Azione del potere esecutivo centrale e locale* — *Servigio degli interessi generali della società* — Rapporti co' diritti e con gl' interessi degli *amministrati*. Noi abbiamo già ricavati dalla essenza stessa della nostra scienza i lineamenti del suo metodo distributivo.

Azione del potere esecutivo, sia nel centro, sia nelle località dello Stato. Esiste adunque, e fa mestieri conoscere una gerarchia di pubblici funzionarii nella gran scala dell'ordine esecutivo, organi dell'amministrazione o *generali* o *speciali*, attinenti all'amministrazione o *generale* o *locale*, de' quali fa duopo conoscere l'*organismo*, l'*azione*, la *competenza*, e a canto all'azione il *consiglio*, e questo ripartito in *amministrazione consultiva* e *deliberativa*, a fianco sia del *Governo centrale*, sia della *Provincia*, sia del *Comune*. Questa prima parte del diritto amministrativo potrebbe appellarsi *soggettiva*, l'*Jus Personarum*.

Servigio degl' interessi generali della società — Se il primo elemento costituisce la parte *soggettiva* del diritto amministrativo, il complesso e l'azione dei pubblici funzionarii, questo secondo elemento, cioè gli

interessi ed i bisogni generali della società, ne costituisce la parte *obbiettiva*. La quale ci presenta il campo di operazione del potere amministrativo, sia che questi bisogni generali si riferiscano alla vita *fisica* o *materiale*, e qui sviluppo di *pubblici sostentamenti*, *industria agricola*, *manifattrice*, *commerciale*, *estrattiva*; sia che si rapportino alla vita *intellettuale* e *morale*, e qui *istruzione* ed *educazione*; sia che si attengano alla *sicurezza interna* od *esterna* nelle *persone*, e ne' *beni* della gran famiglia nazionale. Da questa speciale obbiettività prendon forma e carattere le *leggi amministrative* propriamente dette, che si possono riassumere in due classi supreme, in quelle che tendono allo scopo di *conservare*, o di far *progredire* la società. Or questa seconda parte della scienza nostra potrebbe denominarsi *Materie Amministrative*, l' *Jus Rerum*.

Infine noi abbiamo un terzo elemento nella essenza del diritto amministrativo, l' *azione del potere esecutivo, ne' rapporti con gl' interessi e co' diritti degli amministrati*. Questa idea, che costituisce, diremo col linguaggio della scuola, la *nota individuale* del diritto amministrativo, che lo distingue dalla *scienza* stessa della *Amministrazione* e dalle altre affini, questa idea involge la triplice forma della funzione amministrativa, la *pura azione*, la *giurisdizione graziosa*, la *giurisdizione contenziosa*. Perocchè se lo stadio scientifico del diritto amministrativo comincia nel punto, in cui l'Amministrazione si manifesta ne' suoi atti agli amministrati, cotesta manifestazione non può effettuarsi che in una od altra di queste tre forme, o quando agisce di suo imperio pel pubblico bene senza riclamo di chic-

chessia; o quando statuisce sul riclamo di un semplice *interesse* del privato; o quando decide a fronte di un *diritto* d'ordine amministrativo, acquisito al cittadino o per legge o per contratto. Cessa invero l'*azione* ove incomincia la *giurisdizione*: la sola contraddizione fa dell'amministratore un giudice; e il solo titolo della contraddizione, un *interesse* o un *diritto*, segna i confini tra la *graziosa* e la *contenziosa* giurisdizione. I rapporti adunque della funzione amministrativa con gl'interessi e co' diritti degli amministrati costituiscono la terza parte del metodo distributivo della scienza. E ad essa appartengono *giurisdizione* amministrativa con tutti i suoi *gradi gerarchici, competenza* con tutte le sue *misure* e *regole* di poteri, e co' *conflitti, procedura* con tutte le varie sue forme. Questa terza parte potrebbe denominarsi delle *Giurisdizioni*, l'*Ius Actionum*. Ed in riassunto — Parte 1.ª *Persone* — Parte 2.ª *Cose* o *Materie* — Parte 3.ª *Giurisdizione*.

Or noi, o Signori, [consacrando cotesto metodo distributivo della scienza nostra, sappiamo forse di consacrare un principio tradizionale dell'antica sapienza italiana? Noi forse di prima fronte non lo raffiguriamo più questo vetusto principio nel campo amministrativo; dappoichè già da tanto tempo le scuole francesi di Cormenin, di De Gérando, di Macarel, di Foucart, di Gougeon, di Cabantous, di Dufour, di Laferrière, di Batbie, e il nostro vergognoso mal vezzo del gallicismo giuridico, siccome del filologico in altra età, ce ne oscurarono la rimembranza, se pur non ce ne tolsero fin anco la coscienza. La formola del nostro metodo, o Signori, la triade delle *Persone*,

delle *Materie*, della *Giurisdizione* non è che la formola rediviva di que' nostri grandi Giureconsulti Romani — *Persona*, *Res*, *Actio:* quella tripartita divisione, che sta a base delle *Instituzioni* di Gajo, di Giustiniano, e delle *Regole* di Ulpiano; quella deduzione la più unitaria del diritto Romano, dice Ortolan (79); quella forma metodica romana, scrive Hugo (80), la più tradizionale di antica origine istorica; quella severa classificazione, che nel suo complesso il de Savigny dichiarava conforme alla realtà delle cose (81). La quale è di un tipo proprio del genio giuridico romano, il di cui imperio ed antichità sono attestati da una fraseologia costante ed uniforme nelle divisioni tricotome de' *vizii* del *possesso* (82), delle specie di *soggezione* (83), delle *mutazioni* di *stato*, delle *classi* delle *persone* (84). Nè si potrebbe dubitare, afferma Savigny, che quelle idee avessero gittate profonde radici nello spirito della italica nazione, ed abbiano reagito sulla teorica del diritto (85).

Or se molte celebri scuole della moderna Germania adottarono quella formola romana nello studio del diritto civile (86), che vieta mai che la scuola italiana ravvivi nel magistero del diritto amministrativo la formola del venerando principio tradizionale degli avi suoi? Essa risponde adequatamente alla essenza delle cose. Ecco il suo titolo ontologico. Essa abbraccia con naturale processo conoscitivo tutte le parti della nostra scienza. Ecco il titolo logico del nostro metodo. Essa riconduce le dottrine tutte a completa unità. Ecco il titolo scientifico della sua forma sistematica. Per la qual cosa noi non avremo mestieri, o Signori, di seguire servilmente le traccie della giurisprudenza del Consiglio di Stato, onde costrurre il

sistema di un diritto amministrativo con le scarne forme del geometra, come fece il signor de Cormenin; nè di contorcere o tormentare gl'instituti, o le leggi amministrative, per poterle allogare nelle classi preconcette *a priori*, come fecero il De Gérando e il Laferrière, quasi fossero le piante nei generi, nelle specie, nelle famiglie di Linneo; nè infine avremo mestieri di scrivere con Pradier-Foderé un'appendice in ordine alfabetico, per inchiodarvi quelle parti di diritto amministrativo, che non potemmo stipare, neppure a forza viva, ne'tre gruppi delle leggi relative alla industria o agricola, o manifattrice, o alla pubblica fortuna (87).

Senonchè, o Signori, poco ancora avremmo giovato al buon metodo di sporre il diritto amministrativo con la integrità della sua estensione, e con la ordinata disposizione delle sue parti, se non ne svolgessimo altresì le dottrine con adequata forma, ossia con giusto ordine logico e dimostrativo.

Ordine giusto dimostrativo, e forma adequata di svolgimento noi intendiamo quella, per cui veniamo ad esplicare e chiarire il diritto amministrativo col criterio completo di tutti gli elementi, di tutti i principii fattori del medesimo. È la esegesi profonda, per cui noi legisti rifacciamo il lavorio del legislatore, ritorniamo sul suo processo logico, e si veniamo alla piena ed esatta comprensione del principio giuridico.

Il diritto amministrativo, come ogni altra specie di diritto positivo sociale, è un prodotto complesso della mente legislatrice, nel quale si trova un sommo vero di ragione, una verità riflessa del passato, una

opportunità del tempo che si move. Il principio risultante da questi tre elementi, convertito dal legislatore in comando e regola di agire, è la Legge. Or dunque l'ordine giusto di chiarire e dimostrare il precetto legislativo è quello stesso che lo ha generato, con ciò solo di differenza che mentre il legislatore, partendo da que' tre elementi, è disceso al comando, quasi a formola di concetto sintetico, noi per rincontro, movendo dal comando, dobbiamo risalire agli elementi, quasi a concetti analitici. Soltanto per questo processo ci sarà dato rimontare con logica severità ai principii direttivi delle singole materie, ai motivi di ragione e di fatto, da cui solo procede quella sicura teoria, che serve di lume nella interpretazione della legge oscura, e di supplemento nel silenzio della legge scritta (88).

Nè qui abbiamo pur mestieri di apprendere dagli stranieri l'esatto criterio di quest'ordine dimostrativo. Il napoletano Giambattista Vico, quel portentoso ingegno italiano, in cui si comprese il germe di tutti i trovati della scienza moderna, già lasciò scritta questa verissima e profonda sentenza: *Jurisprudentia omnis ratione et auctoritate nixa est, atque ex his condita jura factis adcomodare profitetur. Ratio naturæ necessitate, auctoritas voluntate constat: philosophia necessarias rerum causas vestigat: historia voluntatis est testis: itaque jurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus:* philosophia, historia, *et quadam propria* arte *juris ad facta adcomodandi* (89).

Filosofia, Storia, Autorità, sono i tre elementi costi-

tutivi di una legge; sono pure i tre fonti dell'arte nobilissima di applicare la legge ai fatti, che *giureprudenza* si appella; e sono ancora le tre condizioni del nostro ordine logico e dimostrativo dello insegnamento del diritto.

La filosofia investiga le necessarie cagioni delle cose col lume splendidissimo della ragione; e questa ci rivela la legge armonizzante co' rapporti necessarii e costanti delle cose: chè, come cantò il divino Poeta,

. . . . Le cose tutte quante
Hann'ordine tra loro; e questo è forma
Che l'universo a Dio fa simigliante.
Onde si movono a diversi porti
Per lo gran mar dell'essere . . . . . . (90).

Se la è verità indubitata che tutto lo scibile umano è dominato da una scienza suprema, dalla filosofia, ch'è scienza delle ragioni ultime delle cose; anche il diritto, vuoi come legge, vuoi come scienza, dovrà derivare da una sorgente più alta, dalla filosofia del diritto, che non è se non la dottrina delle prime ragioni in opera di giustizia giuridica (91). La quale genera primitivamente il diritto, come un principio figlia le sue conseguenze. Il che videro, osserva l'illustre Roveretano, anco le più belle menti dell'antichità Greca e Romana, e sovra tutti quel Marco Tullio, che ne'suoi dialoghi col fratello Quinto e coll'amico Attico affermò che il diritto senza la sua filosofia è un'abietta e misera arte di piatire, anzichè l'arte di far valere nella umana società la giustizia; che dalla filosofia il diritto positivo, umile, minuzioso, spregevole per se solo, ritrae la sua grandezza e la sua dignità, e del

pari la sua onestà e tutta la sua utilità; e che è ufficio della filosofia giuridica ricondurre le leggi tutte al loro fonte primitivo, e farne scaturire quelle giuste sanzioni, che sole debbono presiedere alla umana associazione, rigettando poi come spurie le altre, che in quell'altissimo fonte non si contengono, e in esso, quasi in seno materno, non trovansi ingenerate; e che in fine è suo ufficio l'approfondire la natura dell'uomo, e cogliere quelle *ottime cose*, che nella umana mente per natura stanno inserite, e in cui la forza di ogni diritto, e la virtù di ogni obbligazione consiste. Per la qual cosa Cicerone pronunciava la bella sentenza, ripetuta fino ai nostri giorni, che non dall' editto Pretorio, come voleano i legulei del suo tempo, nè dalle dodici Tavole, come voleano i maggiori, devesi attignere la disciplina del diritto, ma sì al tutto dalla intima filosofia (92).

Ma pura ed astratta filosofia, o Signori, non è diritto sociale. Il diritto è un concetto della ragione, che si manifesta e si svolge nella storia, ch'è la sua biografia, e nel mondo de' popoli, ch'è il campo delle sue evoluzioni. L'eterna idea del giusto s' intreccia alle sociali vicende, e si modifica nelle sue manifestazioni. La sua concreta espressione si effettua nel tempo e nello spazio. Perciò nell'ordinare buone leggi non bisogna cominciare coll' obbliare il passato, ch'è l' addentellato del presente, ma si rammentiamo che il tempo ha stanziato le sapienti leggi, e che il migliore interprete della legge è sovente il passato (93). La storia, dice l' insigne Giraud, è l' occhio del diritto (94). E come invero sarà egli possibile approfon-

dire lo spirito delle leggi, e delle sociali instituzioni, specialmente nell'ordine ministrativo, se, soffermandoci alla esteriore lor forma, non risaliamo con la face dell' istoria a scrutare le cagioni che diedero loro l' origine? Come spiegare gli effetti delle mutazioni avvenute nell' ordine sociale, se ignorinsi le storiche vicende, che generarono cotali risultamenti? Finchè esisterà un' intima connessione fra gli avvenimenti, i costumi ed il procedimento della legislazione, che sempre la sarà, dissociare il diritto dalla sua storia, è voler conoscere l' ordigno di una macchina dall' ultima ruota che move. Epperò saggiamente scrisse Montesquieu doversi chiarire la storia per le leggi, e le leggi per la istoria (95). Le instituzioni di fatto e le leggi, sotto al cui impero viviamo, hanno in gran parte la loro origine in età più o meno rimote, lentamente crebbero sotto la legge di continuità, finchè nello stato attuale pervennero (96). Non pensiate, o Signori, che la riforma legislativa sia una totale innovazione, che divida odiosamente il presente dal passato, la forma assoluta e staccata di un' epoca fissa e determinata, un' opera isolata e sussistente da per se; sibbene la è il risultamento dello stato precedente di diritto, lo sviluppo de' germi che in esso trovavansi co' miglioramenti, che i progressi della civiltà richiedevano. I fatti storici di un popolo tutti si collegano fra loro: tutti i secoli concorrono a compiere i sacri destini prefissi all' umanità: una serie di rapporti indeclinabili lega il passato col presente, il presente coll' avvenire, di guisa che non possiamo bene intendere quello che siamo senza ricordare quello che fummo (97). Il movimento progressivo adunque del diritto è congiunto con lo stato della precedente civiltà: esso n'è

veramente una continuazione, ed il volernelo disgiungere è lo stesso che abbattere dietro a se il ponte, su cui si è varcato un fiume, mentre dura tuttora il bisogno di un mezzo di comunicazione coll' altra sponda (98).

Le quali cose, se verissime sono nella universa dottrina del diritto, a più buon titolo si affermano in quella della ragione amministrativa. Sonovi invero in essa tante variazioni, e queste non di rado si subitanee; gli avvenimenti politici vi si trovano così spesso frammisti come causa od effetto; i progressi operatisi in tutte cose vi spiegano a loro volta cotanta parte, che senza una esatta conoscenza dello stato istorico anteriore alle leggi vigenti, non ci potremmo sovente render ragione dello spirito loro, e soprattutto delle modificazioni ed abrogazioni parziali che vi si fecero.

Or se la *filosofia* segna il punto di partenza del diritto e della sua scienza, se la *storia* mostra lo stadio di sviluppo nel tempo, l' *autorità*, o Signori, segna il momento della vita del diritto nella società. Il cittadino nelle sue azioni, il giurista nel suo commento obbediscono al principio filosofico e storico convertito in comando dall' autorità legislativa. Lo studio di quest' elemento positivo del diritto non può trasandarsi senza gravissimo danno della scienza e della società. Imperocchè il diritto regge la nostra vita civile, e pel bisogno perenne di sua applicazione immediata si concreta ne' Codici. Sì, o Signori, *ragione*, *tempo*, *legge*, filosofia, storia, codice tutto si connette e s'intreccia. Per la qual cosa io penso che il processo esegetico, composto con giuste proporzioni di questi

tre elementi genetici del diritto finora dimostrati, costituisca il metodo completo ed esatto d'insegnare il diritto amministrativo (99). Il legista che si collocasse al punto di veduta della scuola *filosofica*, o *storica*, od *empirica*, per far prevalere nella istruzione l'uno o l'altro degli elementi della scienza, trascurando più o meno gli altri, seguirebbe, per mio avviso, una falsa via. Il diritto fu ben comparato alla luce, che il prisma degrada, decomponendo e isolando i suoi raggi. Noi non sediamo in questa cattedra per dar spettacolo di voli d'ingegno, ma sì per ammaestrare la gioventù generosa nel magistero della vera, e non fucata giureprudenza, per indirizzarla al nobile sacerdozio della civile sapienza.

Or se io vi educassi, giovani valorosi, alla scuola della sola filosofia del diritto amministrativo, le mie dottrine sfumerebbero forse in vane astrattezze di una metafisica Hegeliana: esse vi varrebbero alla ginnastica della mente, non mai alle esigenze della vita sociale.

Se io vi svolgessi il solo elemento storico del diritto nostro, il mio insegnamento si ridurrebbe ad un prospetto cronologico, ad una narrazione più o meno arida di un tempo che più non è il nostro.

Se io vi sponessi il nudo testo delle leggi, dei decreti, de' regolamenti amministrativi senza la luce della filosofia, e senza gli ammaestramenti della storia, la mia esegesi sarebbe un inventario da magazziniere. Voi insomma diventereste con l'uno o con l'altro di questi sistemi esclusivi o ideologi platonizzanti in diritto ministrativo, o magri cronisti del passato, o meschini legulei del diritto vivente. No, non sia mai, giovani valorosi. Voi esaltatevi in voi stessi

della sentenza di Tullio che il giureconsulto è un oracolo vivente posto in mezzo a' suoi concittadini, per far rispettare la santità del vero e del giusto, per dar mano al culto della virtù, e al bene della patria, che il giureconsulto è vero palladio della morale e civile libertà!

Noi facemmo, o Signori, un' ampia applicazione del principio nazionale ad una delle più solenni forme del diritto: noi mostrammo la suprema necessità di imprimere il nostro carattere nazionale agli ordinamenti e agl' instituti amministrativi d' Italia, ed alla scienza del diritto che li governa, e di emanciparne altresì lo studio dalle influenze dei metodi stranieri. È questo già un caldo e antico voto dell' animo mio, o Signori: che gl' ingegni Italiani pur d' una volta si scuotano dal letargo, in che da secoli giacciono per le straniere tirannidi, e sorgano grandi dell' impronta del genio loro nazionale, e come nelle arti e nelle lettere, così nelle scienze e in quelle soprattutto del diritto si ripongano nel seggio altissimo dell' avito splendore. Fervente di questa brama io tentai nella mia patria diletta gittare le fondamenta di una scuola di filosofia di diritto sul tipo del genio italiano; ed io tuttora commosso ricordo con quanto amore quegl' ingegnosi isolani, miei allievi, ne accoglievano le dottrine... Me felice! se venuto in questa veneranda

Accademia mi fosse pur dato inaugurare una scuola di diritto amministrativo sullo stesso tipo nazionale!

Il Cormenin ai nostri tempi scrivea queste parole, che sempre mi dilacerarono l'anima: « Non vi ha unità di sistema amministrativo in Italia: Italia ha cento Principi, non ha capitale, non ha patria comune, non governo supremo; ella è un corpo incadaverito, ed ha vicini che la possono tagliare in due, in tre, in mille brani. » (100) Viva Dio! Furono quelle tremende parole sperdute. Italia col suo popolo, col suo gran Re, col suo Cincinnato risorse. (*Applausi fragorosi*)

Ma a che vale, o crescente generazione d'Italia, a cui sono serbate le sorti dell'avvenire, a che vale avere spezzato il giogo della politica servitù straniera, se pur non ti affranchi dalla più indegna schiavitù intellettuale e morale? Io ti terrò col Gioberti redenta civilmente, quando ti vedrò posseditrice di una filosofia, di una letteratura, di un diritto veramente proprio; quando ti vedrò affezionata e diligente coltivatrice della lingua della tua Italia, delle arti sue, delle sue intellettuali ricchezze; perocchè fin quando tu non ricuperi la energia morale, starà, starà in te inaridita e secca la vena del ritrovare e del produrre... Quanto a me, confortato da sì nobile desiderio, sostenuto dalla benevolenza vostra, o giovani generosi, sarò lieto di arrecare il tributo de' meschini miei sforzi a continuare nell'ordine della scienza l'opera del nazionale diritto, e sì maturare in questa terra libera d'Italia le sorti di un così splendido avvenire. Nell'atto in cui io parlerò alla vostra ragione, i miei detti, lo spero, risuoneranno nel vostro cuore, e vi sveglieranno

un' eco di approvazione. Nell' atto, dirovvi col vostro immortale Romagnosi, nell' atto in che vi svelerò le vedute della filosofia amministrativa, la vostra anima scossa dal sentimento della santa causa, illuminata dai chiari, fecondi e stabili principii di giustizia e di utilità, farà voti per cooperare alla loro esecuzione (101).

Pari a questa dolce speranza, ch' io nutro, vorrei in me la certa coscienza delle forze adatte all'altezza della impresa! Ma voi, o giovani studiosi, ben saprete con la vostra generosità confortare i conati dell'animo mio, che in oggi solennemente vi consacro. Noi cooperando a farci degni de' grandi destini serbati alla civiltà Italiana, offriremo alla gloriosa nostra Patria il tributo di buoni cittadini. (*Applausi fragorosi e prolungati*)

NOTE

ED

ILLUSTRAZIONI

(1) L'Università di Pavia ha diritto d'essere considerata per la più antica ed influente delle cristiane dopo la caduta dell'Impero Romano occidentale. V. Nova, *Prolusioni*, pag. 68. — Guid. Panciroli, *De claris legum interpretibus*, lib. 2, cap. 73; lib. 4, cap. 1. — Capsoni, *Ragionamento apologetico sull'origine e privilegii della Chiesa Pavese.* — A. Gatti, *Gymnasii Ticinensis historia et vindiciæ a sæculo V ad finem XV.* — S. Comi, *Franciscus Philadelphus Archigymnasio Ticinensi vindicatus.* Quest'argomento è sopra tutti ampiamente svolto dal dottissimo professore Merkel nella sua recente opera *Geschichte des Langobarden rechts, eine Abhandlung*, Berlin — 1850. La scuola giuridica di Pavia, egli scrive, ascende almeno fino ai tempi di Ottone I, e senza dubbio trasse origine dall'anteriore scuola grammaticale, i di cui vestigii risalgono fino al secolo settimo. Da essa, come da principalissima fonte, fino al dodicesimo secolo si svilupparono il diritto longobardo e tutta la sua letteratura; poichè nel seno di questa scuola s'intraprese di fondere gli editti de' Re Longobardi co' Capitolari promulgati dopo Carlo Magno in un codice, e dagli organi di questa scuola, che furono ad un tempo professori e giudici, dotti e pratici, vennero scritte molte e varie formole per agevolare l'applicazione delle leggi, e in più guise usando del diritto romano, venne composta una glossa, la quale bentosto pareggiò il testo della legge in autorità. Tutto questo è avvenuto prima che Bologna fosse celebrata quale scuola di diritto, anzi, come può dimostrarsi, più di cento anni prima. — Riportiamo dallo

stesso Merkel, dal Cantù, e dall'egregio nostro collega Nova le origini delle altre Università.

La scuola di diritto di Bologna sorse intorno al 1110 (nel 1260 contava diecimila scolari!); quella di Modena nel 1189; la medica di Salerno fu fondata nel 1075, la quale fu la prima in occidente ad introdurre i diversi gradi accademici, imitandoli dagli Arabi. Le altre Università Italiane appartengono ai secoli XIII, XIV: Parma an. 1221: Padova dopo il 1222 sembra primamente aver abbracciate più scienze. Federico II instituì le scuole di Napoli nel 1224. Anteriore a Federico II è la scuola di Ferrara, dal nono Bonifacio nel 1391 privilegiata come studio generale. L'origine della Università in Roma rimonta all'anno 1245; in Piacenza all'anno 1243; in Perugia al 1307 (secondo il Cantù al 1276); in Pisa al 1333; in Siena al 1380; in Palermo al 1394. L'Università di Torino fu riconosciuta dal Papa solo nel 1405, e sei anni dappoi dall' Imperatore.

Della Sardegna, patria mia, dirò che il primo pensiero della instituzione della Università di Cagliari risale al celebre Parlamento, alle *Corti* congregate dal viceré conte d'Elda sotto l'anno 1603. Il Pontefice Paolo V con sua Bolla de' 12 febbraio 1606 aveva tosto intromessa la sua autorità per l'approvazione della novella Università, pareggiandola nel reggimento a quella di Salamanca ed alle altre della Spagna e dell'Europa. Poscia il sovrano Filippo III elevava con orrevole suo diploma 31 ottobre 1620 l'Università Cagliaritana al grado stesso di dignità dello studio generale di Lerida. Filippo IV con suo diploma 18 ottobre 1632 approvava la erezione dell'altra Università in Sassari. La restaurazione di queste due Università della Sardegna era riserbata all'augusta Casa di Savoja: quella di Cagliari

fu eseguita nel 1764, e un anno dopo quella di Sassari. Entrambo studj furono ordinati con tale ampiezza di vedute, con tanta copia di mezzi e con tanta saggezza di consiglio che meglio di riforma, merita il nome di creazione quella opera intrapresa dopo la Signoria Spagnuola. *Si è*, scrive il sommo nostro storiografo Manno, *uno de' tratti più gloriosi del regno di Carlo Emmanuele III, e del ministero del conte Bogino,* l'uno dei più abili uomini di Stato del suo tempo, come disse Mimaut, e che fu il suo *Sully* ed il suo *Colbert*. V. Manno, *Storia della Sardegna*, lib. X, XI, XIV. Mimaut, *Histoire de Sardaigne*, tom. 2, chap. IX.

La scuola teologico-filosofica della Sorbona a Parigi fu fondata nel 1140, privilegiata nel 1200, organata nel 1215. Le altre università Francesi furono erette, quella di *Angers* sotto Carlo V nel 1364 — quella di *Dôle* fondata da Filippo il Buono, duca di Borgogna, trasferita da poi a *Besanzone* da Luigi XIV — quella di *Bordeaux* sotto Luigi XI nel 1472 — quella di *Bourges* nel 1469 — quella di *Caen* fondata dagl' Inglesi nel 1436 sotto il regno di Enrico VI — quella di *Douay* nel 1572 da Filippo II Re di Spagna — quella di *Montpellier* nel 1284 — quella di *Nantes* fondata da Pio II ad istanza di Francesco II, ultimo duca di Borgogna nell' anno 1460 — quella di *Orleans* fondata da Clemente V nel 1305, e sette anni dopo confermata dal re Filippo il Bello — quella di *Pau* nel Bearnese instituita nel 1722 — quella di *Poitiers* fondata da Eugenio IV e Carlo VII nel 1431 — quella di Rheims sotto Enrico II nel 1548 — quella di *Tolosa* nel 1223 con bolla di papa Gregorio IX — quella di Orange nel 1364 — quella di Valenza fu stabilita a Grenoble nel 1339 dal delfino Umberto II, e trasferita a *Valenza* con de-

creto di Luigi XI nel 1434 — quella infine di Nancy nel 1769.

L' Università di Oxford esisteva avanti la metà del secolo XII, e fu formalmente costituita come tale dalla Carta Reale del Re Giovanni nel sorgere del secolo XIII. Non prima del secolo XIII Cambridge fu sede considerevole di educazione; nel 1223 in uno stromento è denominata Università, e la prima carta formale, ora sussistente, è del ventesimo anno di Odoardo I. Il Regno di Scozia, durante i secoli XIII e XIV, non ebbe Università nazionali. S. Andrea l' ebbe nel 1413. — Glasgow nel 1450. — Aberdeen nel 1494. — Edimburgo fu fondata da Giacomo VI.

L' Università di Dublino in Irlanda fu creata dall'arcivescovo Loftus nel 1592. Quella di Londra, creata con Carta Reale nel 1836, è composta di due Instituti, del Collegio del Re, e del Collegio dell' Università. Il primo educa secondo i principii dell' Istituto: l' altro accoglie tutte le religioni senza differenza. Entrambo sono nella metropoli. L' Università infine di Durham fu eretta nel 1837. La prima Università tedesca fu a Praga an. 1348, la prima Protestante a Marburgo an. 1527.

In Spagna e Portogallo Salamanca fu incorporata an. 1250. — Coimbra an. 1279. — Lisbona an. 1490. — Valladolid an. 1346. — Huesca an. 1354. — Saragossa an. 1474. — Alcalà de Henares an. 1499. — Siviglia, Granata, Ossuna, Barcellona ed altre appartengono all' ultimo periodo.

In Danimarca, Svezia, Polonia ed Olanda le Università furono fondate dal secolo XV al XVIII, fra le quali ricordiamo quelle di Upsala, di Copenaghen, di Rendsborg, di Leyda.

Nella Russia propriamente detta nissuna Università

fu instituita avanti il principio del secolo diciannovesimo. Tali sono la Università di Wilna, di Dorpat, e quella di Casan, che fu solennemente aperta nell'anno 1814.

La più considerevole Università dell' America del Nord fu fondata nel 1738, Harvard nel Massachussets. L' Università del Messico fioriva nella prima metà del secolo diciottesimo, ma la rivoluzione le nocqne d'assai.

V. Cantù, *Storia degl' Italiani*, vol. 2, lib. VIII, cap. XC, Enciclopedia Metropolitana, vol. XXV, Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, Dizionario delle Origini, invenzioni ecc. tom. 4, Tiraboschi, *Storia della letteratura ital.* tom. 5, Meiners, *Gesch. d. Universitäten*.

(2) « Utcumque erit, juvabit tamen rerum gestarum memoriae principis terrarum populi, pro virili parte et meipsum consuluisse: et si in tanta scriptorum turba mea fama in obscuro sit, nobilitate ac magnitudine eorum, qui nomini officient meo, me consoler. » *T. Livii*, Histor. Dec. Primae, lib. 1.

(3) V. Gioberti, *Primato mor. e civile degl'Italiani*.

(4) Il celebre Alessandro de Humboldt nel suo *Cosmos* ha scritto: L' immense domaine des langues, *dans la structure si variée des quelles se réfléchissent mystérieusement les aptitudes des peuples*, confine de très près à celui de la parenté des races; et ce que sont capables de produire même les moindres diversités de race, nous l'apprenons par un grande exemple, celui de la culture intellectuelle si diversifiée de la nation grecque. Ainsi les questions les plus importantes que

soulève l'histoire de la civilisation de l'espèce humaine se rattachent aux notions capitales de l'origine des peuples, de la parenté des langues, de l'immutabilité d'une direction primordiale tant de l'ame que de l'esprit. *Cosmos* etc. trad. *Faye*, Vie Organique, vol. I, p. 301, Milan — 1850.

La parola è un sensibile che veste ed esprime un intelligibile. Essa fa impressione sull' immaginativa per mezzo del senso. Perciò la lingua è una appartenenza del Bello, e si attiene all'Estetica. La bellezza di una lingua, secondo il Gioberti, consiste principalmente in due condizioni: nella varietà e armonia de' suoni, e nell'accordo delle idee e delle voci. Le quali condizioni, noi diciamo, prendono forma diversa di maggiore o minor leggiadria dal vario genio delle Nazioni. Lo stile, fu detto, è l' uomo, lo scrittore: la lingua, noi aggiungiamo, è la Nazione: essa è la viva espressione della fisionomia di un Popolo. E quello sterminato ingegno di G. B. Vico appellava la lingua *veicolo*, onde si trasfonde in chi l' appara, lo spirito delle Nazioni. Per ciò che essa suppone essenzialmente forti attinenze politiche, relazioni commerciali continue, traffichi giornalieri, simili usi e costumi, civiltà uniforme, fusione compiuta di razze, sì che la nazionalità completa esista là ov' è lingua comune. Se infatti la parola è il verbo, l'espressione del pensiero, se diversi sono presso le varie Nazioni i pensamenti, i concetti, se diversi i modi di apprendere le cose, di ordinarle, di esprimerle, se quindi non solo le parole, ma anche le forme di ciascun linguaggio de' varii popoli assume fattezze sue proprie, niuno può dubitare essere le lingue il prodotto più completo delle individualità nazionali, la riflessione dello stato morale e materiale de' popoli, la loro manifesta-

zion personale. E o che i popoli per la diversità de' climi abbiano sortite diverse nature, onde sono usciti tanti costumi diversi, e tante lingue, come piacque al Vico, o che col Ballanche si dica che il genio di un popolo risulta da un fatto primitivo e misterioso, analogo a un fatto cosmogonico, che, se può indicarsi, non puossi affatto spiegare, la è verità solenne che nella lingua, quasi in terso specchio, si riflette il genio della Nazione. Epperò i Greci considerarono la loro lingua come impronta della dignità loro, e della nazionale indipendenza. Allorchè Dario, figlio d'Istaspe, Plutarco e Laerzio narrano *in Solon* e *in Thal.*, pazzo d'orgoglio dispotico, spedì ambasciatori ai Greci a chiedere in suo nome la terra e l'acqua, formula di dedizione in servaggio, essi condannarono a morte l'Elleno, il quale, facendosi loro interprete, aveva avvilita la lingua nazionale, spiegando gli ordini di un barbaro despota. Lo spirito della Greca Nazione, formatosi da tanti elementi di moto e di vita per le individualità che la componevano, ebbe per così dire il suo suggello in una lingua, la quale colla sua libertà, con la sua arditezza, con la sua volubilità, colla varietà de' suoi dialetti, e col suo materiale ricco ed armonioso, ne rappresentava il carattere.

Dolce si era la greca lingua parlata dagli Elleni; non così la latina in bocca di un popolo indurito tra le fatiche della guerra; ma la greca non era come la latina ardimentosa, forte e concisa; e bene Orazio comparò questa al Falerno, quella al vino di Scio. Mirate il genio analitico della Francia improntato nel suo linguaggio, il quale secco, rotto e sottile parve al gran Vico attissimo all'analisi, che frange, risolve e decompone; sdrucciolo, iperbolico, colorito parve al Gioberti

ritrarre la pulitezza, i vezzi, la vivacità di quella grande Nazione. E nella lingua Alemanna, che conserva intera la purezza delle origini sue, vedete il genio Teutonico non mai dominato da straniera gente; e mentre trasforma tutti i nomi delle lingue straniere nella sua propria nativa, rivela la tendenza al principio panteistico; ed ora lo spirito di profonda sintesi addimostra colle sue stesse parole congiunte, che sovra le lingue tutte possiede; ora co' torni del sermone, coll'asprezza de' suoni, colle contorsioni delle voci, vi ritrae i modi proprii della infanzia delle lingue, restìa alla divina idea del progresso. Ma quanto diversa di genio, lontana di voci, contraria di accenti e di suoni è la lingua d'Italia nostra, *la più bella di tutte le lingue viventi*, e il disse un francese, il valentissimo filologo Courier, *Lett. à M. Renouard!* Nè havvene altra che, per giusta collocazion delle voci, generi tanta armonia, evidenza e vigore, nè per la scelta de' costrutti e delle forme, di tanta pulitezza e magnificenza risplenda. E *ghiande* e *cardi* di Allemagna e di Francia, e brutture tutte, che a noi colano dai monti e dalle marine, appellava il Perticari le straniere lingue a fronte della nostra, ch'ei chiamava *bei frutti* e *fiori* della classica terra. La quale tradusse il genio nazionale nella lingua sua. Semplice, naturale, efficace; eccovi la impronta del prisco genio pelasgico: dolce, delicata, elegante, graziosa; eccovi il fiato Greco, che mosse dalla Sicilia: grave, maestosa ed ardita; ravvisatevi il genio del Romano idioma, che la generò: ne'suoi costrutti complessa, è meno analitica della Francese: più disciolta e più semplice nelle sue forme, è meno sintetica della Tedesca. Tu adunque vedi nella lingua italiana incarnate e composte le proprietà, e la fisionomia delle due antiche nazioni sorelle del

tronco pelasgico. Boccaccio, Guicciardini, Casa, Botta, Perticari ti esprimono a preferenza il dignitoso sussiego e la maestà e la pompa della lingua latina: Cavalca, Compagni, Gelli, Caro, Gozzi, Leopardi spirano a preferenza la eleganza, la schiettezza e il brio grazioso della lingua greca. Ma nissun scrittore ha fatto meglio di Dante questa fusione delle fattezze delle due lingue nella comune figliuola. *La sua epopea,* dice Gioberti, *ne è lo specchio più nitido e più compito.* Egli è il fondatore della lingua italica e della monarchia: le due basi dell'intera civiltà, il governo e la favella. La Italia dee avere, sto per dire, una religione per Dante. Il nostro Cesare Balbo bellamente disse ch'egli è per vero l'*Italiano più italiano,* che abbia giammai veduto il mondo. L'Allighieri è la somma espressione del genio italiano sommamente *dialettico,* nella scienza, nella religione, e sopratutto nella lingua. Perocchè, sendo in quella età tante le divisioni e suddivisioni di lingua per la Italia, che non si ardiva quasi numerarsene la quantità, era mestieri distruggerle tutte, e non sceglierne una, ma sì cogliere solo il fiore da ognuna, e lasciando il rimanente alla plebe, stabilire una lingua comune a tutti, non peculiare d'alcuno, grande, sola, perpetua, che rannodasse d'un santo laccio questa bella famiglia chiusa tra l'alpe e il mare; la quale, come Dante stesso scriveva nel *Volgare Eloquio,* se disgiunta era dalla forza della fortuna, era almeno riunita dalle arti della sapienza. Onde simigliava il popolo della Grecia, che i grossolani plebei credevano diviso in tante nazioni, quanti n'erano i governi; ma che i filosofi sapevano essere un solo popolo raccolto ed unito per la favella di Omero. E di certo Omero fece con quei suoi greci idiomi l'opera stessa *dialettica*, che fece

Dante colle favelle italiane. Simile ancora ad Omero, che più d'ogni altro usò il dialetto *Jonico*, e fu tuttavia scrittore *greco*, si valse più del dialetto *fiorentino*, e fu tuttavia scrittore *italiano*.

L'osservazione fatta nel testo, che la lingua è l'espressione del genio nazionale, potrebbe ancora ampiamente confermarsi colle antichissime lingue orientali, e altresì colle più antiche lingue monosillabe, vigenti nella China, nel Tibet, nell'Ava, nella Cocincina, nel Tonchino, nel Reame di Siam, e meglio ancora nel *sanscrito*, lingua-madre de' dialetti indiani; ma non volendo trarre troppo in là il lettore, noi lo rimandiamo a Lanjuinais, *Oevres*, tom. 4, *Recherc. sur les lang.*, *la littér.*, *la relig. et la philos. des Indiens*, Wilkins, *Gramm. Sanscrite*, chap. 7, 9, Colebrooke, *Asiatik Researches*, vol. X, Romagnosi, *Mem. sul Sanscrito*, e specialmente a Johann. Cristoph. Adelung, Mithridates oder *allgemeine Sprachenkunde, mit dem Vater unserals — Sprach probe, in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten* — Berlin. In questa celebre opera il Consigliere aulico di Sassonia si propone di sciogliere il grave problema: conoscere i caratteri e le differenze di ciascuna lingua per mostrare il corso, che han seguito la ragione e lo spirito presso le differenti famiglie umane, onde determinare con maggior certezza, o congetturare con probabilità maggiore, l'origine degl'idiomi, ed in parte la storia delle nazioni che li parlano, o li parlarono. V. *Magasin Enciclopédique*, Berlin — 1807. Fra i recenti egli è sopratutto a consultarsi Guillaume de Humboldt, *De la langue Kawi dans l'île de Java, avec une Introduction sur les diverses constructions des langues et sur l'influence qu'elles exercent sur le developpement de l'esprit humain*, 1836, vol. I, p. 5-310.

I più illustri etnografi de' nostri giorni usarono della lingua, come di un criterio per riconoscere la identità o differenza delle razze: di tanto è chiara l' impronta nazionale che le lingue portano in se stesse. Osservò già A. De Humboldt che siffatta importanza delle lingue deriva da che la comunanza della origine loro è un filo conduttore, per cui si può penetrare nel misterioso labirinto, ove l' unione delle disposizioni fisiche del corpo co' poteri della intelligenza si manifesta sotto mille forme diverse. Egli attesta che i grandi progressi, fatti già da un mezzo secolo in Alemagna nello studio filosofico delle lingue, hanno agevolato le indagini sul loro carattere nazionale. Soggiugne tuttavia giudiziosamente che, come in tutte le sfere della speculazione ideale, v' ha il pericolo di frequenti illusioni sì che sia mestieri di grandi cautele nella comparazione de' popoli e delle lingue. Chè la conquista, una lunga abitudine di convivenza, la influenza di una religione straniera, l' incrociamento delle razze anche per mezzo di picciol numero di migranti più forti e inciviliti, produssero il fenomeno che talvolta si osserva ne' due continenti, cioè che due famiglie di lingue del tutto diverse possono trovarsi in una sola e medesima razza, e che presso popoli diversissimi d' origine possono parlarsi idiomi d' una stessa origine di lingue. E furono invero i grandi conquistatori Asiatici che con la forza delle armi loro, con lo spostamento, con gli sconvolgimenti delle popolazioni, hanno sopratutto contribuito a produrre nell' istoria questo doppio e singolare fenomeno. V. *Cosmos*, trad. *Faye*, p. 307.

(3) « Se nel libro *della Monarchia* avevamo già scritte quelle cose onde potevasi rifondare l'unità del-

l'Imperio Romano, così nelle altre opere e nel poema pensammo a fondare l'unità e la magnificenza di questo volgare italico: non solamente mossi per lo naturale amore della loquela, ma più per la reverenza di questa nostra antichissima ed amata gente Latina, che mostrar non poteva più dolce natura in signoreggiando, nè più sottile in acquistando, nè finalmente più forza in sostenendo: e massimamente di quel popolo santo, nel quale l'alto sangue Trojano era mischiato: cioè Roma: quella città imperadrice, per cui guidata la nave dell'umana compagnia per dolce cammino al debito posto correa. Così disprezzato lo scrivere de' plebei, così onorati per tutta Italia gli adorni poemi de' Siculi, de' Bolognesi, de' Toscani e de' Lombardi, dicemmo che lo volgare italico è quello che in ciascuna città appare, e che in niuna riposa: e che con quello si debbono tutti i Volgari accostare, ponderare e stimare. Così la favella innalzata di potenza e di magisterio innalzò i suoi di onore e di gloria: ed all'autorità della plebe sottentrando il senno de' letterati, si venne spogliando ella di tanti rozzi vocaboli, di tante difettive pronunzie, di tanti contadineschi accenti, scegliendo sole quelle parti che erano sane, districate, perfette e civili. Ed allora dannammo coll'opera quella prima nostra paurosa opinione, giovanilmente scritta nella *Vita Nova*, quando credevamo d'essere in un linguaggio atto a pena per le cose d'amore. Allora, fattici partigiani del volgare illustre, e lasciate le amorose dolcezze, ce ne salimmo con quella felice eloquenza sino alle stelle, ponendo in rima sì forti cose, che noi stessi non dubitammo vantare, che v'avevano messo mano il cielo e la terra. Laonde in quel nostro vivere ramingo avendo visitate le più nobili contrade d'Italia, e coltovi il fiore della comune

loquela, gridammo: che per la dolcezza di questa gloria avevamo posto dopo le spalle il nostro esilio medesimo. » Dante, *Conv.* 29, 174, 175. *Volg. eloq.* l. I, c. 16, 17.

(6) « Quando mi credi molto avido della vita, t' inganni d' assai. Perciocchè, e come avrò io fame di lunga vita fra questa pessima usanza di tempi, per la quale s' è fatto vergogna fino l' esistere? Taccio le più gravi cose. Non mi soffre il cuore però di vedermi fra questi sformati ed osceni costumi d' uomini vanissimi: onde mi lagno e sovente troppo, e gridando, e scrivendo, e senza che le parole agguaglino il dolore e l' ira della mia mente. Perciocchè mentre costoro si dicono Italiani, e sono in Italia nati, fanno ogni cosa per sembrar barbari. E per Dio! fossero barbari: e così liberassero da sì reo spettacolo gli occhi miei e gli occhi di tutti gli Italiani veri. L'onnipotente Iddio sperdali vivi e morti: dacchè non bastava a questi sciaurati l' aver perdute per loro ignavia le virtù, la gloria, e l' arti della pace e della guerra, che ferono divini i padri nostri; se non disonestavano ancora la stessa nostra favella, e fino le nostre vestimenta; onde non solamente credo felici i miei genitori che ben morirono prima di queste infamie, ma credo felici anche i ciechi, perchè non le veggono. » Petrarca, *Epist. Senil.* l. 16, 1069, V. 2.

(7) V. Gioberti, *Introduzione allo Studio della Filos.* tom. III.

(8) Vedi il mio libro « Il Progresso indefinito del Diritto » 1863.

(9) Anche la scuola moderna panteistica dell'Alemagna accetta questa verità, abbenchè la spieghi coi principii del suo sistema. Il più illustre rappresentante di quella scuola dichiara: che v' ha certamente in ogni popolo veramente storico una poesia, un'arte plastica, una scienza, una filosofia; e che non lo stile soltanto e la direzione in generale ne sono diversi, ma il loro stesso contenuto: e questo contenuto riguarda la diversità della stessa ragionevolezza. Egli non vale che una critica che si crede sublime, richiegga che non si debba badare alla sostanza o al contenuto di ciò che ci piace, ma che si debba aver riguardo soltanto alla bella forma e alla grandezza della fantasia, e ciò essere quanto l' arte bella ha in mira, e che da un libero animo deve essere considerato e gustato. Il buon senso umano però non conferma tali astrazioni, e non si appropria le opere di un tal genere. Ancorchè si vogliano eguagliare le epopee indiane alle omeriche, per una moltitudine di queste proprietà formali, per la grandezza dell' invenzione e dell' immaginazione, per la vivacità delle imagini e dei sentimenti, per la bellezza della dizione ec., resterà sempre la differenza del contenuto, e quindi del sostanziale e dell' interesse della ragione, che ha riguardo alla coscienza dei concetti di libertà e alla loro impronta negl' individui. Non solo vi ha una forma classica, ma anche un contenuto classico; e inoltre la forma e il contenuto sono sì strettamente legati nelle opere d' arte, che quella non può essere classica se non in quanto questo lo è pure. Con un contenuto fantastico, e che non limita se stesso — e il ragionevole è appunto quello che ha misura e scopo in sè — la forma sarà pure senza misura e indeterminata, quindi meschina e penosa. Nella comparazione delle varie filo-

sofie si trascura appunto ciò che più importa, la determinazione del concetto di unità che si trova egualmente nella filosofia eleatica, nella spinosiana e nella chinese; cioè la differenza che vi ha, se questa unità sia astratta o concreta, e se questo concreto vada fino al supremo grado, cioè allo spirito. Questa comparazione poi prova appunto che non si conosce se non l'unità astratta, e che, mentre si giudica della filosofia, si ignora ciò che appunto forma l'interesse della filosofia. Intorno allo svolgimento di questa dottrina germanica vedasi Hegel, *Filosofia della storia.*

(10) Non parlammo nel testo del carattere proprio della filosofia inglese per non dilungarci davantaggio dall'argomento speciale della Prolusione. Volendo tuttavia far cenno brievissimo del carattere di quella filosofia, diremo che la scuola inglese, fatto raffronto alla francese e all'alemanna, occupa un posto medio fra entrambe, e partecipa dei caratteri dell'una e dell'altra, siccome l'origine della schiatta inglese si connette con la stirpe germanica e con la celtica. Non perciò crediamo identico il carattere dell'ingegno italiano e dell'inglese. Entrambo son medii e temperati: ma l'elemento prevalente nell'inglese è il *positivo* ed il *pratico*, il *buon senso*, nell'italiano il *razionale*, l'*ideale*, la *elevatezza* nella *speculazione* senza perdere di vista il reale ed il pratico. Con questa prevalenza di elementi noi accettiamo il giudizio di Gioberti. L'ingegno inglese è vago del positivo, ed abilissimo agli studii e ai maneggi della vita esteriore; ma non dimentica per questo che il vero valore delle cose materiali dipende dai concetti della mente, e che il senno pratico non può aver luogo senza la morale e la religione.

Quindi i temperamenti che apporta ai sistemi diversi, quando è indotto dalla opinione o dalla logica ad abbracciarli. Del quale istituto le stesse ricerche e operazioni attinenti al giro delle cose sensate grandemente si giovano; perchè la sodezza, il retto senso, la gravità, la costanza in ogni genere di azione e d'indagine, hanno mestieri del nobile concorso della mente. D'altra parte l'uso e il gusto degli studii sperimentali, e le abitudini della vita operativa, salvano l'inglese dagli abusi della contemplazione, cioè dalle chimere della immaginativa, e dalle soverchie astrattezze dell'intelletto; e danno al suo speculare quella riserva e saldezza, che sono proprie degli spiriti avvezzi al tatto delle faccende. Or le stesse doti, che preservano da un canto dagli eccessi dello spirito contemplativo, nuocono dall'altro alla elevatezza della contemplazione; onde nasce che i filosofi inglesi non si alzano mai all'Idea schietta, come oggetto meramente razionale, ma si contentano di apprenderla con quella cognizione mescolata d'affetto, che chiamasi comune o retto senso, e che in effetto è una derivazione dell'Idea, e come un riverbero della sua luce.

Il comun senso, che tiene un luogo mezzano fra la schietta cognizione ideale e l'apprensione sensibile, è il contrasegno più generico della filosofia inglese, tramezzante fra la tedesca, in cui signoreggia l'intento ideale, e la francese, in cui domina la percezione sensitiva. Quindi è che la scuola di Edimburgo, in cui la ragione piglia le forme del buon senso, è la dottrina inglese per eccellenza; e ad essa si accostano più o meno le altre sètte, che pur declinano agli estremi. Non trovi certo in Inghilterra nè un Leibniz, nè un Vico, nè un Malebranche, che sono i principi della sa-

pienza moderna. Ma per compenso non vi trovi un solo esempio illustre di panteismo o di simili sogni: non vi trovi certe brutalità e schifezze del sensismo francese. Il Locke fu assai più religioso di tutti gli enciclopedisti. Il Priestley nobilitò in qualche modo lo stesso materialismo, sequestrandolo da alcune sue conseguenze più funeste e stomachevoli. Quale scettico e quale incredulo fu più imperterrito di Davide Hume? Tuttavia, quando egli entrò nella morale, seppe, a dispetto della logica, conservare qualche nobiltà e qualche decenza: ammise, come sentimento, la bellezza e l'autonomia del dovere: e si tenne lontano dalle tristi laidezze dell'Helvetius e de' suoi consorti. Lo stesso Geremia Bentham, ch'è pure un moralista così cattivo, è meno abietto degli egoisti francesi, perchè nobilita l'amor proprio, indirizzandolo al comun bene degli uomini. Tommaso Reid, che non per ingegno, ma per bontà di dottrina, è il primo filosofo d'Inghilterra, fu meno acuto e profondo del Kant, col quale ha molta rassomiglianza: ma si mostrò invece assai più giudizioso; schivò i paradossi: cansò gli errori più enormi delle altre sètte uscite dallo stesso principio, legittimando alla filosofia le verità tradizionali, sotto nome d'istinto e di senso comune.

(11) I moderni filosofi notarono questo carattere medio, contemperato ed armonico fin nell'antichissima filosofia, e sapienza civile d'Italia. Fra le tribù Elleniche la più illustre, per forza d'indole e sanità di credenze, era quella de' Doriesi, a cui appartennero principalmente, nel loro elemento predominante, le colonie italiane, come fu già osservato da Ritter, *Histor. de la phil.* trad. tom. I. Perciò nel loro seno nacque una

nuova scuola di sapienza: e quasi nel tempo medesimo che Sachia, Laotsè, Confucio, e forse a non molto intervallo dell' età in cui Zamolsi e Zoroastre rinnovavano, riformavano, amplificavano verso Oriente antiche dottrine, alcune delle quali erano volte alla meditazione, altre ordinate alla vita attiva, Numa, Zaleuco, Caronda, Onomacrito, Pitagora, Archita davano mano in Italia a imprese conformi, e senza incorrere nell' *orientale divorzio*, mescevano la speculazione all'azione, indirizzando però la prima alla seconda, giusta la natura assennata degl' Italiani sì che de' due gener partecipasse. Da questi primi conati dell' ingegno italico nacque la filosofia greca, e al sommo poggiò; onde non solo geograficamente, ma anche intellettivamente, la Grecia degl' Italioti meritò di essere salutata dalla saggia antichità col titolo di *Magna*. Principe di questo senno italogreco fu Pitagora, dalla cui scuola uscì tutta quanta la sapienza ellenica antica, armata da capo a piedi, come Minerva dal cervello di Giove. E cosa ben singolare che il filosofo di Crotona, primo di tutti gli Occidentali rispetto al tempo fu altresì il più universale; onde non si trova nelle seguenti sètte alcuna idea di momento, il cui germe non si racchiuda nelle dottrine pitagoriche, e pur teniamo conto de' pochi frammenti che ci rimangono di quel maestoso edificio! Ma la dote eminente di Pitagora si è questa, ch' egli congiunse sommamente l' azione alla speculazione, e indirizzò questa a quella, secondo la natura dell' ingegno italico, che nato a fare, non ha mai potuto appagarsi di studii sterili ed infecondi. La speculazione greca, da Talete sino ai magri teologi e disputanti di Bisanzio, si consumò in discussioni per lo più tanto vuote quanto sottili: laddove l' ingegno italico, assai più robusto,

senza scapito dell'acutezza, tenne sempre del romano; e dal tirrenico Pitagora sino a Benedetto di Norcia e a Francesco d'Assisi, non si diede mai tanto al contemplare e al meditare, che nol volgesse e nobilitasse con uno scopo civile. Gli stessi Eleatici, che pur trasmodarono alquanto speculando, furono buoni e vigorosi cittadini: e tal si fu quell' idealista Zenone d' Elea, che di conserto con Parmenide, diè savie leggi alla sua patria, tentò liberarla dalla tirannide, e imitò ne' tormenti la fierezza di Leena e di Aristogitone, secondo che ci narra Plutarco. *Adv. Coll.* 32, *De contrad. Stoic.*, 6. D'altra parte Pitagora non sequestrò la vita attiva dalla contemplativa, come fecero Zoroastre e Confucio; ma insieme con maestria le collegò, per modo che in finezza e altezza di concepimenti non fu avanzato da niuno de' suoi successori; senza pure eccettuare Platone, il quale col suo divino ingegno non innovò nulla di essenziale, e fu quasi in ogni parte della sua filosofia doriese e pitagorico. L' azione poi di Pitagora, come la sua scienza, abbracciò ogni parte della vita, e fu domestica e pubblica, morale e civile, profana e religiosa ad un tempo: dall' individuo e dalla famiglia egli salì alla Città, allo Stato, alla Nazione, al genere umano, all' universo, e quivi giunto, in Dio si posò, modellando, secondo il suo potere, le opere ed i pensieri degli uomini sul tipo armonico del Trocasmo. Pitagora in somma fu ad un tempo filosofo universale, cittadino, legislatore, caposcuola, ierofante, riformatore in politica, in morale, in religione. Che se le tenebre del gentilesimo non gli concessero di conoscere tutta la verità, nè le deboli ali dell' ingegno umano gli consentirono di poggiare al dogma della creazione, sgombrando ogni nebbia di panteismo, niuno

tuttavia seppe meglio di lui temperarlo, mettendo in opera gli avanzi sparsi delle tradizioni primigenie, e rifacendo con essi il simbolo religioso de' primi uomini, come il Cuvier ricompose le forme animali di un mondo anteriore e distrutto. Il verbo di Pitagora fu la parola dorica, accoppiata a quella degli Orientali: l'una espressione sincera della più pura e antica sapienza de' Pelasghi, l'altra ritraente il fiore del senno iranico ed egizio. Ved. Wendl, *Göttinger gel. Anz* — 1857, Brandis, *Gesch. der griech-römain Phil.*, I, Ritter, *Gesch. der Phil.*, I, Schmidt, *Delineaz. della stor. della filos.* trad. P. I, Per. I, sez. 1, § 2, Gioberti, *Introd. allo stud. della filos.* tom. I, Joh. Scheffer, *De natura et constit. phil. ital.*, Tennemann, *Man. della stor. della filos.* P. I, Per. 1, §§ 88-96, Cousin, *Cours de l'Hist. de la Philos.* tom. 1, sept. leç., Stanlej, *Hist. philos.* vol. 1, Carmignani, *Stor. dell' orig. e de' progr. della filos. del dir.* tom. 1, lib. 3, cap. 3.

Il genio dialettico della speculazione e dell' azione rifulse ancora nella scuola de' Giureconsulti Romani della *media* giureprudenza. Noi sappiamo la influenza che vi spiegò la greca filosofia, e specialmente la stoica, la quale fu insegnata a Roma da Panezio sin da' tempi di Scipione Emiliano, assai prima della filosofia peripatetica. Però i Romani abbenchè considerassero i Greci per maestri in ogni parte del sapere, e fosser curiosi di ogni genere di dottrina, prevaleva in loro l'amore del positivo alle astrazioni filosofiche, intantochè aveano in pregio quella sola parte che era utile alla vita operosa, considerando il resto come subietto di disputazione accademica per dar riposo alla mente sempre agitata nelle cose della Repubblica. Il perchè sebbene quasi tutti i romani più celebri del secolo settimo ed ottavo

fossero versati nelle quistioni della filosofia greca, niuno tuttavia dette opera a farsi maestro degli altri nella metafisica; nè si vide in Roma una generazione di filosofi, dediti alla vita contemplativa, occuparsi di quistioni astratte, e trasandare le cose civili. Questa parte era serbata ai Greci. Pel cittadino Romano era massima lode portare i frutti della sapienza in Senato o nelle adunanze popolari, e meritar nome di filosofo per la gravità de' costumi e la prudenza dei consigli. Questa applicazione della filosofia ai bisogni pratici della vita faceva sì che i Romani, lungi dall' essere sistematici, cogliessero il buono e l' utile da tutte le dottrine. Così il Giureconsulto Romano associando la speculazione e l' azione, con maestria impareggiabile discendeva dalla metafisica delle idee astratte, e dalle regole generali fino alla più immediata applicazione del diritto ai fatti positivi, ed ai casi speciali. Esso rappresenta l' armonica transazione fra le speculazioni del Portico e la vita attiva del Senato e del Foro. In un popolo di azione, come il Romano, ben disse il Carmignani, è difficile a concepire, che principii speculativi potessero avere accoglienza e favore. La filosofia socratica era tutta operatrice, ed in niente speculativa. La stoica come norma della condotta dell' uomo e del cittadino, non ebbe diverso carattere, ed altro non fu se non una esagerazione delle sue massime: un rigor matematico ne' principii dell' onesto e del giusto: una costanza inflessibile nell' osservarli: un zelo sincero nel rintracciare la verità: una scrupolosa minuzia nel significato delle parole, e nella loro etimologia, pensando ch' esse in origine fossero le meno pregiudicate, e meno erronee rappresentatrici della vera indole delle cose: la massima di preferire a ciò che non era giusto ed onesto la morte: l'a-

mor della patria, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Questa pratica filosofia, posta a confronto colla epicurea, coll'academica, e colla platonica, le prime due dissolutrici, la terza aerea troppo, presentando il carattere di principio conservatore già in Roma adottato dai patrizii, dovè conciliarsi le simpatie de' Romani, ed essere da essi con pieno assenso dell'animo accolta. E noi vediamo trasfuse negli scritti e nella vita de' più grandi giureconsulti di Roma le proprietà poc' anzi accennate dello Stoicismo. Il nostro egregio collega Barinetti riassunse queste idee col dire: *i Romani Giureconsulti ci presentano nelle loro opere il dommatismo storico rappresentato dai fatti e quello che si fonda invece ad un tempo sull' esperienza, sulla istoria e sulla ragione.* Ved. *Introduzione allo stud. del Diritto Romano* — Pavia, 1860, Sez. XV, n. 117, Carmignani, *Storia dell' orig. e de' progr. della filos. del dir.*, vol. 1, lib. 3, § III, Brucker, *Hist. crit. Philos.*, vol. 1, p. 2, lib. 2, cap. 1, § 8, Forti, *Istit. Civili*, lib. 1, cap. 3, Gioberti, *Primato* ecc., pag. 37.

Noi pensiamo che questo carattere dialettico grecoromano, trasmesso dai nostri avi, dà tuttora forma e quasi fisionomia agli scritti de' nostrani giuristi razionali, e de' legisti dommatici positivi. Comparate la filosofia di diritto del nostro Rosmini con quella di' Hegel, ovvero i trattati di Romagnosi con quelli di Savigny, e voi vedrete che i tedeschi scrivono per la ginnastica della mente, gl' italiani per le esigenze della vita sociale; quelli attissimi alle sottilissime speculazioni, questi sommi dialettici della speculazione e dell' azione, dell' astratto e del concreto.

(12) Ved. *Il Progresso indefinito del diritto*, p. 33.

(13) Intendo parlare della *età classica* della Giurisprudenza Romana. Ecco le parole di Leibniz = Ego Digestorum opus, vel potius auctorum, unde excerpti sunt, labores admiror: nec quidquam vidi, sive rationum acumen, sive dicendi nervos spectes, quod magis accedat ad mathematicorum laudem. Mira est vis consequentiarum, certatque ponderi subtilitas = Epist. ad *Kestner*. In un' altra lettera scritta otto anni dopo allo stesso aggiungeva: *Dixi saepius post scripta geometrarum nihil exstare quod vi ac subtilitate cum romanorum jurisconsultorum scriptis comparari possit: tantum nervi inest, tantum profunditatis. Et quemadmodum, remotis titulis et caeteris operis integri indiciis, demonstrationem lemmatis alicujus geometrici ex Euclide aut Archimede aut Apollonio aegre discernas, et ad auctorum suum referas, adeo omnium idem stylus videtur, tamquam recta ratio per horum virorum ora loqueretur; ita jurisconsulti etiam romani sibi gemelli sunt, ut sublatis indiciis, quibus sententiae aut argumenta distinguuntur, distinguere stylum aut loquentem vix possis. Nec uspiam juris naturalis praeclare exculti ulteriora vestigia deprehendas. Et ubi ab eo recessum est, sive ob formularum ductus, sive ex majorum traditis, sive ob leges novas, ipsae consequentiae ex nova hypotesi aeternis rectae rationis dictaminibus addita, mirabili ingenio, nec minore firmitate deducuntur.* La testimonianza di Leibniz (scrivea G. D. Romagnosi (*a*)) non è propriamente che l' eco del sentimento concorde di tutta Europa prima e dopo la barbarie che la ricoverse. Perì, è vero, l' impero delle armi romane; ma

(*a*) *Materie di Diritto civile.*

sopravvisse e rinacque quello della sapienza de' suoi giureconsulti. Sparì, è vero, la forza della conquista; ma in suo luogo successe quella della ragione e dell'equità. Quando Virgilio in forma di vaticinio fece dire ad Anchise negli Elisi:

Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem: vivos ducent de marmore vultus;
Orabunt causas melius; coelique meatus
Describent radio, et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento;
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem.
Æneid. lib. VI. v. 847-852.

egli allora pronunciò una vera profezia. — In vero le dottrine ed i responsi dei gravi ed eleganti giureconsulti della bella età della filosofia e della lingua del Lazio, spirano ancora la romana sapienza e maestà, ed offrono ai tardi posteri, come offrirono già ai nostri maggiori, tutte le fonti del giusto e dell'utile civile, e molte norme di pubblica amministrazione. A sì venerandi frammenti si può applicare ciò che Guidi, il Pindaro Ticinese, cantò de' superbi avanzi delle moli Romane:

Mirate là tra le memorie sparte,
Che glorioso ardire
Serbano ancora infra gli orror degli anni
Delle gran moli i danni;
E caldo ancor dentro le sue rüine
Fuma il vigor delle virtù Latine. *Selva.*

(14) «Ulpiano, Cajo, Papiniano ec. saranno sempre collocati fra i primi nella scienza per la loro eccellente logica, e per le profonde loro vedute. Le loro decisioni concise, la fermezza de' loro giudizii, la finezza e sagacità delle osservazioni, la potenza del loro spirito analitico, *sono al di sopra di tutto ciò ch' io conosco, e non v' è forse nel Codice un articolo che paragonar si possa per la precisione, per l' energia, e la bellezza dello stile agl' innumerevoli frammenti*, che Triboniano ha estratti da' loro scritti.» Troplong, *della Vendita*, pref. n. 3. prima ediz. siciliana.

Né avec Rome, inscrit sur le Douze Tables, le droit civil primitif conserva toute l'énergie, toute la dureté républicaines jusqu' au moment où l' Italie entière fut soumise. Alors les principes du droit des gens, les décisions prétoriennes commencèrent à le modifier lentement, et l' on peut dire qu' il n' existait plus en réalité lorsque la république tomba. La nouvelle législation, entée sur la première, fut dirigée vers un tout autre but, le droit naturel et l' équité. Un siècle parut qui amena avec lui des génies supérieurs, jurisconsultes illustres qui se succédaient comme s' ils naissaient les uns des autres, et qui, par leurs écrits, firent de la jurisprudence une science immense. Ortolan, *Explication histor. des Instit. de Justinien*, tom. 1, n. 476.

La troisième période du droit romain est l'âge d'or de la jurisprudence. Elle a ses auteurs classiques aussi bien que toute la littérature latine. Les Romains seuls ont des jurisconsultes classiques: leur écrits ont le même fini que les compositions des auteurs latins, que nous estimons tant. Ils on fait l' admiration des jurisconsultes modernes, et plus on les étudie, plus on

éprouve de plaisir à les lire. C' est surtout la méthode des jurisconsultes romains qui nous charme: ils traitent tout le droit et les questions les plus épineuses, avec une précision et une clarté admirables; leur talent d'*analyse* tient du prodige. Ils se servent principalement de la méthode analytique, et leurs procédés ressemblent à ceux des mathématiciens. Ils pénètrent profondément la nature des choses: la déterminent avec les expressions les plus nettes, et en distinguent les conséquences avec la plus grande lucidité. Dans leurs écrits, il y a fusion intime de la théorie et de l'application du droit: la direction de leurs écrits est éminemment pratique. On ne rencontre pas dans leurs ouvrages des divisions purement scolastiques; toutes leurs classifications sont importantes pour l' application. Ils n' aiment point les definitions, mais ils emploient toujours des termes dont le sens est certain et déterminé. Chaque mot a sa signification technique, et exclut le vague et le doute. Ils peuvent donc, pour ainsi dire, calculer avec les notions juridiques à l' instar des mathématiciens. Les jurisconsultes romains sont de grands dialecticiens, mais ennemis de l' art des sophistes. Cependant ils émettent souvent des avis, dans lesquels on trouve une si grande finesse, qu'on les accuse d'aimer les subtilités. Mais les subtilités sont inhérentes à la science du droit, puisque tout raisonnement rigoureux, toute intérprétation consciencieuse y conduit. D'un autre côté, le sentiment d'*équité* n'abbandone jamais les jurisconsultes romains, et ils corrigent les subtilités quand elles deviennent injustes. Warnkoenig, ***Histoire exter. du droit. Rom. Trois. période.*** § 34.

Il diritto romano è un vasto e prezioso deposito di casi con geometrica esattezza decisi, utilissimo a formare la esperienza, e il pratico criterio del giureconsulto che giudica, o che risponde. Quando le moderne età potranno lusingarsi di possedere uomini del calibro de' più rinomati romani giureconsulti, esse avranno in questi uomini, e nella lor rettitudine in giudicare, e rispondere nelle materie del diritto civile, il miglior codice che la filosofia del diritto positivo possa somministrare; ma senza questi uomini il migliore, e il più sistematico codice darà poche, e deboli garanzie per l' amministrazione della civile giustizia, la pratica della quale non può acquistarsi col leggere un libro tascabile. G. Carmignani, *Storia della orig. e de' progr. della filosof. del dir.* lib. 3, cap. 8, § 111.

(15) Il metodo dei romani giureconsulti distinguesi eminentemente. Quando essi hanno a considerare un caso di diritto, partono dalla viva intuizione di questo, e noi vediamo pressochè sotto i nostri occhi nascere, e mano mano svolgersi tutta la disamina; quasi come quel caso esser dovesse il punto di partita della intera scienza, che da quello avesse a dedursi. In tal modo non v' è per essi un taglio netto fra la teoria e la pratica: la teoria è condotta fino alla più immediata applicazione, e la pratica è sempre all'altezza del processo scientifico innalzata. In ciascun teorema fondamentale eglino veggono a un tempo un caso di applicazione, come in ogni caso pratico scorgono la regola che lo informa, e nella facilità onde passano dal generale al particolare e viceversa, apparisce luminosissima la maestria loro. E in questo metodo di trovare ed esporre il diritto risiede il loro più particolare merito; in ciò dissimili dagli sca-

bini tedeschi, l'arte loro è perfezionata da una conoscenza e da una esposizione scientifica, senza perdere tuttavia l'evidenza e la vividezza che sogliono esser proprie de' tempi primitivi. F. C. de Savigny, *La vocazione del nostro sec. per la legisl. e la giurispr.*

Al laberinto degli affari privati gl'Imperatori Romani, anche i più despotici, lasciarono una certa sfera di libertà, per cui fra il dibattimento delle due sette dell'aristocrazia e della comune equità si poterono radunare molti frammenti di quelle raffinate massime di ragione, dalle quali sorsero in Europa tutte le teorie del giusto civile, e tutti i germi del diritto naturale politico: massime le quali tanto largamente e durevolmente predominarono e predominano, quanto la natura stessa dei rapporti, di cui non sono che la fedele espressione. Noi dobbiamo ringraziare la Provvidenza di aver fatto sorgere i romani autori delle leggi; dobbiamo pure ringraziarla di aver fatto sorgere (nel medio evo) gl' Italiani conservatori e cultori delle medesime, i quali le radicarono non soltanto e nella loro mente e nel loro cuore, ma nelle loro famiglie e nelle loro terre. Senza di ciò l' opera della romana sapienza sarebbe rimasta come inutile monumento a guisa del Codice di Menù ritrovato nelle Indie. Il fatto sta che la terra nativa delle leggi romane come fu la loro culla, fu anche il domicilio loro, in cui furono conservate, cresciute e propagate. Noi abbiamo notato il rifiuto fattone nel X secolo da Costantinopoli. Noi soggiungiamo il bando, benchè sotto le spoglie canoniche, fattone dall' Inghilterra, e finalmente la loro lotta sostenuta in Francia a fronte delle consuetudini, a fronte della gelosia delle scuole teologiche per aver molti uditori, secondata dal Governo, ignaro della utilità della loro concorrenza. Dobbiamo

per altro confessare rispetto alla Francia, che tutti gli uomini di solido giudizio venerarono la sapienza, ed esaltarono la eccellenza delle romane leggi. Valga per molti il suffragio del celebre ministro *D' Aguesseau*. Come qualificò egli queste leggi? *Ouvrage de ce peuple que le ciel semblait avoir formé pour commander aux hommes. Tout respire encore cette hauteur de sagesse, cette profondeur de bon sens; et pour tout dire en un mot, cet esprit de législation qui était le caractère propre et singulier des maîtres du monde... Lois aussi etendues que durables, toutes les Nations les interrogent encore à présent, et chacune en reçoit des répons d' une éternelle verité; ils sont les plus sûrs interprètes de nos lois mêmes; ils nous servent de guide lors même que nous marchons dans une route qui leur était inconnue* (a). Romagnosi, *Dell' Indole e de' fatt. dell' incivilimento*, P. 2, cap. 1, § IV, cap. 7, § VI. Alle parole del D'Aguesseau, riportate dal Romagnosi, noi aggiungiamo quelle ch' egli vi ha soppresse: *Seul livre que la science ouvre d'abord au magistrat, lui développe sans peine les premiers principes, et les dernières conséquences du droit naturelle... Comme si les grandes destinées de Rome n' étoient pas encore accomplies, elle règne dans toute la terre par sa raison, après avoir cessé d'y regner par son autorité. On diroit en effet que la justice n'ait dévoilé pleinement ses mystères, qu' aux jurisconsultes romains. Législateurs encore plus que jurisconsultes, de simples particuliers dans l' obscurité d' une vie privée, ont mérité par la supériorité de leurs lumières, de donner des lois à toute la postérité.*

(a) *Oeuvres*, Tom. I, 13 *mercuriale*, pag. 170, Paris 1819.

Noi non faremmo fine alle nostre parole se tutte qui volessimo riferire le testimonianze di omaggio rendute al diritto romano da Bacone, da Vico, da Bossuet, da Kant, da Merlin, da Dupin e da mille altri illustri sapienti e nostrani e stranieri. E queste cose scrivemmo, non già pe' dotti, ma sì per fervido amore della gioventù italiana, onde invogliarla a nudrirsi di forti studii ne' libri del diritto romano, di quel diritto che fu a dir col Facciolati, *ex prisca omnium sæculorum sapientia conflatum et cœlo prope demissum ad barbariem tollendam, omnesque omnium populorum voluntates uno vinculo consociandas* (a). Il genio Romano fu al *diritto*, ciò che il Greco fu al *bello* artistico, e l'Ebraico alla *Divinità:* sono queste le tre grandi espressioni dell'*Idea*, le incarnazioni del tipo del *giusto*, del *bello*, del *religioso* ne' tre grandi popoli dell'antico mondo. La scuola moderna del diritto deve tuttora meditare su i responsi di Papiniano e di Ulpiano, come la scuola odierna della scultura tuttora studia sulle statue di Fidia e di Prassitele. Or siccome questa non si crede dispensata dallo studio dell'arte greca per i lavori di Michelangelo e di Canova; così quella scuola non si dee credere dispensata dallo studio della sapienza romana pe' nuovi Codici, e pe' commenti di Troplong, o pe' trattati di Toullier.

Noi non dimentichiamo che duemila anni ci dividono da que' *Prudenti* Romani, e che fra le legislazioni delle due età havvi tutta la distanza, che passa dal paganesimo al cristianesimo, dalla filosofia stoica alla morale cristiana. E noi certo vogliamo *vivere* col diritto attuale, ch'è la espressione dei progressi della

(a) *De opt. studiis*, Oratio VII.

umanità; ma pur non potremo *studiare* il presente diritto moderno nel suo più profondo concetto senza rimontare al diritto romano. L'illustre presidente della Cassazione Francese, Troplong, è senza dubbio il più appassionato cultore del francese diritto: eppur vogliano i nostri giovani allievi ben ponderare queste parole che egli scrivea *nella Prefazione* al suo Commentario della *Vendita:* Al di sopra delle autorità contemporanee, e ad un'altezza ben più grande, si trovano altre sorgenti d'istruzione, a cui ho abbondantemente attinto. Voglio parlare delle leggi romane, e degli antichi giureconsulti. All'epoca del primo entusiasmo, che produsse il possesso di un nuovo Codice, uomini malaccorti si persuasero ch'esso unicamente racchiudesse tutte le nozioni necessarie in avvenire alla magistratura ed al foro, e salutavano d'un addio superbo tutto ciò che i tempi antichi avevano posseduto di sapiente, e d'illustre in giurisprudenza. Ma in diritto, come nella storia, nella politica, in tutto, è irragionevole pretensione quella di porre in non cale il passato. Mentre la presunzione disdegnosa del momento s'immaginava che la scienza fosse stata circoscritta ne' limiti di articoli numerati, e che il circolo di Popilio le fosse stato tracciato per una eternità, la scienza rompeva, a'primi tentativi, le sue deboli catene; traboccava da ogni lato, sembrava inapprensibile, immensa, senza altri limiti fuorchè lo spirito umano, e la infinita varietà negl'interessi che si agitano nella società. Allora fu di mestieri rannodare la catena de'tempi, e chieder consiglio al passato, cioè all'esperienza, ed il diritto romano fu riabilitato. È vero che in generale, e malgrado i nobili sforzi di dotti professori, quali furono Ducaurroy, Blondeau, ec., ei lo è stato più di nome che di

fatto, e che la massa dei legisti non ha tuttora in esso quella fede attiva, che fa praticare la regola che rispettiamo. *Eppure conviene persuadersi che il diritto romano è il focolare luminoso, ove brillano quegli eterni principj, sui quali s'innalza l'edifizio del diritto moderno.* Vi sono espressi con l'energia antica, e con la profondità particolare al genio romano; ivi sono sviluppati, analizzati, condotti alle loro conseguenze, seguiti nell'applicazione, con una dovizia, che attesta ad un tempo il gran moto degl'interessi civili presso gli antichi, e lo sguardo scrutatore di coloro, cui incumbeva classarli, e ridurli a sistema.

Pressochè ogni legista di qualunque nazione per due principali motivi dee fare studii profondi sul diritto Romano. In prima le moderne legislazioni, a parte le modificazioni dettate dai progressi e dalle esigenze della nuova civiltà, e che pur non di rado si rannodano alla filosofia della legge Romana, non sono nella sostanza che compendii del romano diritto. Aprite questi codici moderni, scrivea l'egregio mio collega Serafini, e troverete dovunque norme romane, metodo romano, principii e massime romane. Nessuno seppe svincolarsi dal Diritto Romano, e nissuno lo tenterà, seppur non vuol formare una legislazione mostruosa e antisociale (*a*). E que'popoli, che vollero emanciparsi in molte parti dello spirito romano, offrono ne'loro istituti giuridici più importanti un fenomeno degno di tutto lo studio di un osservatore. Confrontate il diritto civile *francese*, o *italiano* col *germanico* od *inglese:* là troverete la proprietà riconosciuta come diritto assoluto, quà un dominio del tutto inceppato; ivi scor-

(*a*) *Elementi di Diritto Romano*, vol. I, Pavia — 1860.

gerete servitù limitate al bisogno della pacifica convivenza, e contemperate da principii di libero dominio, qui per rincontro servitù attive, vere pastoje della proprietà, ed altri pesi peggiori: là vedrete libere la pesca e la caccia, qui tutto respira monopolio e regalía; nelle legislazioni di origine romana ammessi con riserva i diritti di superficie e di enfiteusi, nelle altre il diritto feudale in pieno trionfo; presso i Romani liberissima la potestà di testare; presso i Germani nessuna o poca libertà di disporre per ultima volontà; là perfetta eguaglianza nella successione intestata, qui all'incontro primogeniture, maggioraschi ed altretali istituti contrarii ad ogni progresso e ad ogni civile libertà — Se dunque, tolte queste poche eccezioni, il Diritto Romano è il tipo e fondamento delle moderne legislazioni, è forza rimontare, come a scaturigine, allo studio del primo, onde conseguire un'esatta comprensione di queste.

E sopra ciò, ove pur trattisi delle parti di diritto obliterato, gioverà sempre d'assai lo studio de' frammenti de' Romani giureconsulti per ammaestrarsi in quella *logica del diritto*, sto per dire, divina, vera ginnastica intellettuale, per cui solo può formarsi il nobile criterio del giurista nell'arduo lavorio della interpretazione ed applicazione delle leggi ai casi pratici della vita. Il quale è il vero campo della *giureprudenza.*

Ma se ogni legista, anche di paese straniero, è indotto da sì possenti motivi allo studio del diritto Romano, il giurista italiano vi sarà tratto ancora da un interesse nazionale: chè quel diritto è parto del genio italiano, è diritto italico, è indigena produzione. Della quale quanto anderebbe superba altra gente estranea, se le fosse concesso attribuirsene la gloria!...

Jeunes gens, dicea nel 1820 il sapientissimo Merlin, Jeunes gens, qui voulez parcourir la carrière de la Jurisprudence, étudiez, étudiez sans relâche les Lois Romaines, et familiarisez-vous avec leur langage, qui a souvent un caractère tout particulier: sans cela, vous ne serez jamais que des Praticiens, toujours exposés à prendre les erreurs les plus graves pour les vérités les plus constantes. V. *Questions de Droit*, v. *héritier*, § III. Io mi sento commosso quando leggo nei libri dei più illustri giureconsulti stranieri *Nous prenons donc Rome pour point de départ*. È immortale questa gloria di Roma, l'eterna città della nostra Italia!

Possano queste mie parole scendere nel cuore generoso degli studiosi giovani d'Italia! Che essi rammentino con dolore che dopo che qui in Italia il Diritto è surto con Roma, che qui in Italia è risurto luminoso il suo studio co' Comuni del medio evo, che da qui mossero giuristi italiani a diffonderlo sulle cattedre del mondo tutto, già da tempo gli studii storici del diritto paiono migrati in Germania, e i suoi dotti infaticabili qui venuti alle nostre biblioteche si arricchirono de' monumenti, che noi possedevamo, e pretendono da lunga pezza farsi nostri maestri: e quasi ciò non bastasse, noi vedemmo ancora il nostro diritto romano ringiovanito passare nel dominio di Codici stranieri, e poi da questi noi italiani accattammo il nostro moderno diritto, fatti simili a quel popolo che ricompra nelle manifatture dallo straniero più industre le sue stesse materie prime, che gli avea importate. Se la nostra gioventù, che ha sortito da natura sì fervido e possente ingegno, voglia aguzzare bene gli occhi a questa serie verità, io spero che in quella terra, che produsse un Galileo, un Archimede, un Dante, un Vi-

co, un Alciato, un Menocchio, un Romagnosi, a tacer di altri mille, non tarderanno a sorgere giuristi di tipo italiano, i cui lavori storici siano all'altezza delle opere de' *Niebuhr*, de' *Bach*, de' *Zimmern*, de' *Savigny*, de' *Walter*, ed i commenti giuridici possano collocarsi a canto a quelli de' Troplong e de' Marcadé.

(16) Parole dette da ser Brunetto Latini a Dante suo discepolo nel Canto XV dell'Inferno:

Ma quello ingrato popolo maligno,
Che discese di Fiesole ab antico,
E tiene ancor del monte e del macigno,
Ti si farà, per tuo ben far, nimico.
Ed è ragion: chè tra gli lazzi sorbi
Si disconvien fruttare il dolce fico.
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi:
Gente avara, invidiosa e superba.
De' lor costumi fa che tu ti forbi.
La tua fortuna tanto onor ti serba,
Che l'una parte e l'altra avranno fame
Di te: ma lungi fia dal becco l'erba.
Faccian le bestie fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchin la pianta,
S'alcuna surge ancor nel lor letame,
In cui riviva la sementa santa
Di quei Roman che vi rimaser quando
Fu fatto 'l nidio di malizia tanta.

Vedi Tommaseo, *Ragionamenti e note alla Commedia di Dante Alighieri*.

(17) Ho applicato all' ordine giuridico ciò che il Segretario fiorentino argutamente scrivea dell' ordine mi-

litare, dando una buona lezione alla Italia. Mi conceda il leggitore di riportare le poche parole, con cui egli chiude la sua opera *Dell'arte della guerra.* « Credevano i nostri Principi italiani, prima che egli assaggiassero i colpi delle oltremontane guerre, che a un Principe bastasse sapere negli scrittoi pensare una acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e prontezza, sapere tessere una fraude, ornarsi di gemme e d'oro, dormire e mangiare con maggiore splendore che gli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nell'ozio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuna lodevole via, volere che le parole loro fussero responsi di oracoli; nè si accorgeano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi nel millequattrocento novantaquattro i grandi spaventi, le subite fughe, e le miracolose perdite; e così tre potentissimi Stati che erano in Italia, sono stati più volte saccheggiati e guasti. Ma quello che è peggio, è che quelli che ci restano stanno nel medesimo errore, e vivono nel medesimo disordine, e non considerano che quelli, che anticamente volevano tenere lo Stato, facevano e facevano fare tutte quelle cose che da me si sono ragionate, e che il loro studio era preparare il corpo a' disagi e l'animo a non temere i pericoli. Onde nasceva, che Cesare, Alessandro, e tutti quelli uomini e Principi eccellenti, erano i primi tra i combattitori, andavano armati a piè, e se pur e' perdevano lo Stato, e' volevano perdere la vita; talmente che vivevano e morivano virtuosamente. E se in loro, o in parte di loro si poteva dannare troppa ambizione di regnare, mai non si troverà che in loro

si danni alcuna mollizia, o alcuna cosa che faccia gli uomini delicati ed imbelli. Le quali cose, se da questi Principi fussero lette e credute, sarebbe impossibile che loro non mutassero forma di vivere, e le provincie loro non mutassero fortuna. E perchè voi nel principio di questo nostro ragionamento vi doleste della vostra ordinanza, io vi dico che se voi l'avete ordinata come io ho di sopra ragionato, ed ella abbia dato di sè non buona esperienza, voi ragionevolmente ve ne potete dolere; ma s' ella non è così ordinata ed esercitata come ho detto, ella può dolersi di voi, che avete fatto un abortivo, non una figura perfetta. I Veneziani ancora e il Duca di Ferrara la cominciarono, e non la seguirono; il che è stato per difetto loro, non degli uomini loro. Ed io vi affermo, che *qualunque di quelli che tengono oggi Stati in Italia, primo entrerà per questa via, fia, prima che alcun altro, signore di questa provincia; ed interverrà allo Stato suo come al Regno de' Macedoni, il quale venendo sotto a Filippo, che avea imparato il modo dell' ordinare gli eserciti da Epaminonda tebano, diventò con quest' ordine e con questi esercizj, mentre che l' altra Grecia stava in ozio ed attendeva a recitare commedie, tanto potente, che potette in pochi anni tutta occuparla, ed al figliuolo lasciare tale fondamento, che potè farsi Principe di tutto il mondo.* Colui adunque che dispregia questi pensieri, se egli è Principe, dispregia il principato suo; s' egli è cittadino, la sua città. Ed io mi dolgo della natura, la quale o ella non mi dovea fare conoscitore di questo, o ella mi dovea dare facoltà a poterlo eseguire. Nè penso oggimai, essendo vecchio, potere averne alcuna occasione; e per questo io ne sono stato con voi liberale, che essendo giovani e qualificati, potrete,

quando le cose dette da me vi piaceranno, ai debiti tempi in favore de' nostri Principi aiutarle e consigliarle. Di che non voglio vi sbigottiate o diffidiate, perchè questa *provincia pare nata per risuscitare le cose morte, come si è visto della poesia, della pittura e della scultura.* Ma quanto a me si aspetta, per essere in là cogli anni, me ne diffido. E veramente se la fortuna mi avesse conceduto per lo addietro tanto Stato quanto basta a una simile impresa, io crederei in brevissimo tempo dimostro al mondo, quanto gli antichi ordini vagliano, e senza dubbio io l' avrei accresciuto con gloria, o perduto senza vergogna.» *Dell' arte della guerra*, lib. VII, pag. 561-62, *ediz.* Firenze 1843.

(18) Il ravvivare l' antico è l'unica gloria conceduta ai mortali negli ordini speculativi. Ciò che non è antico in morale e in religione non è vero, perchè il Vero è eterno e l' antichità partecipa di questo privilegio, come quella che, risalendo alle origini, confina colla eternità. I Pagani con tutti gli sforzi loro non poteano instaurare l' antichità sincera, perchè il filo delle genuine tradizioni era rotto presso di essi, e venne solo appositamente rappicato dal Cristianesimo. Il quale, fra tutte le istituzioni, che si proposero di riformare le cose e le credenze umane *ritirandole*, al dir del Machiavelli, *verso i loro principii*, fu la sola che sortì l' effetto, perchè opera non del senno umano, ma della parola creatrice. V. Gioberti, *Del Buono*, cap. VIII.

(19) Macarel, *Eléments de Jurisprud. administ.*, Proème.

(20) «C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à

la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la mettent à la portée du peuple; elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le hasard des circonstances, peuvent lui donner les formes extérieures de l'indépendance; mais le despotisme refoulé dans l'intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface.» A. De Tocqueville, *De la Democratie en Amerique*, tom. 1, pag. 94, ed. Paris 1848. *Nel Comune risiede la forza dei popoli liberi.* Non si dee staccare questa proposizione dal contesto intero di cui fa parte, se le si vuol dare la significazione intesa dall'autore. Fuvvi taluno, che criticò quella sentenza del sig. de Tocqueville, che la forza dei popoli liberi consistesse nel Comune, per ciò che le *forze operatrici e difenditrici della politica libertà siene molte, e la prima di tutte risieda nella coscienza del popolo, quando sia ricco di virtù sociali.* Non è questo il punto di vista del sig. de Tocqueville. Egli non parla delle *cause costitutive* della libertà sociale; chè queste certo son molte, nè la coscienza del popolo è la *prima* forza, che anzi è l'ultima in ordine genetico, siccome il prodotto di molte altre condizioni e virtù morali e sociali, e propriamente parlando non sarebbe forza per se, ma risultato di forze. Egli parla del Comune, come prima *stanza*, *residenza* della libertà *popolare*: le buone istituzioni comunali rendono essoterica l'azione della libertà, cioè comune, diffusa, *prima* anche nelle parti elementari della gran macchina sociale. Ciò vien chiarito dai concetti, che accompagnano quella sentenza del Tocqueville. Egli paragona le instituzioni comunali alle scuole

elementari, e dice che le prime instituzioni stanno alle politiche, come le scuole elementari alla scienza. Forse che si pretende che le scuole *elementari* sono causa operatrice della *scienza?* No, ma quelle rendono popolare la istruzione, e formano la prima base, il primo gradino nella grande scalea, per cui si ascende alla scienza. Così le buone istituzioni comunali rendono popolare la libertà, e formano la forza prima di un popolo nella grande scalea, per cui si ascende alla libertà politica dello Stato. A che giova il sacerdozio della scienza nelle aule degli Atenei e delle Accademie senza l'apostolato delle scuole primarie dei Comuni e dei Borghi? Siccome del pari a che monta l'artificioso organismo di un Governo Costituzionale nel seno di una Capitale senza la libertà e l'autonomia moderata dei Comuni? La prima luce, gli albori della scienza movono dalla scuola primaria, vanno mano mano allargandosi e schiarendosi nelle scuole secondarie, tecniche, liccali fino a che arrivano al pieno meriggio nelle Università: così la forza prima della libertà spunta nel Comune, si allarga e si aggrandisce nella Provincia fino a che perviene all'alta sfera politica del Parlamento. Sotto questo rapporto fu ben detto nella *Relazione* premessa alla Legge Comunale del 1859. = L'ordine rappresentativo si riproduce così a malleveria di tutti i diritti come di tutti gl'interessi, salendo dalla cerchia rudimentale del Comune fino a quella del Parlamento. =

(21) Je conviens volontiers qu'il est des règles d'administration qui, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, doivent toujours être appropriées au caractère national, aux moeurs publiques, aux usages reçus, aux habitudes religieuses, à la nature du climat, aux pro-

ductions du sol, aux ressources de l' industrie, à la position topographique, à la distinction même des différents ordres de citoyens, à l' esprit qui les anime, en un mot, à toutes les circonstances qui caractérisent l' existence propre d' une Nation. Mais je pense aussi que, dans l' ensemble des lois administratives, celles qui sont variables sont partout d' un intérêt secondaire, et qu' il est un grand nombre de principes d' administration publique, d'un ordre supérieur, qui sont applicables dans tous les pays civilisés. M. Macarel, d. *Proême*.

(22) Chaque pays a ses institutions, chaque institution ses problèmes, et chaque problème sa solution propre. Chez nous, la *Centralisation* a résolu le grand problème de l' unité dans le *territoire*, la *législation*, et le *gouvernement*. La Centralisation explique la France administrative. M. D. Cormenin, *Droit administratif*, tom. 1, Introduction, *prem. partie*.

(23) « Selon mon advis, en toutes les seigneuries du monde, dont j' ai connaissance, où la chose publique est mieux traitée... c'est l'Angleterre. » Léon Faucher, *Études sur l'Angleterre*, tom. 2.

« L'Angleterre est aujourd'hui le pays le plus libre qui soit au monde. » Montesquieu, *Notes sur l' Angleterre*.

« A chaque danger qui la menace, l'Angleterre avance, au lieu de reculer, dans la carrière des améliorations sociales, et trouve son salut dans un progrès nouveau. » Cousin, *Discours polit.*

« La liberté Anglaise ne détruit pas, mais améliore. Elle porte à la main, non la torche qui incendie, mais le flambeau qui éclaire... Si les étrangers peuvent nous envier bien de choses utiles, nous avons aussi beaucoup

à apprendre chez eux. » *Discours de l'Empereur* Napolèon III, 25 *janvier* 1863.

« Nous admirons les institutions anglaises parce qu'elles sont fondées sur la liberté, et nous répétons ce que le duc d'Otrante disait dans une lettre à Wellington il y a cinquante ans:» Nous ne pretendons pas à être plus libres, nous ne consentirions pas à l'être moins!» de Franqueville, *Les Instit. Pol. Jud. et Adm. de l'Angleterre.*

(24) Tout se tient dans l' organisation politique. L'édifice tombe si on le prive de ses étais... L'Angleterre, où le respect des traditions est si invétéré que les nouveautés sont consacrées par les moeurs avant de trouver accès dans les lois, où l' influence d' une aristocratie habile et populaire est établie et acceptée, n'éprouve pas non plus le même besoin que la France de trouver un contre-poids dans l' intervention du pouvoir central... Ce n' est donc pas à l' Angleterre qu'il convient de demander les réformes qui doivent modifier le système de notre administration intérieure. M. Vivien, *Études administratives*, tom. 2, tit. 1, chap. 1.

(25) Vedi M. Dupont-White, *L'Individu et l'État*, chap. IV, pag. 147, deux. edit. Paris 1858.

(26) Il ne faut pas oublier de dire que le secret de leur puissance est dans leur (*des Anglais*) origine, c' est-à-dire dans la part que le public ne cesse d' y prendre, non-seulement comme électeur et contrôleur de ceux qui font la loi, mais encore comme agent nécessaire de l' exécution de la loi. Ainsi, le public fournit son avis ou plutôt son vote sur les cas d' utilité

publique, qui motivent les expropriations. De plus, il fournit le personnel voulu pour l'instruction de ces affaires: ingénieurs, architectes, jurisconsultes. Le Gouvernement Anglais n'a ni Conseil-d'État ni corps des ponts-et-chaussées. Ces façons une fois faites, avec ce point de départ et d'appui, le fonctionnaire anglais a une plénitude d'action dont on n'a pas idée. Il réunit les pouvoirs administratifs, judiciaires, réglementaires, qui ailleurs sont soigneusement distingués. Il ouvre des enquêtes, il pénètre partout, il défère le serment, il punit le témoin défaillant, il prononce l'expropriation, il interprète et amplifie la loi. M. Dupont-White d. l.

Le osservazioni del sig. Dupont non sono che uno svolgimento pratico della splendida teoria dell'*individualismo* inglese, accennata dal celebre Macaulay, ch'egli pure attinse al libro dell'illustre Adamo Smith. Ogni scienza sperimentale, egli scrive, tende verso la perfezione: ed ogni uomo tende a migliorare la sua condizione. Questi due principii spesso bastarono a far progredire rapidamente la civiltà anche quando furono contrariati da grandi calamità pubbliche o da tristi instituzioni. I luttuosi avvenimenti, le vicende del Governo non avranno mai tanta influenza ad ammiserare una Nazione, quanta ne avranno per prosperarla il progresso continuo delle scienze fisiche, ed il lavoro costante di ciascun membro della società onde ammigliorare la sua sorte. Egli è sovente accaduto che la profusione delle spese, il peso delle tasse le più enormi, l'assurdità delle pastoje o restrizioni commerciali, la corruzione de' tribunali, i disastri della guerra, le sedizioni, le persecuzioni, gl'incendii e le inondazioni non valsero a distruggere il Capitale sì rapidamente quanto gli sforzi dei cittadini riescirono a crearlo. V. *Histoire d'Angleterre.*

Il genio del carattere inglese si può dire abbia incarnato, fin dalle origini storiche della Nazione, questa teoria dell'*individualismo* in tutte le attinenze della propria civiltà.

(27) Une dernière dissemblance parmi les Gouvernements, c'est que tantôt ils sont directs, et tantôt indirects. Les premiers font eux-mêmes, soit au centre, soit à la circonférence, la prévention ou la répression estimée nécessaire. Les autres procèdent par voie de délégation. Les Anglais délèguent volontiers les pouvoirs de l'État. C'est ainsi que la discipline des professions libérales est abandonnée à des corporations privilégiées qui ont tout pouvoir sur leurs membres. Dupont-White, *L'Individu* etc.

(28) Il est fort naturel que les peuples se servent de l'État pour leurs intérêts ou leurs passions. Mais quelquefois ils l'emploient à de moindres choses, ils en usent pour de simples goûts. L'Anglais a celui de la chasse, des chiens, des chevaux: il y paraît à ses règlements. Nulle part les animaux ne sont si bien gardés ou si bien protégés par la loi. En revanche, il n'a pas le sens de l'art, il n'eprouve pas le besoin de monuments. C'est pourquoi il abandonne à des compagnies et à des vues purement mercantiles ce qui serait ailleurs des travaux publics exécutés par des artistes avec quelque souci de l'ideal. Dupont-White l. c.

(29) Il Collegio di Eton è un instituto di educazione presso a Windsor, ove si ammaestra l'aristocrazia Inglese, la classe, diecsi, la più compita ch'esista

al mondo. Nel sistema di questo Instituto è ammirabile la libertà, che si concede all'individuo; ma pur rigorosa è la risponsabilità, e la repressione. È il riflesso più vivo del carattere inglese nella sfera della educazione. L'allievo in quella scuola è fatto padrone dell'impiego del suo tempo: egli non è tenuto ad eseguire il suo cómpito a certe ore sotto l'occhio di un pedagogo: esso non vi è sottoposto a sorveglianza alcuna, in quanto ai suoi lavori, od ai suoi trastulli; può andare, venire, correndo tutti i rischi della riviera, e gli agguati della città vicina. Esso tuttavia ha un cómpito, e s'egli non lo ha eseguito al momento voluto, è frustato.

Questo collegio d'Eton, il più celebre in Inghilterra, fu fondato da Enrico VI nel 1440. Chiamasi *incorporato,* che val quanto dire ch'esso costituisce una corporazione composta di un *preposto*, di sette membri *(fellows)*, di due cappellani, di due chierici, di settanta allievi Regii, di dieci coristi, e due maestri. I *fellows* si arrolano essi stessi; ed eglino eleggono il preposto ed i maestri. L'uno di questi, chiamato *head master*, dirige la divisione superiore; l'altro *lower master* regola la divisione inferiore. Ciascuno di essi nomina coll'approvazione del preposto i maestri-aspiranti della sua divisione. Gli allievi, classificati fra i primi nei componimenti, prendono il titolo di ammonitori *(prepositors)*, e sono incaricati di mantener l'ordine. A Eton come negli altri collegii, dice de Franqueville, gli scolari fanno presso a poco ciò ch'essi vogliono, fuori del tempo delle classi. E giustamente osservò il sig. Montalembert nel suo *Avenir politique de l'Angleterre*, ch. XI: Senza sorveglianti, senza altre restrizioni che quelle imposte da certi usi e da quel rispetto

di se stesso, di che ogni inglese è penetrato, gli allievi incominciano così, con impetuoso e precoce vigore, il noviziato della vita pubblica, come d'altronde lo facevano i padri loro e i nostri nelle scuole delle età di mezzo. Quale differenza, aggiunge Montalembert, fra quell'instituto e le case di Parigi, ove si fanno le scuole, vere prigioni murate fra due strade, dominate dappertutto da tetti e da gole di camini, con due ordini di alberi inariditi, in mezzo di un cortile lastricato o coperto di sabbia, e con una meschina passeggiata, ogni otto o quindici giorni, a traverso alle bettole de'sobborghi? In Francia, dice Emilio Montégut ne'suoi *Souvenirs d'un écolier anglais*, un figlio educato in un collegio del Governo non è che un giovine soldato, che si alza, lavora, mangia e si corica al suono del tamburo: l'impiego di ciascuno de'suoi minuti è sì ben regolato che non gli resta alcun momento per riflettere, che vi apprende tutto fuorchè a produrre una idea dalla sua mente. Una sollecitudine insopportabile, e che si assomiglia a un tenero spionaggio, accompagna tutti i suoi atti, osserva tutte le sue operazioni, ascolta tutte le sue parole. In Inghilterra all'incontro il Governo si guarda bene dallo intervenire nel sistema della educazione: in esso, come dapertutto, v'ha libertà assoluta: i Collegii son liberi al pari delle Università, e questa libertà si estende fino agli stessi scolari. All'infuori della legittima sorveglianza nelle ore dell'insegnamento, l'allievo si governa da sè stesso; egli si difende da sè contro gli attacchi e le usurpazioni dei suoi camerati, fa delle leghe, stringe alleanze, s'impegna in lotte, saggia su d'una piccola scala il combattimento della vita reale. La scuola è una imagine dello Stato: essa si governa con la deliberazione parlamen-

tare, col conflitto dei partiti, con la lotta delle opinioni, co' *meetings* e co' discorsi dopo il pranzo. È un vecchio errore, dice Montégut, il credere che questo sistema di assoluta libertà sia contrario alla moralità dei figli. Il miglior mezzo onde camparli dalla corruzione è la libertà; una sorveglianza despotica li trascina precisamente al pericolo ch'essa medesima vuole evitare. V. *Révue des Deux Mondes*, 1858.

(30) Questa Compagnia, che nella sua origine non era che una pura associazione d'interessi commerciali, acquistò mano mano per via di delegazione tutti i poteri pubblici sovrani, sia in fatto di guerra o di pace, sia di giurisdizione, o di fiscalità, sì che potè considerarsi come uno smembramento del Governo della Gran Bretagna, ed il commercio con le Indie come un pubblico servigio. Giacomo Mill nella sua celebrata opera *History of British India* narra che nel 1624 la Compagnia ottenne il diritto di applicare ai suoi impiegati la legge marziale del pari che la legge municipale; che nel 1661 essa acquistò un potere generale di giurisdizione civile e criminale, il diritto di fare la pace e la guerra con ogni Principe o Popolo non cristiano, infine il diritto di arrestare, come contrabbandiere, chiunque esercitasse il commercio ne' limiti di sua concessione, inviandolo in Inghilterra. Dal quale obbligo poi nel 1683 fu dispensata la Compagnia, che ottenne il potere, come la giurisdizione dell'ammiragliato, di sequestrare e condannare senza appello i legni de' contrabbandieri; li quali privilegii, è ben vero, acquistò più d'una volta a carissimo prezzo, come si può vedere nelle *Miscellaneas* del *Macaulay* sulla vita di *Clive*, e quella di *Warren-Hastings*.

Non fa d'uopo tuttavia dissimulare che, se tale fu per due secoli la forma della esistenza giuridica della Compagnia delle Indie, già da dieci anni cominciò il Governo centrale inglese a spiegare una tendenza contraria alla *delegazione dei poteri*, ed anzi si è di nuovo rivestito degli antichi diritti, che aveva delegato alla Compagnia. Noi abbiamo l'atto del 20 agosto 1853, con cui il governo delle Indie è attribuito a diciotto *direttori*, nominati dalla Regina, o la di cui nomina almeno le è sottoposta; a un *governatore* generale, che ha la potestà di far leggi ed ordinanze; a un *comandante* in capo delle truppe di Sua Maestà, che ad un tempo è comandante in capo delle forze della Compagnia.

(31) L'origine della *tassa de' poveri (poor rate)* rimonta ai principii del secolo diciasettesimo. Una rivoluzione, per così dire, silenziosa e impercettibile si operò nel secolo sedicesimo, rivoluzione, osserva l'illustre T. Babington Macaulay, immensamente più importante che l'acquisto o la perdita di una provincia, più che l'avvenimento o la caduta di una dinastia. Il servaggio, e tutti i mali che lo accompagnano, erano pressochè spariti. La soppressione de' conventi, decretata da Enrico VIII verso la stessa epoca, sopravenne d'un colpo a creare una nuova situazione, e produrre delle conseguenze, che non si potè prevedere: la proprietà di fatto era rimasta del tutto sotto il reggimento feudale, mentre che la soppressione incompleta di quel reggimento non faceva ricuperare alle classi inferiori che una parte de' diritti loro. Una misura energica poteva soltanto por riparo alla posizione precaria del popolo: l'atto 43 di Elisabetta, votato dal Parlamento nel

1601, stabilì il sistema della *tassa de'poveri.* Questo sistema subì successive modificazioni, massime in rapporto all'organismo dell'amministrazione, dietro gli atti 12, 13 di Carlo II, lo statuto *Gilbert's act* votato dal Parlamento nel 1782, l'atto del 14 agosto 1834 *poor law amendment act.* Il quale ultimo atto assieme agli statuti più recenti del 9 agosto 1844, e del 21 marzo 1857, costituisce la legislazione attualmente in vigore nella maggior parte di quel Reame. Il *bill* del 1834 operò la più grande trasformazione dell'organismo amministrativo in quanto alla *tassa de' poveri:* l'applicazione delle *leggi su i poveri* era per l'innanzi un affare puramente locale, affidato alle cure della parrocchia: oggigiorno è un servizio pubblico concentrato in Londra, e diretto in quella capitale da un Commissariato supremo, che rassomiglia di molto ai nostri Dipartimenti ministeriali, che corrisponde con agenti residenti in tutte le parti dello Stato, e posti sotto il suo controllo, talvolta ancora sotto la sua autorità diretta. In quanto alle particolarità di questo sistema di amministrazione vedasi il de Franqueville, *Les Instit. Polit. Iudic. et Admin. de l'Anglet.,* liv. 2, chap. 2., il Léon Faucher, *Études sur l'Angleterre.*

La tassa de' poveri, che si può dire il tipo delle tasse locali d'Inghilterra, è una imposta essenzialmente fondiaria, la quale colpisce il reddito netto annuo delle terre, case, miniere di carbon fossile, decime, e dei boschi cedui situati nella periferia delle parrocchie. Cade immediatamente sul possesso senza riguardo alla proprietà; e solo nel caso, in cui l'annuo fitto della casa è inferiore a 150 franchi, la tassa è pagata dal proprietario. Non v'ha alcuna esenzione da pagamento per chicchessia: le stesse Compagnie delle ferrovie pagano

per i terreni che occupano. L'ammontare di questa tassa è fissata dalle autorità locali; ma nella legge non si trova stabilito alcun *maximum*. Ciò per sè stesso considerato sarebbe un gran difetto della legge: perocchè si potrebbe imporre ciascuna proprietà non soltanto per la totalità, ma altresì per il doppio, triplo, decuplo della cifra del suo reddito; ciò che confessava lo stesso Pelham Villiers, presidente dell'ufficio della legge dei poveri; ed è molto bene, soggiugneva, che i poveri non conoscano tutta la estensione de'loro diritti. Ma si dee ritenere che questa tassa in fatto non oltrepassa in media i due franchi su venticinque di reddito; e non mai sorpassa questo limite senza che il Parlamento intervenga in favore delle parrocchie gravate. Una legge speciale, che gl'Inglesi chiamano statuto XXV e XXVI *Victoria*, è stata fatta nel 1862 per questi casi dell'aumento della tassa.

Gli scrittori di economia politica apprezzarono questa *tassa de' poveri* della legge inglese sotto i rapporti morali ed economici.

Il celebre Malthus ed altri con lui si pronunciarono contro qualunque legge su i poveri, perchè se gli effetti del famoso atto di Elisabetta fossero stati pienamente raggiunti, la rata de'poveri avrebbe di già assorbito tutto il prodotto netto della terra e del lavoro del paese.

Stuart Mill e Mac Culloch fra gli altri difendono la tassa dal punto di vista delle condizioni speciali del paese, e dell'organismo proprio del sistema. La situazione pericolosa, in cui si trova una immensa parte della popolazione inglese, rende indispensabile in quel paese il provvedimento della carità legale. Senza di esso il riposo della società non potrebbe a lungo du-

rare, e tutti coloro, che possiedono qualche cosa, dovrebbero star sempre colla spada alla mano contro le migliaia di poveri spinti dalla necessità, che la disperazione avrebbe renduti implacabili. Si osservò inoltre che quel soccorso legale, dando ai poveri un interesse nello Stato, eccita i medesimi alla conservazione della pubblica tranquillità, e ispira loro pel paese e per le sue instituzioni un attaccamento che senza ciò non avrebbono. Nei luoghi manifatturieri, dove la popolazione è compatta, dove i poveri non possono contare che sul loro salario, e ne' quali un uomo appena sopra cento può sperare ragionevolmente di pervenire a un posto più elevato, le leggi su i poveri si credono la loro sola guarentigia contro l'eventualità di soccombere alle estremità del bisogno. Per altro si dice che la legge è volta ad uno scopo filantropico senza che sia divenuta un incoraggiamento alla infingardaggine e all'imprevidenza: poichè di fatto non fu in Inghilterra grande aumento di mendici dal tempo, in cui fu instituita la tassa fino alla metà del secolo scorso; e l'accrescimento recente è dovuto all'estensione prodigiosa delle manifatture e del commercio, e non ha d'altronde ecceduto quello che si è verificato nella Scozia, dove il sistema de' soccorsi obbligatorii fece pochissimi progressi. Certo a prima giunta parrebbe un fenomeno inesplicabile il fatto che in Inghilterra le leggi su i poveri non abbiano quasi prodotto nessuno degl'inconvenienti, che parrebbero conseguenze necessarie dei principii ch' esse racchiudono. Ma approfondendo lo stato delle cose si scorge che ciò deriva dalla lotta delle due parti, de' poveri soccorsi, e de' proprietarii contribuenti. Questi ultimi interessati ad abbassare la tassa, si oppongono all'accrescimento troppo rapido dei

lavoratori, allo sviluppo della popolazione mendica. Essi videro che se, o per la costruzione di casolari, o per lo sminuzzamento de' poderi, o altrimenti, la popolazione dei loro dominii crescecva in modo anormale, l'effetto della legge su i poveri sarebbe stato quello di mettere a loro carico il mantenimento di tutte le persone che si trovassero in un tempo qualunque, o per vecchiaia, o per infermità, o per mancanza di lavoro incapaci a sopperire ai loro bisogni. Da qui tutte le cautele dei proprietarii nell'ammettere nuovi coloni ne' loro poderi, e tutti gli sforzi più energici onde diminuire la popolazione, ogniqualvolta la dimanda di lavoro non era attiva e costante. La qual tendenza influì sul sistema complicato delle leggi su gli stabilimenti del suolo, e impedì la suddivisione del suolo in piccole proprietà, una delle più terribili piaghe d'Irlanda. Inoltre i Commissarii originarii della legge su i Poveri avvisarono potersi organare il sistema della sovvenzione pubblica senza rallentare fatalmente le molle della industria, ed i freni della prudenza. Da una collezione di fatti, accertati con continue esperienze delle parrocchie sparse per l'Inghilterra, eglino dedussero che la guarentigia degli alimenti poteva essere sceverata dai suoi effetti dannosi sulle menti e sulle abitudini del popolo, quando la sovvenzione, per ampia che la fosse rapporto alle cose necessarie, fosse *accompagnata da condizioni che il popolo avesse in odio, consistenti o in ostacoli posti alla sua libertà, o in privazioni di qualche godimento.* Sotto questa clausola, dicono molti economisti inglesi, può riguardarsi come stabilito che il destino di nessun membro della società debba essere abbandonato al caso; che la società può, e deve quindi

assicurare ogni individuo che ne fa parte contro l'estrema miseria; che la condizione anche di coloro che stanno al più basso gradino della scala sociale, non dev'essere la sofferenza materiale o il timore di quella; ma soltanto un godimento limitato ed un'austerità raddoppiata di disciplina. Cotesta opera del senno inglese, che col suo eminente carattere di *buon senso pratico* si studiò con artificioso meccanismo impedire od almeno attenuare i gravi danni inerenti al sistema della carità legale, parve sì sapiente alla scuola Britannica, che il Mill non esitò punto a dichiarare che quell'opera sia certamente un guadagno per l'umanità, importante per se stesso, ed anche più riguardato come un passo verso qualche cosa di meglio; e che l'umanità non ha nemici peggiori di coloro che si danno, scientemente od inscientemente, ad odiare quella legge, o i principii dai quali trasse origine. E Mac Culloch aggiunse che un uomo di Stato prudente esiterà bene prima di tentare di abbattere una instituzione sì venerabile e sì utile; e preferirà fare qualunque sforzo per emendare i difetti delle sue disposizioni, e renderla atta a raggiugnere il suo scopo filantropico, quello di offrire un asilo alle persone veramente bisognose, senza che in pari tempo divenga un incoraggimento all'infingardaggine ed alla imprevidenza.

Eppure quanto è diverso il valore degli instituti sociali ne'varii paesi! Non ogni albero attecchisce, o prospera allo stesso modo in tutte le regioni del mondo per le diverse condizioni della posizione, del suolo, del clima. Quelle leggi de'poveri, che i più insigni economisti inglesi celebrano sì utili e venerande, in America furono giudicate improvide, e, ciò che più monta, la sperienza stessa le mostrò dannose. Il celebre econo-

mista di Filadelfia, Enrico C. Carey attesta che l'adozione delle leggi pei poveri, sul sistema inglese, sotto il quale, egli dice, l'individuo poltrone e dissoluto si crede in diritto di esigere la sussistenza, è stata accompagnata da perniciosi effetti a segno che si è quasi generalmente riconosciuta la necessità di abbandonare quel sistema. Da un lato si hanno le attrattive delle case de' poveri, dall'altro vi son quelle dei buoni salari e di una continua domanda di braccia. Finora queste ultime hanno avuto il disopra sulle prime, ma è difficile calcolare il danno che dee risultare dall'indebolimento del senso d'indipendenza. Si può francamente asserire che in nessuna parte del mondo questo sentimento è così universale; in nessuna il lavoro è così fermamente e regolarmente applicato, come in generale lo è negli Stati Uniti; in nessuna il consumo è così grande, e sopratutto nello Stato del Massachusetts, in cui la popolazione è più densa, meglio nutrita, meglio vestita, e meglio educata, che in qualunque altro. Il lettore non creda queste asserzioni di Carey dettate da un esagerato sentimento di patriottismo. I francesi stessi riconoscono questo lodevole carattere dell'operaio americano assai al disopra di quello dell'operaio francese. Il cittadino degli Stati Uniti, dice Tocqueville, apprende sin dalla sua prima infanzia a contare sopra se stesso, per resistere ai mali ed alle difficoltà della vita; egli non guarda all'autorità sociale che con occhio di diffidenza e di ansietà, e può solamente domandare il suo aiuto quando è affatto inabile a provvedersi da sè. M. Chevalier pure attesta che la massa americana è più largamente iniziata, che la massa europea, in ciò che riguarda la dignità umana. L'operaio americano, egli scrive, è compreso di rispetto verso se stesso, e lo mostra per mezzo

di un'estrema suscettibilità, per mezzo di esigenze, che a noi, gentiluomini europei, sembrerebbero inconcepibili; per mezzo della sua ripugnanza a far uso della parola *padrone*, ch'egli sostituisce colla parola *employer (impiegatore)*, ma anche per mezzo di una maggiore buona fede, esattezza e scrupolo ne' suoi affari. L'operaio americano è esente dai vizii dello schiavo, come la menzogna ed il furto, che sono così frequenti ne' proletarii francesi, particolarmente in quelli delle città e delle manifatture. L'operaio di Lione ruba la seta, che gli si affidi: quello di Reims ruba la lana: quelle ruberie a Lione, ed a Reims, si calcolano, ciascuna, al danno di un annuo milione di franchi! Agli Stati Uniti quelle ruberie son rare eccezioni. Il carattere dell'operaio americano, considerato come lavorante, è onorevolissimo, ed eccita la invidia dell'europeo, che paragona ciò che ha sotto gli occhi con ciò che ha lasciato nella sua patria. Lezione solenne la è questa per quei legislatori che vogliono trapiantare dall'estero leggi e instituti sociali senza approfondire e tener conto delle condizioni proprie della civiltà indigena! Intorno alle leggi inglesi su i poveri vedansi Mac Culloch, *Principii di Econ. polit.* P. 3, Stuart Mill, *Princip. di econ. polit.* Lib. 2, Sism. de Sismondi, *Nuovi principii di econ. pol.*, lib. 4, H. C. Carey, *Princip. di econ. pol.*, P. 2, Alcock, *Osservazioni intorno agli effetti delle Leggi su i Poveri*, D. Burn, *Storia delle Leggi sui Poveri*, Garnier, *Elem. della econ. pol.* P. 2, sez. 1.ª, G. Droz, *Princip. della scienza delle Ricchezze*, lib. 4., G. B. Say, *Trattato di Econ. pol.*, lib. 3, cap. VII., Thomas Robert Malthus, *An essay on the princ. of populat.* etc., Alexandre Prévost, *Bibliot. univers. de Genève*, tom. 5, oct. — 1836, Cherbuliez, *Diction. de*

l'Econ. polit., Coquelin — Guillaumin, *v.*° Taxe des Pauvres, Maurice Block, *Diction. générale de la Politique*, *v.*° Taxe des Pauv., Paris — 1864.

(32) Il sig. Dupont-White crede poter spiegare il problema della fortuna colossale della Gran Bretagna con queste due cagioni. *Cette fortune a deux causes,* egli scrive, *qui sont deux institutions, l'*acte de navigation *et la* loi des pauvres — *l'une en faveur de la marine britannique, et qui la protége contre la concurrence des marines étrangères, en fermant à celles ci les ports de la Grande-Bretagne — l'autre, qui se résout en paix publique et en bas prix de la main-d'œuvre, assurés à l'industrie anglaise.* Senza dubbio queste due cause, l'atto di navigazione, e la legge dei poveri, potentemente influirono sulla prosperità dell'Inghilterra. E meglio che ad alcuni economisti discepoli di Ad. Smith, io dò fede al loro illustre maestro, il quale con quella penetrazione e fermezza di giudicio, che cotanto lo distinguono, scrivea che sarebbonvi due casi, in cui gioverebbe in generale stabilire qualche gravezza sull'industria straniera per incoraggiare la industria nazionale. Il primo sarebbe quello in cui una specie particolare d'industria fosse necessaria alla difesa del paese. Così la difesa della Gran Bretagna dipende assai dal numero dei suoi legni e de'suoi marinaj. E a buon diritto adunque l'*atto di navigazione* si propone di dare ai bastimenti ed ai marinaj della Gran Bretagna il monopolio della navigazione del loro paese, per mezzo di proibizioni assolute in certi casi, e di forti carichi in altri, sulla navigazione straniera. Non v'ha dubbio pertanto che sì la legge de'poveri, come ha egregiamente dimostrato lo stesso Dupont-

White, che l'atto di navigazione, secondo le osservazioni economiche dello Smith, abbiano contribuito alla potenza e prosperità Britannica. Nondimeno non sarebbe logico il conchiuderne che non vi abbia pur cooperato lo spirito proprio ed il carattere della Nazione. Ricordiamo che il sig. Dupont-White è il più dotto ed eloquente panegirista a' nostri giorni del potere centrale dello Stato. Egli ha scritto il prezioso libro *L'Individu et l'Etat* per provarci che la cagione generatrice del progresso umano risiede nello *Stato;* ed ha dettato la eccellente opera *La Centralisation* per mostrarci che l'assoluto *concentramento* è il sistema migliore della pubblica Amministrazione: in quello ha proclamato un *principio*, di cui ha applicato nell'altra una *conseguenza*. Ma ovunque ha combattuto il sistema del *libero iniziamento individuale*. Questo spirito di sistema ha fatto velo alla sua logica nella quistione dell'Inghilterra. Contro la eloquenza dei fatti si rompe ogni qualunque preconcetto sistema, che ben lunge dal sottomettersi ai fenomeni sociali, onde scovrirne i rapporti e le leggi, pretende dominarli e quasi costituirli. È troppo evidente nell'Inghilterra l'azione, che nell'organismo della sua civiltà spiega il principio dell'individualismo, la virtù spontanea del temperamento sassone lasciato a se stesso, ed operante co' soli suoi mezzi. Senza la ricognizione di questo gran fatto voi non potreste neppure intendere la forma del suo meccanismo legislativo de' pubblici poteri, ai quali si fece sì picciola parte pressochè limitata, come confessa lo stesso Dupont, a funzioni *negative* di repressione e di fiscalità. Gl'Inglesi pare siano persuasi meglio del sig. Dupont di queste parole dello storico della Riforma « Generazioni troppo confidenti nelle forze collettive, che fanno

la grandezza del secolo diciannovesimo, venite a vedere la sorgente viva ove il genere umano si ritempra, la sorgente dell'anima, che sente ch'ella sola è più che il mondo.... Il secolo decimosesto è un eroe! »

(33) L'egregio Massimiliano Martinelli ha giustamente osservato che la storia politica dell'Inghilterra è collegata colla storia della proprietà; e che quindi nel possesso di questa fu lungamente riposto l'esercizio del potere per quella condizione di cose che ebbe origine dalla conquista. Avea di già scritto il celebre lord Brougham: Non si anderebbe troppo pel sottile affermandosi che la Costituzione Inglese prima della riforma del 1831 e 1832 sapeva di una monarchia aristocratica, anzichè di quel triplice concerto onde la onoravano i suoi caldi ammiratori. Alla preponderanza politica venne negli ultimi tempi a partecipare anche la ricchezza dell'industria e del commercio. Ma comunque sia, è degno di nota, che mentre in Francia i terreni sono posseduti da cinque e più milioni di proprietarii, in Inghilterra un terzo del suolo è diviso fra due mila proprietarii, ed il resto fra dugentocinquanta mila; ed è pur degno di osservazione che pel sistema dell'agricoltura inglese la popolazione della campagna in molta parte si raccoglie nelle città manifatturiere, e rimangono nelle campagne i pochi affittuarii e gli operai. In questi ed in altri simili fatti possono riscontrarsi le ragioni storiche e sociali di alcuni usi ed istituti negli ordini dell'amministrazione, della giustizia e della politica, de'quali si è fatto cenno nel testo della *Prolusione*. Il luogotenente di una contea, scrive il Lavergne, è per solito il più ricco proprietario di essa; ed i più ricchi dopo di lui sono giudici di pace, vale a dire i primi e pressochè i

soli magistrati o amministrativi o giudiziari o rappresentanti della pubblica autorità. In Francia gli ufficiali, quasi tutti stranieri al dipartimento che prendono ad amministrare, non hanno alcun vincolo cogl'interessi del luogo. In Inghilterra sono ufficiali gli stessi proprietarii nel loro paese, e quantunque sieno per la forma nominati dalla Corona, divengono appunto ufficiali perchè sono proprietarii. Brougham, *Philos. polit.*, Jouffroy, *Constit. de l'Angleterre,* Martinelli, *Sull' ordinamento della pubblica ammin.*, tom. 1, de Franqueville. *Les Instit. Polit. Iud. et Admin. de l'Angleterre*, Liv. 4, chap. 1, 2.

(34) Lo attesta Stuart Mill. L'Inghilterra, egli scrive, ha sempre avuta una maggiore libertà degli altri paesi, ed un ordinamento peggiore, mentre gli altri paesi sono meno liberi e meglio ordinati; ond'è necessario che, oltre la rappresentanza nazionale, si abbiano rappresentanti municipali e provinciali eletti dai contribuenti, come è richiesto dalla giustizia, dall'interesse e dalla politica. Ora invece dei consigli provinciali l'Inghilterra ha *le sessioni trimestrali dei giudici di pace con attribuzioni giudiziarie ed amministrative* di grande importanza. Quei giudici non sono eletti, e propriamente non sono nemmeno nominati. Essi, come i signori della feudalità, ai quali sono succeduti, esercitano virtualmente le loro importanti attribuzioni in riguardo alla loro proprietà. La loro instituzione è, pel suo principio, la più aristocratica di tutte quelle ch'esistono in Inghilterra, è *più aristocratica della stessa Camera dei Lord*, perchè dispone del pubblico denaro e degl'interessi pubblici non già col concorso di un'assemblea elettiva, ma sì da sola. Mill, *Le gouvernement réprésentatif*, trad. par. M. *Dupont-White*.

(35) Alessio De Tocqueville, il più profondo osservatore della Democrazia Americana, non ci permette dubitare della verità di quest'asserzione. J'ai visité, egli scrive, les deux nations qui ont développé au plus haut degré le systeme des libertés provinciales, et j'ai écouté la voix des partis qui divisent ces nations. En Amerique, j'ai trouvé des hommes qui aspiraient en secret à détruire les institutions démocratiques de leur pays. En Angleterre, j'en ai trouvé d'autres qui attaquaient hautement l'aristocratie; je n'en ai pas rencontré un seul qui ne regardât la liberté provinciale comme un grand bien. J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de l'Etat à une infinité de causes diverses, mais jamais à la liberté communale. J'ai entendu les citoyens attribuer la grandeur ou la prospérité de leur patrie à une multitude de raisons; mais je les ai entendus tous mettre en première ligne et classer à la tête de tous les autres avantages la liberté provinciale. Croirai-je que des hommes naturellement si divisés qu'ils ne s'entendent ni sur les doctrines religieuses, ni sur les théories politiques, tombent d'accord sur un seul fait, celui dont ils peuvent le mieux juger, puisqu'il se passe chaque jour sous leurs yeux, et que ce fait soit erroné? Il n'y a que les peuples qui n'ont que peu ou point d'institutions provinciales qui nient leur utilité; c'est-à-dire que ceux-là seuls qui ne connaissent point la chose en médisent. *De la Democratie en Amerique,* chap. V.

(36) L'illustre pubblicista inglese, dopo aver ricordato che il governo centrale non può imprendere con sicurezza e adempiere con soddisfazione fuorchè una piccola parte degli affari pubblici, non omette di ac-

cennare che anche nel sistema inglese, abbenchè lo sia il meno concentrato in Europa, il potere dello Stato si occupa troppo degl' interessi locali. Senza rinnovare la disputa intorno ai limiti delle ingerenze governative, egli riconosce che, toglicndosi dalle ingerenze esercitate dal maggior numero dei governi europei quelle che non dovrebbero appartenere ad alcuna pubblica autorità, molte altre ne rimangono tanto svariate e numerose da richiedere che sieno ripartite fra il potere nazionale ed i poteri locali. L' esercizio di queste non competerebbe direttamente ai cittadini, poichè il governo col mezzo del popolo convocato è un avanzo di barbarie contrario ad ogni spirito della vita moderna, quantunque per l' indole delle istituzioni inglesi, cresciute quasi alla ventura, quel modo di governo primitivo abbia durato in regola generale per gli affari delle parrocchie fino alla presente generazione; e siccome non è stato mai legalmente abolito, così dura probabilmente tuttavia intatto in un gran numero di parrocchie rurali. — In quanto al sistema dei consigli deliberanti per gl' interessi locali, altra fra le instituzioni fondamentali di un governo libero, Mill soggiugne che quel sistema è assai meglio ordinato in altri Stati meno liberamente costituiti. Egli propone che a fianco alla rappresentanza nazionale si facciano sorgere rappresentanze comunali e provinciali elette dai contribuenti, e quindi vengano abolite le sessioni trimestrali dei giudici di pace, che non sono eletti, ma nominati, e nominati perchè sono proprietarii, e per soprasoma sono rivestiti non solo di attribuzioni giudiziarie, ma ancora amministrative sì che possono disporre, senza il voto di alcuna assemblea elettiva, della pubblica pecunia e degl' interessi collettivi. — Affidandosi il potere

deliberante ad un Consiglio della Provincia o della Contea, a chi si affiderebbe il potere esecutivo? Mill avvisa ch'esso si commetterebbe ad un delegato, qualunque fosse il nome onde piacesse intitolarlo, il quale per altro sarebbe scelto dal Consiglio medesimo, e sottoposto al voto o per una rielezione annuale o per l'opportuna dimissione. Ecco il vero capo della provincia o della contea nel disegno dell'autore. La nomina e la vigilanza degli ufficiali ed impiegati sarebbe l'oggetto principale delle sue attribuzioni. Le nomine dovrebbonsi fare sotto la risponsabilità individuale del capo esecutivo. — Volgendo poi il discorso alle instituzioni municipali, S. Mill stabilisce che un potere collettivo debba risultare dalla comunanza degl'interessi locali. Questa regola non è esatta, per suo avviso, finchè viene applicata in modo assoluto all'assemblea Nazionale. Ma gl'interessi locali, come sono proprii di qualunque città grande, così sono comuni a tutti i suoi abitanti; onde conchiude che ogni città debba avere il suo consiglio, ed un solo consiglio, senza distinzione di quartieri, eccettuando soltanto le parrocchie per la qualità e per l'amministrazione delle spese loro. La suddivisione di Londra in cinque o sei distretti, ognuno de'quali ha i suoi regolamenti distinti per gli interessi municipali, impedisce che in modo regolare e continuato si abbia per oggetti comuni una comune cooperazione; rende impossibile un principio uniforme per l'adempimento de'doveri locali; costringe il Governo ad occuparsi di cose, le quali meglio converrebbe affidare alle autorità locali, se una ve ne fosse per l'amministrazione di tutta la metropoli, e non serve che *à entretenir cette assemblage fantastique de roueries modernes et de vieilles friperies qu'on nomme la corporation de la cité de Londres.*

Un semplice villaggio non avrebbe, secondo l'avviso del pubblicista inglese, alcun diritto ad una rappresentanza municipale; e per villaggio egli intende un luogo con abitanti, i quali per le occupazioni loro, e per i rapporti sociali non si distinguano da quelli dei vicini distretti rurali; un luogo i cui bisogni possano essere soddisfatti co' provvedimenti presi ne' luoghi contermini. In questi casi, egli dice, v'ha di rado una popolazione sufficiente per formarne un Consiglio Municipale comportabile; e laddove qualche ingegno e qualche attitudine non manchi per gli affari pubblici, l'uno e l'altra si limitano ad un uomo solo, che diventa per ciò il despota della contrada. E giova più d'assai che siffatti villaggi si aggreghino entro ad una cerchia più vasta, con una rappresentanza necessariamente determinata non solo dalle condizioni topografiche, ma altresì da quelle simpatie, le quali aiutano così bene gli uomini ad operare d'accordo mentre procedono in parte dalle tradizioni storiche della propria Contea o Provincia, ed in parte dalla comunanza d'interessi e di occupazioni, come avviene appunto ne' luoghi di popolazione dedita all'agricoltura, alla marina, alle manifatture ed alle miniere.

Il potere d'ingerirsi negli affari locali dovrebbe competere a Consigli e Magistrati locali. Le ingerenze relative agli affari generali sono vincolate agl'interessi della nazione, ma si potrebbero per il Mill affidare a Consigli e Magistrati locali. La sicurezza delle persone e delle proprietà, la giustizia eguale per tutti sono fra i primi bisogni della società, e fra i primi doveri del Governo. Se ciò non fosse, l'opera di un governo generale da null'altro sarebbe richiesta fuorchè dalla guerra e dai trattati. Senza enunciare quali sieno gli

ordini migliori per compiere quei servizii, è indubitato ch' essi dovrebbono essere obbligatorii universalmente, e posti sotto una sorveglianza centrale, che ne guarentisse l' adempimento. Queste parole accennano principalmente alle spese della giustizia, delle prigioni e della polizia, per cui approva l'autore la nomina d' ispettori governativi per verificare l' osservanza delle condizioni dalla legge prescritte.

Facendo passaggio ad altri obbietti, pe' quali l' ingerenza del potere legislativo o governativo sarebbe giustificata dall' interesse generale dello Stato nelle relazioni con le amministrazioni locali, il Mill osserva giudiziosamente che l' autorità, che ne sa più in fatto di principii, dovrebbe essere l' autorità suprema per tutto ciò che si riferisce ai principii, mentre i particolari loro dovrebbonsi lasciare a quelli che ne sono meglio competenti. Il potere può essere *localizzato* ; ma il sapere, per esser utile, dev'essere concentrato. L'autorità centrale dovrebbe sempre avere comunicazioni colle autorità locali, illuminandosi della loro esperienza, ed illuminandole della propria ; porgendo di buon grado i suoi consigli quando ne sia richiesta, ed offerendoli quando li creda necessarii; richiedendo processi verbali delle deliberazioni e pubblicità di quanto sia avvenuto; ed imponendo l'osservanza delle leggi stabilite dalla legislatura per l' amministrazione locale. Se la maggioranza cerca di opprimere la minorità, od una classe si studia di opprimere un' altra, lo Stato deve intervenire. Tutte le imposte locali dovrebbero, a mo' d'esempio, essere votate esclusivamente dalle rappresentanze locali : ma queste, quantunque fossero elette dai soli contribuenti, potrebbero stabilire le imposte in modo da farne ricadere la maggior parte o su i ricchi, o su

i poveri, o sopra qualche ordine distinto della popolazione. È debito quindi della legislatura, lasciando le tasse locali a disposizione dei corpi locali, di prescrivere le norme per la distribuzione, e per la percezione delle tasse medesime. Così nell' amministrazione della pubblica beneficenza l'attività e la moralità di tutta la popolazione data al lavoro dipendono nel maggior grado dall' osservanza di certi principii determinati. All' autorità locale appartiene il decidere chi debba essere soccorso secondo i principii, che al Parlamento Nazionale spetta di stabilire con tutte le necessarie regole e cautele. V. Mill, *Le gouvernement representatif*, trad. *Dupont-White*, M. Martinelli, *Sull'ordinamento della pubblica amm.* tom. 1, Firenze *Le Monnier* — 1863.

(37) Il sig. Dunoyer in un suo rapporto fatto non ha molti anni all'Accademia Francese di scienze morali ha indicato questa recente tendenza del Governo Inglese nelle diverse parti di amministrazione pubblica. *La chose* (son sue parole) *n'est réellement pas niable, et dans la lecture que j'ai faite des principaux de ces documents, j'ai été plus d'une fois et comme malgré moi entraîné à reconnaître qu'on avait commencé en Angleterre à substituer, dans certains travaux, le régime de la* tutelle *et du* gouvernement direct *à celui des simples répressions pénales, applicables seulement aux actes nuisibles auxquels ces travaux pourraient donner lieu. Ce n'est pas une chose qu'il soit possible de contester quand on a devant les yeux des actes comme ceux qui ont fixé les heures de travail dans les manufactures; interdit l'emploi des femmes dans le travail des mines; assujetti sur la simple constatation d'un certain nombre de décès annuels, les habi-*

tants des villes et des districts les plus peuplés à un ensemble infiniment onéreux de travaux d'assainissement et d'amélioration de divers ordres; subordonné l'entreprise et la direction de ces grandes opérations, d'un intérêt tout local aux décisions d'un bureau placé a Londres; soumis des opérations particulières, plus ou moins liées à l'ensemble de ces travaux, à la nécessité de l'autorisation préalable; fait poindre, en d'autres endroits d'une manière non moins explicite, cette nécessité de l'autorisation pour des choses naturellement licites, qui avait été jusqu'alors à peu près inconnue dans le droit public anglais, et qui semblait être la chose du monde le plus en désaccord avec l'ensemble des habitudes nationales. L'illustre Economista però ampiamente ne attenua la importanza, ne contesta fortemente la necessità, e sopratutto la popolarità. Noi rimandiamo il leggitore a quell'eccellente rapporto fatto all'Accademia.

(38) *Les Anglais,* così il Dupont-White, *en sont venus à copier nos façons administratives par la même raison qu'il y a cent cinquante ans il copièrent nos armées permanentes. Il n'est permis aux Nations de s'isoler: on tombe le plus souvent au-dessous de ce qu'on n'imite pas. L'originalité des races exclusives et dédaigneuses, Celtes, Juifs, Arabes, s'expie par la déchéance.* L'Individu et l'État, *chap.* IV. Ma con buona pace del Dupont-White il *non isolarsi* non è *copiare;* nè io credo posto al bando della civiltà un popolo perchè non copia dall'estero le leggi e le instituzioni sue. Io condanno le razze esclusive e sdegnose, come i Celti, Giudei ed Arabi; ma non condanno meno i popoli-*scimia*. Quelle rigettano tuttochè viene

dalle altre razze; questi copiano tutto: le prime perciò son barbare, i secondi sono schiavi. Lo schiavo perde la metà dell'anima, è la più bella sentenza nei libri di Omero. La *propagazione* della civiltà, una delle tre leggi fondamentali del *progresso umano* (1), non è il trapiantamento di un albero, ma si è un lavoro di diffusione che si opera sotto l'azione di tutti i principii di *assimilazione* nelle diverse nazioni. E cotesta azione imprime alla civiltà dei popoli una forma sì varia e individuale, che spesso uno stesso instituto propagatosi per diverse nazioni riesce ad opposti risultamenti. Le franchigie dei Comuni del medio evo surte in Italia si diffusero in Francia, e in Inghilterra. Eppure in Italia produssero gloriose Repubbliche; in Francia all'incontro furono fondamento alla potestà monarchica; in Inghilterra si congiunsero col feudalismo de' Baroni onde fare un contropeso alla Monarchia. Queste verità non potevano sfuggire alla mente perspicace del Dupont-White. Con altre parole egli le accennò nell'altro suo eccellente libro *La Centralisation:* L'humanité est une aussi bien qu'elle est diverse. La preuve en est que les peuples les plus distants, étant donné le même degré de civilisation, ont une insigne ressemblance. Mêmes nomades dans la haute Asie que dans la Cafrerie: divisés en tribus, polygames, idolâtres, camus. Passez en Europe et contemplez les nations les plus policées du monde. Partout des armées permanentes, des banques, des chemins de fer, des hôpitaux, des théâtres: presque partout une chose publique, un concours de la nation au gouvernement. Tantot il y a la différence d'une éducation plus ou moins avancée entre nations

1) Vedasi il mio libro *Il Progresso indefinito del diritto* pag. 47.

de même race: les Slaves de Jagellon et de Mathias Corvin étaient bien supérieurs aux Moscovites. Tantôt, dans la même degré de civilisation, la race est différente, ce qui est le cas de la France et de la Grande-Bretagne. Tantôt vous apercevez entre les citoyens du même pays des différences de classe. *Remarquez cependant que si l'Europe nous montre partout des armées régulières, de la monnaie de papier, de la charité légale, de la centralisation, des voies ferrées, elle entend et constitue très diversement ces choses qui semblent universelles, identiques. A ce compte, la liberté pourrait bien être partout, mais non aux mêmes conditions et par les mêmes procédés.* Chap. *XVII.*

(39) *L'Angleterre a trois royaumes dont l'un se fait tirer pour aller du même pas que les deux autres, une aristocratie entêtée de ses privilèges et de ses blâsons rouillés de féodalité, un génie sombre et solitaire comme une ceinture de mers et d'orages.* De Cormenin, *Droit admin.* Tom. I, *Introd.*

(40) Il partito *Tory* del Parlamento Inglese per uno de' suoi oratori più illustri, il sig. d'Israeli, accusava non ha molto la politica Palmerstoniana di preparare all'Inghilterra un'*amministrazione potentemente e vigorosamente concentrata.* Il Dupont-White pare abbia preso il discorso d'Israeli a suo programma: egli nel *chap.* 4 della sua rinomata opera *L'Individu et l'Etat* imprende a dimostrare che la moderna Inghilterra viene mano mano incarnando negli ordini amministrativi il sistema *de la centralisation.* Eppure noi diremo col sig. Béchard che fra tutti gli Stati di Europa, quello che rispetta di più *presso di se* la libera ini-

zìativa dei cittadini, delle corporazioni, dei borghi, delle città, si è la Inghilterra. Londra era già un Municipio Romano, ed il corpo de' suoi *aldermens* (anziani) risale al periodo Sassone. Le Carte di Guglielmo il Conquistatore rispettarono i privilegii degli *uomini legali*, e le libere costituzioni dei Comuni e delle Città. Dopo quest'epoca, siccome per l'innanzi, l'istoria dell'Inghilterra è quella di un Governo libero ad un tempo e tradizionale. Il lettore può trovare ampie prove istoriche di questa asserzione nell'opera stampata a Londra nel 1835: *The history of the borougs and municipal corporations*. Le leggi municipali inglesi, le più recenti, consacrano il diritto di cittadinanza, di cui esse subordinano l'esercizio al domicilio, a un modico censo, e all'adempimento di alcuni carichi locali. Il corpo degli *aldermens*, rinnovato ogni anno per un terzo, nomina e destituisce il sindaco, il parroco del Comune, il tesoriere, il *shérif* (scériffo), il *coroner* (ufficiale di giustizia), tutti i funzionarii municipali, veglia alla polizia per una commissione di pubblica sicurezza che instituisce i conestabili, amministra gli ospitali, e tutti gli altri stabilimenti di un interesse locale. Tale è il reggimento de' Comuni liberi o delle Corporazioni Municipali. Le parrocchie, o piccoli Comuni, situati nella circoscrizione dei Comuni liberi, partecipano di tutti i diritti loro: gli altri sono posti sotto la tutela de' giudici di pace. Al di sopra de' Comuni e delle Parrocchie sorge la Contea, istituzione analoga alle nostre Provincie. V. H. Jouffroy, *Constit. de l'Angl.*, liv. 3, ch.

Di tutte le Monarchie Europee, il Governo Inglese è quello che meno s'ingerisce nell'amministrazione interna, e che per ciò stesso ottiene più facilmente una obbedienza pronta e spontanea. A fronte di qualunque

scissura o lotta d'interessi, a fronte delle angoscie prodotte da alcune imperfezioni dell'ordine sociale, lo Stato vive tranquillo e imperturbato in mezzo alle agitazioni e alle minaccie di un popolo potente e per il numero e per la violenza delle passioni; perchè egli ha le sue fondamenta poste, quasi sopra una rupe, su tal sistema di libertà, la di cui cooperazione vale ben più che quella di un'armata Pretoriana.

La potente Inghilterra, assisa, come Eolo, sopra uno scoglio elevato, si preserva dalle tempeste, ch'essa respinge sul Continente per il rispetto delle leggi e degli usi secolari che consacrano la sua autonomia ed il suo *self-government.* Per la qual cosa rettamente dicea non ha molti anni un celebre ministro inglese: Se io volessi fare una rivoluzione sociale in Inghilterra, io riclamerei innanzi tutto l'accentramento. Se la responsabilità di ogni male, che avviene in ogni qualunque parte del reame, potesse essere imputata al Governo, ne risulterebbe un malcontento generale, un peso d'impopolarità sotto cui il governo rimarrebbe ben tosto distrutto. Io ho il più grande convincimento che la tranquillità del nostro paese dipende dal gran numero di persone, che su tutti i punti del territorio prendono parte all'amministrazione de'suoi affari, e che si è ai magistrati locali, ai giurati, agli ufficii de'guardiani, di lastrico, d'illuminazione e di finanza, che noi dobbiamo continuare a dimandare il miglior sistema di amministrazione.

Il sistema britannico di rappresentazione politica riposa sulle sue instituzioni municipali, sulle sue parrocchie incorporate ed investite del regolamento di ciò che si attiene al pauperismo, alla pubblica istruzione, a tutti gl'interessi sociali. La sua aristocrazia organiz-

zata nelle Contee, il suo clero fortemente costituito, i suoi borghesi riuniti attorno alle loro città ed alle loro parrocchie: tali sono le instituzioni principali, che concorrono a preservare la Inghilterra da ogni pericolo, e che, per il discentramento quasi completo di amministrazione, sviluppano mirabilmente lo spirito di autonomia, per cui esse divengono il centro e il punto di appoggio di un'azione intelligente e bene ordinata della città. Quando l'inglese passa i mari, e pone la sua stanza in mezzo a popolazioni nemiche, o in un deserto, appena scorrono alcuni mesi, egli, guidato dall'istinto e dall'abitudine dell'autonomia, ha già ordinato un corpo politico capace di vita interna e di espansione esteriore.

La è una gloria singolare della razza Britannica di saper trionfare con la sua virtù intrinseca di mille e mille nemici, e di ostacoli domestici e stranieri, di cui un solo basterebbe spesso a rovesciare uno Stato. D'altronde in virtù dell'armonia ch'esiste tra le forze sociali che compongono lo Stato, un semplice appello ai militi ed ai conestabili volontarii basta per comprimere una insurrezione popolare, abbenchè i proletari siano molto più in numero dei possidenti, e siano in preda a tutti i mali della miseria e del degradamento civile e morale. No, conchiudiamo col Béchard, la razza Anglo-Sassone non abdicherà la potenza della iniziativa individuale che, grazia alle libertà civili e politiche, di cui essa gode già da tanti secoli, l'ha innalzata al livello delle più grandi nazioni del mondo. Ved. F. Béchard, *Droit Municipal dans l'Antiquité.* Paris — 1860., C. de Franqueville, *Les Institutions Polit. Judic. et Admin. de l'Angleterre,* Introd. Paris — 1864.

(41) Tutte le umane instituzioni non hanno che

un' utilità di tempo e di relazione: buone forse ed utili in un' epoca, o presso un popolo, possono essere inutili o nocive in altra epoca o presso un altro popolo. Perciò gl' imprestiti in tal ordine di cose sono dannosi, dice Vivien, e non si potrebbe trapiantare di peso la legislazione da un paese ad un altro. Ciascun popolo infatti ha i suoi costumi, le sue tradizioni istoriche, la sua politica condizione. L' Inghilterra può preoccuparsi meno della Francia con la sua cinta marittima dei danni esterni, e con la sua organizzazione politica dei pericoli di torbidi interni. L' Inghilterra, ove il rispetto delle tradizioni è sì inveterato che le innovazioni sono consacrate dai costumi prima di trovare accesso nelle leggi, ove la influenza di una aristocrazia abile e popolare è stabilita ed accettata, non sente il bisogno che ha la Francia di trovare un controbilancio nell'intervento del potere centrale. Sopratutto fa d'uopo tener conto degli elementi speciali della società inglese, e sono il sentimento religioso, il senso morale, il politico e commerciale. Fa d' uopo convenire che la Religione tenga un gran posto presso un popolo, in cui si allarga in tante sette e cappelle; che il dovere parli alto alla coscienza pubblica per indurre i viventi a mantenere quegli stabilimenti di beneficenza, che in tutti gli altri paesi di Europa non vivono che delle liberalità testamentarie; fa d'uopo convenire che siavi una grande vitalità politica per inspirare ai candidati atti di padronato, di sollecitazione, e quasi di artifizio, che si traducono in sacrificii pecuniarii, in dispendii di pubblico bene; e che infine havvi una gran copia di capitali in tutti gl' impieghi agricoli, industriali, commerciali, ed un raro ardore d' intrapresa acciò qual cosa di siffatta energia e ricchezza ne possa derivare nella costruzione delle stra-

de, che sono presso che dappertutto opera e carico del Governo. V. Vivien, *Études admin.* tom. 1, Dupont-White, *L'individu et l'Etat, La Centralisation* — In quanto ai fatti storici ricordati nel testo, vedansi Hume, *Storia dell'Inghilterra*, Macaulay, *Storia* etc.

(42) Vedansi de Tocqueville *De la Democratie en Amerique*, Michel Chevalier *Lettres sur l'Amérique du Nord*, *La Liberté aux États-Unis*, Ampère *Récits et Souvenirs*, Poussin *De la Puissance Américaine*. Il Dupont-White dice a buon diritto di un popolo, presso cui gli elementi sociali, di che si è parlato nel testo, sono bisogni imperiosi e trascendenti: *il fera de la superstition, de la tracasserie, de la violence même, plutôt que de ne pas gouverner en pareil sujet, où il s'agit pour lui, non pas de prosperer à un degré quelconque, mais d'être.*

(43) Vedasi la collezione delle Leggi Americane *Laws of Massachusetts*, legge del 20 febbraio 1786, l. del 25 giugno 1789, l. del 23 marzo 1796, l. 8 marzo 1827. V. Tocqueville, *De la Democratie en Amerique*, tom. 1. Vivien, *Etudes admin.* tom. 2., Dupont-White, *La Centralisation*, chap. IV. *sect. trois.*, M. Martinelli, *Sull'ordinamento della pub. ammin.* tom. 1, § 7. È da notarsi che gl'instituti Comunali, accennati nel testo, sono desunti dalle leggi della *Nuova-Inghilterra*, altro degli Stati Americani. La Commune, scrive Tocqueville, et le comté ne sont pas organisés de la même manière dans toutes les parties de l'Union; il est facile de reconnaître, cependant, que dans toute l'Union les mêmes principes, à peu près, ont présidé à la formation de l'un et de l'autre. Or il m'a paru que ces principes avaient

reçu dans la *Nouvelle-Angleterre* des développements plus considérables, et atteint des conséquences plus eloignées que partout ailleurs. Ils s'y montrent pour ainsi dire plus en relief, et se livrent ainsi plus aisément à l'observation de l'étranger. Les institutions communales de la *Nouvelle-Angleterre* forment un ensemble complet et régulier: elles sont anciennes: elles sont fortes par les lois, plus fortes encore par les mœurs: elles exercent une influence prodigieuse sur la société entière. Per questi motivi noi ci siamo attenuti alle leggi ed alle instituzioni della *Nuova-Inghilterra*, parlando del diritto Comunale dell'Unione Americana.

(44) Nella *Nuova-Inghilterra* la maggioranza agisce per rappresentanti allorquando fa mestieri trattare gli affari generali dello Stato. Ed era necessario che così si facesse. Ma nel Commune, in cui l'azione legislativa ed il potere esecutivo sono più vicini ai governati, la legge di rappresentazione non è punto ammessa. Il Tocqueville attesta che non v'ha consiglio municipale; che il corpo degli elettori, dopo aver nominato i suoi magistrati, li dirige esso stesso in tutto ciò che non sia l'eseguimento puro e semplice delle Leggi dello Stato. Tuttavia le stesse regole non sono applicabili ai grandi Comuni, i quali hanno un Sindaco in generale, ed un Corpo municipale diviso in due sezioni: ma la è questa una eccezione che abbisogna di speciale autorizzazione per Legge, come risulta dalla L. del 22 febbrajo 1822 sancita per regolare i poteri della città di Boston. Questo è il motivo delle parole *di regola generale,* che leggonsi nel testo in rapporto alla forma organica de' Comuni Americani.

(45) Ved. J. Story, ***Comm. sur la Constit. Féd. des***

États-Unis d'Amér. trad. par *Paul Odent.*, Smith, *Ricchezza delle Nazioni*, tom. 4, Tocqueville, *De la Democratie en Amér.* L'Unione Americana non è costretta a mantenere grande armata. Dal *National calendar* d'America del 1833 si rileva che la sua armata si componeva di 6,000 soldati, e la forza navale di 32 legni!! Alcuni scrittori, fra' quali il Tocqueville, avvisarono che la vera ed unica causa di questa condizione debba ripetersi da ciò che gli Stati-Uniti d'America non possano temere grandi guerre. Posta l'America, essi osservano, nel centro di un immenso continente, ove la umana industria può estendersi indefinitamente, essa è quasi ancòra isolata dal mondo come se si trovasse racchiusa da tutti i lati per l'Oceano. Il Canadà non conta che un milione di abitanti: sopra ciò la sua popolazione è divisa in due nazioni nemiche. I rigori del clima limitano la estensione del suo territorio, e chiudono i suoi porti per sei mesi. Dal Canadà al golfo del Messico si trovano ancora alcune tribù selvagge distrutte a metà, sì che basterebbono seimila soldati a respingerle. Al Sud l'Unione tocca da un punto all'impero del Messico, da cui probabilmente potranno un giorno venire le grandi guerre. Ma lo stato poco avanzato di civiltà, la corruzione dei costumi e la miseria impediranno il Messico per lungo tempo ancora di prendere un posto elevato fra le Nazioni. Quanto alle Potenze di Europa, la lontananza loro non le rende formidabili, nè per le guerre marittime, nè per le continentali. Gli Stati Europei potrebbono ben fare alla Unione grandi guerre marittime: ma queste possono sostenersi con facilità maggiore, e con minori danni delle guerre continentali. La guerra marittima non esige, dicesi, che una sola sorta di sforzi. Un po-

polo commerciante, che consenta di dare al suo governo il danaro necessario, è sempre sicuro di aver flotte: ed è più facil cosa celare alle Nazioni i sacrificii di danaro, che quelli degli uomini, e gli sforzi personali. D'altronde, si soggiunge, le disfatte sul mare pongono di rado a rischio la indipendenza del popolo che le patisce. Quanto poi alle guerre continentali si osserva che i popoli d'Europa non ne possono fare grandemente dannose all'America. Non si possono trasportare o mantenere in essa più di 25,000 soldati: ciò che rappresenta una nazione di 2,000,000 d'uomini incirca. La più gran Nazione Europea, lottando di questo modo contro l'Unione, sarebbe nella stessa posizione, in cui si troverebbe uno Stato di 2,000,000 di abitanti in guerra contro un altro di 12,000,000. A tutto ciò vuolsi aggiungere che l'Americano ha tutti i mezzi a sua facile disposizione, e l'Europeo ne è distante per 1500 leghe, e che la immensità del territorio degli Stati-Uniti per se sola opporrebbe un ostacolo insormontabile alla conquista. — Noi non siamo da tanto da poter contrastare queste profonde considerazioni desunte dalla topografia, dalla statistica dell'America, e da vedute di arte militare. Ed anzi ben riconosciamo che la stessa posizione d'isolamento e di lontananza dell'America sia una delle cagioni, che grandemente influiscano sullo stato e sulle condizioni dell'armata americana. A questo stesso elemento Washington attinse uno dei punti capitali della sua politica, che continuata da Jefferson informa anche oggidì l'indirizzo della condotta degli Americani = Estendere le relazioni commerciali con tutti i popoli stranieri, e stringere il meno possibile di vincoli politici con essi =. L'Europa, dicea l'illustre Washington, ha un certo

numero d'interessi che le son proprii, e che non hanno rapporto di sorta, o almeno assai indiretto, co' nostri: essa deve trovarsi di frequente impegnata in quistioni che ci sono naturalmente estranee: attaccarci con vincoli artificiali alle vicende della sua politica, entrare nelle differenti combinazioni delle sue amicizie o dei suoi rancori, e prender parte alle lotte, che ne derivano, sarebbe agire imprudentemente. Il nostro isolamento e la nostra lontananza dall'Europa c'invitano ad adottare un contegno contrario, e ci permettono di seguirlo. — Con tutto ciò ci pare che, oltre alla condizione topografica, si debba, e forse assai di più, apprezzare il principio politico onde spiegare esattamente questo fenomeno del mondo Americano. Gli Americani, anche con una piccola armata permanente, possono fare assegnamento sulle masse popolari per avere una forza armata sufficiente nei casi di guerra. I popoli liberi, retti specialmente a democrazia, spiegano in generale nelle tristi vicende di fortuna una energia infinitamente più grande degli altri popoli. Datemi un popolo libero; ed io dirò che in ragione diretta della parte, che questo popolo prende al potere politico, starà la sua attività, la sua energia a difendere lo Stato. Il cittadino, combattendo per la difesa e per la gloria della sua Nazione, crede di battersi per la conservazione del suo potere, e per la difesa di se stesso. Ecco perchè le Nazioni democratiche portano facilmente tutte le forze loro sul campo di battaglia, e quand'elle sono ricche e numerose divengono spesso conquistatrici. Le più grandi vittorie delle aquile romane ci ricordano meglio i Consoli della Repubblica, che gli Augusti dell'Impero. Dalle quali considerazioni mosse pur il Macchiavelli per affermare la *inutilità de' soldati mercenarii, i quali*

non hanno altra cagione che li tenga fermi, che un poco di stipendio che tu dai loro. La qual cagione, ei scrive, *non è, nè può essere bastante a farli fedeli, nè tanto tuoi amici che vogliano morire per te. Perchè in quelli eserciti, ne' quali non è una affezione verso di quello per chi e' combattono, che li faccia diventare suoi partigiani, non mai vi potrà essere tanta virtù che basti a resistere ad un nemico un poco virtuoso. E perchè questo amore non può nascere, nè questa gara da altro che dai sudditi tuoi, è necessario a voler tenere uno stato, a voler mantenere una repubblica o un regno, armarsi de' sudditi suoi, come si vede che hanno fatto tutti quelli che con gli eserciti hanno fatti grandi progressi. Avevano gli eserciti romani sotto i Dieci quella medesima virtù, ma perchè in loro non era quella medesima disposizione, non facevano gli usitati loro effetti. Ma come prima il magistrato de' Dieci fu spento, e che loro come liberi cominciarono a militare, ritornò in loro il medesimo animo, e per conseguente le loro imprese avevano il loro fine felice secondo l'antica consuetudine loro.* (*Discorsi sopra la prim. decad. di T. Livio,* lib. I, cap. XLIII). Con questo principio dello spirito politico noi crediamo si possa precipuamente spiegare in America il fenomeno della piccola armata. E la guerra tremenda, che si sta combattendo ai nostri giorni da più di quattro anni tra il Nord ed il Sud della Confederazione, prova evidentemente che l'America, anche senza iscrivere sul bilancio una cifra spaventevole per l'esercito permanente, può fare utile appello al valore dei cittadini all'ora del bisogno, anche per una questione interna, molto più se la fosse una quistione di difesa nazionale contro la forza straniera. De là cet

elan, scrive il Cauchy, qui dès le premier jour de la lutte, a poussé tout un peuple aux armes; de là cette patriotique energie que ne rebutent ni l'oiseveté fatigante des camps, ni les difficultés des siéges, ni le carnage des combats. De là cette violence faite de grand cœur aux habitudes d'économie qui étaient un des principes de la Constitution américaine, et ces énormes sacrifices d'argent qui semblent creuser un gouffre pour y engloutir les fortunes particulières et celle de l'État. *Le Droit. marit. internat.* Paris — 1862. E se il lettore vuol rimontare a tempi più alti, ricordi l'epoca della primitiva confederazione, in cui la rivoluzione era rappresentata dall'uomo eminentemente popolare: regnava allora un vero entusiasmo nella nazione. Noi non dissimuliamo che nella guerra Americana del 1812 il Governo Federale ebbe duopo di ricorrere a truppe straniere, perchè le milizie del Nord ricusarono di portarsi alle frontiere: ma osserviamo che il *Connecticut* ed il *Massachusetts* soltanto vi si rifiutarono, e ciò per una applicazione troppo letterale e severa, se vuolsi ancora, della Costituzione, perchè non trattavasi di caso d'*insurrezione* o d'*invasione*, e perchè il Presidente dovea essere il comandante in capo della milizia, e non già altro ufficiale dell'Unione. L'illustre pubblicista americano Kent ne' suoi *Commentaries intern. law.* vol. I, scrive che siffatta deliberazione ebbe non solo l'approvazione de' Governatori e la sanzione della Legislatura, ma altresì quella delle Corti di giustizia di quei due Stati, e che quindi il Governo federale fu costretto a cercare altrove le truppe, di che egli mancava. Ad ogni modo non è logico elevare questo fatto singolare a principio generale per combattere una verità costantemente attestata dalla storia e antica e moderna di tutti i popoli del mondo.

(46) Vivien, *Étud. Admin.* tom. 1. Egli è evidente che qui si parla di concentramento *amministrativo*, e non già di concentramento *politico*. Sulla differenza di questi due concetti, e sul diverso apprezzamento dei due sistemi, vedansi, oltre al citato Vivien, De Cormenin, *Droit adm.* tom. 1, *Introd.*, Laferrière, *Cours de droit pub. et admin.* tom. 1, *liv. prél.* chap. 2, Foucart, *Éléments de droit. pub.* tom. 1, liv. 1, chap. *V*, n.° 147, 148, 149, Macarel, *Cours d' administration*, tom. 1, tit. 2, Degerando, *Instit. du droit adm.* tom. 1, Prolég. chap. prem., sect. 2, Cabantous, *Répét. Écrit. sur le droit pub.*, Not. Prelim. n.° 12, 13, Dupont-White, *La Centralisation* — Paris 1861, Chevillard, *De la divis. adm. de la France et de la Centralis.* tom. 2, étud. deux. liv. prem., Paris — 1862, Dictionnaire de l'écon. pol., v.° *Décentralisation*, de Barante, *Des Communes et de l'administration*, Béchard, *Essai sur la centralisation adm.* — 1837, *La Commune, l'Eglise et l'Etat* — 1849, *De l'admin. de la France* etc. — 1850, *Lois municip. des Rép. de la Suisse et des États-Unis d'Amér.* — 1852, *De l'état du Pauper. en France et des moy. d'y rem.* — 1853, *Droit munic. dans l'antiq.* — 1860, de Tocqueville, *De la Democr. en Amér.* tom. 1, Odilon-Barrot, *De la central. et de ses effets* — 1862, Regnault, *La Province* etc., Martinelli, *Sull'ordinamento della Pub. Am.*, tom. 1, Romagnosi, *Giurisprud. teor.* P. 1, lib. VII, capo 1, Garelli, *Lez. di diritto ammin.* Torino — 1861, P. 1, cap. 2. — Il concetto più chiaro del concentramento amministrativo, adatto alla intelligenza dei giovani allievi, parmi quello dato dal Vivien = la costituzione di un potere amministrativo, distinto e separato dal potere giudiciario, il quale per la gerarchia rimonta

all'autorità centrale, esercita su tutte le associazioni provinciali e comunali un controllo abituale, può annullare gli atti che desse sono autorizzate a fare, ed impedire, ricusando la sua autorizzazione, l'eseguimento di quelli, pe'quali le medesime non hanno che un diritto d'iniziativa e di previa deliberazione =. Si noti attentamente che l'elemento precipuo essenziale del concentramento amministrativo consiste nell'ingerimento di *azione* (e non di semplice *sorveglianza*) del potere governativo *centrale* nella sfera degl'interessi *locali* su tutto il territorio dello Stato, e ch'esso punto non dipende dal diverso modo di *esercizio* di tale ingerimento, o che si spieghi *immediatamente* e *direttamente* dal governo centrale, ovvero si deleghi a funzionari locali ch'esso nomina e revoca. In questo secondo caso havvi ancora concentramento; e non si opera che un semplice cangiamento di *forma*. Luigi XIV sommetteva gli affari Comunali al buon piacere di un Intendente; e Napoleone I a quello di un Ministro. Per esservi vero *discentramento* amministrativo è mestieri esista uno stato di cose, in cui gli abitatori dei Comuni e delle Provincie abbiano il diritto di amministrare, per mezzo di mandatarii da essi eletti, i *loro interessi puramente locali*, e in cui il potere dello Stato si limiti all'amministrazione degl'interessi generali, ed alla sorveglianza sulle esorbitanze ed usurpazioni di potere che le amministrazioni locali potrebbono permettersi sulla politica e sull'amministrazione generale. Non pochi pubblicisti moderni in Francia cominciarono già da alcuni anni a propugnare questo sistema di discentramento più o meno largo; fra'quali ricordiamo i nomi illustri di Vivien, Béchard, Odilon-Barrot, Regnault, de Tocqueville. Ma io penso che questi moderni pubblicisti poterono

ben prendere le loro ispirazioni nelle nobili e generose parole del celebre Presidente *de Malhesherbes*, il quale a nome della Corte *des Aides* diceva liberamente al Re Luigi XVI nel 1775: « Egli restava a ciascun corpo, ad ogni comunità di cittadini il diritto di amministrare i proprii affari; diritto che noi non diciamo faccia parte della primitiva costituzione del Regno, perchè desso rimonta più in alto; si è il diritto naturale, il diritto della ragione. Al presente esso è stato tolto ai vostri sudditi, o Sire; e noi non temiamo di dire che l'amministrazione è caduta sotto questo rapporto in eccessi, che ben possono chiamarsi puerili. Dacchè ministri potenti si han fatto un principio politico di non lasciar convocare l'Assemblea Nazionale, si è venuti di conseguenza in conseguenza fino a dichiarar nulle le deliberazioni degli abitanti di un villaggio, quand'esse non sono autorizzate da un Intendente; di guisa che se questa comunità ha da fare una spesa, le è mestieri prender gli ordini dal suddelegato dell'Intendente, quindi seguire il piano ch'egli approva, impiegare gli operaj ch'esso vuole, pagarli secondo il suo arbitrio; e se la Comunità ha una lite da sostenere, ha d'uopo che si faccia autorizzare dall'Intendente. È necessario che la causa sia discussa dinanzi a questo primo Tribunale prima che sia portata nanti alla giustizia. E se l'avviso dell'Intendente è contrario agli abitanti, o se l'avversario loro ha credito o entratura presso l'Intendenza, la comunità è decaduta dalla facoltà di difendere i suoi diritti. Ecco, o Sire, per quali mezzi si è studiato di spegnere in Francia ogni spirito municipale, di estinguere, se lo si fosse potuto, fino i sentimenti di cittadino: si è, per così dire, *interdetta* la Nazione intera, e le si diedero de'tutori! » Da queste parole di Malhes-

herbes (a dirla di passaggio) il lettore ben può dedurre in quale errore versino coloro, che credettero che il sistema della *centralizzazione* sia nato dalla Rivoluzione Francese. La smania del regolamento, e la tendenza al concentramento cominciarono in Francia al tempo di Filippo il Bello, in cui i Legisti entrarono nel governo delle cose pubbliche. La Rivoluzione mantenne, ed anzi perfezionò il sistema, il quale venne poi svolgendosi sempre più fino ai nostri giorni.

(47) *Pour emprunter*, dice Vivien, *une comparaison appliquée à une société célèbre organisée sur ce principe (la centralisation), la centralisation est une epée dont la poignée est dans la capitale et la pointe dans le reste de l' Etat.* Il concetto dell' *assorbimento* pare meglio si trovi nel *Dio* del *panteismo emanatistico*. Curioso riscontro fra il panteismo filosofico, e il panteismo amministrativo! Le amministrazioni locali non hanno una vita a sè, distinta ed autonoma dal Governo Centrale: esse sono *apparenze*, *fenomeni*, nella sostanza non sono che un esplicamento della forza del potere centrale in uno dei suoi *momenti*, una sua manifestazione sotto la forma di azione locale. Formola simile a quella del panteismo. Gl'individui finiti non sono che tanti atti di una sola e unica sostanza: sono Dio stesso, il quale assume varie e diverse forme, esplicandosi continuamente, e continuamente ritraendosi in sè stesso. Questi concetti assoluti, distruttivi delle forze individuali autonome, ci sono venuti dall' Oriente. È noto il concetto della *proprietà* nell' Impero di Faraone: è pur noto il principio fondamentale della teologia Vedanta: *il solo Brahma veramente sussiste, esso contiene nel suo seno tutti gli esseri, che con lui si confondono; ogni altra esistenza è una semplice illusione.*

(48) Noi non esitammo a scrivere queste parole anche dopo il Decreto del 25 marzo 1852. Il lettore potrebbe di prima giunta dubitare della esattezza della nostra asserzione in presenza specialmente dei motivi di tal Decreto. Ci si permetta farne una breve sposizione.

« Considérant, si legge ne' motivi, que depuis la chûte de l' Empire, des abus et des exagérations de tout genre ont dénaturé le principe de notre centralisation administrative, en substituant à l'action prompte des autorités locales les lentes formalités de l' administration centrale. Considérant qu' on peut gouverner de loin, mais qu' on n'administre bien que de près; qu' en conséquence, autant il importe de centraliser l' action gouvernamentale de l'État, autant il est nécessaire de décentraliser l' action purement administrative etc. etc. » In conseguenza di queste considerazioni vien tolta l' azione amministrativa al Ministro in diverse materie appartenenti ai dicasteri dell' Interno, delle Finanze, dei Lavori pubblici e della Pubblica Istruzione.

Errerebbe a partito chiunque per avventura credesse che con siffatto Decreto siasi inaugurato in Francia il sistema del discentramento. L' azione tolta al Ministro, non è stata già data alle autorità locali elettive, ma sì ai funzionarii delegati dal Governo, ai Prefetti. Ciò non basta per esservi *discentramento amministrativo* propriamente detto. Noi abbiamo già osservato nella nota 37 che l' elemento precipuo essenziale del concentramento amministrativo consiste nell' ingerimento di *azione* (e non di semplice *sorveglianza*) del potere governativo centrale nella sfera degli interessi *locali* su tutto il territorio dello Stato, e ch' esso punto non dipende dal diverso modo di *esercizio* di tale ingerimento, o che si spieghi *immediatamente* e *direttamente* dal governo centrale, ovvero si deleghi a funzionari lo-

cali ch' esso nomina o revoca; che in questo secondo caso avvi ancora concentramento, e non si opera che un semplice cangiamento di forma. È un mero spostamento dell' azione centrale, ma non mai un *affrancamento* del Comune o della Provincia. Il discentramento, ove non si voglia giocar di parole, non consiste in alcune forme di procedura fatte più semplici, in alcune scritture d' ufficio centrale soppresse, o in una tutela inferiore sostituita ad un' alta protezione, a mo' d'esempio nel potere di approvazione passato dal Ministro nel Prefetto. Se voi volete sinceramente discentrare l' amministrazione nazionale, fate che i cittadini, gli abitatori dei Comuni e delle Provincie abbiano il pieno diritto di amministrare, per mezzo di mandatarii da essi eletti, i loro interessi puramente locali; fate che il potere centrale dello Stato si limiti all' amministrazione degl' interessi generali, ed alla sorveglianza sulle esorbitanze od invasioni di potere che le amministrazioni locali potrebbono permettersi sulla politica e sull'amministrazione generale; fate che i cittadini abbiano il diritto di iniziativa, e la libera manifestazione della loro volontà nell' amministrazione de' proprii interessi municipali, salvo sempre al Governo il diritto ed anzi il dovere di sorvegliare acciò l' indirizzo del movimento del Comune o della Provincia non venga in urto con quello dello Stato contro i principii fondamentali che presiedono al sistema armonico de' rapporti fra i consorzii minori e lo Stato, fra le *deutarchie* e la *protarchia*. Il Governo non è propriamente che dirigente; la forza morale, l' organismo essenziale deve preesistere e risultare dal fondo stesso del corpo sociale, come la forza di un fiume che viene diretto dall' Idraulica a servigio dell' uomo. *L' arte Governativa*, ben dicea il nostro Romagnosi,

non può essere arbitraria, *ma necessitata*. Ora non avendo il Decreto 25 marzo 1852 restituito alle autorità elettive locali alcuno dei poteri tolti al Ministro, sibbene avendo soltanto surrogata l'azione del Prefetto a quella del Ministro, conseguita che anche dopo quel Decreto il concentramento sussiste tutto intero, e che non si è modificata in alcune parti che la pura *forma* di *esercizio*. Che importa in effetto che un affare venga spedito negli ufficii di un Ministero, o in quelli di una Prefettura, se si tollera un intervento qualunque della Burocrazia? Non vi sarà che una semplice delegazione di poteri, delegazione utile senza dubbio nel solo rapporto che per essa si sopprimono alcune formalità, di che l'amministrazione Francese è cotanto prodiga, ma non mai sufficiente per costituire un vero *discentramento*.

I Pubblicisti Francesi de' nostri giorni sono d'accordo su questo punto. Il signor Giulio Chevillard, già antico Prefetto, osservò che le considerazioni premesse al Decreto potrebbono tenere l'animo in esitazione; non vi s'intravede, egli dice, che un desiderio, quello di surrogare la pronta azione delle autorità locali alle lente formalità dell'amministrazione centrale. Ma di quali autorità si vuol parlare? Trattasi egli forse di quelle autorità municipali elettive che più spesso si denominano *autorità locali* nel nostro linguaggio moderno? allora noi entriamo in un largo sistema di discentramento. Ma se all'incontro si tratta di trasmettere alla decisione del Prefetto questioni per lo innanzi riservate alla decisione del Ministero o del Capo dello Stato, allora non si fa che sostituire l'azione dell'ufficio di Prefettura a quella dell'ufficio del Ministro, o del Consiglio di Stato. Noi troveremo, soggiunge Chevillard, lo spirito del De-

creto nel Decreto stesso e nelle Circolari Ministeriali che lo hanno seguito. Il Decreto nella sua parte dispositiva toglie i dubbii che i *considerando* potevano far nascere. Una sola autorità vi si trova indicata, l'autorità Dipartimentale, il Prefetto: la sua azione, in certi casi determinati, è sostituita all'azione del Ministro: ecco il decreto intero.

Il decreto, che prevede le difficoltà, e che presume la inesperienza de' prefetti e la incapacità degli uffici di prefettura, prescrive al prefetto un resoconto de' suoi atti. Questo resoconto dovrà indirizzarsi ai ministri competenti nelle forme stabilite e per gli oggetti determinati nelle istruzioni che saranno loro inviate. Seguono due circolari in data del 5 maggio, le quali, veri commentarii del Decreto, mirano a spiegarne il senso e ad assicurarne l'esecuzione uniforme in tutto il territorio dell'Impero. Il Ministro, volendo rendere ben facile il controllo, invia al prefetto de' modelli di decisioni, e richiede ch'egli a sua volta gli mandi copie de' suoi decreti. Altra volta gli atti precedevano i Decreti, e prevenivano ogni errore: in oggi li susseguono, se v'ha un errore, lo si riparerà. « Si è così, aggiunge il ministro, che l'autorità centrale potrà conoscere se i prefetti si attengano alle regole tracciate, se eglino s'inspirino al vero spirito delle leggi amministrative, se abbiano dappertutto la fermezza necessaria per resistere alle influenze locali, troppo propense a intervenire per appoggiare interessi privati. » Il danno consiste nelle influenze locali; il rimedio si troverà nella fermezza del carattere: il ministro addita il pericolo, e la virtù lo farà evitare...: la virtù, si dice, non consiste nell'affrontare il danno, ma sì nel fuggirlo.

In una seconda circolare della stessa data, il ministro si addentra più nel fondo delle cose. « Sig. Prefetto, scrive il ministro, il pensiero, che ha dettato il decreto del 25 marzo, è stato quello di attribuire, per così dire, una *esistenza più personale al Dipartimento*, dandovi più di libertà nell' *amministrazione* degl' interessi che gli sono proprii. » Egli espone appresso che, quasi in tutte le parti dell' amministrazione dipartimentale, le leggi, i regolamenti di pubblica amministrazione, le istruzioni ministeriali aveano subordinata la soluzione fin di minimi affari alla osservanza di formalità moltcplici, spesso all' intervento successivo del Prefetto, del Ministro dell' interno, del Consiglio di Stato e del Capo medesimo dello Stato. « Parve, egli prosegue, che sotto questa complicazione di formole, sotto questo cumulo di note e di controlli, la personalità dipartimentale sparissc. » Poi, dopo aver esposte le nuove vedute del Governo, conchiude con queste parole: « *Voi avrete d'or innanzi una libertà di movimento, una indipendenza di decisione, una forza di azione personale, che vi permetteranno di rilevare ancora l' ascendente della posizione che voi occupate.* » Questo quasi *post-scriptum* della lettera ministeriale disvela l' intiero pensiere del Governo: questo è preoccupato della *personalità dipartimentale*. Or come egli intende rilevarla e proteggerla? Non già col concedere ai Consigli *generali* (provinciali) dei poteri proprii, allargando la cerchia delle loro attribuzioni ed emancipandole dalle pastoje, bensì coll'accrescere l' autorità de' Prefetti. Or bene il risultamento di questo sistema sarà quello di aggrandire la *personalità* del Prefetto, e d' impicciolire quella stessa *personalità* del *Dipartimento*, di cui pareva si volesse prendere tanta cura. Ci si mostri infatti nel Decreto una linea

in cui apparisca la personalità del Sindaco, o quella del Comune rappresentato dal suo Consiglio, o l'intervento di una deliberazione del Consiglio Generale del Dipartimento. Il Prefetto è il principio ed il fine di tutte cose. «Aussi bien, dice Chevillard, le ministre ne le dissimule pas, ce que le décret se propose, le but qu'il poursuit, le caractère propre de cette mesure, c'est de développer, de fortifier, d'accroître, de grandir, en un mot, l'autorité du préfet portant sa personnalité comme fonctionnaire; c'est de lui conférer une autorité qui lui permette de peser sur les populations de tout le poids d'un pouvoir sans contrôle serieux, et de l'ascendant d'une haute position encore relevée. Or tout cela, loin de décentraliser quoi que ce soit, ne fait que resserrer les chaines de la centralisation de toute la force dont on a augmenté la puissance préfectorale: c'est de la centralisation portée à ses limites extrêmes, et dans ce qu'elle a des plus inexorable.» Noi non crediamo esagerate queste espressioni del signor Chevillard: spostato l'esercizio del potere centrale dal Ministrò ad un agente governativo di ordine inferiore, colui che vi perde si è il cittadino, l'amministrato, il popolo; perchè egli, se non altro, vi perde quella guarentigia d'imparzialità, e quella sollecitudine d'onore, che più spesso si trovano nelle regioni più alte del potere.

Il Decreto del 25 marzo 1852 è intitolato *sur la décentralisation administrative*. Noi non conosciamo alcuna legge, o decreto il cui titolo contraddica di più alla sostanza dell'atto nel suo concetto logico. Il concetto logico del discentramento amministrativo, anche secondo gli stessi Francesi, importa un sistema dipartimentale o provinciale, o comunale, in cui le Ammini-

strazioni locali abbiano la libera *gestione* o maneggio dei loro affari senza ingerimento, vuoi lontano o vicino, dell' Autorità superiore. Ora ben lungi dal diminuire i poteri del Governo nell' ingerimento di tali affari, il Decreto gli ha estesi su alcuni punti. Il diritto di nominare certi funzionarii, tali le guardie campestri, e forestali, che prima apparteneva ai Sindaci, in virtù del Decreto è passato al Prefetto. L' indipendenza Municipale, anzichè estesa, fu molto più ristretta. Il titolo adunque di *décentralisation* sta così bene in capo a quel Decreto come un' epigrafe di vita sulla porta di un cimitero! Noi rispettiamo, ed anzi amiamo la Francia, e ne demmo prova quasi in tutti gli altri nostri scritti: ma l' affetto non deve far velo all' intelletto, nè qui noi siamo nella sfera del sentimento, sì in quella della scienza, e del diritto.

Dopo queste considerazioni non parrà inesatta l'asserzione da noi fatta nel testo che la Francia, anche sotto l' attuale Impero, non ha cancellata una linea dal suo Codice della *centralisation administrative*. Che se infatti l' Imperatore avesse fin dal 1852 inaugurate in Francia le grandi riforme del discentramento amministrativo, come mai i signori de Persigny e de Morny ne' loro discorsi pronunciati nel 1858 ai Consigli generali della *Loire* e di *Puy-de-Dôme* avrebbono potuto dichiarare di volersi dipartire dalle tradizioni del *Césarisme*, promettendo ai loro Dipartimenti il prossimo affrancamento de' Comuni ? E lo stesso principe Napoleone come sarebbesi potuto dolere nel suo discorso alla Esposizione di *Limoges*, dell' *absorption des forces individuelles par la puissance collective, de la substitution du gouvernement aux citoyens pour tous les actes de la vie sociale, de l' affaiblissement de toute initia-*

tive personnelle, sous la tutelle d' une centralisation administrative exagérée? Sul decreto del 25 marzo 1852 vedansi Laferrière, *Cours de droit public*, tom. prem. liv. prél. chap. 1, § 1, n. IV., Batbie, *Précis de droit pub.*, Prem. p. 1, § 3, Vivien., *Etud. adm.* tom. prem. tit. 2, chap. 1, Cabantous, *Rép. écr.* liv. 2, tit. 1, chap. 2, Pradier-Foderé, *Précis de droit adm.* chap. 5, § 1, C. de Franqueville, *Les Institut. Pol. Judic. et Adm. de l'Anglet.*, liv. IV, chap. 1, Paris — 1864.

Dopo aver scritte queste parole della presente nota, ci venne in mani la celebre lettera dell'Imperatore Napoleone III indirizzata sotto il 24 giugno 1863 al sig. Rouher, ministro di commercio, e nuovo presidente del Consiglio di Stato. In essa l' Imperatore dichiara che *malgré les mesures déjà prises* (si allude ai decreti dei 25 marzo 1852 e 13 aprile 1861) *il reste encore beaucoup à faire....; que le contrôle incessant de l' administration sur une foule de choses a pu avoir sa raison d'être, mais qu' il n' est plus aujourd' hui qu' une entrave... Plus je songe à cette situation, plus je suis convaincu de l' urgence d' une reforme... Comment comprendre,* scrive l' Imperatore, *que telle affaire commerciale d' une importance secondaire et ne soulevant d'ailleurs aucune objection exige une instruction de deux années, grâce à l' intervention obligée de onze autorités différentes? Dans certains cas, les entreprises industrielles éprouvent tout autant de retard.* I pubblicisti francesi dissero che in questa lettera dell' Imperatore si contiene tutto un programma di liberali riforme di diccentramento. E non v' ha dubbio la sia una gran riforma nel moderare quel che i Francesi dicono *excés de réglementation*, e che Napoleone I diceva *voloir être trop père.* Ma pure dall' intiero contesto di quella let-

tera evidentemente si deduce che, nel pensiero del Capo dello Stato, si tratta molto più di sopprimere o raccorciare le lentezze d'instruzione, le pastoje delle formalità per la spedizione degli affari, che di effettuare cangiamenti radicali nelle basi del reggimento dipartimentale e comunale. La lettera del 24 giugno 1863 non è quindi che un complemento de' succitati decreti 25 marzo 1852, 13 aprile 1861, salva pur sempre la essenza del sistema *de la centralisation*, come di sopra dicemmo. Diffatti nella stessa lettera l'Imperatore, parlando del sistema di affrancamento delle libertà comunali e dipartimentali ne' rapporti col potere centrale, afferma che *le difficile est de faire à chacun sa part, en accordant au premier* (il bene pubblico) *toute la protection, et au second* (l'interesse privato) *toute la liberté désiderables.* Vedansi i giudizii critici, che diedero di questa lettera i signori Vignes e Baudrillart nel *Journal des Economistes*, tom. XXXIX, pag. 170, 401.

(49) In Francia gli errori in materia di religione vi furono primieramente portati dalla Germania per la diffusione delle dottrine e degli scritti di Martino Lutero. Più tardi però la influenza dei Riformatori Svizzeri vi divenne preponderante, segnatamente di quelli di Ginevra, ove, sin dal 1536, dominava Calvino con autorità assoluta. In un Congresso tenuto a Parigi nel 1559 dai deputati di tutte le Comunioni riformate di Francia, fu redatta una Confessione ed un ecclesiastico regolamento secondo le massime di cotesto Riformatore. Però libertà di culto e civile tolleranza la ottennero solamente per l'Editto emanato in Nantes da Enrico IV nel 1598. Ma poichè i Protestanti seguitarono sempre a tenere l'attitudine di un compatto partito politico, il Governo adottò

contro loro violente misure, sino a che in fine Luigi XIV nel 1685 rivocò l' anzidetto Editto di Nantes. Gli è vero però che poi le vessazioni andarono mano mano scemando, e Luigi XVI nel 1787 restituì loro con piccole restrizioni la libertà del culto e la eguaglianza dei civili diritti. Le nuove leggi costituzionali infine hanno riconosciuta la Religione Cattolica come la religione professata dalla maggioranza della Nazione: nel rimanente però parificarono in tutto le tre Confessioni. Ved. Moshemii, *Instit. histor. eccles. sacc. XVII*, sect. 11, p. 2, § 11, Aignan, *De l' état des protest en France depuis le seiz. siéc. jusqu' à nos jours*, F. Walter, *Manuale di dir. eccles.*, lib. 1, cap. 3, § 32, cap. 5, § 54, Sismondi, *Storia de' Franc.*, tom. 17.

Il sig. de Cormenin, il più fanatico difensore della *centralisation*, esprime esattamente il concetto dell' azione concentrativa dell' elemento religioso in Francia. *Le Christianisme, egli scrive, ce lien des âmes, est aussi chez nous un puissant agent de centralisation, agent religieux. Il plane, avec ses ailes étendues, sur tout l' univers français et il rassemble d' innombrables populations à la même heure, au son des mêmes cloches, dans les mêmes temples; il entend leurs chants et courbe leurs fronts aux pieds du même autel. Il sanctifie des mêmes bénédictions les naissances, les mariages et les décès: il rapproche le Breton de l'Alsacien, et le Provençal du Normand par les dogmes, la liturgie, la pompe et les fêtes, les pratiques et les enseignements uniformes d' un même culte.*

(50) Condillac (n. 1715, m. 1780) fu il fondatore del *sensismo* in Francia. La sua filosofia, abbenchè in alcuni punti abbia seguita quella di Cartesio, può nella

sostanza considerarsi come una importazione in Francia della scuola inglese di Locke. Il genio unitario francese si rivela nel principio capitale di Condillac. Esso è dominato dal bisogno di fondare sopra un principio unico il sistema delle cognizioni umane; e questo principio è per lui la *sensazione*. È celebre la sua statua, imitata poi da Bonnet, cui egli attribuisce successivamente un primo, un secondo, un terzo senso ecc. per spiegare tutte le facoltà, tutte le funzioni dell'anima con la sensazione *prima* o *continuata* o *indebolita* o *trasformata*. Egli ha svolto questo sistema nelle opere *La Logique*, *De l'art de penser*, *Essai sur l'origine des connaissances*, e specialmente nel suo *Traitè des sensations*, che vuolsi considerare il capo d'opera di Condillac, e che con la *Critica della Ragion pura* di Kant costituisce il miglior frammento della metafisica del secolo diciottesimo. Quelle opere ideologiche sono dominate dal carattere filosofico del secolo diciottesimo, dallo spirito dell'*analisi*, analisi però che poggia su *ipotesi*, la quale ipotesi dell'*uomo statua* schiuse la via all'*uomo-macchina*, all'*uomo-pianta*. L'analisi perciò di Condillac è essenzialmente diversa dall'analisi progettata dal gran Bacone da Verulamio. Ciò poi che importa soprattutto di notare in Condillac, quanto al suo sistema unitario, si è che Locke riconosce due fonti di origine delle conoscenze umane, la *sensazione* e la *riflessione*; Condillac non ne ammette che uno, la *sensazione*. Egli infatti dichiara che volle coordinare le osservazioni raccolte da Locke in un sistema più stretto che non fece il suo predecessore; e desiderando trovar l'*unità* spiegò l'*idea* con la sensazione *trasformata*. Il sig. De-Gerando, che fra i moderni francesi storici della filosofia è quasi il solo, che si sforza di spiritualizzare il sensismo Condillachiano,

sostiene che anche l' Abbate francese ha riconosciuto il duplice fonte delle cognizioni, la *sensazione* e la *riflessione*. La brevità di una nota ci vieta di confutare ampiamente cotesta asserzione; e per tutta pruova ci riportiamo a queste parole, con cui il Condillac principia il suo libro *De l' art de penser*: « Soit que nous nous élevions jusque dans les cieux, soit que nous descendions jusque dans les abimes, nous ne sortons point de nous-mèmes; ce n' est jamais que notre propre pensée que nous apparcevons, et nous trouvons dans nos sensations l' origine de toutes nos connaissances et de toutes nos facultés. » Le idee *astratte* e *generali* secondo Condillac non sono che *sensazioni trasformate* (*De l'art de penser*, P. P. chap. VIII). La *riflessione* dello spirito nel lavorio di queste idee astratte non entra per Condillac come fonte, ma sì soltanto come uno *stromento* d' ajuto per *togliere*, *separare* ecc. gli elementi raggruppati nella sensazione, quasi fosse lo scalpello dell' anatomico, o il dissolvente del chimico. Sotto l'influenza del *trascendentalismo* di Kant si sviluppa la Germania: del pari dal *sensismo* di Condillac s' informa tutta la Francia, prima di sorgere gli *spiritualisti*: Carlo Bonnet, Elvezio ed i loro contemporanei; Cabanis, Bichat, De Tracy, Volney, Garat, Laromiguiére, Broussais, Magendie, tutti questi uomini celebri escirono dalla scuola del metafisico di Grenoble. — La tendenza unitaria del genio francese si appalesa ancora, siccome nella origine delle idee, così pure nella sorgente degli errori. Tutti gli errori, agli occhi di Condillac, derivano da unico fonte. *C'est dans l'habitude de nous servir des mots, sans en avoir déterminé les idées. De l'art de penser*, P. 2, chap. VI.

Il genio unitario francese si rileva in Claudio Adriano Elvezio (n. 1715 m. 1771) nel suo libro *L'Esprit* — 1758. Elvezio fonda tutto l'edificio della morale sull'*egoismo*, sull'*interesse*. Non è che una trasformazione del principio del *sensismo*. Il quale produsse la filosofia materialista nella sfera del *diritto* nella scuola degli *utilitari*, e la morale egoistica nella sfera dell'*etica* nella scuola di Elvezio. Il passaggio era facile. Se la sensazione è la sorgente, e la suprema verità della cognizione, il soddisfacimento de' sensi deve anche di necessità essere la fonte e la regola sovrana dell'azione. Il *vero* dell'intelletto si fa il *buono* della volontà. Così l'*Esprit* di Elvezio è il vangelo dell'Epicureismo, siccome il *Système de la nature* del suo contemporaneo Holbach, impasto mostruoso dell'Obbesianismo e dello Spinozismo, è il vangelo dell'Ateismo. Voltaire fu primo a combattere il libro di Holbach: qual giudice meno sospetto di Voltaire per condannare l'ateismo? Rousseau fu primo a confutare il libro di Elvezio: chi meglio di lui aveva il diritto di condannare l'egoismo? Dopo le confutazioni fatte da Turgot e da B. Constant dell'opera di Elvezio nulla si potrebbe aggiunger di nuovo dai moderni scrittori di diritto naturale.

Gian Giacomo Rousseau (n. 1712, m. 1778) svolge il suo sistema di diritto politico nel libro del *Contrat social*, che spiegò tanta influenza sul movimento rivoluzionario della Francia. Egli parlò ai Francesi per ventotto anni della natura, della libertà, della democrazia con la veemenza del suo sentimento, e con la magia del suo linguaggio. Nella parte sinistra della Costituente non fu un uomo che non fosse suo discepolo. La Co-

stituzione è a lui debitrice, dice Lerminier, della sua base, la *sovranità nazionale*. Togliete Gian Giacomo dal secolo decimottavo, non vi lasciate che Montesquieu e Voltaire, e voi non potreste più spiegare la insurrezione degli animi, il loro ardore alla conquista della libertà, il loro entusiasmo, la fede loro, i caratteri, le forze e le grandezze della Rivoluzione francese, nè Condorcet, nè Rolland o la Gironda, nè la tribuna della Convenzione. Il filosofo Ginevrino fu anch' esso espressione del genio francese. La tendenza alla unità si manifesta in due sommi punti del suo Contratto sociale: nel *principio* della *sovranità popolare*, nell' *organismo* della società. In quanto al primo egli riassume le sue vedute nella sesta delle *Lettres de la montagne:* Qu'est-ce qui fait que l'État est un? C'est l'union de ses membres. Et d'où naît l'union de ses membres? De l'obligation qui les lie. Tout est d'accord jusq'ici. Mais quel est le fondement de cette obbligation? J'ai posé pour fondement du corps politique la convention de ses membres. L'établissement du contrat social est un pacte d'une espèce particulière, par le quel chacun s'engage avec tous: d'où s'en suit l'engagement réciproque de tous envers chacun, qui est l'objet immédiat de l'union. Je dis que cet engagement est d'une espèce particulière, en ce qu'étant absolu, sans condition, sans réserve, il ne peut toutefois être injuste, ni susceptible d'abus, puisqu'il n'est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que le tout ne veut que pour tous... *La volonté de tous est donc l'ordre, la règle suprême, et cette règle générale et personnifiée est ce que j'appelle le souverain.* Il suit de là que la souvraineté est indivisible, inaliênable, et qu'elle réside essentiellement dans tous les membres

du corps. Mais comment agit cet être abstrait et collectif? Il agit par des lois, et il ne saurait agir autrement. Et qu' est-ce qu' une loi ? C' est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d' intérêt commun... Mais l' application de la loi tombe sur des objets particuliérs et individuels. Le pouvoir législatif, qui est le souverain, a donc besoin d'un autre pouvoir qui exécute, c' est-à-dire qui réduise la loi en acte particulier... Ici vient l' institution du gouvernement. Qu' est-ce que le gouvernement? C' est un corps intermédiaire, établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l' exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique. Le gouvernement, comme partie intégrante du corps politique, participe à la volonté générale qui le constitue; comme corps lui-même, il a sa volonté propre. Ces deux volontés quelquefois s'accordent, et quelquefois se combattent. C' est de l' effet combiné de ce concours et de ce conflit que résulte le jeu de toute la machine. Le principe qui constitue les diverses formes du gouvernement consiste dans le nombre des membres qui le composent. Les diverses formes dont le gouvernement est susceptible se réduisent à trois principes. Après les avoir comparées par leurs avantages et par leurs inconvénients, je donne la préférence à celle qui est intermédiaire entre les deux extrémes, et qui porte le nom d' aristocratie... Enfin, dans le dernier livre, j' examine par voie de comparaison avec le meilleur gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus favorable à la bonne constitution de l' État. Puis je termine ce livre et tout l' ouvrage par des recherces sur la manière dont la religion peut et doit entrer comme partie constitutive dans la

composition du corps politique.» Da questa somma sintesi del *Contratto sociale* si scorge chiaramente che Rousseau spiega tutte le parti del sistema politico colla *sovranità del popolo*, l' unità dello Stato, l' unione dei membri, il fondamento dei doveri sociali, il potere legislativo, il governo, la legge. Si può dire della dottrina di Rousseau ciò che Tocqueville argutamente scrisse della Unione Americana: il popolo vi regna come Dio sull' universo: esso è la cagione ed il fine di tutte le cose: tutto ne emana, e tutto vi rientra.

La tendenza dell' unità assorbente nel sistema di Rousseau si manifesta soprattutto nell' organismo della società. Quest' organismo è espresso a rigore matematico nella sua formola fondamentale = Totale alienazione degli associati con tutte le loro facoltà alla Comunità. = Lo Stato divora l' individuo, ne assorbisce tutta la padronanza reale e personale. È l' estrema *centralizzazione* trasportata dall' ordine *amministrativo* nella sfera *politico-sociale.*

L' impronta dell' unità si presenta nella forma più severa nella filosofia di Descartes, il fondatore della scuola idealista moderna (n. 1596, m. 1650).

Nelle sue opere *Discours sur la methode*, *Meditations*, *Régles pour la direction de l' esprit*, *Recherche de la vérité par les lumières naturelles*, si riflette in un modo mirabile il genio unitario della Francia. Una catena non interrotta che fa capo in un primo anello, tale nel sistema Cartesiano è la genesi delle nostre idee, che tutte rientrano nel primo principio del *pensiero*, la *centralizzazione* logica la più assoluta. *Io penso; dunque io esisto.* Ecco il punto di partenza, il supremo

criterio di certezza. Il pensiero può metter tutto in dubbio, eccettuato se stesso. Se io dubito, io penso: dubitare è pensare: almeno è certo che io dubito, che io penso; e se io volessi dubitare che penso, il farei con un mio pensiero, e così il pensiero negherebbe se stesso. *Cogito: ergo sum*. La mia esistenza mi è data nel mio pensiero. Dal seno stesso del dubbio nascono i caratteri della verità, le condizioni della certezza. Il vero consiste nella idea chiara e distinta: si potrà affermare d'una cosa tutto ciò ch'è contenuto nell'idea della cosa stessa. — Il pensiero è l'attributo di me che penso: i caratteri dell'attributo mi svelano quelli della sostanza: il pensiero è invisibile, intangibile, inesteso, semplice: tali adunque sono ancora i caratteri dell'*io* pensante: eccovi la semplicità dell'anima, base della sua immortalità. — La mia coscienza mi avvisa che il mio pensiero è finito ed imperfetto: io non raggiungo sempre la verità; io vado soggetto all'errore. Or non potendo io avere la nozione del finito, dell'imperfetto, del contingente senza l'altra del perfetto, dell'infinito, dell'assoluto, la prima idea mi fa salire alla seconda. Ma questa seconda idea non fu creata da me: se la fosse stata, io la potrei disfare, o modificarla. Dunque deve esservi una causa che possiede eminentemente tutto ciò, di cui l'idea è una imagine. Ma nell'idea di un essere perfetto è contenuta essenzialmente l'esistenza. Dunque dalla sola idea di Dio segue la sua esistenza necessaria. — Nel fenomeno complesso del pensiero Cartesio trova la *sensazione*: egli riconosce questo fenomeno, estraneo alla volontà, e vede che debbe avere una causa esterna. Ecco il passaggio al mondo esteriore. Questo mondo esteriore non è una fantasmagoria. Nell'idea di Dio, essere perfetto, si contiene l'attributo della sapienza e

della veracità: Dio non ci può ingannare: esso impresse la sua augusta sanzione alla testimonianza della nostra coscienza, a quella dei nostri sensi, quando queste testimonianze comandano il nostro assenso a credere l'esistenza reale del mondo fisico. Dio ci è garante della nostra persuasione naturale. — Dunque esistono l'*io* pensante, l'*io* semplice e spirituale, Dio infinito, mondo *esterno*. Queste sono le verità primitive, con le quali Descartes ricompone la scienza universa. Egli è convinto che in tutta la sfera dello spirito umano, come in geometria, le nozioni debbono nascere per una deduzione progressiva e non interrotta, da un picciol numero di verità necessarie, evidenti, che in ultima analisi si riducono anch'elle ad un Primo Vero assoluto. Fu detto a buon titolo che Descartes, dal fondo medesimo dell'abisso, dal *dubbio*, fece nascere la certezza del pensiero e della esistenza, e da questa con volo rapido e ardito si lanciò fino alla sommità dei cieli per poi discendere di nuovo sulla terra, riassumendo l'intiera filosofia nell'atto psicologico, nel pensiero col più fermo dommatismo. Sì che potè egli scrivere nella epistola dedicatoria delle sue *Meditations* che tenevasi più sicuro del suo sistema filosofico che degli stessi matematici teoremi. Il più implacabile avversario del psicologismo Cartesiano, fra gl'Italiani, è il profondo filosofo Torinese, V. Gioberti. Cartesio sarà tuttavia pur sempre una delle più splendide glorie della Francia.

Non è soltanto nel campo della filosofia, della morale o della politica che si manifesta la tendenza unitaria del genio francese; essa si appalesa altresì nella scuola istessa della *teosofia istorica*. Noi abbiamo posto

a canto al nome del più gran psicologista Francese quello del più gran teosofo, Bossuet, dalla cui scuola uscirono i moderni Ballanche, Buchez, Ozanam. Fra le molte sue opere ricorderemo la sola che si attiene al presente argomento *Discours sur l' histoire universelle.* Il principio dominante dell' opera è il *preordinamento Divino.* Egli descrive i quadri dei popoli antichi fino al Cristianesimo con tanta maestà di stile, con tanta evidenza e con tale ordine, che la storia del mondo, sotto la sua penna è diventata una carta geografica per provare che la successione degl' Imperii, cominciando dagli Sciti, Etiopi, Egiziani, venendo agli Assirii antichi e nuovi, ai Medi, a Ciro, ai Persiani, ai Greci ed ai Romani, non fu che una evoluzione della umanità diretta da Dio allo stabilimento del Cristianesimo. La Provvidenza ha fatto servire la marcia di tutti i popoli antichi a preparare il campo alla venuta del Cristo, ed alla propagazione della sua legge. Ecco il riassunto di tutto il suo discorso, in cui, dopo i ventidue libri di Agostino *De Civitate Dei*, v' ha tanto di spirito, di profondità d'ingegno, di elevatezza, di grandezza, di acume, di luce sul fondo della religione, che non àvvene alcun altro, a cui uno spirito ben formato apprender possa di vantaggio. Bossuet è in Francia ciò ch' è F. Schlegel in Germania: egli risolve tutti i più gravi problemi della storia, egli spiega tutti i grandi fenomeni della vita dell' umanità coll' unico principio del *Deus in macchina*, come Condillac spiegava tutta l' ideologia coll' uomo in *statua.* Perciò noi scrivemmo nel *Progresso indefinito del Diritto* (pag. 103) che il libro del Vescovo di Meaux non potrebbe trovare un gran posto nella *Filosofia* della *Storia*, e specialmente in quanto alla capitale quistione dell' *istorosofia* (il *progresso indefinito*), per ciò ch' essa

vuolsi trattare con profonde vedute di *ragione* e di *storia*, senza per altro impugnare, ed anzi riconoscendo la economia providenziale dell'Essere Assoluto.

Noi soggiungiamo nel testo i nomi di altri due filosofi francesi, Malebranche, e Gratry. Il primo (n. 1638 m. 1715) è il più sottile metafisico del secolo diciasettesimo, e dopo Bossuet e Fenelon il più illustre caposcuola del Platonismo moderno in Francia. La *visione ideale in Dio* è la formola che riassume tutto il suo sistema ampiamente svolto nelle diverse opere ch' egli scrisse dal 1673 al 1708, e specialmente nella sua *Recherche de la verité*. Nella quale, dopo aver rigettate le cinque origini delle nostre idee per altri filosofi assegnate, cioè o ch' esse vengano dai medesimi corpi od obbietti; o che la nostra anima abbia la potenza di produrle; o che Dio le abbia, in creandola, prodotte con essa; o che egli le produca tutta volta che si pensa a qualche oggetto; ovvero che l'anima abbia in sè stessa tutte le perfezioni ch' ella vede in quei corpi, stabilisce che l' anima è unita con un essere affatto perfetto e che racchiude generalmente tutte le perfezioni intelligibili, ossia tutte le idee degli esseri creati; ch'essa non vede nè l' essenza, nè l' esistenza delle cose considerando le lor proprie perfezioni, ma sì che noi veggiamo in Dio tutte cose. Questo pronunciato è un risultato delle seguenti considerazioni, che ne costituiscono la dimostrazione: che Dio ha in sè stesso le idee di tutti gli esseri creati, tipi della creazione; — che Dio con somma intimità è unito con le anime nostre per la sua presenza sì che egli sia il vincolo degli spiriti come lo spazio è il vincolo de' corpi; che noi non pos-

siamo pensare a qual cosa in particolare senza incominciare da qualche concetto indeterminato e generale che racchiuda tutti gli esseri in uno; — che le idee sono efficaci agendo su noi, quindi superiori a noi, il che solo appartiene a Dio; — che il nostro spirito scorge l' infinito, abbenchè non lo comprenda; — che il pensiero umano (e questo è il punto di partenza della teoria Cartesiana) non può conoscere sè stesso come imperfetto e relativo senza conoscer Dio, essere perfetto ed assoluto; e siccome non v' ha un solo pensiero che non sia accompagnato dal sentimento dell' imperfezione di sè stesso, così non siavi nè anco un solo pensiero che non sia necessariamente accompagnato dall' idea di Dio, che gli dà valore, forza ed autorità. Malebranche procede nel suo sistema col principio della *causalità*: perciò egli si salva dal panteismo Spinozistico. Dio poi agisce semplicemente come causa universale. I nostri sentimenti vengono appresso ad associarsi in qualche modo alle idee per formare l' imagine sensibile degli oggetti; e la presenza de' corpi è soltanto la causa occasionale a siffatta associazione. L' organismo dei voleri s' intreccia a quello delle idee. Da qui la teoria di Dio come principio de' nostri desiderii e delle nostre azioni; da qui la dottrina delle *cause occasionali*: quinci l'azione di Dio infinita, la libertà dell' uomo impicciolita e debolissima. Eccovi l' ultimo termine di questo sistema: l' assorbimento dell' uomo in Dio. Torniamo al testo: fin nel libro del P. Malebranche si riflette il genio *unitario* e *centralizzatore della Francia.*

L' altro filosofo da noi poc' anzi ricordato si è il Gratry, il quale appartiene alla nostra scuola contempo-

ranea della filosofia francese. Egli pubblicò nel 1853 la sua opera *De la Connaissance de Dieu*, e nell'anno successivo diede alla luce la sua *Logique*. I suoi principii fondamentali, in quanto alla certezza ed alla verità delle umane cognizioni, appartengono alle scuole di Cartesio e di Malebranchio. Egli stesso li attribuisce a quei due filosofi e ad una schiera di altri grandi pensatori cominciando dal filosofo di Tegaste, e in questi termini li significa: *Una idea è una certa vista di Dio: là ove è una idea propriamente detta v'ha una visione di Dio: dunque là ove è l'idea, è la verità: là ove non è la verità non è l'idea.*

Infine noi abbiamo ricordato nel testo due altri celebri scrittori francesi: *Montesquieu* e *Lamennais*. Montesquieu riduce in ultima analisi all'unico principio del *clima* la varietà degli usi, delle abitudini, delle leggi, degli instituti, delle religioni, de' governi, in somma tutto che appartiene alla vita fisica, intellettuale, morale, giuridica, religiosa e politica di tutti i popoli del mondo. Tutti i grandi pensatori da Ippocrate, da Diodoro Siculo ed Aristotile fino a Bodino e Montesquieu hanno ammessa la *influenza* del clima: ma il Presidente Francese l'ha esagerata fino al punto che a' suoi occhi la scienza stessa del giusto e dell'ingiusto non è più che una questione di termometro! Montesquieu ha posto questo criterio a base del suo libro, svolgendolo con ardito genio. Vittor Ugo ben chiamò il clima la *chiave falsa* di Montesquieu per aprire tutti i problemi della storia rimasti senza soluzione nelle sue teorie. E notisi ch'egli per *clima* non intende che il *caldo* ed il *freddo*, senza avere alcun conto delle altre influenze

fisiche. Più in là si avanzò il sig. de Humboldt che ha introdotto nella filosofia della storia un nuovo elemento, quello delle *configurazioni territoriali*. E prima di lui Carlo Ritter nella sua opera insigne *Études de la terre dans ses rapports avec la nature et avec l'histoire de l'homme* avea caratterizzato la fisionomia del nostro globo, e mostrata la influenza della sua configurazione esterna, tanto su i fenomeni fisici che avvengono sulla sua superficie, quanto sulle emigrazioni dei popoli, sulle loro leggi, su i costumi, e su tutti i principali fenomeni storici, di cui esso è il teatro. Del quale elemento egli si vale per spiegare la fortuna dell'Egitto, della Grecia e dell'Italia. F. Hegel ne fa una delle basi della istorosofia sotto il titolo di *fondamento geografico della storia*. Il capo-scuola dell'eclettismo francese s'impossessa di questa idea nel suo *Corso di filosofia*; e *datemi*, egli dice, *la carta di un paese, la sua configurazione, il suo clima, le sue acque, i suoi venti e la sua geografia fisica; datemi le sue produzioni naturali, la sua flora, la sua zoologia, ed io saprò dirvi qual sarà l'uomo di questo paese, e qual posto prenderà quel popolo nell'istoria*. Pure la flora, la zoologia, la configurazione geografica dello Stato Romano d'oggidì erano le stesse, or sono, due mila anni. È lo stesso sole che splende sul Coliseo; è lo stesso vento che solleva la polvere del Foro. Eppure fortunata Italia se il popolo Romano d'oggi fosse lo stesso che quello degli Scipioni e dei Cesari! — Ma anche ristretto il criterio delle influenze fisiche al clima nel senso del Montesquieu, niuno creda sia stato un concetto originario di quel publicista, derivato dall'analisi profonda dei fatti: è un sistema che egli trovò nel *Viaggio in Persia* di Chagrin, e che questi medesimo attinse ai libri d'Ippocrate e di Dio-

doro, e poi trasmise all' abbate Dubos e a Montesquieu, il quale a sua volta lo tramandò a Roberston, a Gibbon, all' abbate Raynal e a molti altri, che ciecamente l' adottarono. La identità fra i sistemi di Chagrin e di Montesquieu è sì evidente, anche ne' particolari, ch'egli basta ravvicinare l' un coll' altro per convincersi che il filosofo nulla ha aggiunto al viaggiatore. Il difetto capitale di entrambo è stato quello di aver generalizzati alcuni fatti, senza esaminare se dessi fossero conseguenza del principio ch' eglino attribuivano ai medesimi, ed altresì se que' fatti non fossero per avventura in opposizione con una moltitudine di fatti contrarii. Malte-Brun nel suo *Précis de géographie univ.*, tom. 3, liv. 46, e Barrow nel suo *Voyage en Chine*, tom. 1, chap. 4, posero in chiaro la inesattezza di questo sistema fondato esclusivamente sul clima.

Lamennais, il Gioberti Francese, anch' egli rappresenta il genio unitario della Francia nella sfera della filosofia. Desso riduce tutte le *forme del vero* al *consenso universale*, al *sensus communis*, onde avere l'unico criterio della certezza loro. Egli ripudia il sensismo di Locke, il sentimentalismo di Barclay, l'idealismo di Kant, il razionalismo dommatico di Cartesio. *Le consentement commun,* sensus communis, *est pour nous le sceau de la vérité; il n' y en a point d'autre. Nous jugeons de ce qui est bien ou mal, licite ou illicite, nuisible ou avantageux, d'après la même règle, et cela sans aucune instruction précédente, par un mouvement indélibéré, non moins universel qu' irrésistible. Les relations sociales, la justice humaine, nos connaissances, notre conduite, notre intelligence, en un mot, reposent sur ce fondement.* Essai sur l' Indifférence, *Introd.*

chap. XIII. Intorno alla critica de' sistemi e delle dottrine de' filosofi e publicisti francesi accennati nel testo e nella presente nota, il lettore può utilmente consultare — Dégerando *Histoire de la phil. mod.*; tom. 3, 4; — Cousin, V. *Cours de l'hist. de la philos.*, tom. 1; Martini, *Storia della filos.*; — O. Schmidt, *Delineaz. della stor. della filos.*; — Galluppi, *Elem. di Filos.*; — Ritter, *Histoire de la phil. mod.* traduite de l'allemand par M. *Challemel-Lacour*, Paris 1861; — Jouffroy, *Cours de Droit. Nat.*, tom. prem.; — Tennemann, *Manuale della stor. della Filos.* trad. *Longhena* con note di Romagnosi e Poli; — Cousin, *Du Vrai, du Beau, du Bien*; — Rosmini Serbati, *Ideologia, Storia comp. e crit. de' sistemi intorno al princ. della morale*; — Pestalozza, *Elem. di filos.*, vol. 1, 2, 4; — Stahl, *Storia della filos. del dir.*, vol. 2; — Lerminier, *Philos. du droit*; — Ch. Comte, *Traité de Législ.*, Liv. III.; — Gioberti, *Introd. allo studio della filos.*, tom. 2, 3; — Carmignani, *Storia della orig. e dei progr. della filos. del dir.*, vol. 2, 3; — Franchi, *Letture su la stor. della Filos. mod.*, Milano - 1863; — G. G. Fed. Hegel, *Filosofia della stor. del mondo ant.*, Introd. Capolago - 1841; — Béline, *Philosophie du droit*, tom. prem. Paris - 1855; — D'Ondes Reggio, *Nuovo metodo d' investigare i veri mor. e polit.* nota 1; — Romagnosi, *Giurispr. Teorica*, P. 1, lib. V, cap. 2, §§ 1999-2009; — J. G. Bühle, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer Kritischlitteratur derseblen*; — Damiron, *Mémoires pour servir à l'hist. de la philos. au XVIII siècle* — Paris 1864. — Il lettore ci vorrà ben condonare questa lunga nota digressiva ne' campi della filosofia: quand' essa non ci fosse stata dettata dalla necessità di giustificare le asserzioni del testo, abbenchè incidenti nell' argomento di

diritto amministrativo, la si accetti come l'episodio di un poema o di un dramma, atto ad ornarne e distenderne l'azione principale. Noi torniamo ben tosto al seminato.

(51) Livius, *Lib.* X, *cap.* XXVIII ex recens. *Wilh. Weissenborn*, Lipsiae — 1857 = Caeterum quamquam communis adhuc Mars belli erat, necdum discrimen fortuna fecerat, qua datura vires esset, haudquaquam similis pugna in dextro laevoque cornu erat. Romani apud Fabium arcebant magis quam inferebant pugnam, extrahebaturque in quam maxime serum diei certamen, quia ita persuasum erat duci, et Samnites et *Gallos* primo impetu feroces esse, quos sustineri satis sit; longiore certamine sensim residere Samnitium animos, Gallorum quidem etiam corpora intolerantissima laboris atque aestus fluere, primaque praelia plus quam virorum, postrema minusquam foeminarum esse: in id tempus igitur, quo vinci solebat hostis, quam integerrimas vires militi servabat. = Lib. *V*, cap. *XLIV:* = Qui effuso agmine adventant, gens est, cui natura corpora animasque magna magis quam firma dederit: eo in certamen omne plus terroris quam virium ferunt: argumento sit clades Romana: patentem cepere urbem; ex arce Capitolioque his exigua resistitur manu: jam obsidionis taedio victi abscedunt, vagique per agros palantur. Cibo vinoque raptim hausto repleti, ubi nox adpetit, prope rivos aquarum sine munimento, sine stationibus ac custodiis, passim ferarum ritu sternuntur, nunc ab secundis rebus magis etiam solito incauti. Si vobis in animo est tueri maenia vestra nec pati haec omnia Galliam fieri, prima vigilia capite arma frequen-

tes, me sequimini ad caedem, non ad pugnam: nisi vinctos somno velut pecudes trucidandas tradidero, non recuso eumdem Ardeae rerum mearum exitum, quem Romae habui. = V. Lib. *II*, cap. *XX*, Lib. *XXII*, cap. *II*, Lib. *XXXIV*, cap. *XLVII*. Il segretario Fiorentino ne'suoi *Discorsi sulla prima deca di Tito Livio* indaga la cagione perchè i Francesi fossero stati, e fossero ancora a'suoi tempi giudicati nelle zuffe da principio più che uomini, e dipoi meno che femmine. La ferocità di quel Francese (così egli al cap. *XXXVI*, lib. 3°) che provocava qualunque Romano appresso al fiume Aniene a combatter seco, dipoi la zuffa fatta tra lui e Tito Manlio, mi fa ricordare di quello che Tito Livio più volte dice, che i Francesi sono nel principio della zuffa più che uomini, e nel successo di combattere riescono poi meno che femmine. E pensando donde questo nasca, si crede per molti che sia la natura loro così fatta: il che credo sia vero; ma non è per questo che questa loro natura, che li fa feroci nel principio, non si potesse in modo con l'arte ordinare, che la li mantenesse feroci infino nell'ultimo. Ed a voler provare questo, dico, come e' sono di tre ragioni eserciti: l'uno, dove è furore ed ordine; perchè dall'ordine nasce il furore e la virtù, come era quello de'Romani: perchè si vede in tutte le istorie, che in quello esercito era un ordine buono, che v'aveva introdotto una disciplina militare per lungo tempo; perchè in uno esercito bene ordinato nessuno debbe fare alcuna opera, se non regolato: e si troverà per questo che nell'esercito romano, *dal quale, avendo egli vinto il mondo, debbono prendere esempio tutti gli altri eserciti*, non si mangiava, non si dormiva, non si mercatava, non si faceva alcuna azione o militare o domestica senza l'or-

dine del Consolo. Perchè quelli eserciti che fanno altrimenti, non sono veri eserciti, e se ne fanno alcuna prova, la fanno per furore e per impeto, non per virtù. Ma dove è la virtù ordinata, usa il furor suo coi modi e co' tempi, nè difficultà veruna lo invilisce, nè gli fa mancare l'animo, perchè gli ordini buoni gli rinfrescano l'animo e il furore, nutriti dalla speranza del vincere, la quale mai non manca, infino a tanto che gli ordini stanno saldi. Al contrario interviene in quelli eserciti, dove è furore e non ordine, com'erano i Francesi, i quali tuttavia nel combattere mancavano; perchè non riuscendo loro col primo impeto vincere, e non essendo sostenuto da una virtù ordinata quel lor furore, nel quale egli speravano, nè avendo fuori di quello cosa in la quale ei confidassero, come quello era raffreddo, mancavano. Al contrario i Romani, dubitando meno dei pericoli per gli ordini loro buoni, non diffidando della vittoria, fermi ed ostinati combattevano col medesimo animo e con la medesima virtù nel fine che nel principio, anzi, agitati dall'arme sempre s'accendevano. La terza qualità d'eserciti è dove non è furore naturale, nè ordine accidentale, come sono gli eserciti nostri italiani dei nostri tempi, i quali sono al tutto inutili; e se non s'abbattono ad un esercito, che per qualche accidente si fugga, mai non vinceranno. Tale si fu il giudizio del Macchiavelli sul valore degli eserciti francesi ed italiani de' tempi suoi. Giudizio certamente rispettabile, dappoichè per i sette libri dell'*Arte della Guerra* scritti dal Macchiavelli e gli antichi ed i moderni maestri di cose guerresche riconobbero in lui una cognizione della scienza militare non soltanto maravigliosa per un uomo di toga, ma straordinaria ancora per un vecchio comandante, sì che a

lui attribuir si debba il risorgimento primo della buona tattica, e la perfezione a cui si vede giunta quest'arte a'giorni nostri. Ma il genio del Machiavelli in siffatto giudizio fu domo dalla forza progressiva del tempo. Chi mai potrebbe nella età moderna dire solo furiosa la milizia Francese, e non ordinata, od affermare l'esercito italiano nè furioso nè ordinato? La gloria immortale delle vittorie della Francia e della Italia dalle Alpi alle Piramidi, dal Mansanare al Reno, da Crimea a Magenta, a Palestro ed a Solferino, addimostra che le Aquile de'Napoleonidi, e le spade degli Eroi Sabaudi trovano solo un riscontro nelle Aquile del Popolo-Re del Mondo, e nella spada di Cesare! Noi tuttavia abbiamo ritenuto nel testo il carattere Liviano della milizia Francese, limitandolo ai casi di rotta, o disfatta dell'esercito. Non è un Italiano che scriva tal cosa della Francia nel secolo decimonovesimo; ma si è un Francese di chiaro nome. Noi abbiamo mutuata l'idea, ed anzi la parola istessa dal sig. *De Cormenin:* On dirait, egli scrisse, que nous sentons par une sorte d'instinct notre faiblesse comme individus, notre force comme Nation.... Ceci donne le secret de notre furie française dans l'attaque et dans la victorie et *de nos terreurs paniques dans la déroute*, car alors nous ne sommes plus une armée, une troupe, une masse, un corps, nous redevenons individus. *Droit admin.* tom. 1, Introd. pag. VIII, *Cinq. edition*, Paris — 1840. Per buona ventura è troppo difficile per un esercito Francese il caso di una sconfitta: esso non sa che trionfare. Perciò l'asserzione del Cormenin si riduce oggidì ad una pura ipotesi: essa è la teoria dell'astronomo su i fenomeni anormali: le aberrazioni degli astri non possono smentire le leggi generali della Natura.

(52) De Cormenin, *Droit admin.* tom. 1, Introd. L'illustre spositore della giurisprudenza del Consiglio di Stato sorpassa di gran segno tutti i giuristi e pubblicisti Francesi fino a Dupont-White non solo pel dommatismo energico, con cui sostiene il sistema francese dell'assoluto concentramento amministrativo, ma altresì per l'analisi completa di tutti gli elementi che compongono siffatto sistema. Egli lo svolge ampiamente in tutte le sue attinenze politiche, intellettuali, morali, materiali, religiose; e nella Stampa, nell'Istruzione primaria, nel Culto, nella Guardia Nazionale, nell'Armata, nella Legion d'onore, nel Bilancio, nel Gran Libro, nella Corte di Cassazione, nel Consiglio di Stato, ne' Consigli Generali e nelle Camere, nelle strade, ne' battelli a vapore, telegrafi, e nelle ferrovie egli vede tanti agenti dell'accentramento. Egli vi dimostra Francia tutta concentrata in Parigi. Ma egli oserebbe ancora concentrare in Parigi il Mondo tutto. Atene fu più civile, Roma più guerriera. Londra è più commerciante, più vasto è Pekino, ma Parigi per Cormenin è più omogeneo. Parigi non ha che un milione d'uomini, ma al bisogno questo milione d'uomini non sarebbe che un uomo solo. Londra è la capitale dell'Inghilterra, Vienna dell'Austria, Madrid della Spagna, Costantinopoli della Turchia, Roma del Cattolicismo; ma *Parigi* è per Cormenin la *metropoli del Genere umano*. Auprès de Paris, dic'egli, tout est bourg, petite ville, village. Tout aboutit a Paris, routes, canaux, télégraphes. Tout en sort et tout y rentre. Semblable à un géant féodal, il tient les départements dans une sorte de vassalité volontaire, et toutes les villes de province rangées autour de Paris, comme autant de satellites, s'éclairent et se rechauffent

aux rayons de son soleil. Paris ne dort point, ne se repose point. Hiver et été, jour et nuit, son cerveau pense, ses bras travaillent, ses yeux veillent et ses jambes remuent. Sa force intellectuelle est plus grande encore que sa force matérielle. L'idée française est toute dans Paris. Paris est la plus haute expression de nos besoins, de nos sentiments, de nos passions, de nos caprices, de nos intérêts, de notre politique, de notre littérature, de notre puissance et de notre génie. Paris renferme assez de généraux pour commander en chef les armées de la Russie, de l'Autriche et de l'Angleterre, assez de gens d'esprit pour remuer le Monde, assez d'hommes d'état pour le gouverner. Aux yeux des étrangers, Paris est tout; Paris est la capitale non de l'Europe, si vous voulez, mais des Européens. Qui dit Paris, dit la France. Paris est comme serait un grand royaume dans un petit royaume. Paris est la tête, et les provinces ne sont que les pieds. Or ce sont les pieds qui marchent, mais c'est la tête qui conduit. Senonchè è a temersi che affluendo tutto il sangue al capo, nè la testa possa più condurre, nè i piedi possano più moversi, o, quanto meno, lo Stato formisi a corpo di testa grossa e sproporzionata, ebbra sovente e degli altri membri dimagriti e fiacchi. Tutto infatti gravita in Francia verso la gran città ove siedono il governo e l'amministrazione generale. Parigi non è soltanto la testa e il cuore della nazione, il centro della sua attività politica, militare, amministrativa, il focolare della sua vita letteraria, artistica e scientifica. L'emula di Roma e di Atene aspira ad ecclissare le magnificenze di Babilonia. Tutto tende a concentrarvisi: lavori pubblici, industria, commercio, scuole, musei, biblioteche, teatri, tesoro, borsa, banca nazionale e internazio-

nale, credito fondiario e mobiliare, assicurazioni, tontine, casse di servizii fondate e protette dallo Stato; e da questo gran focolare radiano da tutte parti, quasi con velocità elettrica, i costumi, le mode, le lettere, le arti e le rivoluzioni parigine. Accettiamo queste parole del sig. Béchard senza associarci per altro ai lagni ed ai guai dei sig. legittimisti che in fondo ad una quistione amministrativa sostengono la causa di un partito politico. Essi vestono le divise dei liberali riformatori del Municipio e della Provincia per piangere, redivivi Geremia, su i mali della *nuova Gerusalemme!!*

(53) Noi ci siamo valsi ancora del criterio del celebre Humboldt per spiegare in Francia il sistema del concentramento amministrativo. Però dichiariamo che non s'intende per noi assumere questo fondamento geografico nel senso della scuola panteistica. Considerato, scrivea l'idealista trascendentale di Stuttargd, considerato in confronto della generalità del tutto morale e della sua individualità attiva, l'insieme naturale del carattere di un popolo è qualche cosa di esterno, ma in quanto deve essere considerato come il terreno su cui si muove lo spirito, è essenzialmente e necessariamente un vero fondamento. Noi partiamo dalla massima che nella storia del mondo l'idea dello spirito nella realtà si mostra sotto una serie di forme esterne, di cui ciascuna palesa un popolo veramente esistente. Il lato poi di questa esistenza cade tanto nel tempo quanto nello spazio, come un essere naturale, e il principio particolare che ogni popolo porta in sè, lo ha parimenti come una determinazione della natura. Lo spirito, che così veste il modo della natura, spiega l'una

dopo l'altra, le sue forme particolari, poichè questo svolgersi è appunto ciò che costituisce la natura. Queste diversità naturali si devono qui primieramente considerare anche come particolari poss.bilità, da cui si sviluppa lo spirito, e che danno così il fondamento geografico alla storia. *Filosof. della Storia*, Introd. Lo stesso Hegel svolgendo praticamente questo principio del suo sistema nel Mondo Greco dice: La Grecia è come la sostanza che in pari tempo si è pure individualizzata: il generico, come tale, è sparito: la confusione colla natura è tolta, e in pari tempo il continentale, in riguardo alla geografia, si è modificato. Il paese consiste in un territorio intersecato in mille maniere dal mare, in una moltitudine di isole, e in un continente che non è se non una penisola, a cui il Peloponneso è unito solo con un' istmo. La Grecia intiera è intersecata da molti seni di mare; monti, piccole pianure, strette valli e fiumi costituiscono questo paese: non vi ha alcun gran fiume, nè alcuna larga vallea; ma il terreno è tagliato svariatamente da monti e fiumi, senza che alcuno giganteggi sugli altri. Noi non troviamo qui nè la forza fisica orientale, nè un fiume come il Gange, l'Indo, l'Eufrate, il Tigri, e da cui gli uomini sono come legati ad una vita uniforme; ma all'opposto la divisione e la varietà che qui regna, corrisponde perfettamente alle varietà delle popolazioni greche, ed alla mobilità del greco spirito.

Il gran *fisico del globo* ha fatto una bella applicazione di questo medesimo principio al linguaggio. Le langage est une partie intégrante de l'histoire naturelle de l'esprit; et bien que l'esprit, dans son heureuse indépendance, se fasse à lui-même des lois qu'il suit sous les influences les plus diverses, bien que la liberté

qui lui est propre s'efforce constamment de le soustraire à ces influences, pourtant il ne saurait s'affranchir tout à fait des liens qui le retiennent à la terre. Toujours il reste quelque chose de ce que les dispositions naturelles empruntent au sol, au climat, à la sérénité d'un ciel azur, ou au sombre aspect d'une atmosphère chargée de vapeurs. Sans doute la richesse et la grâce dans la structure d'une langue sont l'oeuvre de la pensée, dont elles naissent comme de la fleur la plus délicate de l'esprit; mais les deux sphères de la nature phisique et de l'intelligence ou du sentiment n'en sont pas étroitement unies l'une à l'autre; et c'est ce qui fait que nous n'avons pas voulu ôter à notre tableau du monde ce que pouvaient lui communiquer de coloris et de lumière ces considérations, toutes rapides qu'elles sont, sur les rapports des races et des langues. *Cosmos*, vol. I, pag. 306.

La scuola moderna di Germania, noi non lo dissimuliamo, insegna una dottrina che splende di frammenti preziosi di verità in mezzo a quella copia di combinazioni colossali delle sue astrazioni. Il *fondamento geografico* della scuola Germanica, in se stesso considerato, esprime una gran verità, l'influenza delle configurazioni territoriali sulle abitudini, sulle condizioni, sull'indole della vita di un popolo. Ella è qualche cosa per un paese l'essere penisola, promontorio, preparato così da natura alle colonie, alle conquiste, a tutti i contatti politici, commerciali, industriali. A'paesi di gran litorale tutto arriva da ogni banda, e cose, e persone, e idee ed esempi. La condizione di popolo commerciante, di vita pastorale o agricola, è determinata da elementi geografici. Questi fenomeni sono costanti e generali: sono fatti storici. Ma quale necessità

logica ci costringe a spiegarli col criterio panteistico? Ho forse bisogno dello sviluppo dello *spirito* nella *realtà*, dei *momenti* di questo sviluppo in date *forme esterne* per intendere il fenomeno delle diversità caratteristiche dei paesi? È forse lo *spirito* che si *sviluppa* nei paesi aridi ed elevati colle loro steppe e pianure, che vi genera la vita patriarcale, pastorale e nomade, come nei Mongolli al mezzo dell'Asia, nei deserti dell'Arabia e in quelli della Barberia all'Africa, o in quelli del Paraguai all'America del Sud? È forse la *riflessione* dello *spirito* in *sè in opposizione alla natura immediata*, che produce nelle vallee o bacini scavati e bagnati da grandi fiumi, (tali la China, l'India, Babilonia, Egitto), l'agricoltura, la proprietà del suolo, e con esse le relazioni di diritto, e la costituzione delle grandi città e de'vasti Imperii? È poi necessario che lo *spirito*, il *pensiero* scenda un po' dai paesi elevati ed aridi, e assuma una *forma esterna* nelle *coste*, che sono in una immediata comunicazione col mare, per intendere che quei paesi rappresentano e conservano l'insieme del mondo, e che il Mediterraneo potè essere il centro della coltura? Noi rispettiamo la scuola germanica: ma queste sue vedute a noi parranno sempre, ci si permetta la frase del Romagnosi, voli icarici di una sbrigliata fantasia nel caos dell'idealismo. Ma non esageriamo i difetti di questa scuola. Il *fondamento geografico della storia* nella dottrina dell'istorosofia è uno de' veri punti di partenza; ma esso comincia ad essere erroneo dal momento, in cui lo si fa derivare, quale una figliazione, dallo *sviluppo* dello *spirito* nella *realtà*. Noi dobbiamo vagliarlo dal panteismo: dobbiamo accettare il pronunciato della *influenza* delle *configurazioni territoriali*, e spiegarlo considerando che l'uomo si svolge colle sue potenze

in mezzo alla natura esteriore, che lo circonda come un atmosfera; che le stesse configurazioni territoriali danno occasione a suscitarsi, generarsi e prodursi in un popolo bisogni, disposizioni, abitudini proprie e speciali proporzionate all'indole ed all'azione delle forze esteriori; che questi stessi bisogni e disposizioni agiscono proporzionatamente sulle relazioni di diritto e quindi sulla forma della vita civile; e da qui la influenza sulle leggi, su gl'instituti, le forme di governo ec.; influenza non esclusiva dell'elemento geografico, ma sì contemperata e coordinata con tutti gli altri fattori dell'incivilimento di un dato popolo.

(54) Vedasi la *Prelezione di Filosofia di diritto all'Accademia scientifico-letteraria di Milano nel dì 9 febbrajo* 1861 di Pietro Ellero, che ora professa diritto penale con chiara fama nella Università di Bologna.

(55) Regnault, *La Province, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être.* Il celebre procuratore generale Dupin esprimeva simili idee sul sistema dell'assoluto concentramento amministrativo. *Il reduit une nation à la condition d'une armée; il est devenu pour nos libertés ce que le blocus continental fut pour le commerce.... Les flatteurs ont appelé cela la* science du pouvoir: *c'était tout uniment le despotisme.* V. Chévillard, *Etudes d'admin.* tom. 2, étud. deux. liv. prem. chap. V, pag. 226, edit. Paris — 1862. Noi abbiamo ampiamente esposto e combattuto in linea di diritto assoluto e razionale il sistema del concentramento francese nelle Lezioni 3ª, 4ª, 5ª del nostro Corso di diritto ammini-

strativo, che speriamo di mandare alla luce. E fin d'ora crediamo cosa utile ai nostri giovani studiosi del diritto riportare in questa nota alcuni tratti di quelle lezioni, che racchiudono la nostra dottrina fondamentale della *libertà dei Comuni*, la quale ci pare contenga qual cosa di novità in quanto fa derivare una delle teorie più importanti della ragione amministrativa dai sommi veri della filosofia di diritto, il che non sappiamo essersi finora tentato dagli scrittori della materia.

« Fu ben detto che la libertà Comunale e Provinciale è la gran scuola che ammaestra al maneggio delle cose pubbliche, il tirocinio in cui si preparano, si esercitano, si segnalano alla fiducia dei concittadini coloro che potranno utilmente venir chiamati a difendere gli interessi di tutta la Nazione. E il sig. de Tocqueville nella sua celebre opera *De la Démocratie en Amerique* osserva che si è nel Comune che risiede la forza dei popoli liberi. Le instituzioni Comunali, dic'egli con molta acutezza, sono alla libertà ciò che le scuole primarie sono alla scienza: elle la mettono alla portata del popolo: elle gliene fanno gustare l'uso pacifico, e l'avvezzano a valersene. Senza instituti Comunali può ben darsi una Nazione un Governo libero; ma dessa non avrà lo spirito della libertà. Passioni passeggiere, interessi momentanei, il caso delle circostanze possono comporla a forme esterne d'indipendenza: ma il dispotismo rincalcato nell'interno del corpo sociale, riapparirà tosto o tardi sulla faccia della Nazione. »

« Coteste considerazioni, o Signori, ben vi addimostrano con quanta cura e con quanto amore noi dobbiamo studiare la giusta economia dell'organismo del Comune e della Provincia, e quanto un sapiente legislatore debba fare di quest'organismo un obbietto de-

gnissimo di tutta la sua attenzione. Noi non porremo mano alla esegesi dei testi legislativi, che appo noi reggono questa materia, se non dopo di avervi delineato il tipo razionale di questo organismo: in altri termini all'autorità della legislazione faremo precedere la filosofia del diritto. »

« Il tipo razionale dell'organismo amministrativo del Comune debbe desumersi dall'essenza sua stessa. Quest'organismo è composto di due grandi parti: 1.ª costituzione Comunale in sè stessa considerata: 2.ª relazioni di questa costituzione con lo Stato. Or se questa costituzione e le sue relazioni esteriori rispondono esattamente all'essenza intima della società comunale, noi non esiteremo punto a proclamarle giuste e razionali: perocchè ogni instituto, ogni essere, dee avere una forma interna ed esterna di esistere consentanea alla essenza propria. Per certo quest'organismo è complesso: nè qui noi intendiamo esporre ed analizzare a parte a parte tutti li singoli elementi che lo compongono. Al presente ci occuperemo solo d'investigare il principio supremo, che presiede a quest'organismo, e di cui le singole parti non sono che un esplicamento. »

« Gli uomini, considerati sotto l'aspetto delle relazioni locali, che nascono dalla riunione loro sovra uno stesso punto, formano, come già dicemmo, il Comune. Al momento, in cui si stabilisce cotesta aggregazione, si manifestano due sorta d'interessi; l'uno interesse personale e particolare; l'altro generale e comune. Il primo si concentra ne'diritti proprii a ciascun individuo: il secondo si compone di tutti quelli che appartengono alla generalità degli abitanti come corpo morale e politico. Questi ultimi abbracciano tutte le proprietà comunali. Or ciascuno individuo, arbitro supremo de' suoi affari do-

mestici, li regge come meglio gli talenta. Egli è evidente che ciò non dirsi del pari delle proprietà Comunali. Se tutti gli abitanti fossero chiamati all'amministrazione di siffatte cose comunali, nulla di bene sarebbe a sperarvi da tante volontà agenti simultaneamente e con eguali poteri. »

« I membri di queste associazioni erano adunque indotti per la forza stessa delle cose a riunire in una sola volontà tutti i doveri individuali; a confidare a coloro fra essi, che stimerebbono più degni, il diritto esclusivo di concorrere all'amministrazione del patrimonio comune; in una parola a scegliersi mandatarii, che agissero per essi loro, in lor nome, e sopratutto ne' loro interessi. Ma qui non dovette per vero arrestarsi la sollecitudine dei membri di codeste associazioni. Se egli importava a tutti che i negozii comuni fossero bene amministrati, ciascuno di essi non era meno interessato a che una saggia previdenza allontanasse dalla cerchia dell'associazione tutto che potesse compromettere la sicurezza dei cittadini, turbare la loro tranquillità, corrompere la salubrità dell'aria, impedire la libertà del movimento nelle vie e piazze pubbliche. Il mandato adunque, che conferisce a un piccol numero l'amministrazione degli affari comuni, deve altresì impor loro l'obbligo di far godere gli abitanti dei vantaggi di una buona polizia, o in altri termini di mantenere nella cerchia del Comune l'ordine, la sicurezza, la tranquillità, la proprietà, la salubrità, in somma i beni tutti di una buona convivenza. »

« Il mandato di amministrazione, come osserva giudiziosamente il Macarel, dovette ragionevolmente commettersi a più individui. A quali danni invero la pubblica cosa non sarebbe stata esposta, se la direzione

ne fosse stata affidata non già a più individui, ma ad un funzionario che avesse deliberato solo, e solo avesse fatto eseguire le sue deliberazioni! Se egli non avesse associato ad uno spirito illuminato il più vivo desiderio di fare il bene, sarebbe stato certo sedotto dalle attrattive del potere, che di sua natura tende ad espandersi, egli avrebbe dimenticato ben tosto di esser cittadino, e l'uomo sarebbesi mostrato tutto intero co' suoi pregiudizii, co' suoi vizii, e con le sue passioni. Pertanto fra tutti i modi di organare i Comuni, il più difettoso, diciamo meglio, il più rovinoso sarebbe quello di confidare ad un sol uomo il regime dei beni Comunali, ed il diritto di regolare la polizia interna della Comunità. Per rincontro chiamate tutti gli abitanti a deliberare, e voi, o Signori, avrete la più grande probabilità possibile che il bene generale sarà il risultato della deliberazione. »

« Senonchè le grandi raunanze dànno spesso luogo a gravi disordini. Ai tempi moderni è dovuto il concetto adequato del sistema rappresentativo, per cui gli abitanti, astenendosi dalla direzione immediata de' loro proprii affari, la commettono a mandatarii o rappresentanti. E così sorge il corpo de' funzionarii municipali eletti dal popolo, ossia il Consiglio del Comune. »

« Noi abbiamo ritratti, o Signori, i sommi lineamenti della costituzione del Comune nel modo con cui dessa è stata formata per la natura stessa delle cose, e per lo spontaneo svolgimento delle circostanze. Voi vedete che questa associazione ha una vita ed esistenza propria, ed un potere essenzialmente limitato agl' interessi del Comune, siccome il Comune è precisamente contenuto entro alla sua circoscrizione territoriale. Quest'associazione ha il suo fine di una comoda e felice con-

vivenza. I membri di essa costituirono il potere municipale, affidarono il loro mandato ad un Corpo deliberante da essi eletto, facendo il sacrificio di una parte de' mezzi loro e delle loro facoltà per costituirsi de' doveri e de' diritti comuni. Da questi sommi principii, ricavati dalla natura del Comune, debbe desumersi il tipo razionale dell' organismo amministrativo del Comune, considerato questo nella sua costituzione ed esistenza assoluta. Eccovene la formola di riassunto — Il tipo razionale dell' organismo amministrativo del Comune, in quanto alla sua vita assoluta, si è quello di una *società politica racchiusa in un territorio determinato dalla vicinanza delle abitazioni e dalla località di abituali interessi identici, i di cui membri costituiscono un potere per determinare e guarentire i comuni diritti e doveri, eleggendo un corpo di funzionarii per deliberare su gl' interessi comunali, commettendone ad un Capo l' esecuzione, e contribuendo le facoltà e le persone loro entro ai limiti del bisogno.* — »

« Ora entrando il Comune a far parte dello Stato, e incorporandosi nella vasta società politica, ha perduto egli forse questa sua natura? La sua esistenza non è stata assorbita nello Stato, ma si deve soltanto coordinarsi e porsi in armonia col medesimo, di guisa che gl' interessi comunali vengano combinati cogl' interessi generali. Nello stesso modo che le famiglie, incorporandosi nel Comune, non si sono punto fuse nel medesimo, ma acquistarono solo una relazione di più; così i Comuni, aggregandosi in Stato, non perdettero la esistenza loro, ma fu di più aggiunta ai medesimi una *vita relativa*. Quel Comune, che nello stato d' isolamento era un tutto a sè, nella formazione dello Stato divenne parte di un altro tutto. Non è dunque che una rela-

zione di più che sopraggiunge al Comune. Ora egli è assurdo in buona filosofia lo affermare che una relazione estrinseca, che si aggiunge ad un essere, possa assorbire od annientare la sua essenza. Adunque il Comune, incorporato allo Stato, è una società organica minore, che, salva la sua personalità, diventa parte di un altra società organica maggiore. È un circolo concentrico, che non perde la sua essenza geometrica per ciò ch'è racchiuso entro a un circolo maggiore. »

« Noi lo dicemmo altra volta, e non lo crediamo mai di troppo ripetuto. Lo Stato non è una semplice associazione d'individui: egli è una società complessa, *ipotattica*, composta di altre società minori. La filosofia del diritto c'insegna in quali relazioni, in quali proporzioni si trovino le minori colla maggiore società, e le leggi che si deducono dalla essenza delle relazioni loro. Se ogni maggior società è composta di consorzii, e se questi consorzii sono qualche cosa, ossia hanno un essere; quest'essere è distinto dall'essere della società maggiore: altramente non vi sarebbe differenza alcuna fra la società composta d'individui, e la società composta di consorzii. Ma il consorzio è società anche essa, e società particolare: dunque esso dee necessariamente avere un *fine*, contenere un'*autorità* propria, eseguire certe operazioni sue proprie. Imperocchè ogni società ha il suo *essere* e la *unità* dal *fine*, principio estrinseco, determinante la sua specie, e dalla *autorità* principio intrinseco, causa efficiente del suo operare; siccome è vero il dire che ogni società particolare intanto sussiste in quanto ha il suo fine particolare, la sua autorità, la sua operazione; le quali condizioni se si togliessero, il consorzio cesserebbe di avere una forma di essere particolare, e si trasfonderebbe nel solo

essere comune. Saremmo dunque astretti o a non ravvisar consorzii, o ad ammettervi autorità e fine ed operazione particolare, distinta dalla operazione sociale totale. Ora la esistenza de' consorzii nel seno della gran società politica nasce da necessità di natura. »

« Invero ogni uomo ha bisogni individuali molteplici, ai quali egli cerca sussidio quando si associa. Questo sussidio sociale dev'essere ottenuto mediante il concorso dei socii diretti dalla autorità. Or egli è impossibile che tutti i socii abbiano volontà, e capacità, e luogo e tempo ed opportunità da occuparsi per tutti, è impossibile che la mente limitata di un uomo qualunque, in cui risegga l'autorità suprema, conosca tutti i bisogni individuali e locali: dunque per la materiale divisione medesima di spazio, di tempo, capacità ec. gli uomini debbono necessariamente aggrupparsi in varii consorzii in una vasta società, e per la limitata forza di mente e di corpo in chi è rivestito dell'autorità suprema, è necessità che ogni consorzio abbia una propria autorità particolare, un proprio amministratore, che riconoscer possa i bisogni locali de' suoi, e applicarvi a sussidio le forze del consorzio. »

« Il consorzio adunque minore ritiene la sua esistenza, la sua unità organica anche nel seno della società maggiore per la stessa necessità di natura. La qual cosa è tanto vera che, anche quando per ipotesi si risolvesse il vincolo della società complessa, ogni consorzio rimarrebbe in possesso e in dovere di provvedere all'ordine pubblico, nè già per questo ogni individuo rientrerebbe in possesso della naturale indipendenza. Così se si sciogliesse fra più Stati una Confederazione, ogni Stato-membro rimarrebbe col proprio Governo, che sarebbe allora supremo; e se questo ancora

cadesse, subentrerebbe il governo civico o comunale; e se pur questo cessasse, sorviverebbe il domestico, da cui la società grado grado è progredita al supremo. Il che luminosamente dimostra che ogni *tutto sociale* riunisce i consorzii, ma non ne distrugge la naturale unità; che in conseguenza sussiste sempre in essi il loro principio ordinante, l'autorità, cagione di essa unità; e siccome sussiste in forza dell'associazione del consorzio, e non in forza dell'associazione totale, ne avviene perciò che, anche risolto il tutto sociale, essa continua. »

« Egli pertanto rimane provato per queste considerazioni di filosofia di diritto che il Comune, anche incorporato allo Stato, ritiene la sua esistenza, la sua unità organica. Voi non farete sempre che un'applicazione della legge fondamentale del *diritto ipotattico* = Ogni consorzio dee conservare la propria unità in modo da non perdere la unità del tutto — ed ogni società maggiore dee provvedere all'unità del tutto senza distruggere la unità dei consorzii =; legge che in ultima analisi si risolve in una specificazione del principio Kantiano della *coesistenza*. Ma questa unità organica del Comune subisce una modificazione col farsi parte dello Stato. La quale modificazione nasce dalla relazione di una parte col tutto. Ora egli è prezzo dell'opera analizzare profondamente questa relazione, per poterne apprezzare coscienziosamente la intima natura. »

« Anche in questo argomento dobbiamo attignere alcuni veri alla filosofia del diritto. Quali sono le leggi delle mutue relazioni fra i consorzii minori e la società complessa? Esse possono ridursi a tre. La prima si è che l'autorità particolare del consorzio dee poter provvedere liberamente al bene comunale del medesimo. La

seconda si è che l'autorità locale del consorzio dee ricevere dall'autorità suprema del tutto gl'indirizzi pel bene comune della società complessa, e comunicarli ai suoi dipendenti. La terza che l'autorità suprema della società totale deve sorvegliare la vita dei consorzii, e restituire all'ordine l'autorità locale, laddove ne disorbiti. »

« La prima legge è una legge di libertà de'Consorzii. E questa scaturisce dalla unità organica del consorzio medesimo. L'autorità della società generale dee permettere che ogni consorzio, suo membro, venga diretto al suo fine particolare, e lo consegua sotto l'azione dell'autorità di quel consorzio. Il consorzio, che aveva una esistenza anteriore alla società complessa, entrando a far parte di essa, non ha inteso perdere o distruggere la sua vita, ma anzi migliorarla. L'autorità del consorzio conosce meglio dell'autorità suprema gl'interessi, i bisogni particolari del medesimo; la sua direzione immediata può meglio e più prontamente arrivare ai più minuti particolari. Or se per legge fondamentale la società complessa dev'esistere in modo che non nuoca alla esistenza de'consorzii, essa debbe altresì rispettare l'autorità di questi: dunque essa deve operare in modo che i consorzii possano ottenere il loro fine speciale sotto la direzione della loro autorità particolare. Or questa potestà di operare di un essere in ordine al suo fine, in quanto non è necessitata da alcuna causa, è appunto la *libertà di agire*. Noi adunque proclamiamo la *libertà* de'consorzii come prima legge delle relazioni loro con la società ipotattica. »

« Ma questa libertà, o Signori, sta nel consorzio finchè questo si contiene nella cerchia della sua esistenza particolare. Quand'esso agisce come parte della

società maggiore, allora la sua libertà subisce uno stato di *subordinazione*. Invero quando il consorzio vuol partecipare al bene del tutto, egli dee farsene parte. Ora egli è evidente che ogni parte, partecipando all'operare del tutto, subisce una dipendenza da lui nell'operare. Ne avverrà adunque che il consorzio operante come parte della maggior società, partecipi sì alla libertà di lei, ma scemi alcun che della propria. Nè questa è perdita già o sacrificio: perocchè si perde o si sacrifica soltanto quel diritto, il di cui oggetto, ossia il bene, si distrugge senza compenso. Or la società minore, entrando a compartecipare alla vita della maggiore, non che averne compenso, ell'anzi ne consegue bene maggiore. »

« Da questo principio di subordinazione conseguita che appartiene all'autorità suprema della società complessa indirizzare i consorzii al bene comune; perchè essa sola conosce pienamente i bisogni del tutto, e sola può obbligare i consorzii a cooperarvi. Per la stessa ragione, per cui lo indirizzo del Consorzio al bene proprio e particolare debbe lasciarsi alla libera azione dell'autorità del Consorzio medesimo, perchè questa sola conosce meglio i bisogni e le utilità della società minore, questa sola vi provvede meglio; per la stessa ragione alloraquando si tratta di determinare il bene della società complessa, alla sola autorità suprema debbesi lasciarne l'indirizzo, perchè essa sola può conoscere pienamente gl'interessi generali. Altramente ne avverrà che, se voi affidate ai singoli consorzii la potestà e la competenza di determinare il bene comune, potrà sorgerne una immensa difformità di giudizii e di comandi; nè da questo disaccordo potrà mai derivare un sistema armonico di provvedere al bene comune della società generale. »

» La terza legge per noi dianzi accennata sta in ciò che l'autorità suprema della società totale può e deve sorvegliare la vita de' consorzii, e restituire all'ordine l'autorità de' consorzii minori, ogniqualvolta ne disorbiti. In questa legge, come voi vedete, si contengono due parti distinte: la prima è di mera *sorveglianza*: l'altra d' *ingerimento* e di *autorità effettiva.* »

» Che l'autorità suprema della società complessa abbia il diritto ed anzi il dovere di sorvegliare i consorzii, la è una dottrina da considerarsi quale rigorosa conseguenza logica del rapporto del tutto con le parti. L' autorità suprema è costituita a conservare e custodire l'organismo e il bene del tutto. Or non potendosi ciò ottenere senza l'armonica cooperazione delle parti, ragion vuole che sia tenuta altresì l'autorità centrale a conservare e custodire l'unità ed il bene dei consorzii. I membri de' quali, abusando di lor libertà, potrebbono romperne i legami. I consorzii medesimi, esorbitando dalla sfera dell' ordine, possono di fatto od agire contro il fine particolare della loro esistenza medesima, o contro il bene comune della stessa società complessa. Tutto ciò si oppone alla conservazione della società generale. Dunque l' autorità di questa società ha non solo il diritto, ma altresì il dovere di sorvegliare l'azione de' consorzii. Essa vi è imperiosamente chiamata dal titolo stesso della sua esistenza, e dalla legge medesima della sua missione. »

« Ma notate che fin qui noi non parlammo che di una autorità di mera *sorveglianza.* Or potrà questa estendersi al diritto di accorrere al riparo, quand'ella si avveda della rovina o del grave pericolo? Laddove l'autorità del consorzio non ponga riparo ai disordini dei membri, ovvero se essa stessa disorbiti dall'ordine,

noi affermiamo che l'autorità suprema della società complessa non solo può, ma altresì deve intervenire onde restituire all'ordine il consorzio. Il niegarlo sarebbe nullameno, o Signori, che dire che quella autorità non è suprema ragione *ordinatrice* di tutta la società, che non n'è la conservatrice; in breve sarebbe un toglierle e il dovere e il diritto di provvedere al bene comune. Nè sia fra voi alcuno che pensi essere perduta di tal modo la libertà del consorzio per ciò ch'esso non si governerebbe allora più da se, ma da altri. Perocchè la libertà di una società non è il disordine, e nè anco la libertà di chi la governa. La libertà di una società consiste nello avere in se la causa del proprio essere e del proprio operare conforme alla sua natura. Or l'autorità della società generale dee soltanto arrestare la inferiore nell'*azione disordinatrice*, cioè contraria alla sua natura. Per la qual cosa nulla si scema alla libertà del consorzio; perocchè questa non consiste nella sfrenatezza di chi la governa, ma nella esenzione da ostacoli al retto governo di chi saggiamente presiede. Ma quando prescindendo dagli abusi si considera il consorzio nel seno della società maggiore ridotto a tale, ch'esso riceve *liberamente* dalla speciale sua autorità tutti i prudenti indirizzi al suo fine particolare, e che questa speciale autorità non riceve dalla centrale altre influenze se non quelle che la impediscono dallo esorbitare e uscire dall'ordine di ragione nel particolare suo governo; allora per fermo noi pensiamo che la libertà del consorzio è somma, perchè non solo esso è regolato dalla sua propria autorità, ma questa non può altresì dargli se non ragionevoli indirizzi, sendo sorvegliata da un principio superiore, da cui il consorzio minore partecipa una perfezione mag-

giore, e l'autorità subordinata maggior rettitudine. Lamentereste voi, o Signori, violata la libertà del cittadino per ciò che il potere sociale lo fa rientrare nell'ordine, da cui disorbitò con un reato? Con qual logica la potreste lamentare perduta nel consorzio? »

» Riassumiamo: le leggi delle mutue relazioni giuridiche fra i consorzii minori e la società complessa si riducono a tre: 1.ª *L'autorità particolare del consorzio dee provvedere liberamente al bene proprio e speciale del medesimo: 2.ª L'autorità locale del consorzio dee ricevere dall' autorità suprema della società complessa gl' indirizzi pel bene comune della società generale: 3.ª L' autorità della società complessa dee sorvegliare la vita de' consorzii, e ricondurli all' ordine, ove ne siano disorbitati.* La prima è legge di libertà: le altre son leggi di subordinazione. Quella riguarda il consorzio come un tutto organico a sè: queste lo riguardano come parte di un altro tutto. Nella successiva lezione faremo pratica applicazione ai Comuni di queste tre leggi de' Consorzii di filosofia di diritto. »

Nella lezione 4.ª e 5.ª abbiamo definiti i concetti del concentramento *politico* e dell'*amministrativo*, e confutammo sotto tutti i rapporti il sistema del concentramento assoluto nell'amministrazione. E quasi a fondamento della nostra teoria dicemmo queste poche parole = Dai principii fondamentali di filosofia di diritto, che accennammo nella precedente lezione, discende quale logica e invitta conseguenza il seguente pronunciato. *Il Comune*, o meglio *il Potere Comunale dee avere una propria e libera azione nello statuire su gl' interessi speciali comunali: il potere centrale non può, non deve spiegare di regola alcun ingerimento*

nella sua amministrazione. Questo pronunciato non è che un' applicazione della prima fra le tre leggi che, in linea di filosofia giuridica, dicemmo regolare le mutue relazioni fra i Consorzii e la Società complessa. L'autorità di questa società dee lasciare che ogni consorzio, suo membro, venga diretto al suo fine particolare, e lo consegua sotto l' azione dell' autorità di quel consorzio. Togliete questo principio di libertà nel Comune, fate che il suo potere municipale non sia che l' esecutore, il portavoce degli ordini del potere centrale nell' amministrazione degl' interessi comunali; e voi avrete d'un colpo distrutta l' unità, la personalità organica del Comune, la quale per rincontro dev' essere custodita e conservata dalla società complessa per legge di ragione. Qui non v' ha mezzo: o fusione ed assorbimento de' Comuni nello Stato, o libertà del potere municipale, e vita propria del Comune nell'amministrazione de' comunali interessi. La prima ipotesi ripugna alla legge fondamentale dell'associazione ipotattica = Ogni società maggiore, ossia ogni *Protarchia* dee provvedere alla unità del tutto senza distruggere la unità dei consorzii = E noi vedremo che solo calpestando questa legge l' assoluto concentramento giugne ad assorbire tutte le facoltà individuali e collettive, a spegnere tutte le forze vitali del paese, ad incatenarle tutte per non comporne che una forza unica, la quale perirebbe del suo proprio eccesso, e si distrurrebbe per gli sforzi istessi tentati per aggrandirla. Noi vedremo la Provincia ed il Comune fatti cadavere, cui solo si comunicano moti galvànici dal *bon plaisir* della Capitale! »

(56) Intorno al sistema di discentramento amministrativo in Inghilterra ed in America veggansi de Tocqueville, *De la Démocrat. en Amér.* tom. *I*, Henri Jouffroy, *Constitution de l'Angleterre*, liv. 3, Dupont-White, *La Centralisation*, chap. *IV*, sect. deux. trois., chap. *XVII*, Béchard, *Droit munic.* Introd. n.° *XXXVI*, *The history of the borougs and municipal corporations* — London, 1835, *Law of Massachusetts*, vol. *I*, *The Revised statutes de l'Etat de New-Jork*, p. 1, c. XI, *Digest of the laws of Pensylvania*, Chevalier, *Lettres sur l'Amerique du nord*, M. Martinelli, *Ordinamento della pubbl. Ammin.*, vol. *I*, §§. 6, 7, 8, Ch. de Franqueville, *Les Institut. Polit. Judic. Administr. de l'Angleterre*, Livr. 4, Paris — 1864.

(57) Il robusto pensatore Torinese V. Gioberti notò questo carattere dell'ingegno italiano nella sfera della filosofia. Se io rivolgo gli occhi, scrivea, alle Nazioni europee, e cerco quale di esse sia meglio disposta alla instaurazione filosofica, trovo qualche ragione, anche da questa parte, per rallegrarmi di esser nato italiano. Se considero gli altri paesi, non ne trovo alcuno più acconcio dell'Italia a far risorgere, filosofando, la gloria degli avi.... E certo non mancano agl'Italiani le grandi qualità che a ben filosofare sono richieste. Alcune delle quali si trovano forse maggiori presso altre Nazioni; ma niuna di queste, credo, le ha tutte *riunite insieme col debito contemperamento, e armonizzanti*, come la nostra. Gl'Italiani sono atti del pari alla speculazione e all'azione, agli studii e alle faccende, alla vita interiore e alla vita estrinseca. Valgono nell'uso della sintesi come in quello dell'analisi, e congiungono la maestria dell'os-

servare e dello sperimentare colla perizia nel raziocinare e nel dedurre. La profondità non pregiudica in essi alla chiarezza, nè l'immaginativa alla ragione; e quindi accoppiano alla facoltà contemplatrice delle idee il magisterio necessario per bene esprimerle, idoleggiandole con forme vive, belle, ben profilate e tondeggianti. Le quali doti vogliono essere *unite insieme, e saggiamente contemperate*, per formare l'eccellente filosofo. *Introd. allo stud. della Filos.*, lib. I, capit. 8. Per *dialettica* il Gioberti intende il principio *comprensivo* e *conciliativo* dei *diversi* e dei *contrarii*, e quindi il magisterio che fa emergere dal loro conflitto l'armonia universale. È la dialettica nel senso Platonico, diversa da quella de' psicologisti ordinarii, che si riduce ad un semplice lavoro subbiettivo dello spirito umano, e da quella de' panteisti alemanni, che la ripongono nel processo onde l'Assoluto non è soltanto il principio, ma altresì la materia in cui tal processo si esercita. Per cui v'ha una dialettica *Divina* ed *umana;* e l'una e l'altra è *scienza* od *arte:* quella riguarda le idee, questa gli esseri: per la prima si accordano ed unizzano i *concetti* o le *facoltà dottrinali;* per l'altra si uniscono ed armonizzano o le *forze contingenti* nella *Natura*, o le *operazioni sociali* degli uomini nello *Stato*. Quattro dialettiche unificatrici che il Gioberti fa confluire in una sola dialettica più alta ed universale, ed è divina, e risiede nell'atto creativo; il quale, traendo le menti e le forze finite dal nulla, e modellandole sull'Idea increata, e a dire sovra sè stesso, produce a un parto la varietà gareggiante e la gara accordante degli esseri cosmici, verifica la divinazione empedoclèa sull'Amore e sulla Discordia, e accoppia questi due principii nel governo divino degli spiriti e dell'universo.

scultoria, degna d'onore, che sia nata, cresciuta, giunta al suo colmo, senza lo studio de' vetusti modelli, e di quell'arte rediviva, non figliuola, ma sorella dell'antica, che venne inaugurata in Europa dall'ingegno italiano. La stessa musica moderna è italiana per titolo d'origine, e per ragione di eccellenza. Anche le scienze traggono dall'antichità colta i principii de' loro natali, e spesso le loro glorie più illustri, i nomi più segnalati. Platone non è tuttavia sommo nella prima di esse? Ippocrate non è tuttora senza eguali per la fecondità de' suoi pronunciati, e l'autorità delle conclusioni nell'arte medica? E quali sono i moderni a cui, fatta ragione dei tempi, Aristotile, Archimede, Ipparco, Apollonio, Poppo, Eratostene, Tolomeo siano inferiori nelle naturali e matematiche discipline? Non v'ha ancora esempio insigne di virtù pubblica, di valor militare, di prodezza cittadina, di amore alla libertà, di carità verso la patria, onde si vantino i popoli moderni, che non sia stato suggerito, nudrito, avvalorato, promosso dalle memorie della Grecia e del Lazio. Non v'ha libro che possa stare al paro di quelli di Plutarco e di Livio, come ricca sorgente di eroica imitazione negli ordini della vita civile. Or l'educazione contiene virtualmente la civiltà tutta quanta, e ne determina l'indole, l'indirizzo, il valore, come l'origine ha le prime parti in ogni esplicamento dinamico, e come il germe è la pianta, il ragazzo è l'uomo, la puerizia è tutta la vita; laonde il temprare all'incudine dell'antichità classica l'ingegno dei fanciulletti è quanto l'iniziarli e connaturarli al genio nazionale dei Romani e dei Greci. L'uomo civile in somma, per essere perfetto, dee correre successivamente nella sua giovanil disciplina, e abbracciare simultaneamente nell'età matura tre gradi etno-

grafici distinti, e quasi appartenere a tre patrie diverse, che abbisognano l'una dell'altra e fra loro consuonano. Il primo di questi gradi è uno, antico, comune, italo-greco; l'altro è vario, secondo le varie nazioni, moderno, esprimente il genio particolare e proprio di ciascuna di quelle; il terzo infine è unico, come il primo, ma perpetuo, cosmopolitico, riposto ne' cristiani ammaestramenti. Fra questi varii componenti il primo e secondo sono umani, terreni, naturali; l'ultimo è divino, trascende la natura, congiunge la terra col cielo, il finito coll'infinito. Ma l'elemento pelasgico e l'elemento religioso sono specialmente nostrali; perchè l'Ellade e la Giudea furono rivelate, e, per così dire, incorporate all'Europa moderna, mediante l'opera iniziatrice degli Italiani, o più tosto della loro metropoli. Tanto che Grecia, Palestina, Italia sono tre nazioni e tre civiltà littorane del Mediterraneo, unificate in Roma, centro di questo mare, e mediante il senno e l'eloquio romano conquistatrici dell'altro mondo civile. Ma il principio religioso, che s'incarna in Italia, costituendo il nesso dialettico degli altri due componenti, e accordando per via dell'Idea universale e perpetua il genio dell'antichità comune con quello delle modernità particolari, ne segue che l'Italia per tutti questi rispetti è la Nazione *dialettica* per eccellenza. — Questa è l'idea-madre che domina in tutto il libro del Gioberti, ch'egli feconda e svolge sotto tutti gli aspetti con la forza di un sovrano ingegno, con la fiumana del dire, con la immensa copia di erudizione e con la profondità de' ragionamenti.

La stessa lingua italiana porta l'impronta del carattere medio e dialettico. La nostra lingua, nata dal connubio del latino cogl'idiomi boreali, appartiene pei

due versi alla famiglia giapetica delle lingue indo-germaniche, inferiore per qualche parte in perfezione alle semitiche, ma dall'altro lato superiore di gran lunga. Tra i sermoni indo-germanici, il ramo indico, il cui fonte probabile e capolavoro è il sanscrito, e il ramo pelasgico, il cui migliore rampollo è il greco, sono senza fallo i più squisiti; e l'idioma italiano, in quanto per via del latino e del greco risale al ceppo pelasgico, partecipa di questa finezza. V. Gioberti, *Del Bello.*

(58) La civiltà Etrusca nel suo momento politico poggiava su d'una *confederazione*. V. Micali, *Italia avanti il dominio de' Romani.* Ora il sistema della confederazione presenta l'organismo di una somma dialettica del generale, e del particolare, del centrale e del locale, del tutto e delle parti, dell'autonomia e della soggezione. Anche il governo della primitiva Roma presentava una forma dialettica de' poteri politici contrastanti. *Ce sentiment profond de la nationalité,* dice Béchard, *uni à un ardent amour de la liberté, produisit une constitution fondée sur une double base: l'unité de l'Etat et la liberté des citoyens.* Ciò che ammirava il discepolo di Filopemene, portatosi a Roma dopo la rovina della sua patria dilacerata dalle stesse sue mani meglio che conquistata dallo straniero, quel Governo misto, di cui non si sa, egli dicea, se sia monarchia, aristocrazia o democrazia, e che riposa sulla base incrollabile del Municipio. Nè la sola forma politica, ma fin la stessa primordiale costituzione o fondazione di Roma fu essenzialmente mista e dialettica. Essa fu formata dall'aggregazione di tre razze diverse, coesistite già l'una vicino all'altra, e poi riunite in un solo stato

di città, *Latini*, *Sabini*, *Etruschi*, ciascuna delle quali razze portò con sè il proprio genio e carattere: l'elemento latino la sua avidità e tenacità; il sabino, la forza e la fierezza; l'etrusco, la religione ed il governo. La combinazione di questi tre principii eterogenei costituì il popolo romano co'suoi costumi e colle sue leggi: e da qui Roma per eccellenza *conquistatrice* e *legislatrice*. Il genio italiano eminentemente dialettico rimonta fino alle prime origini di Roma, fin anco alle confederazioni anteriori. Intorno ai fatti storici suenunciati vedansi Niebuhr, *Roemische geschichte*, Michelet, *Storia della Rep. Rom.*, Giraud, *Histoire du Droit Rom.* Introd. chap. 1, 2, Forti, *Istit. Civ.* Lib. 1, cap. 3, § 2. Non ci sfugge che ai tre elementi, componenti la razza romana di sopra ricordati, si aggiunse posteriormente un quarto, cioè i fuggiaschi dalle diverse parti d'Italia, i pastori, i debitori, gli schiavi rifuggiti a Roma pel diritto Romuleo dell'asilo. Questo quarto elemento è necessario per intender l'origine de'*plebei*, laddove gli altri elementi spiegano l'origine de'*patrizii*, sendo la razza latina e sabina origine del patriziato *guerriero*, e l'etrusca del patriziato *sacerdotale*. Leclerc, M. de l'Institut, *Mémoire sur les Annales des Pontif.*, Laferrière, *Hist. du droit franç.* etc. tom. 1, liv. 1, chap. 1, sect. 1, II.

(59) Bellissima è la finzione allegorica di Plutarco, che fa edificare la città di Roma da Dio e dal Tempo col ministerio della Virtù e della Fortuna, le quali, insieme confederate, alzarono un tempio mirabile, una *santa Vesta*, un *sostegno eterno*, un'*ancora sacra* al caos ondeggiante delle nazioni, nello stesso modo che

Platone fa sorgere il mondo dagli elementi opposti del fuoco e della terra insieme fusi e contemperati dagli elementi mezzani dell'aria e dell'acqua. V. Plutarco, De fort. Rom., II. Nella imagine di Platone e di Plutarco il Gioberti ravvisa l'altra pròprietà dialettica di Roma antica e pelasgica, cioè la sua attitudine a conciliare insieme gli opposti contenuti nel suo seno; poichè, avendo abbracciati tutti i popoli colla conquista, gli amicò coi vincoli tenaci e benevoli del giure e della favella, e si procacciò quella fama longinqua di comando e di potenza che, dopo il volgere di tanti secoli, risuona ancora nelle lingue di tutti i paesi civili, e si riflette per fino ne' nomi geografici di Oriente.

(60) Gli è questo uno de' tre punti di veduta, che noi abbiamo presentato ai nostri allievi nella lezione sesta del nostro corso di diritto amministrativo intorno allo *sviluppo storico del diritto Comunale* nella età Romana. Noi conchiudevamo con queste parole: « Tale si era, o Signori, la organizzazione Municipale dei popoli soggetti alla dominazione Romana. Tale il quadro dei due Imperii, che nuovi uomini del Settentrione vengono ben tosto a frastagliare e ripartirsi. Ma intanto quali cose noi dobbiamo notare in questo stadio istorico? — Se noi non andiamo grandemente errati, tre punti salienti debbono attirare la nostra attenzione. Il primo si è la forte instituzione del Municipio Romano, che resistette allo sfacelo dello Stato, e sopravisse al dominio degl'Imperatori ed alle invasioni dei Barbari. Questa è la cosa, dice Romagnosi, della quale la posterità debba tenere conto maggiore a prò dell' incivilimento. Il sistema municipale potè essere sradicato dal-

l'Islamismo e dallo sbrigliato regime di Costantinopoli; ma rimase illeso dalla non sospettosa potenza dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi e dei Germani. *Forte* instituzione, noi dicemmo, del Municipio Romano: perchè il suo carattere essenziale consisteva nella partecipazione agli onori ed ai pubblici servigii per mezzo di mandatarii liberamente eletti da' concittadini uniti fra loro dal vincolo di una coabitazione permanente sopra un medesimo luogo, di guisa però che il Municipio fosse subordinato all'*imperium* politico. Ciascun Municipio, dice Guizot, conserva libera l'amministrazione de' suoi beni e de' suoi redditi. Cessando di essere una persona politica, esso diventa una persona civile. Gli edifizii pubblici, di utilità o di piacere, le feste, i godimenti locali e comuni, tutte le spese di tal genere, e tutti i redditi che doveano provvedervi, rimanevano affari assolutamente locali. Gli abitanti nominavano i magistrati che ne erano incaricati. Nessun accentramento esisteva in riguardo agl' interessi, che oggi appellansi amministrativi. Ciascuna città in breve rimaneva su questo punto isolata e distinta, regolando i suoi affari, come lo farebbe un semplice privato. Guizot, *Histoire des orig. du gouvern. reprès.*, Leçon 22. Questo è il vero principio del trionfo della Nazionalità Romana sulle nazionalità rivali. Popoli diversi per la lingua, per gli usi, le leggi e gl' interessi vivevano nelle diverse parti d'Italia; gli uni divisi in tribù e in *clan*, uniti per vincoli politici estremamente deboli; gli altri associati sotto la dominazione di un patriziato sacerdotale e militare, e uniti in confederazioni; gli altri infine collegati in piccole repubbliche, od in monarchie rappresentative. In mezzo a questo caos sorse Roma, che incarnando lo spirito italiano, l'estende con le armi dalle Alpi al ma-

re, e sottomette alla volta e Barbari e Greci. Allora le tribù, i clan, i patriziati, le piccole repubbliche, le monarchie, le confederazioni, le nazionalità barbare e incivilite, caddero in rovina; e un solo edificio sociale, la Città Romana, domina tutta la Penisola. Il Municipio, come osservò giustamente il sig. Béchard, da Romolo fino alla invasione de' Barbari, è stata la forma essenziale della Nazionalità Romana.

L'altro punto da notarsi si è quello che Roma, sommettendo i diversi popoli al suo imperio, non soleva loro imporre la stessa organizzazione interna. I Romani nostri, o Signori, non ebbero mai la superba pretesa di stabilire una perfetta unità fra le città soggiogate, sia per rapporto alle forme amministrative, sia per rapporto al diritto privato. Finchè le loro conquiste non oltrepassarono il continente d'Italia, lasciarono essi ai popoli, che avean soggiogati, le leggi ed il governo loro, contenti della contribuzione di un certo contingente di truppe, e forse ancora di danaro. Non li chiamavano *sudditi*, ma sì *amici* ed *alleati*, e dicevano richiedere da essi quel contingente in virtù di una delle condizioni dell'alleanza *(ex formula foederis)*. E Sigonio nostro afferma che gl'Italici obbedivano a' loro Magistrati proprii, e non già al Pretore Romano, e che le loro città, quantunque sommesse all'*imperium* del Popolo Romano, si amministravano da per sè stesse. Ma dacchè i Romani portarono le armi loro fuori d'Italia si mutò la condizione de' nuovi popoli debellati. Tuttavia risulta dall'istoria che, in quanto al reggimento ed all'amministrazione delle *Provincie*, i Romani prendevano regola dallo stato della civiltà loro. Così la Grecia fu dichiarata libera per la legge *Julia de Provinciis*, omaggio solenne renduto alla gloria e alla civiltà di

Atene, come osservò il celebre storico-giurista Modenese Carlo Sigonio. E da questo sistema de' Romani pare abbia tratto il nostro Machiavelli, in gran parte, la sua teoria politica intorno ai modi, co' quali siano da governare le città o principati, quali, prima che occupati fussero, vivevano con le loro leggi. Quando quelli Stati che s'acquistano, ei scrive, sono consueti a vivere con le loro leggi e in libertà, a volerli tenere ci sono tre modi. Il primo è rovinarli; l'altro, andarvi ad abitare personalmente; il terzo lasciarli vivere con le sue leggi, tirandone una pensione, e creandovi dentro uno Stato di pochi, che te lo conservino amico. E più facilmente si tiene una città usa a vivere libera con il mezzo de' suoi cittadini, che in alcun altro modo, volendola preservare. *Del Principe*, cap. 5. E in generale i Romani aborrivano da ogni idea di uniformità amministrativa, e stimavano meglio proporzionare l'amministrazione delle Provincie allo stato dell'opinione, ai bisogni locali, all'affezione e docilità o ai meriti delle medesime verso il Popolo Romano. Ciò facevasi con un Senato-Consulto conosciuto sotto il nome di *Formula Provinciae (legge del paese vinto*, Festus v.^e^ *Provincia)*. I Pretori ed i Proconsoli, che si spedivano al governo civile e militare delle Provincie, spiegavano i loro poteri coll'*Edictum Provinciale*. Una gran parte di questo editto consacrava i *costumi* e le *leggi antiche* del paese. Epperò Cicerone inviato al governo della Cilicia, scrivea nella sua epistola (III, 8) ad Appio, e in quella ad Attico (VI, 1) *multa esse in provinciis aliter edicenda*. In riassunto: la fosse sapienza civile che, secondo la civiltà ed il merito delle diverse Provincie, ricevessero elle le leggi e le forme amministrative, non parendo cosa giusta che si avessero del pari

a trattare i popoli fedeli e colti, ed i rozzi e barbari, o quelli che tante volte violando la fede, ed i giuramenti dati, ruppero la pace e portarono guerra a' Romani, come pensa Giannone; ovvero la fosse massima di astuta politica per seminare maggior divisione in mezzo alle provincie, e diffondere tanta diversità d'interessi, stromento potentissimo di dominio su i soggetti; o perchè i Romani volessero guadagnarsi l'animo dei popoli soggiogati, o credessero più facili governarli colle proprie leggi ed usanze, colle quali erano già avvezzi, come scrisse l'insigne nostro collega Zoneada (*a*); quest'uno è certo, o Signori, che l'antica Roma, parlando in generale, rispettava un gran principio, vale a dire che l'ordinamento amministrativo de' diversi paesi è un prodotto spontaneo de' costumi, delle tradizioni, del genio, del carattere nazionale, e che sotto questo rapporto non debbe mai forzarsi l'assimilazione dei diversi popoli. L'insigne Roth conviene che tale si fu il carattere essenziale della Costituzione Romana: *Neque enim exaequari omnia debere, sed ipsa diversitate constare imperium.* (De Re Munic. Rom.) E così Roma lasciando alle Nazioni i loro usi, le loro leggi, la loro religione e la propria civica amministrazione, avvicinò e pose in una scambievole società nazioni fra loro divise e nemiche, le quali non presentivano l'immenso beneficio delle pacifiche e libere comunicazioni. Per la qual cosa la Repubblica Romana si asteneva dal nome di *sudditi*, per usare soltanto quello di *socii*. All'ingordo e plebeo orgoglio moderno, ben disse il nostro immortale Romagnosi, questo nome pare simulazione, perchè non sa che Roma libera, dopo avere uniti tutti

(*a*) Guizot, *Stor. gen. della civiltà in Europa*, trad. con note di Antonio Zoncada, *Lez.* 2, Milano — 1841.

i popoli col valore, li manteneva co' beneficii, e con quella maggiore libertà ch'era compatibile con l'unità necessaria a resistere alle orde barbariche. L'ordinamento dei popoli soggetti alla grande Monarchia di Macedonia e di quelli dell'Illirico, ne può essere una pruova irrefragabile. V. Romagnosi, *Giurisprud. Teorica*, § 2169.

L'ultima osservazione, che noi dobbiamo fare, si è che Roma col suo sistema della organizzazione amministrativa seppe maravigliosamente diffondere fino alle ultime plaghe della terra lo spirito municipale per mezzo delle sue colonie.

Noi non diciamo che questo fosse lo spirito della instituzione delle Colonie Romane. Le quali, come vi è ben noto, si spiegano parte per la necessità di attutire i richiami del popolo, che non poteva ottenere terreni in Roma, parte per assicurare i paesi conquistati. Di guisa che la Colonia Romana era quasi una corporazione, una guarnigione nelle provincie di fresco conquistate, onde mantenerle sotto l'ubbidienza, diversa in ciò dalla Colonia Greca, che trasse la origine sua dalla necessità di vôtare la città di una popolazione soperchiante contenuta da tutte le parti da nazioni guerriere, che non le concedevano estenderè i confini del territorio greco. Per la quale diversità di origine e di scopo si spiega la bella differenza fra le colonie greche e romane, già indicataci da Smith e da Moreau de Jones.

La colonia Greca formava uno Stato a sè: ogni città dell'orbe Romano era invece legata alla Metropoli quasi membro al corpo. Ma ad ogni modo non paga di rispettare la libertà del Lazio, delle città Italiche, e della Gallia Cisalpina, Roma volle e seppe diffondere nelle più lontane provincie lo spirito municipale per mezzo delle sue colonie parte *Romane*, parte *Latine*.

Potrebbe dirsi ch'essa non mirava ad addormentare, bensì a redimere il mondo, assumendone il patronato. *De jure libertatis et civitatis*, dicea Cicerone, *suum putat Populus Romanus esse judicium, et bene putat.* E altrove *patrocinium omnis terrae verius quam imperium. Diis placitum*, Tacito scrivea, *ut arbitrium penes Romanos maneret quid darent, vel quid adimerent, neque alios nisi seipsos judices paterentur.* Il diritto municipale de'Romani, diritto quiritario, diritto latino, diritto italico, diritto provinciale, salve tutte le loro diversità, dal principio unico e fondamentale della Repubblica Romana dipendevano: ricompense, pene, privilegii, imposte, immunità, libertà: siffatti erano i mezzi di dominio universale, che Roma avea acquistati con la sua forza militare, e di cui fece in sue mani tanti stromenti di pace generale e di civiltà. *Pax Romana*, dicea Seneca. *Ne pacem nostram turbarent* Tacito scrivea. E Plinio affermava *Immensa pacis nostrae majestas.* Noi non neghiamo, o Signori, che quell'Imperio Romano fusse autorità assoluta. Ma non era già quella un'autorità (diremo con un ingegnoso nostro collega) per cui l'uomo servisse all'uomo, autorità micidiale e per chi la esercita e per chi la subisce, bensì la era un'autorità, per cui l'uomo serviva ad un principio, ad una idea, autorità che può soventi inspirare virtù energiche e generose. (G. Lazzarini, *Lezioni di diritto amministrativo*).

A quest' ultimo genere apparteneva l' autorità dello Stato e del Municipio Romano sotto i Re e sotto i Consoli. Il carattere della costituzione romana, lasciò scritto Polibio, l' ultimo storico della Grecia libera, ha conceduto a Roma di assoggettarsi la Italia, la Sicilia, la Spagna, e d' intraprendere, doma Cartagine, la dominazione del mondo. Roma tra la seconda guerra Punica

e l' avvenimento dell' impero, compariva alla testa di tutte le aristocrazie di Europa. E mentre che in Grecia lo spirito di fazione spegne il patriottismo, mentre che una invida democrazia consegna gli Stati Greci agli stranieri conquistatori, la presenza sola di Annibale fa cessare immediatamente in Roma tutte le divisioni politiche: lo spirito municipale si ridesta con tutta la sua energia, e nulla cede nè allo straniero nè allo spirito di partito. Il Romano rispetta la religione, le leggi, i costumi nazionali, pronto sempre a sostenere l'autorità, ed a versare fin l' ultima goccia di sangue per la patria. I suoi antichi costumi, ed i suoi vetusti grandi uomini, tale si è, dice il suo più vecchio poeta Ennio, la duplice base della sua grandezza. Il Romano ha fede nell' avvenire della sua patria, dice Béchard; egli conta sulla devozione e sulla concordia universale de' suoi concittadini: egli sa che nel ricinto delle sue mura il nemico non ha partigiano alcuno: egli, come dice lo stesso Polibio, è tanto più tremendo quanto più teme.

Il lettore, che desiderasse più larghi svolgimenti intorno alla massima di politica interna de' Romani di lasciare alle città vinte il proprio diritto e la propria amministrazione, può ricorrere alle seguenti opere: F. Forti, *Istit. Civ.*, Lib. I, cap. 3, § XXV, J. D. Fuss., *Antiq. Romanae*, §§ 115, 116 etc., Spanhemius, *Orb. Rom.* I, 12, Heineccius, *Antiq. Rom.*, Adp. lib. I, cap. V, § 120, Macieiowski, *Hist. jur. rom.*, p. 65, A. Gellius, *Noct. Att.* 16, 13, Laferrière, *Introd. sur le droit. civ. de Rome*, liv. 1, chap. 5, sect. 1, Giraud, *Hist. du droit rom.* Introd. *Deux. période*, sect. 1, chap. IV, Sigonius, *De antiquo jure Italiae*, lib. 1, cap. 4, Roth, *De Re Munic. Roman.*, Naudet, *Des change-*

mens opérés dans l'admin. de l'Emp. Rom., de Beaufort, *La Repubblica Romana*, tom. VI, lib. 8, cap. 12, tom. V, lib. 7, cap. 1, 2, 3, J. A. Bach. *Hist. jurispr. rom.*, lib. 2, cap. 1, §§ XXXV et seq., F. Walter, *Storia del diritto di Roma*, trad. Bollati, vol. 1, lib. 1, cap. X, XXIV, XXV, XXVII, Hugo, *Hist. du droit rom.*, Deux. pér. § CLVII, CLXI, CLXII, de Savigny, *Hist. du droit rom.*, vol. 1, Warnkoenig, *Hist. du droit rom.*, Deux. pér. §§ 15, 16, Ortolan, *Explic. hist. des Instit.*, Deux. Époq. § 2, n. 181 et seq., Albini, *Storia del dir.*, P. I., Arcieri, *Studii legali*, P. I., Barmetti, *Introd. allo stud. del Dir. Rom.*, Sez. X, § 63, Giannone, *Istoria civ. del Regno di Napoli*, Guizot, *Hist. de la civilisation en Europe*, leçon 2. Vedasi anche il breve, ma erudito opuscolo dell'egregio professore Bolognese Costanzo Giani, Del *Jus Latii*, *Italicum*, *Provinciarum*, *Coloniarum* etc., inserito fra le Appendici al suo Commento al libro di Vico *De Uno universi juris principio et fine uno*, Milano, 1858.

Abbenchè di regola generale i Latini, i socii, i federati, ed in generale i popoli liberi soggetti a Roma non godessero del diritto Romano, o meglio *Quiritario*, essi tuttavia potevano liberamente adottare le romane leggi. Le Nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevevano quelle leggi, avendo, come scrisse il Giannone, la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma ai *popoli volenti.* Il perchè cantò il mantovano poeta

> ..... Victorque volentes
> Per populos dat jura.
>
> *Georg.* lib. 4 v. 561.

I popoli, che liberamente adottavano le leggi romane, diceransi *populi fundi facti* senza che perciò diventassero *cives romani*. V'ha nella Orazione di Cicerone *pro Balbo* un bellissimo tratto per questi *populi fundi*, che ne chiarisce la significazione. *Sed totum hoc, Judices, in ea fuit positum semper ratione atque sententia, ut cum jussisset Populus Romanus aliquid, si id adscivissent socii populi ac latini, et si ea lex, quam nos haberemus, eadem in populo aliquo, tamquam in fundo resedisset, ut tum lege eadem is populus teneretur, non ut de nostro jure aliquid minueretur, sed ut illi populi aut eo jure, quod a nobis esset constitutum, aut aliquo commodo aut beneficio uterentur... Cum aliquid Populus Romanus jussit, id si est ejusmodi, ut quibusdam populis sive fœderatis, sive liberis permittendum esse videatur, ut statuant ipsi non de nostris, sed de suis rebus, quo jure uti velint, tum, utrum fundi facti sint, an non quærendum esse videatur. De nostra vero Republica, de nostro Imperio, de nostris bellis, de victoria, de salute, fundos populos fieri noluerunt.* VIII. Anche presso Aulo Gellio si fa menzione di questi *populi fundi: Municipes nulla Populi Romani lege astrictos esse: cum numquam Populus Romanus eorum* fundus *factus esset*. lib. XVI *Noc. Att.* Alcuni scrittori francesi e tedeschi dietro il nostro Sigonio credettero che la parola *fundus* sia stata applicata a quei popoli, che adottarono le leggi romane, perchè nella latinità di quel tempo *fundus* significasse *auctor, subscriptor, adprobator*: così Plauto in *Trinummo*— *Nunc mihi is propere conveniendus est, ut quae cum ejus filio egi, ei rei* fundus *pater sit potior eo* —; e Festo: « *Fundus dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor* »; ed Aulo Gellio lib. 19, cap. 8. *Sed haec*

ego dixi, non ut hujus sententiae, legisque fundus, *subscriptorve fierem.* Altri pensano che il *populus fundus* dicasi nello stesso senso della l. 60 ff. *de Verb. sign.* quasi il popolo, che ha adottato le leggi romane, venga compreso nel suolo della città, e quel paese sia diventato quasi una continuazione del *fundus, Ager Romanus,* tratto argomento dalle parole di Cicerone *ea lex in populo aliquo,* tamquam in fundo, *resedisset.* V. Sigon., *De Ant. jur. ital.*, lib. 1, cap. IV, Fuss, *Antiq. Rom.* § 116, Spanhemius, *Orb. Rom.* 1, 12, Dirksen, ad *Tab. Heracl.* p. 211, Nic. Rigault et Ismael Bouilland, *Disp. de Pop. fundis,* in tes. Graevii, tom. II, p. 1925, Marezoll sur *la table d' Héraclée,* Giraud, *Hist. de droit rom.* Introd. D. P. sect. 1, chap. III, § 1, n. 1.

(61) Malgrado tutte le invasioni ed i soggiogamenti delle città, esisteva nell' animo degl' Italiani una incancellabile impressione. La si era la memoria del Municipio Romano, di quella piccola organizzazione, immagine della gran Repubblica col suo Senato particolare sotto nome di *Curia,* e co' due suoi Consoli sotto nome di *Duumviri.* Cotesta organizzazione era più forte, più libera, più benefica nell' Italia, che in tutte le provincie, a cui i Romani non aveanla conceduta che difficilmente o con restrizioni. Gli è vero che, anche prima della caduta dell' Impero, il Municipio era sformato e corrotto dal dispotismo degl' Imperatori e de' loro Prefetti; egli è pur vero che i Barbari co' loro duchi, conti e marchesi l' aveano quasi annientato: ma la memoria restava. E la memoria non sa ristarsi nelle epoche di decadenza: essa si esalta, rimonta a' più bei tempi, ella ritrae a vivi colori, ed esagera il bene che si è per-

duto. I nomi di *Roma*, *Consoli*, *Senato*, *Comizii* suonavano allora magiche parole. Le città scossero le instituzioni del Nord, che pesavano su loro, e rivennero a quelle dell'antica Roma. Il Municipio Romano adunque fu il sacro fuoco conservato nella notte tenebrosa delle età di mezzo, che doveva infondere nuova vita all'Italia. Quanto è bello, scrive il nostro Ricci, il vedere nelle epoche le più infelici nella storia d'Italia, i suoi oppressori, costretti dalla resistenza della Città, ad abbandonare alla Magistratura Municipale la direzione quasi esclusiva, non soltanto de'rapporti strettamente locali, ma altresì di molti fra quelli che sembrano appartenere all'amministrazione generale. Egli è bello il vedere la vita pubblica, sparita dal corpo politico, concentrarsi nel Municipio, ove la nobiltà, il clero, il popolo, e dotti e ignoranti, instituzioni e costumi, passato e presente, tutto infine concorre a un fine solo, a sbarrare l'accesso del santuario popolare della Nazione al dispotismo amministrativo e alla dominazione straniera. Che se la Italia fosse stata priva dell'asilo municipale, nulla avrebbe potuto salvarla. Le lingue della Francia, della Spagna e dell'Alemagna avrebbono invasi Torino, Napoli, Milano. Venezia e Genova avrebbono elevati i loro dialetti alla dignità di lingua scritta: le capitali, assorbendo tutte le forze delle provincie, le avrebbero poste sotto l'autorità di padroni nazionali e stranieri, che se ne sarebbero valsi per dividere la nazione secondo le esigenze della politica. La nobiltà ed il clero di ciascuna provincia, separandosi dal Municipio, sarebbonsi eretti in caste ed in corporazioni, ad imitazione del clero e della nobiltà d'oltremonte, ed avrebbero introdotto in Italia il funesto germe delle antipatie fra le classi; mentre che in seno al servaggio comune, l'uguaglianza naturale della vita pubblica nudrisce nel

cuore de' più forti, come de' più deboli, la speranza e il desiderio di riacquistare l'indipendenza. V. Ricci, *Del Municipio* ecc. Livorno — 1847, Béchard, *Droit municipal dans l' Antiq.* Introd. n. XXV-XXVIII, Guizot, *Histoire de la civil. en Europe*, leçon 7, Muratori, *Antiq. ital.* diss. XVIII, Leo, *Vicende della costit. delle città Lomb.*, Maffei, *Verona illustrata*, Savigny, *Stor. del dir. rom. nel med. evo*, Pagnoncelli, *Sull' antichissima orig. e successione de' governi municipali nelle città ital.*, F. Sclopis, *Stor. della Legisl. ital.*, vol. 1, cap. 4, Romagnosi, *Indole e fatt. dell' incivil.*, La Farina, *Stor. d' Italia*, vol. 5, P. Emiliani Giudici, *Stor. polit. de' Munic. ital.*, Ortolan, *Cours de législ. pén. comp.* Nel nostro libro sul *Progresso indefinito del Diritto* abbiamo più ampiamente parlato de' Municipi italiani del medio evo nelle note 72, 73, ove pure esponemmo le cagioni che conservarono in Italia l' elemento del Municipio anche sotto i Governi Barbarici. V. Cibrario nella sua eruditissima opera *Dell' Economia politica del medio evo*, lib. 1, cap. 3.

(62) L' illustre storico francese della civiltà Europea fa profonde osservazioni sul carattere del *principio individuale* del mondo barbaro. I conquistatori dell' Impero Romano uscirono già tutti dalla stessa razza, dai Germani, tolte alcune tribù slave, come quella degli Alani. Ora avvi un sentimento, un fatto, che innanzi ad ogni altra cosa, si vuol ben comprendere a rappresentarsi con verità che cosa si fosse un barbaro; ed è il piacere dell' *indipendenza individua*. Tale si era il sentimento dominante dello stato barbaro, il bisogno morale che metteva in moto queste masse di uomini. Oggidì, in questa nostra società sì regolare, nella quale ci troviamo

come rinserrati, è difficil cosa rappresentare questo sentimento in tutta la forza con che signoreggiava i barbari de' secoli IV, V. Non vi è, per mio credere, che un'opera sola nella quale questo carattere della barbarie veggasi impresso con tutta la sua energia, ed è la *Storia della conquista dell' Inghilterra fatta dai Normanni* del sig. Thierry, unico libro nel quale i motivi, le tendenze, le spinte che mossero ad agire gli uomini in uno stato prossimo alla barbarie, siano sentiti e riprodotti con una verità affatto omerica. Trovasene pure qualche immagine, benchè in un grado inferiore d' assai nei romanzi del sig. Cooper sui selvaggi dell'America. Vi ha nella vita dei selvaggi dell' America, nelle correlazioni loro, e ne' sentimenti che nutrono nel mezzo dei boschi, v' ha qualche cosa che fino ad un certo punto vi ricorda i costumi degli antichi Germani. Certamente questi quadri sono alcun poco idealizzati, alquanto poetici. Non parlo di quei mali soltanto che siffatti costumi inducono nello stato sociale, sibbene ancora dello stato interno, individuo del barbaro stesso. Eravi in questo bisogno violento d' indipendenza personale un grado di brutalità, di ebbrezza, di apatia; quando nondimeno si guardi alla sostanza delle cose, malgrado questa lega di brutalità, di materialismo, di egoismo stupido, è pure un nobile sentimento l'amore all' indipendenza individua, è pure un sentimento morale che deriva la sua forza dalla morale natura dell' uomo; è questo il piacere di sentirsi uomo, il sentimento della personalità, della spontaneità umana nel suo libero svolgimento. — Furono i barbari Germani che introdussero nella moderna civiltà europea un siffatto sentimento. Il mondo Romano non lo conosceva, era ignoto a quasi tutte le antiche civiltà. Nelle civiltà antiche non trovate altra libertà che la libertà

politica, la libertà del cittadino, che noi nel testo appellammo *principio sociale*. Non è quivi preoccupato l'uomo della sua libertà personale, sì bene della sua libertà come cittadino; egli appartiene ad un'associazione, ad un' associazione è devoto, ed è pronto a sacrificarsi per essa lei. Ma quel sentimento dell' indipendenza personale, quell' amore di libertà che si manifesta alla ventura, quasi senz'altra mira che di soddisfare a sè stesso, questo sentimento era ignoto alla società romana. Furono i Barbari che lo importarono con sè, e lo deposero nella culla del moderno incivilimento. Vi sostenne questo una parte sì grande, produssevi sì bei risultamenti, che non si può far a meno di metterlo in piena luce come uno de' suoi elementi fondamentali. — Con maggior precisione ed esattezza il Filosofo Roveretano s' impossessa di queste idee, e le trasporta dal campo della storia della civiltà in quello della filosofia del diritto. La famiglia, egli scrive, lungamente isolata e concentrata in sè medesima, acquista cieche affezioni interne, egoistiche, producenti ripugnanza ed avversione indefinibile alle altre famiglie, invidia, ostilità permanente, ostacoli all' associazione civile, che non si possono per lo più superare, se non colla distruzione della famiglia medesima. E pure la famiglia è l' elemento essenziale della società civile. Dee dunque esistere la famiglia, ma debbono allargarsi i suoi vincoli: l' *istinto cieco* della famiglia sia temperato dall' *intelligenza*, che alla società civile presiede. Questo è ciò che noi veggiamo nella civiltà europea: noi potremo riporne la causa in una *mistura*, che si è fatta in Europa con giusta proporzione, dell' elemento *famigliare* e dell' elemento *civile*. Questi due elementi doveano prima formarsi ed educarsi l' uno a parte dall' altro; poscia doveano mescersi insieme acconciamente.

Tale fu il disegno, tale fu l' opera della Provvidenza. L' uman genere, dopo molte parziali ed accidentali vicende, venne a dividersi in due grandi parti, l' una delle quali fu chiamata il *mondo romano*, l'altra il *mondo barbaro*. Destinò la Provvidenza questo secondo a educare, e rinforzare l' *elemento famigliare*, e destinò il primo a formare ed educare l' *elemento civile*. L' elemento famigliare non potea certo crescere e perfezionarsi separato al tutto da ogni società civile. Quindi il mondo barbaro, incaricato di perfezionare quell'elemento, ebbe società civili, ma imperfette. E l' elemento civile potea ancor meno esistere senza le società domestiche ch'egli insieme congiunge. Quindi il mondo Romano ebbe le famiglie, ma regolate sul modello della Repubblica, sicchè andassero in pieno accordo con questa, all' incremento di questa servissero, ad essa devote, ad essa spesso sacrificate. Venne il tempo, in cui già i due mondi aveano compiuto il lavoro assegnato a ciascuno dalla Provvidenza: l' uno avea portato la famiglia alla sua piena robustezza, l' altro avea spinta la civil comunanza all' apogeo del suo sviluppo. Rimaneva dunque solo a far sì, che i due elementi si mescolassero, acciocchè ne nascesse quella felice fusione nella quale l' uno moderasse l' altro senza distruggerlo; e se ne avesse un doppio armonico avvincolamento del genere umano, quale non s' era mai veduto sulla terra. L' opera era divina; era necessario che all' eseguimento di sì importante fusione presiedesse una forza superiore: era necessario che intervenisse una mediazione sapiente, benefica, in virtù della quale, nel conflitto de' due elementi, nè l' uno nè l' altro perisse; ed anzi infine si riabbracciassero come fratelli ravvisati per tali, dopo lunga separazione, ed infinita cieca discordia. La mediazione fu fatta

dal Cristianesimo: l' opera grande fu eseguita allorquando la razza Germanica si fuse colla Romana.

La corruzione de' costumi presso i Romani avea quasi disciolto il matrimonio, e deformata la famiglia. In mezzo a migliaia di schiavi, non *persone* ma *cose*, e trattati peggio che bestie, sorgeva la famiglia. La moglie ed i figli erano una proprietà del marito e del padre, a cui competeva perfino l'*jus vitae et necis*. Gli sposi si univano in matrimonio quasi col voto di ripudiarsi, dice Tertulliano (*Apol.* § 6), e il divorzio era come un frutto del conjugio. Si rifuggiva dal matrimonio, e il celibato minacciava di spopolare la città. Invano Augusto tentava di forzare colle leggi e co' castighi i cittadini ad ammogliarsi. Il matrimonio divenne una speculazione, un traffico. Si contraevano le nozze, e si avevano dei figli, dice Plutarco, non per lasciare eredi, ma sì per avere eredità. Gli adulteri sfrontatamente si gloriavano di giovare ai mariti con le parole di Giovenale:

« Jam pater es: dedimus quod famae opponere possis.
» Jura parentis habes; propter me scriberis haeres;
» Legatum omne capis; nec non et dulce caducum.
» Commoda praeterea jungentur multa caducis
» Si numerum, si tres implevero . . . . »

(*Satir.* IX, vers. 82).

Il Cantor di Venosa appellava que' tempi *Faecunda culpae saecula*

« Faecunda culpae saecula, nuptias
» Primum inquinavere et genus et domos:
» Hoc fonte derivata clades
» In patriam populumque fluxit. »

(L. III, Od. VI).

Il principio *famigliare* adunque fu sformato, e quasi

all'intutto distrutto nel mondo Romano. Non così nel mondo Germanico; per convincersene basta leggere il libro di Tacito *De Moribus Germanorum.* Però in esso era difettoso l'elemento sociale. I Germani erano costituiti in famiglie ed in tribù: conoscevano *il diritto signorile:* ma la città permanente o non esisteva presso di loro, od era debolmente unita, e imperfettamente governata. Il lettore può vederne ampie pruove nella *Economia politica del medio evo* del nostro dottissimo Cibrario.

Il Cristianesimo, questo gran mediatore, prese, dice il Rosmini, sotto la sua protezione entrambo due elementi, che le due razze rappresentavano. Rinforzò e santificò il matrimonio pel sacramento e per la Chiesa; impedendo così che nella società civile romana perisse la società famigliare. Ammansò i capi potenti delle famiglie settentrionali, che alla testa de'barbari loro conterranei invadevano il paese romano; ed essi impararono a preferire il governo civile e pacifico al militare e famigliare. Con sì alta e possente mediazione, le due razze poterono col più felice innesto formarne una sola, la quale ereditò i beni proprii delle due prime, immensamente accresciuti, perpetuamente assicurati. Senza l'opera del Cristianesimo il conflitto dell'elemento famigliare coll'elemento civile dovea esser fatale ad entrambe le razze; poichè quegli elementi isolati, cozzando a morte, si sarebbero scambievolmente distrutti. Ma tosto che il Cristianesimo alla razza romana restituì il matrimonio, alla germanica persuase il civile consorzio, fra esse la discordia veniva diminuendo; nasceva anzi un'armonia; ciascuna si accorgeva di trovare nell'altra quei beni che le bisognavano, che già istruita sapea bisognarle, e che avidamente cercava: senza di che i Bar-

bari dai Romani non avrebbono preso che la scostumatezza, in cui perisce la famiglia, ed i Romani non avrebbono ricevuto dai Barbari che la militare anarchia, in cui perisce la civiltà. Ma questa fusione delle due razze non poteva operarsi all'istante, perchè l'influenza della religione abbisogna di tempo a farsi sentire nelle masse, e a produrre i suoi effetti maravigliosi. Il precipitarsi adunque d'una razza in sull'altra parve da principio disciogliere tutti i vincoli sociali, rompere le famiglie barbariche, e ad un tempo addurre l'anarchia nella romana città. L'effetto fu oltre ogni speranza salutare. Se la famiglia barbara n'ebbe una grave scossa, il Cristianesimo ne usò a render più facile l'avvincolamento civile; se cadde il governo romano, il Cristianesimo usò della sua caduta, a render più facile l'avvincolamento domestico. V. Guizot, *Storia gener. della civiltà in Europa*, trad. Zoncada; Rosmini-Serbati, *Filosofia del diritto*.

Questa dialettica composizione degli elementi del moderno incivilimento (del principio *sociale* del mondo *Romano* e del principio *individuale* del mondo *Germanico*, ovvero ancora del principio *famigliare*, che è altresì individuale rapporto al sociale complesso) sotto l'azione del Cristianesimo, è combattuta anche oggidì da' *Germanisti* e da'*Romanisti*, che rappresentano i due principii esclusivi. I primi attribuiscono al solo elemento della razza germanica tutto che v'ha di grande e di bello nel nostro incivilimento: sono i Barbari che salvarono il mondo dalla corruzione romana: sono eglino che ricostituirono in Europa, che generarono le nostre sociali instituzioni: dappertutto si sparge il loro sangue generoso, vi ha vita e progresso; là ove non penetra evvi languore e morte. Così Hegel nella sua *Philoso-*

phie der Geschicte pag. 415. E la è questa opinione popolare in Allemagna, la quale nel Belgio trovò un caldo partigiano in Gérard nella sua *Barbarie franke et la civilisation romaine.* I partigiani all'incontro della civiltà Romana tutto riferiscono a Roma; essi deplorano la vittoria de' Germani come la sventura più grande che abbia percossa l'Europa. Questa scuola è rappresentata da Guerard nel suo libro *Polyptique d' Irminon.* Per quanto corrotti fussero i Romani, egli scrive, essi valevano ben meglio de' loro nemici, popoli feroci che tutto guadagnavano coll'essere soggiogati da Roma. Flagello dell'Occidente, eglino nulla di buono apportarono ai popoli vinti, nè meno lo spirito di libertà. Di già nelle loro foreste i Germani, ben lunge dal compiacersi d'una fiera indipendenza, si affrettavano a mettersi sotto la dipendenza di un Capo; l'individuo si legava all'individuo, e la terra diventava suddita della terra. Da queste relazioni sorsero, dopo la conquista, il vassallaggio ed il feodalismo con tutte le sue distinzioni degradanti. Esciti dalle foreste, i Barbari potevano essi mai arrecarci altra cosa che la barbarie? Fintantocchè domina lo spirito loro, non si conobbe nè libertà, nè interesse comune: non fuvvi più patria, solo vi fu generale dissoluzione della società. Quand' è che la civiltà è risorta? allora appunto che dopo la lunga decadenza susseguita all'invasione, i popoli si emanciparono lentamente da tutto ciò che eravi di germanico. Il Germanismo è il genio malvagio della civiltà. — Non mancarono gli *ultra-cristiani*, che non diedero alcun valore nè all'elemento romano, nè al germanico, e spiegarono il moderno incivilimento in tutti i suoi fattori coll'unico principio del Cristianesimo. Una Religione soltanto, esclamano Chateaubriand e Quinet, può rinno-

vare un popolo dalle sue fondamenta. Il Cristianesimo ha salvato la società da una totale distruzione, convertendo i Barbari: esso avrebbe salvato il mondo Romano dalla sua stessa corruzione, se questo mondo non fosse stato caduto sotto le armi straniere. L'invasione Barbarica non è che un fatto accidentale: il principio della rigenerazione si trova ne'dommi, forme profonde in cui vengono a gettarsi e fondersi i popoli nuovi. Chateaubriand, *Génie du Christianisme,* Quinet, *Le Christianisme et la Révolution.*

Intelletti sublimi! fatti ciechi per orgoglio di razza, di condizione o di classe, dinanzi alla luce divina della gran legge cosmica, la *sintesi dialettica delle forze contrastanti!* Roma spariva nell'abisso spaventevole della sua corruzione: ma lasciava dopo di se un grande elemento essenziale di civiltà, *l'idea del diritto e dell'unità sociale,* che mancava ai Barbari. Quest'elemento era un addentellato apparecchiato all'edifizio dell'avvenire. Ma bisognava mondare l'antichità da un germe fatale di morte: a Roma mancava il vero spirito di libertà, di eguaglianza, di dignità umana: essa non apprezzava nell'*uomo* che il *cittadino:* era lo Stato che gli dava valore. Ecco l'elemento che recavano con se i Germani: popoli vergini aveano un profondo e indomito *sentimento* della *personalità,* e del *valore* dell'*individuo.* Quest'elemento contemperato con lo spirito Romano dovea modificare la forma di Stato, e da *fine* farlo *mezzo* all'uomo. I Barbari fransero così le catene di Europa. Il loro stesso sistema feudale frastagliò l'Europa in tante piccole sovranità; e in queste medesime associazioni locali si è sviluppato lo spirito delle nazionalità moderne, e dal seno del caos apparente è surta la nuova civiltà. Ma nè pure i Barbari misti ai Ro-

mani avrebbono potuto da sè soli fondare il nuovo ordine sociale. Che mai sarebbe divenuta l' Europa sotto la fiera personalità de' Barbari, e sotto il culto sanguinario di Odino senza un freno, od una diga? Essa sarebbe perita nel sangue e nell' orgia! Mancava ai Barbari il sentimento della *carità* e della *fratellanza*. Eccovi l' azione divina del Cristianesimo. Esso fu destinato ad ammansare, a moralizzare i Barbari con le credenze le più sublimi, con la onestà· la più pura, con la carità universale la più ardente. Ma anche al Cristianesimo erano necessarii i Barbari e nei disegni della Provvidenza e nella filosofia della storia. L' Impero, anche divenuto cristiano, continuò per lungo tempo a decadere: la storia del Basso Impero, abbenchè cristiano, è la istoria di una lunga e vergognosa agonia. L' unità e la carità cristiana, intrecciate al puro elemento del mondo romano gentilesco dell'*unità assorbente* sociale, avrebbero distrutto il principio dell' attività individuale senza il controbilancio della *personalità* spontanea della razza germanica. Una religione novella, (lo dichiara lo stesso Chateaubriand rivenendo ne' suoi *Studii storici* sulla opinione più assoluta professata nel *Genio del Cristianesimo*), una religione novella aveva mestieri di un popolo nuovo; alla innocenza del Vangelo era necessaria la innocenza di uomini selvaggi, a una fede semplice erano necessarii semplici costumi come questa fede. Adunque nè la sola civiltà Romana, nè i soli Barbari, nè il solo Cristianesimo salvarono il mondo. Il mondo Romano ed il Germanico si avvicinarono sotto l' azione mediatrice del Cristianesimo: il primo diede il suo elemento della unità e dello stato *sociale*; l'altro comunicò il suo principio *individuale* e famigliare: l' ultimo li contemperò e gli armonizzò coll' azione *religiosa* della fede e della *carità*.

Il *Romanismo*, il *Germanismo*, il *Cristianesimo* hanno prodotto con la loro fusione la società moderna. Dialettica divina della nuova civiltà! La tua storia è l'inno più solenne cantato alla gloria di Dio! La bellezza della tua struttura mi pone in bocca le grandi parole di Galeno quando pieno di ammirazione notomizzava il corpo umano. Lo spettacolo miserando della ruina dell' antico mondo e della sua civiltà non mi strappa una parola di condanna. E alla lacrima di compassione, che verso sulla sua tomba, si associa un modesto sentimento di riconoscenza a quel Dio, che fa contribuire fino la decadenza e la ruina de' grandi popoli al progresso della umanità! V. il mio libro *Della Legge razionale e storica del Progresso del diritto.*

(63) Un pubblicista francese, ed un filosofo italiano svolsero questa osservazione, il primo facendone una bella applicazione nella sfera delle libertà municipali, l' altro sponendone l' esplicamento filosofico della sua sintesi in tutti gli ordini del reale e dell' intelligibile. Il sig. Béchard nel suo *Droit. municip. de l' Antiquité*, liv. prem., chap. 2, n. 6 scriveva: «Les libertés municipales s' allient merveilleusement avec le *christianisme* car l' Eglise veut l' unité dans la variété: *Adstitit Regina circumdata varietate* (Ps. XLIV); la commune et la paroisse sont soeurs, et l'autorité morale des ministres de la religion et des chefs de famille représentants de la cité concertant librement leurs efforts, en vue de l' utilité générale, exerce sur le bien-être et la moralité des populations une influence meilleure qu' un pouvoir uniquement appuyé sur la force matérielle.» Il signor Chévillard, antico Prefetto in Francia, s' impossessa di

questa idea nella sua opera pubblicata nel 1862 *De la Division administrative de la France*; e dopo avere esposti i concetti sul Comune di *Royer-Collard*, di *de Barante*, *de Laborde*, *de Martignac*, *Mounier*, *de Tocqueville*, *de Vatimesnil*, e di *Henrion de Pansey*, soggiunge: « Me sera-t-il permis à mon tour, et après de si hautes autorités, d' exprimer ma pensée sur la commune? La commune est tout ce qu' on vient de dire, et elle est plus encore. La commune, c' est la paroisse; la paroisse, c' est le christianisme; le christianisme, c' est la civilisation dans les Gaules: ainsi s'explique sa force dans la lutte, sa résistance aux plus rudes attaques: elle a pu disparaître un instant dans la tourmente, mais le lierre, ce linceul de toutes les choses périssables, n' a pas eu le temps de croître sur la place qu' elle avait occupée, et, quand la poussière des ruines a été dissipée, elle a reparu debout, fidèle à son origine. Le premier soin de la commune c'est la réparation de son église, la reconstruction de son presbytère; pour cela elle consumera ses ressources, s'imposera extraordinairement: elle fait passer les nécessités du culte avant celles de ses intérêts matériels, avant ses chemins, avant son lavoir. C' est par là que la commune restera l' indestructible base de tout système administratif en France. La force de la commune est toute morale; elle est dans le coeur et la croyance de ses habitants: le temps, loin de l' user, la renouvelle avec les générations. Le mot commune, à toutes les époques, a été magique en France: il frappe l' imagination et saisit le coeur: l'idée qu'il renferme a quelque chose de simple, comme les premiers âges; d'élevé, comme le berceau d' une civilisation; de fort, comme la tradition; de touchant, comme les aïeux. Les

mots *paroisse* et *commune* sont encore aujourd'hui ce qu' ils étaient dans la langue de nos pères, les deux noms d' une même chose.» tom. prem. chap. V. Noi italiani ci sapevamo anche prima del Béchard e del Chevillard il nesso indivisibile della parocchia e del comune, della libertà municipale e del cristianesimo, dall' eruditissimo nostro Cibrario *Dell' Economia politica del medio evo*, lib. 1, cap. 3. Vedasi anche Rosmini, *Filosofia del diritto*, lib. 4, P. 3, sez. I, P. 4, cap. III, art. 3, § 5, n. 1992.

Il filosofo italiano sopraccennato, il Gioberti, fa una profonda spiegazione del carattere dialettico del Cristianesimo, da noi indicato nel testo. Il dogmatismo cristiano, egli osserva, è solo ragionevole e alieno da ogni eccesso, perchè si governa co' giudiziosi temperamenti e col senno proprio della fede. Nel Cristianesimo l' uomo assente all' Idea come intelligibile e come sovraintelligibile, senza uscire, per questo secondo rispetto fuori dei termini prescritti dalla rivelazione. La fede è libera; perchè lo splendore dell' Idea, essendo quaggiù misto di ombre e di tenebre, l' uomo può fissar gli occhi sul lato oscuro o luminoso, e quindi assentirvi o ripugnarvi a suo talento. E spesso vi ripugna, indottovi dal senso, che mal si appaga delle illustrazioni ideali, come quelle che contrastano ai pravi appetiti, e si reputa beato di avere un pretesto specioso di ripudiarle, allegando lo spauracchio degli arcani che le accompagnano. Perciò la fede è libera e meritevole: poichè se l' uomo con magnanimo sforzo vince l' affetto ribellante all' Idea, se apre l' animo al suo benefico calore, e alla pura e gioconda sua luce, se s' incorpora seco, abbracciandola con assenso amoroso e tenace, più forte assai della catalepsia stoica, l' animo di lui s' informa di quel divino abito

che rassomiglia alla santità increata. La perfezione morale risulta dall' unione elettiva dello spirito creato coll' Ente, e dalla sintesi del contingente e dell' assoluto, mediante l' amplesso volontario dell' oggetto infinito, e l' immedesimazione dell' intuito e dell' attività libera col vero e col bene ideale. La vita morale nel cristianesimo è adunque libera: l' uomo ha il sublime e tremendo privilegio di poter eleggere fra la vita e la morte, fra una morte perpetua e una immortalità beata. La incredulità è il suicidio dell' anima, e ogni filosofia che si spicca dalla fede, è micidiale di sè medesima. La fede e l' amore onde germina la speranza, costituiscono la vita ideale, per cui lo spirito vien sublimato alla società divina, e posto in grado conforme alla dignità originale della sua natura. La qual vita ideale influisce in tutte le parti del suo essere, eziandio in quelle che paiono men collegate colla virtù e colla religione; essendo ragionevole che dalla signoria dell' Idea nell' individuo provenga la sua perfezione, come dalla signoria dell' Idea nel mondo derivano la bellezza e l' armonia universale. L' influenza degli abiti cristiani in tutto l' uomo interiore ed esterno merita la considerazione del moralista, dell' educatore e del filosofo. Ella è sovratutto notabile nel giro della scienza, e specialmente delle discipline speculative. Il Cristianesimo perfezionando l' intelletto coll'abito della fede, migliora eziandio le altre potenze, che dipendono tutte più o meno dalla virtù conoscitiva. Anzi essendo indubitato che la volontà tiene nell' uomo il principato, perchè nell' attività intima, di cui essa è una forma, si radica l' individualità personale, causa seconda del merito, e quindi della morale eccellenza, all' educazione e al miglioramento di essa mira sovratutto la religione, la quale non considera le altre potenze se non

in quanto all' arbitrio si riferiscono. La fede rinforza e ingagliardisce la facoltà elettiva, accresce la balía e la coscienza che l' uomo ha di sè stesso, lo sottrae alla tirannica dominazione de' sensi e degli affetti tumultuanti, e lo rende veracemente libero, assoggettandolo alla signoria civile e paterna del vero ideale, che solo può francare e redimere dal prepotente servaggio dei sensi i propri adoratori. E siccome ella da un altro lato compie e rischiara la notizia dell' Idea stessa, i salutiferi influssi di tale abito abbracciano ad un tempo l' oggetto e il soggetto, il termine delle operazioni spirituali e le forze naturali dello spirito. Se l' una di queste due cose si disgiunge dall' altra nel tirocinio umano, l'armonia delle nostre potenze si altera, e l' uomo diventa inerte contemplatore o sensuale egoista. Il Cristianesimo, incorporando l' individuo ad una società militante, cospira a renderlo più attivo, più forte, più animoso, onde la disciplina cristiana si può definire l' *educazione dell'arbitrio per mezzo della perfetta ragione.* Il senno moderno di alcuni sofisti volle correggere l' opera dell' Evangelio, trascurando la parte ideale dell' uomo, e mettendo ogni cura nell' accrescere la libertà, senza avvertire che la libertà senza freno si trasforma in tirannia o in licenza, e si spegne da sè medesima. V. *Introd. allo studio della filos.* tom. 4.

Civiltà e Religione importano ugualmente la maggioranza e la vittoria dello spirito sul corpo, della ragione sul senso, dell' arbitrio sull' istinto, della legge sulle forze brutali, e delle intelligenze finite sul corporeo universo; così che si può dire che la religione è una civiltà assoluta e perfetta, come la civiltà sociale è una religione iniziale, che ha verso l'altra le attinenze della parte col tutto e del principio col compimento. E vedete che en-

trambe sono del pari universali, dialettiche, conciliatrici; entrambe combattono lo stesso nemico, cioè il predominio delle forze cieche, fatali, e tendono a reprimerle, senza distruggerle, assoggettandole all'autorità moderatrice della mente e della ragione. Il che è tanto vero che, a mano a mano che le loro potenze si vanno esplicando ed avvalorando, l'una si trasforma nell'altra, e l'effetto dimostra la loro medesimezza: così il nostro incivilimento non è altro che la deduzione logica e la pratica sociale dei principii racchiusi nell'Evangelio; e dall'altro lato l'Evangelio è il postulato necessario per ispiegare razionalmente le varie parti di quello per guisa che, se altri, facendo una sottil disamina degl'instituti e degli ordini proprii dell'età moderna, volesse trarne un sistema di religiose credenze, il suo lavoro tornerebbe intorno ai sommi capi sostanzialmente identico col culto che professiamo. La barbarie è sorella della irreligione, poichè è dessa l'apoteosi della violenza, la deificazione della materia insensata ed inerte; quindi essa contraddice alla legge fondamentale e paleologica dell'universo, riposta nel crescere graduato, nel successivo svolgimento, nell'esaltazione dell'intelligibile sul sensibile, e della mente sulle altre forze create. E siccome effetto prezioso e sacrosanto degl'incrementi civili è l'accomunarsi che si va facendo di quei beni chè dianzi erano di pochi, a un numero di uomini sempre maggiore, col rendere accessibile il banchetto nuziale della vita a tanti miseri che prima ne erano crudelmente esclusi; perciò chi si attraversa comechessia a questi buoni successi, si rende violatore del precetto vangelico sull'amor del prossimo, e annulla l'essenza del Cristianesimo. Dagli oracoli cristiani ebbe origine sostanzialmente quella ricca suppellettile

di cognizioni osservative, sperimentali, calcolatrici, che fruttarono all'età nostra nelle leggi, nei reggimenti, nelle industrie, e in tutti gli utili esercizii que' copiosi vantaggi per cui essa vince l'antica; giacchè il principio fecondativo e comune di tali discipline è il dogma di creazione, ripristinato e compiuto dall'Evangelio. E veramente la civiltà e la scienza altro non sono che l'applicazione di quel supremo pronunziato ai concetti della mente e alla vita esteriore dell'uomo; onde questi diventa quasi creatore a imitazione d'Iddio, contemplando e ritraendo la virtù effettrice del suo modello; laddove la barbarie e la ignoranza sono la negazione dell'opera creatrice, e se potessero predominare, condurrebbero nel mondo morale il caos informe de' mitologi, e le tenebre immense della notte primitiva. V. *Il Progresso indefinito del Diritto*, note 13, 45, p. 169, Gioberti, *Primato* etc. Il carattere dialettico del Cristianesimo risplende poi sopratutto in un'altra prerogativa del Codice cristiano, ch'è la sua ampiezza ed universalità, per cui, abbracciando tutte le ragioni e le attinenze della vita umana, e rappresentando tutti gli aspetti del mondo morale, risponde a tutti i desiderii e bisogni legittimi degli uomini, si accomoda a ogni grado della civiltà e alle varie condizioni degl' individui, conserva, favorisce, promuove tutti i beni eziandio temporali, assegnando a ciascuno di essi il luogo e pregio proporzionato. Cristo fu il primo moralista che, cogliendo l'idea del Buono nella sua pienezza, senza nulla detrarne, congiunse insieme, direbbe Tacito, *res olim dissociabiles*, la vita attiva e la contemplativa, il presente e l'avvenire, gl'incrementi materiali ed i morali, il tempo e l'eternità, la terra e il cielo, mostrando le correlazioni di questi varii beni, la loro subordinazione e maggioranza rispettiva, e l'armonia de'doveri che li

riguardano, riassumendo un tutto nella formola divinamente sintetica: *Ama Iddio sopra ogni cosa e il prossimo come te stesso.* Da questa universalità dell' etica cristiana procede la sua moderazione, giacchè la qualità contraria nasce dalla strettezza: l' esorbitanza in ogni genere avendo luogo quando non si veggono tutti i lati degli oggetti. L' idea vangelica del Buono, essendo compiuta, è di necessità imparziale, non dà nel chimerico o nell' esagerato: non passa mai la giusta misura e i confini del bene, non si potendo dar troppo a una parte senza detrimento dell' altra; e coglie, non in astratto, ma effettualmente, quel diritto mezzo, in cui i Peripatetici collocavano la moral perfezione. Queste proprietà dell' etica evangelica si veggono insieme raccolte nel sublime discorso della Montagna, con cui Cristo piantò la teorica del sommo Bene come base dei doveri, e move dal compimento del secondo ciclo creativo, per determinarne i principii, i progressi, l' ordine, e fermare il vero valor delle cose. Certo più ardita innovazione nelle idee e nel metodo non si potea immaginare di questa, nè più conforme al rigor della scienza, nè più atta a convincere, a commuovere, nè più acconcia a mettere in luce l' ampiezza, l' universalità dialettica della nuova dottrina. Cristo trasporta di volo i suoi discepoli dalla terra in cielo, e di qui fa loro volgere indietro uno sguardo alle cose che lasciarono, per ammaestrarli a stimarle secondo la loro natura, o secondo la loro intrinseca entità al dire di Rosmini; solleva il velo bugiardo che cuopre le apparenze: dichiara, nobilita, santifica, abbellisce il dolore, condizione anch' essa che si compenetra nel lavorio del progresso umano: fa veder la gioia emergente dall' affanno, la beatitudine dalla miseria, la potenza dalla de-

bolezza, l'abbondanza d'ogni bene dall'indigenza, la pace dalle persecuzioni: mostra la mondezza del cuore divenuta sorgente di voluttà pura, ineffabile, e in sempiterno riso converse le lacrime de' tribolati. Così in questo mirabile esordio della sua scuola il Cristo gitta le fondamenta della sua dottrina, trapassando da Dio all'uomo, dal cielo alla terra, dall'eternità al tempo, dall'avvenire al presente, dal fine ai mezzi. Ma egli non dimentica gli ufficii ed i beni temporali della vita: anzi li nobilita ed esalta; e tutto il rimanente del suo sermone versa sull'adempimento degli uni, sull'uso moderato e sapiente degli altri, ed è un codice di felicità virtuosa anche sulla terra, come disse pur Montesquieu. Ma l'uomo, ben scrisse Gioberti, non può fare giusta stima delle cose terrene, se non le considera alla luce del Cristianesimo per così dire radicate in cielo, pigliando ivi la tessera per estimarle e giudicarle, dove sta il loro fine, e donde nasce il compimento e il suggello del Buono. V. *Del Buono, Del Bello.*

Con queste considerazioni d'ordine religioso noi invitiamo ancora il lettore a voler ponderare la verità del principio sommo da noi annunciato nel testo intorno all'armonia dialettica delle forze. Esso si trova in fondo a tutti gli organismi, i sistemi, ordinamenti, instituti del Mondo fisico, morale, sociale, modellato sull'Idea. Ci appare immensa la distanza tra il sistema della natura fisica, fra l'organismo della religione, e un ordinamento di amministrazione politica. Ma pure notomizzando accuratamente tutti questi organismi, e dopo una lunga e lenta analisi decomponendoli negli ultimi elementi, una mente acuta non può non scuoprirvi nel fondo l'analogia, ed anzi la medesimezza di un principio indivisibile che vi sta a base, quasi germe primo, in cui si

racchiudono tutte le evoluzioni, tutti gli esplicamenti mano mano più allargantisi, e che prendendo quasi corpo, forma e colore dalla speciale attinenza dell'Idea in una data sfera dell'esistente, costituiscono questo o quell'organismo concreto e individuato con proprio obbietto speciale, e mezzi e fine. Noi abbiamo tentato di mettere anche questa verità quasi a contributo del nostro assunto, per dimostrare che il sistema medio, armonico, dialettico degli organismi del concentramento e del discentramento assoluto, costituisce l'ordinamento migliore amministrativo d'Italia, e ch'esso è richiesto dal carattere nazionale vuoi nell'elemento *storico*, vuoi nel *politico*, o *religioso*.

(64) V. Sismondi, *Storia delle Repubbliche Ital. dei secoli di mezzo, Della decadenza del Rom. Imp.*, Guizot, *Hist. de la civil. en Europe*, leç. 7, C. Cantù, *Storia Univ.* e *Storia degl'Italiani*, Sigonio, *de Jure Italico*, Muratori, *Ant. Ital.* diss. XVIII, Leo, *Vicende della costituzione delle città Lomb.*, Maffei, *Verona illustr.*, Savigny, *Storia del dir. rom. nel medio evo* trad. *Bollati*, Pagnoncelli, *Sull'antichissima orig. e succ. de'gov. municip. nelle città Ital.*, Ricci, *Del Municipio*, C. Balbo, *Appunti per la stor. delle città ital.*, Raumer, *Saggio sopra le cost. delle città ital.*, Vesme e Fossati, *Vicende della propr. in Ital.*, Sclopis, *Stor. della legisl. ital.* vol. I, Romagnosi, *Indole e fatt. dell'inciv.*, Albini, *Stor. del diritto*, La Farina, *Stor. d'Ital.*, vol. 5, P. Emiliani Giudici, *Stor. polit. de' Munic. Ital.*, Ortolan, *Cours de législ. pén. com.* Introd. hist., Cibrario, *Economia pol. del med. evo*, Rosmini, *Filos. del dir.* tom. 2, Forti, *Istit. Civ.* Lib. 1, cap. 3, Giannone, *Opere* tom.

1, Béchard, *Droit. Munic. dans l'antiq.* Introd., Laurent, *Les Barbares et le Catholicisme,* Lupi, *Cod. dipl. bergom.*, Spittler, Staatengesch, th. 2, Zoncada nella nota 3 alla lezione 7.ª del Guizot *Stor. gener. della civiltà* ec.

(65) Questo apoftegma del Segretario Fiorentino fu già da molto prima espresso in altre parole da Tertulliano con una sentenza relativa all'ordinamento cristiano. *Omnino res christiana sancta antiquitate stat, nec ruinosa certius reparabitur, quam si ad originem censeatur.* Lib. 1, contra *Marcionem*, cap. XIII. E si può dire ancora che lo spirito di tal sentenza si comprenda involuto in queste parole del più antico poeta de' Romani = *Moribus antiquis stat Res Romana virisque* = (Ennius). Ad ogni modo l'apoftegma Machiavellico fu variamente inteso da alcuni scrittori. Il lettore ci permetterà che gli poniamo sott'occhio l'intiero testo, da cui quella sentenza è tolta, onde possa formarsi un giusto concetto della sua intima significanza, e ciò faremo tanto più di buon animo in quanto nel cap. 1, lib. 3, de' *Discorsi sopra la prima Deca* di T. Livio, in cui leggesi dessa sentenza, si contiene una magnifica dottrina di alta prudenza civile di stampo italiano. « Egli è cosa verissima, come tutte le cose del mondo hanno il termine della vita loro. Ma quelle vanno tutto il corso che è loro ordinato dal cielo generalmente, che non disordinano il corpo loro, ma tengonlo in modo ordinato, o che non altera, o se egli altera è a salute e non a danno suo. E perchè io parlo de' corpi misti, come sono le repubbliche e le sette, dico che quelle alterazioni sono a salute, che le riducono verso i principii loro. E però quelle sono meglio ordinate, ed hanno

più lunga vita, che mediante gli ordini suoi si possono spesso rinnovare, ovvero che per accidente, fuori di detto ordine, vengono a detta rinnovazione. Ed è cosa più chiara che la luce, che non si rinnovando questi corpi, non durano. Il modo di rinnovarli è, com'è detto, ridurli verso i principii suoi; perchè tutti i principii delle sette e delle republiche e de' regni conviene che abbiano in sè qualche bontà, mediante la quale ripigliano la prima riputazione ed il primo augumento loro. E perchè nel processo del tempo quella bontà si corrompe, se non interviene cosa che la riduca al segno, ammazza di necessità quel corpo. E questi dottori di medicina dicono, parlando de' corpi degli uomini: *Quod quotidie aggregatur aliquid, quod quandoque indiget curatione.*

Questa riduzione verso il principio, parlando delle republiche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca. Quanto al primo, si vede come egli era necessario che Roma fusse presa dai Francesi a volere che la rinascesse, e rinascendo, ripigliasse nuova vita e nuova virtù, e ripigliasse l'osservanza della religione e della giustizia, le quali in lei cominciavano a macularsi. Il che benissimo si comprende per l'istoria di Livio, dove ei mostra che nel trar fuori l'esercito contro a' Francesi, e nel creare i tribuni con potestà consolare, non osservarono alcuna religiosa cerimonia. Così medesimamente, non solamente non privarono i tre Fabj, i quali *contra jus gentium* avevano combattuto contro ai Francesi, ma li crearono tribuni. E si debbe facilmente presupporre che dell'altre costituzioni buone, ordinate da Romolo e da quelli altri principi prudenti, si cominciasse a tenere meno conto, che non era ragionevole e necessario a tenere il.

vivere libero. Venne adunque questa battitura estrinseca, acciocchè tutti gli ordini di quella città ripigliassero, e si mostrasse a quel popolo, non solamente essere necessario mantenere la religione e la giustizia, ma ancora stimare i suoi buoni cittadini, e far più conto della loro virtù che di quelli comodi ch'e' paresse loro mancare mediante le opere loro. Il che si vede che successe appunto, perchè subito ripresa Roma, rinnovarono tutti gli ordini dell'antica religione loro, punirono quelli Fabj che avevano combattuto *contra jus gentium*, ed appresso stimarono tanto la virtù e bontà di Cammillo, che, posposto il Senato e gli altri ogni invidia, rimettevano in lui tutto il pondo di quella repubblica. È necessario adunque, come ho detto, che gli uomini che vivono insieme in qualunque ordine, spesso si riconoscano, o per questi accidenti estrinsechi o per gl'intrinsechi.

E quanto a questo, conviene che nasca o da una legge, la quale spesso rivegga il conto agli uomini che sono in quel corpo, o veramente da un uomo buono che nasca infra loro, il quale con i suoi esempj e con le sue opere virtuose faccia il medesimo effetto che l'ordine. Sorge adunque questo bene nelle repubbliche, o per virtù d'un uomo, o per virtù d'un ordine. E quanto a quest'ultimo, gli ordini che ritirarono la repubblica romana verso il suo principio, furono i tribuni della plebe, i censori, e tutte le altre leggi che venivano fatte contro all'ambizione ed alla insolenza degli uomini. I quali ordini hanno bisogno d'esser fatti vivi dalla virtù di un cittadino, il quale animosamente concorra ad eseguirli contro alla potenza di quelli che gli trapassano. Delle quali esecuzioni, innanzi alla presa di Roma dai Francesi, furon notabili la morte de'figliuoli di Bruto, la morte de'dieci citta-

dini, quella di Melio Frumentario: dopo la presa di Roma, fu la morte di Manlio Torquato, la esecuzione di Papirio Cursore contro a Fabio suo maestro de' cavalieri, l'accusa degli Scipioni. Le quali cose perchè erano eccessive e notabili, qualunque volta ne nasceva una, facevano gli uomini ritirare verso il segno; e quando le cominciarono ad essere più rare, cominciarono ancora a dare più spazio agli uomini di corrompersi, e farsi con maggior pericolo e più tumulto, perchè dall'una all'altra di simili esecuzioni non vorrebbe passare il più dieci anni, perchè passato questo tempo, gli uomini cominciano a variare co' costumi, e trapassare le leggi: e se non nasce cosa per la quale si riduca loro a memoria la pena, e ritrovisi negli animi loro la paura, concorrono tosto tanti delinquenti, che non si possono più punire senza pericolo. Dicevano a questo proposito quelli che hanno governato lo stato di Firenze dal mille quattrocento trentaquattro infine al mille quattrocento novantaquattro, come egli era necessario ripigliare ogni cinque anni lo stato, altrimenti era difficile mantenerlo: e chiamavano ripigliar lo stato, mettere quel terrore e quella paura negli uomini che vi avevano messo nel pigliarlo; avendo in quel tempo battuti quelli che avevano, secondo quel modo di vivere, male operato. Ma come di quella battitura la memoria si spegne, gli uomini prendono ardire di tentare cose nuove e di dir male; e però è necessario provvedervi, ritirando quello verso i suoi principii.

Nasce ancora questo ritiramento delle republiche verso il loro principio dalle semplici virtù di un uomo, senza dipendere da alcuna legge che ti stimoli ad alcuna esecuzione; nondimanco sono di tanta riputazione e di tanto esempio, che gli uomini buoni desiderano imitarle, e gli

tristi si vergognano a tener vita contraria a quelle. Quelli che in Roma particolarmente fecero questi buoni effetti, furono Orazio Cocle, Scevola, Fabrizio, i due Decii, Regolo Attilio, ed alcuni altri, i quali con i loro esempii rari e virtuosi facevano in Roma quasi il medesimo effetto che si facessero le leggi e gli ordini. E se le esecuzioni soprascritte, insieme con questi particolari esempii, fussero almeno seguite ogni dieci anni in quella città, ne seguiva di necessità che la non si sarebbe mai corrotta; ma come e' cominciarono a diradare l'una e l'altra di queste due cose, cominciarono a moltiplicare le corruzioni, perchè dopo Marco Regolo non si vide alcun simile esempio: e benchè in Roma surgessero i due Catoni, fu tanta distanza da quello a loro, e intra loro dall'uno all'altro, e rimasono sì soli, che non poterono con gli esempj buoni fare alcuna buona opera. E massime l'ultimo Catone, il quale trovando in buona parte la città corrotta, non potette con l'esempio suo fare che i cittadini diventassero migliori. E questo basti quanto alle republiche.

Ma quanto alle sette, si vede ancora queste rinnovazioni esser necessarie per l'esempio della nostra Religione; la quale se non fusse stata ritirata verso il suo principio da San Francesco e da San Domenico, sarebbe al tutto spenta, *perchè questi con la povertà e con l'esempio della vita di Cristo, la ridussono nella mente degli uomini, che già vi era spenta; e furono sì potenti gli ordini loro nuovi, che ei sono cagione che la disonestà de' prelati e de' capi della Religione non la rovini, vivendo ancora poveramente, ed avendo tanto credito con i popoli, ch'ei danno loro ad intendere come egli è male a dir male, e che sia bene vivere sotto l'ubbidienza loro, e se fanno errori lasciarli*

gastigare a Dio. Ha dunque questa rinnovazione mantenuto, e mantiene questa Religione.

Hanno ancora i Regni bisogno di rinnovarsi, e di ridurre le leggi di quelli verso il suo principio. E si vede quanto buono effetto fa questa parte nel Regno di Francia, il quale regno vive sotto le leggi e gli ordini più che alcun altro regno. Delle quali leggi e ordini ne sono mantenitori i Parlamenti, e massime quel di Parigi; le quali sono da lui rinnovate qualunque volta e' fa una esecuzione contro ad un principe di quel regno, e ch'ei condanna il re nelle sue sentenze. Ed infino a qui si è mantenuto per essere stato uno ostinato esecutore contro a quella nobiltà; ma qualunque volta e' ne lasciasse alcuna impunita, e che le venissero a moltiplicare, senza dubbio ne nascerebbe, o che le si avrebbero a correggere con disordine grande, o che quel regno si risolverebbe. Conchiudesi pertanto *non esser cosa più necessaria in un vivere comune, o setta o regno o repubblica che si sia, che rendergli quella riputazione ch'egli aveva nei principii suoi*, ed ingegnarsi che siano o gli ordini buoni o i buoni uomini che facciano questo effetto, e non l'abbia a fare una forza estrinseca. Perchè ancora che qualche volta la sia ottimo rimedio, come fu a Roma, ella è tanto pericolosa, che non è in modo alcuno da desiderarla.

A volere che una setta o republica viva lungamente, è necessario ritrarla spesso verso il suo principio. Machiavelli pone a base di questo pronunciato un principio: che i principii di una qualunque setta o republica, per ciò stesso che diedero nascimento, vita e sussistenza alle medesime, debbono avere in sè qualche bontà. Or questa bontà nel processo del tempo si corrompe: dunque allora bisogna ridurre la setta o repu-

blica verso il suo principio. Così elle ripigliano la prima riputazione ed il primo augmento loro. Ciò poi il Politico Fiorentino dimostra esser vero nelle *repubbliche*, nei *regni*, e nelle *sette:* le sue dimostrazioni sono storiche, perchè egli appartiene alla scuola *empirico-storica*. Infine mostra il processo di questa riduzione avvenire o per *forza estrinseca*, o per *prudenza interna*, o degli *ordini*, o degli *uomini*. Ecco la sintesi del capo 1, lib. 3 de'*Discorsi*. Il progresso adunque delle umane società dovrà essere un ritorno al passato? Il *progresso* sarà egli un *regresso?* Qui moderni pubblicisti si studiano deciferare l'apoftegma Machiavellico.

L'ontologista torinese ne'suoi *Scritti inediti* distingue due attinenze del *principio*, e secondo che vogliasi intendere la sentenza Machiavellica, la crede vera o falsa. Il *principio* distinguesi dal *fine* come una *potenza* dall'*atto:* il principio sta al fine come un *inizio* al *compimento*. Però il principio si riferisce al fine in quanto è una via per arrivarvi, ed anzi entrambo sostanzialmente s'identificano. Or chi ritira una cosa verso il suo principio, in quanto questo principio è identico al fine, la spinge eziandio verso il fine, e quindi è progressivo. E il progresso consiste nel procedere verso il fine. Il ritirare una instituzione, una repubblica od una cosa qualunque al principio come identico al fine, è in effetto un correre al fine medesimo. Tale è l'opera di quelli che mirano alle vere instaurazioni. Ma chi invece ritira le instituzioni verso il principio, in quanto il principio differisce dal fine, in quanto non è complemento, è retrogrado e contraddittorio, perchè ripugnando al fine, si dilunga anche dal principio.

Il psicologista roveretano diede un'altra interpretazione delle parole di Machiavelli. Egli distinse in tutte

le società *quattro periodi* o età principali: 1.ª *età sociale*, in cui si dà esistenza alla società, e però si pensa unicamente alla *sostanza;* e questa età per lui dividesi in due periodi subalterni, delle *fondazioni*, e delle *prime legislazioni:* 2.ª *età sociale*, nella quale essendo già assicurata l'esistenza della società, si trapassa dalla considerazione della *sostanza* a quella degli *accidenti*, senza tuttavia ancor perdersi di veduta la *sostanza:* in questo tempo, dopo essersi resa grande la Nazione, essa fa pompa della sua grandezza; la si arricchisce di adornamenti d'ogni maniera; ella brilla di tutto lo splendore agli occhi dello straniero, ed ai proprii: — 3.ª *età sociale*, in cui, abbagliati gli uomini dalla pompa esteriore, e da quanto rende la Nazione adorna e invidiata anzichè forte, vanno perdendo di vista tutto quello ch'è *sostanziale:* allora manifestasi nello spirito pubblico un tono di leggerezza e di fidanza, e già spunta l'epoca dello scadimento e della corruzione della società: 4.ª *età sociale*, in cui i membri del corpo sociale applicati di già a frivoli oggetti, vanno guastando i solidi fondamenti su cui era stato poggiato l'edificio da' primi autori, fino à che lo Stato, ricevendo delle scosse o da' nemici esterni o da interne turbolenze, pericola nella sua stessa esistenza. Or la sentenza machiavellica vuole che una repubblica o Stato si ritiri spesso ai suoi principii, acciò possa lungamente vivere, ossia insegna a prolungare il *primo* e il *secondo periodo*, quello delle *fondazioni* e l'altro delle *legislazioni*, della vita degli Stati, rinnovandoli primachè volgano al loro decadimento. Le instituzioni prime sono necessariamente quelle su cui riposa la società; perciocchè coloro, che la fondarono, furon costretti di pensare a farla esistere quando ancora non esisteva; e non rimanea loro tempo

da pensare a cose accessorie. Ciò ch'esprimea Tacito con queste acute parole: *Apud Romanos vis imperii valet; inania transmittuntur*. Da qui quel sommo rispetto che noi veggiamo prestarsi in tutti i tempi e da tutti i popoli alle prime loro istituzioni. I *Mores Majorum* de'Romani, le *tradizioni* ed i *precedenti* degli Inglesi. Or questo sapiente rispetto, ci avvisa il Rosmini, non ci obbliga ad esser nemici delle utili innovazioni; ma pur ci obbliga a distinguere sottilmente fra quelle innovazioni che *distruggono* il vecchio, e quelle che *aggiungono* al vecchio. Rispetto alle prime, conviene certamente procedere con minor confidenza, e con maggior cautela: conviene che gl'innovatori si assicurino bene, che ciò che distruggono è una centina, o un'armatura, non un vôlto maestro, o un pilone della fabbrica. Rispetto poi a quelle che aggiungono e non distruggono, e che perciò involgono meno pericolo di ferire l'esistenza della società, conviene attendere a far sì, che le cose nuove si avvengano bene alle antiche, e si continuino all'addentellato lasciato da'primi fabbricatori.

Noi professiamo venerazione a questi due ingegni splendidissimi d'Italia: ma ci pare che nè Gioberti nè Rosmini siansi tenuti al giusto segno nel dichiarare la sentenza del Politico Fiorentino. Essi la elevarono a tale altezza di filosofia sociale, cui non intese il suo autore medesimo. Niuno ignora che Machiavelli appartiene affatto alla scuola storico-empirica; che le sue riflessioni, come osservarono Hume, Stewart, Carmignani, abbenchè ingegnose e profonde, non sono che un risultato empirico de'passati avvenimenti; che la sua politica si riduce a un retto squisitissimo senso, col quale egli generalizza ed anima i fatti storici. Ponderate l'apoftegma del

Machiavelli nella sua connessione coll' intiero capo 1.° del lib. 3, di cui fa parte; e voi vedrete che l'autore ne usò in un modo empirico, senza averne forse misurata l' universalità, e la grandezza. Diffatti egli, percorrendo la scala dei fatti storici, osservò che in tutti i popoli, o republiche, o sette furono fin dalla fondazione loro alcuni principii, o instituti, per cui sorsero e fiorirono: così la religione e la giustizia presso i Romani, la severità e disciplina penale del Governo Fiorentino del 1434-94, la povertà, e la semplicità de' costumi nel Cristianesimo e via dicendo. Osservò che col processo del tempo, dilungatisi gli uomini da que' principii ed instituti, la republica, lo stato e la setta si corruppero e decaddero; e poi ridottisi ai primi ordini, ripigliarono l' antica riputazione e il primo augumento loro. Quindi col criterio della scuola storico-empirica generalizzando i fatti, Machiavelli ne induce il suo apoftegma = A volere che una setta o republica viva lungamente, è necessario ritrarla spesso verso il suo principio. = Squisito criterio, se vuolsi, per la filosofia della storia, del nostro grande italiano, senza di che nè Montesquieu, nè Roberston, nè Hume, nè Priestley, nè tanti altri prestantissimi uomini del secolo diciottesimo sarebbero stati; ma pur sempre criterio empirico, che certo non arriva alla sfera nè della metafisica di Gioberti, nè della filosofia della politica di Rosmini, di che eglino vollero informare il detto machiavellico nella mente dell' autore.

E questa significanza empirica di tal sentenza nella mente del Machiavelli ci si fa più probabile per la considerazione di un altro suo principio fondamentale della economia istorica. E' si conosce facilmente, scrisse nel cap. XXXIX lib. 1. *Discorsi*, per chi considera le cose

presenti e le antiche, come in tutte le città e in tutti i popoli sono quelli medesimi desiderii e quelli medesimi umori, e come vi furono sempre. In modo ch' egli è facil cosa a chi esamina con diligenza le cose passate, prevedere in ogni republica le future; e farvi quelli rimedj che dagli antichi sono stati usati, o non ne trovando degli usati, pensarne de' nuovi, per la similitudine degli accidenti. » Forse il Machiavelli mosse dall'idea di Tacito = Rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur = lib. 3 *Annal.* cap. 55; idea che più tardi dovea in G. B. Vico trasformarsi nel *circolo similare*, nel *ricorso* delle Nazioni.

Ma se noi astragghiamo quel detto dal libro e dal sistema di Machiavelli, e lo consideriamo in sè stesso, non possiamo disconvenire che desso abbia una significazione più estesa, più profonda; e in questa ipotesi sentiamo il bisogno di deciferarne il senso, e giustificarne il concetto con le vedute razionali di sociale filosofia. Ma anche in questo campo crediamo inesatte le vedute del Gioberti e del Rosmini, se non nella sostanza, almanco nella forma.

Non si poteva affermare *vera* o *falsa* la sentenza del Machiavelli secondo che la si riferisse al *principio* in quanto è *identico* o *distinto* dal *fine*, senza presentare un esatto e preciso concetto di queste due attinenze del principio, senza chiarire in quanto il principio è identico al fine, e in quanto da esso si distingue. Altramente tutti i retrogradi potrebbono a man salva gloriarsi del titolo di *progressisti.* Molto meno potrebbe accettarsi, senza una più precisa determinazione di concetto, la interpretazione Rosminiana. La sua logica conseguenza sarebbe quella che, per progredire, sarebbe mestieri di

prolungare o *rinnovare* i periodi delle *prime* fondazioni e legislazioni, che sono le epoche della *infanzia* de'popoli. E così la civiltà ed il progresso d' Italia sarà il ritorno alla *vis Romulea* de' Quiriti, o alle leggi *Decemvirali*! La qual conseguenza certo non fu nella mente del Rosmini ; ed ei distingue fra la *sostanza* e gli *accessorii*, fra il *distruggere* e l'*aggiungere* all' *antico*, e permette si distrugga ancora, purchè sia una centina, o un' armatura, non un vôlto maestro, o un pilone della fabbrica. Ma tutti questi concetti stanno in aria : non è definita questa *sostanza*, nè lo sono quelli *accessorii*; e talvolta è progresso ritornare anche ad uno od altro *accessorio* dell' antico tempo ; e la *schiavitù*, le *caste*, il *feudalismo* erano vôlti maestri, o piloni di fabbrica del mondo *gentilesco*, *orientale*, e *barbaro*: eppure si distrussero in nome della civiltà e del progresso umano.

Noi adunque dimandiamo ancora una volta se l'apoftegma di Machiavelli condanni il genere umano a rinvertire al passato perchè possa progredire nella via dell' avvenire? Dicesi che il progresso, in ogni suo momento, consta di tre fattori, o meglio ha tre attinenze col tempo. Esso move dal passato, si esplica nel presente, e volge il suo indirizzo al futuro, e pervenuto a questo stadio continua nella sua azione con la stessa forma in uno spazio indefinito. E perciò fu ben detto che il *germe* del nuovo si trova nell'antico, e le radici del presente sono nel passato, come nel presente quelle dell' avvenire. La società, come la natura, non procede a salti, a balzi, con impeto, ma a passo lento, graduato e regolato, o come diceva Romagnosi, sotto la *legge di continuità*. Quindi gli ordinatori ed i riformatori delle Nazioni, che aspirano a edificare sul saldo, debbono commettere gli ordini nuovi con gli antichi, e farne

un tutto armonico del passato col presente. Ma questo non può essere il preciso significato della anzidetta sentenza; perocchè quello sarebbe il lavorio della *continuazione*, non della *instaurazione* della civiltà. La sentenza vuole si *ritorni*, si *riduca*, si *ritragga* la società a' suoi *principii*. Dunque nella formola di questo concetto si racchiudono due elementi: in prima fa mestieri fissare l' idea di questi *principii* delle Nazioni: appresso definire questo *ritorno*.

Nelle Nazioni v' ha un *principio*, non solo *cronologico*, ma altresì *ontologico* e *genetico*, come v' ha nella *religione*, nella *filosofia*. In filosofia si ascende fino alla genesi della specie umana. Il Psicologo ritorna indietro per fare un' accurata analisi delle potenze, e delle operazioni del nostro spirito: esso lo spoglia, per così dire, di tutto lo stato acquisito, e se lo pone sott' occhio nel suo stato primo, e lo segue in tutta la serie successiva delle sue elaborazioni dall' *intuito* alla *riflessione*.

Anche in religione v' ha un principio; ed essa pure ascende alla genesi della specie umana. Tutti i più grandi capisetta dell' antichità anche pagana convenivano in generale di doversi ritornare allo *stato primitivo*. Budda, Zoroastre, Confucio, Minosse, Licurgo, Numa, Pitagora, Archita, Parmenide, Empedocle, Platone, la scuola Alessandrina, e molti altri dichiararono non voler essere altro che *instauratori*. Aprite il codice del Cristianesimo; e vedrete passo passo che il suo fondatore si riporta al *principio*. *Ab initio non fuit sic*. Il magistero del Buono umano e religioso ebbe principio nella creazione dell'*uomo*, libero e ragionevole, munito del doppio stromento della *società* e della *parola*, e costituito signore della terra, gli fu commesso l' ufficio di popolarla e di assoggettarla, onde imitare Dio nella grand'o-

pera della creazione, e plasmare il mondo dell' arte a imitazione di quello della natura. La moralità domestica, usiamo in questa parte delle parole di Gioberti, la moralità domestica e privata contenevasi nella instituzione del maritaggio uno ed indissolubile: la giustizia pubblica e civile risultava dal dominio della terra conferito alla nostra stirpe, come quello che involge tutti i diritti e i doveri sociali, senza cui non può esercitarsi, nello stesso modo che dal principio di creazione nasce ogni altra legge speciale del mondano opificio. Questo *principio* della costituzione divina venne alterato dall'abuso dell' umano arbitrio; onde nacquero la schiavitù, la conquista iniqua, la poligamia, il divorzio, che, smembrando la stirpe, infettando ad un tempo la famiglia e la città, lo stato pubblico e privato delle Nazioni, schiusero la via a quel corso disordinato e calamitoso di cose e di vicende, che chiamasi *gentilesimo*. Spenti i Camiti come Nazione per il colmo della corruzione, serbate alcune traccie del primo vero ne' Giapetidi, affidata la custodia piena de' *principii sovranaturali* a una porzione del legnaggio Semitico, diventata da tribù Nazione sotto Moisè, la costituzione primitiva del genere umano fu pienamente rinnovata e compiuta col Cristianesimo prima nel foro interno, poi eziandio introdotta nel foro esteriore, a mano a mano che gli Stati ed i popoli abbracciarono la novella religione.

Anche nella Nazione v' ha un *principio* plastico, genetico. Questo principio è per lo stato civile di un Popolo ciò che fu il lavoro cosmogonico secondo Humboldt per le mondiali esistenze. Questo principio non è altro che l' organismo primitivo, composto di tutti gli elementi della nazionalità: esso quindi produce il *genio nazionale*, che mai del tutto non scompare nel processo

dinamico e nella vita della Nazione, perchè è la virtù organica involuta nella sua origine, e va sempre svolgendosi e modificandosi, ma non si estingue, perchè necessaria alla vocazione divina, al cómpito di ogni Nazione. Or dunque questo principio plastico e generativo è come lo stame di tutto l' ordito posteriore.

Le Nazioni pertanto lavorano su questo stame, si svolgono in armonia a questo principio; e se elle si trovano nella via del bene, debbono procedere al meglio sotto la legge di continuità e di progresso: ma se nel processo del tempo hanno in qualche parte spezzato lo stame, e trovansi nella via del male, debbono allora tornare indietro, riporsi nella via del bene per ritessere l' ordito, e ripigliare il gran lavorìo del progresso. Ecco il vero caso di *ritorno* al *passato*, che dicesi *instaurazione* del *principio*. Ma si dee ritornare al passato in quanto al *principio* virtuale, non già ancora in quanto alla *forma* dello *svolgimento effettivo*: perchè un popolo dee ridursi al principio del suo genio nazionale non con tutte le *imperfezioni* e debolezze della infanzia, ma con tutte le forze della virilità: esso allora instaura la virtù del suo primo organismo, ma con una forma più ampia, attagliata alle innovazioni del tempo. In breve si *torna* al *principio*, ma *perfezionandolo* e *completandolo*, in quanto alla *sostanza*, non già quanto agli *accessorii* delle forme imperfette.

E se noi vorremmo mostrare questo processo dinamico in una qualche *costituzione politica* di popolo vivente, non avremmo che a produrre le instituzioni dell' Inghilterra, le quali non sono ancora che lo sviluppamento naturale dell' antico carattere de' popoli primitivi Normanni e Sassoni; carattere successivamente modificato nelle particolarità accessorie per la serie delle

generazioni, e sempre svolgentesi senza posa secondo i bisogni speciali di ciascun' epoca. Di guisa che il vecchio edificio della costituzione Britannica si mantenne immoto a traverso ai secoli, come la base di una gran società, che seppe, meglio d' ogni altra, unire il *progresso* alla *stabilità*, e la *vigoria* della *gioventù* alla *grandezza* di una immensa *antichità*. Idea grande! che quasi si riflette e in quella sua massima antica *Et majores vestros et posteros cogitate*, e in quel fiero motto della Corona *Iddio e il mio Diritto*.

Se così intendansi le dottrine di Gioberti e di Rosmini, noi da questo punto di vista siamo lieti di accettare il sincretismo delle varie significanze razionali datesi alla sentenza che *a volere che una setta o repubblica viva lungamente sia necessario ritrarla spesso verso il suo principio*.

L' illustre professore di diritto romano della Università Modenese, cav. Lodovico Bosellini, della cui amicizia grandemente mi onoro, dà esatti concetti del *progresso* e dei *rivolgimenti* nel suo *Elogio del conte* Valdrighi, nota 46.

(66) Parlando di leggi cosmiche non possiamo non ricordare Alessandro de Humboldt che a' giorni nostri sì le descrisse con profondità mirabile, e con la più splendida poesia da acquistarsi un posto a canto a Cuvier, de Buch, Jussieu, Lavoisier, Arago, questi Re della intelligenza. La nature, egli scrive, considerée rationnellement, c' est-à-dire soumise dans son ensemble au travail de la pensée, est l' unité dans la variété des phénomènes, l' harmonie entre les choses crées dissemblables par leur forme, par leur constitution propre, par

les forces qui les animent ; c'est le *Tout* (τό πᾶν) pénétré d'un souffle de vie. Le résultat le plus important d'une étude rationnelle de la nature est de saisir l'unité et l'harmonie dans cet immense assemblage de choses et de forces..... Le dernier but d'une géographie physique est de reconnaître l'unité dans l'immense variété des phénomenes, de découvrir, par le libre exercice de la pensée et par la combinaison des observations, la constance des phénomenes au milieu de leurs changements. *Cosmos*, vol. 1, p. 39, 40.

Siccome de Humboldt descrisse questa legge fondamentale nella cosmogonia del creato, così GD. Romagnosi l'annuncia ed applica nella cosmogonia degli Stati.

« Dopo aver meditate le leggi naturali e costanti dell'umanità, e consultati gli annali degl'Imperii, ci avvediamo che come prima di ogni artificiale direzione la Natura sola fa tutto ; così dopo che l'arte politica, figlia della natura, e che reagisce su la natura, ha consumati tutti i suoi sforzi, la Natura tiene palesemente la bilancia degli Stati. Se la forza secreta ed invincibile dell'ordine naturale, quando non era ancora nata l'arte dedotta dai grandi principii, diede le prime mosse alle umane società in un determinato punto del globo, essa pure, dopo che l'arte esaurì i suoi congegni e la sua potenza, ne regge le opere. Nella prima epoca essa è una scintilla di fuoco ch'entra in un caos informe, inerte e tenebroso, per incominciarne il movimento; nell'ultima essa è un sole che regge un sistema armonico con ordine, silenzio e facilità. Io non dico tutto: essa veramente è la sola che nel fratempo della lunga lotta fra l'ignoranza e la scienza, fra l'intemperanza e la moderazione, fra il male inteso interesse e la più illuminata providenza, urta, reagisce, e sospinge il

mondo morale per avviarlo su l'unica corrente dell'eterna ed inviolabile equità, conforme all'ordine vivificante ed equilibrante che regna in tutto il sistema dell'universo.

Qual è il carattere predominante della legge del movimento sociale? *L'antagonismo delle potenze motrici degli uomini associati sottoposto ai rapporti dell'unità.* La scienza degli estremi contrarii, temperati dal giusto-mezzo, formerà adunque la base della sapienza politica. Ma è legge di fatto indeclinabile che la natura percorra da sè stessa gli estremi. Essa, per una forza ingenita a quella grande unità che tutto move e tutto regge, passa dall'uno all'altro estremo, e vi passa con una progressione graduale tutte le volte ch'esiste l'antagonismo dei poteri regolato dal temperamento delle forze contrarie. In questa progressione la Natura passa dallo stato inviluppato, grossolano e compatto allo stato sviluppato, raffinato e ripartito, accoppiando però sempre l'*unità* con la *moltiplicità*, la *semplicità* con la *varietà*, l'*antagonismo* con la *concordia*, la possanza col benessere. Gli estremi contrarii si rassomigliano nelle leggi fondamentali; ma presentano tali e tante differenze nelle loro forme e nei loro risultati, che codesti estremi appariscono contrarii. Ciò che v'ha di comune si è l'azione d'una forza centrale che rattiene il gran tutto dentro i confini di una vita armonica, per cui con la distruzione procedendo alla riproduzione, gli Stati diversi politici passano a quelle diverse situazioni, alle quali vengono spinti dalla forza de' tempi e de' luoghi, e progrediscono o rimangono stazionarii, o retrocedono, in ragione degl' impulsi prevalenti.

« Ecco in poche parole in che consista la formola

unica e massima della vita degli Stati. » *Giurisprudenza teorica,* libro VI, §§. 2430-2436.

Lo stesso principio architettonico presiede all'organismo costituzionale degli Stati. Il Mondo dell'arte umana si modella sul Mondo della natura. Il contemperato bilancio delle forze antagonistiche, l'armonico svolgimento della varietà nella unità, è il punto di partenza de' pubblicisti francesi ne' loro commentarii alla *Carta.* Per tutti basterà ricordare le parole dell'illustre maestro di Dupin: Dans le gouvernemens simples, l'autorité est absolue: par là même elle se tourne aisément en despotisme. Dans les gouvernements mixtes, les autorités sont nécessairement éclairées, surveillées, tempérées, balancées, retenues l'une par l'autre, et il peut y avoir une autorité spécialement établie pour modérer et conserver les autres, en se conservant elle-même. L'autorité qui prédomine dans ce gouvernement, remplit d'ordinaire cette fonction, sans la quelle il y aurait, entre les branches des grands pouvoirs, des luttes et des déchiremens qui troubleraient la paix publique, et finiraient par détruire la constitution sociale et le code constitutionnel.... Ainsi furent établis ou reconnus, modifiés et limités, les deux pouvoirs souverains qui constituent le gouvernement du royaume, le pouvoir législatif et le pouvoir executif, qui ne doivent jamais être réunis dans le même individu ou la même corporation, étant destinés à se balancer réciproquement et à se surveiller l'un l'autre; mais leur séparation ne doit jamais être si absolue, que ces pouvoirs ne se puissent réunir, comme ils le doivent, dans les résultats, par la direction royale, par les effets de la surveillance des chambres, par l'influence qu'exercent l'une sur l'autre les trois branches de l'autorité légi-

slative; enfin par une réelle harmonie entre des actions diverses. Sans l'unité finale de volonté et d'action, l'état serait dissous; et sans la séparation de ces deux pouvoirs, sans la surveillance de l'un sur l'autre, sans la division du pouvoir législatif en plusieurs branches, il y aurait despotisme. V. Lanjuinais, *Constit. de la Nat. Franç.* liv. I, chap. prem., liv. III, chap. prem. Pascal elevava ad una sintesi magnifica questa teoria con queste poche parole: *La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. L'unité qui n'est pas multitude est tyrannie.* V. Benjamin Constant, *Cours de polit. constit.* tom. 1, Guizot, *Histoire des orig. du gouv. représ.* tom. 1, Pinheiro-Ferreira, *Observ. sur la Charte,* Serrigny, *Traité du dr. public,* tom. 1, Batbie, *Cours de dr. publ.* t. 1, Laferriére, *Cours de dr. pub. et adm.* t. 1, Hello, *Du Rég. Constitut.*, Berriat-Saint-Prix, *Comm. sur la Charte Const.,* F. Berriat-Saint-Prix, *Théorie du droit constit.*, Rogron, *Code Polit.*, Romagnosi, *Scienza delle costituzioni,* Cremieux et Balson, *Code des Codes,* Macarel, *Élém. de droit polit.*, M. Solimene, attuale professore di diritto internazionale alla Università di Napoli, il cui alto ingegno è pari alle sue sventure politiche, nel suo *Corso di dir. costituzionale,* Napoli — 1848.

Gli Economisti anch'essi s'impossessarono di questa legge mondiale, la incarnarono alla dottrina della Economia politica, e ci dimostrarono che la formula della *libera concorrenza economica* non è che una figliazione del principio dell'*armonico* e *spontaneo contemperamento* delle *forze antagonistiche.* Nella vita economica, essi dicono, come nella vita animale, conviene sempre computare i poteri, le funzioni e gli effetti. Li effetti non sono che l'opera di questi stessi poteri posti

in atto da tutte le cause stimolanti e deprimenti. Il complesso di questi poteri nella vita animale si suole esprimere col nome di *temperamento*. Ogni civile società agricola e commerciale ha il suo temperamento economico, risultante dall'ordinamento dei poteri produttori delle ricchezze. Ogni fenomeno sociale e continuato si deve considerare come un risultamento solidale dei poteri sociali e governativi insieme concorrenti e fra loro inseparabili, benchè fra loro distinti, ed operanti in un dato luogo e tempo, e in date circostanze. V. Romagnosi, *Della libera universale concorrenza* etc., Sismondi, *Nuovi Princ. di Economia pol.*

Gli stessi Economisti, e specialmente il celebre Mac Culloch, spiegano con un sistema armonico di azioni e reazioni l'influenza reciproca tra l'*accumulazione del capitale* e la *divisione del lavoro*. In quella guisa, essi dicono, che l'accumulazione del capitale deve aver preceduta una estesa divisione del lavoro, così la divisione, che vien dopo, non può accumularsi che a misura che più e più si accumula il capitale. L'accumulazione e la divisione agiscono e reagiscono l'una sull'altra. La quantità di lavoro, che lo stesso numero di persone può eseguire, cresce in grandi proporzioni con ogni nuova suddivisione del lavoro; e quanto più gli ufficii di ogni operaio sono ridotti ad una maggiore identità e semplicità, tanto più è probabile ch'esso scopra macchine e processi per facilitare il suo impiego separato. Perciò l'industria cresce non solo in ogni paese col crescere del fondo o del capitale che l'alimenta; ma, in conseguenza di quell'accrescimento, la divisione del lavoro si estende, si inventano ordigni e macchine nuove e più potenti, e colla stessa quantità di lavoro si produce un'immensa quantità maggiore di merci.

Leggete la divina poesia dell'Economia ne' libri di Federigo Bastiat; scorrete la sua opera delle *Armonie Economiche*, che riassume tutto il magistero della Economia in quella una parola *Libertà!* e voi vedrete che la dottrina economica dalla prima all'ultima sua pagina si risolve nella formola della dialettica armonica dell'*interesse personale* e della *libera concorrenza;* dell'*interesse personale*, ch'è quella forza indomabile *individualistica*, che ci fa cercare il progresso, ce lo fa scoprire, che ci configge il pungolo nel fianco, ma che ci porta pure a *monopolizzare;* della *concorrenza*, di quella forza umanitaria, non meno indomabile, che strappa il progresso, a misura ch'esso si effettua, dalle mani dell'*individualità* per farne il retaggio *comune* della grande umana famiglia. E dopo che Bastiat vi dimostra che coteste due forze, che si possono criticare quando le si considerino isolatamente, costituiscono nel loro insieme, pel meccanismo delle loro combinazioni, l'Armonia sociale, voi vi sentite costretti a pronunciare con lui il simbolo sublime della fede economica: Io credo che colui, che ha ordinato il mondo materiale, non abbia voluto mica restare estraneo agli ordinamenti del mondo sociale: io credo ch'egli abbia saputo combinare e far movere armoniosamente degli agenti liberi parimenti bene che delle molecole inerti: io credo che la sua provvidenza risplenda almeno altrettanto, se non più, nelle leggi alle quali ha sottoposto gl'interessi e le volontà, che in quelle che ha imposte alle gravità ed alle velocità: io credo che tutto nella società sia causa di perfezionamento e di progresso, anche quello stesso che la ferisce: io credo che il male riesca al bene e lo provochi, mentre il bene non può riescire al male, sì che il bene dovrà finire per domi-

nare: io credo che l'invincibile tendenza sociale è una approssimazione costante degli uomini verso un comune livello fisico, intellettuale, morale, nel medesimo tempo che una elevazione progressiva e indefinita di un tale livello: io credo infine che basti allo sviluppo graduale e calmo dell'umanità che le sue tendenze non sieno turbate, e ch'elle riconquistino la libertà de'loro movimenti.

Agli Economisti si aggiungono gli stessi Chimici. Anch'eglino videro la legge dialettica delle forze contrastanti nella materia pure inorganica. Il Lavoisier considerò tutte le particelle dei corpi come obbedienti a due forze, l'una *ripulsiva*, l'altra *attrattiva*, fra le quali esse sono in equilibrio. Finchè l'ultima di queste forze, l'*attrazione*, è vittoriosa, il corpo rimane nello stato solido. Se all'incontro l'attrazione è la più debole, se il calore ha talmente disgiunte, le une dalle altre, le molecole del corpo, che desse siano fuori della sfera di attività di loro attrazione, allora perdono l'aderenza che aveano fra loro, e il corpo cessa di essere un solido. *Traité élém. de Chim.* tom. 1, pag. 3.

Anche la scienza della *Fisiologia* o meglio *Biologia* si è impossessata di questa legge fondamentale. Secondo le dottrine de' più valenti fisiologi l'organizzazione dell'uomo e di tutti gli animali importa un complesso di parti diversamente conformate, capaci di esercitare più generi di funzioni, suscettive di agire per un principio d'interna attività, legate fra esse con la più intima connessione, concatenate l'una all'altra con la vicendevole armonia de' loro sforzi, destinate a concorrere verso il medesimo scopo per la combinazione de'loro movimenti, e degne di eccitare l'ammirazione sia per la immensità delle particolarità, sia per la regolarità del loro insie-

me. Questo *dialettismo* si osserva anche in quella *forza* dell' organismo animale, che si appella *resistenza vitale*. La sostanza animale è eminentemente disposta a corrompersi: ma la conservazione degli animali vuole che questa corruttibilità naturale non possa tosto avere il suo effetto. Quindi fa d'uopo ch' essi resistano a questa tendenza, e che lottino senza posa contro di essa con mezzi idonei a vincerla. Fa mestieri che il movimento e le affinità chimiche dei principii, che costituiscono il loro corpo, siano moderati, equilibrati da una forza di resistenza che li mantenga nella lor composizione primitiva. Gli umori hanno, ciascuno, il loro proprio grado di fluidità e di consistenza: essi non possono condensarsi o rarefarsi al di là di un certo limite, finchè fanno parte di un corpo vivente. Tuttavia sonovi circostanze, in cui i fluidi finirebbono per coagularsi o per disciogliersi, se una forza vitale, che resiste al condensamento ed alla rarefazione di ciascun umore, non ne li preservasse. Esaminate tutte le funzioni della vita animale, la digestione, la respirazione, il moto progressivo, le sensazioni esterne: voi vi vedrete costantemente un insieme di fenomeni fisici, meccanici, chimici, che si combinano con de' fenomeni od organici, o vitali, e l'esercizio di ciascuna funzione risultare dalla mutua loro concordanza.

La vita, dice Richerand, è il risultato di un concorso, d' una armonia: essa dipende dall' azione reciproca dell' organo circolatorio sull' organo nervoso, e di questo su gl' istromenti della respirazione e della circolazione. Essa è evidentemente fondata su questa ammirabile reciprocanza di azioni armoniche e concorrenti, e per valerci un momento del linguaggio di Platone, tutto, nel corpo dell'uomo come nell' universo, è pro-

dotto dalla vicendevole influenza delle parti che lo compongono. La forza vitale sostiene una lotta perpetua con le forze, alle quali obbediscono i corpi inanimati. Essa modifica, altera, ed agisce in modo prevalente sulle leggi fisiche, meccaniche e chimiche, che pur si rivelano nell'organismo animale. Anche quando non si volesse ammettere con alcuni fisiologi moderni la esistenza della cosidetta *forza vitale* come un *principio costitutivo sui generis*, essenzialmente diversa dalle forze fisiche e chimiche della materia inorganica (*a*); il dialettismo armonico delle diverse forze, dell'uno e del molteplice, rimarrà sempre una verità fondamentale della scienza fisiologica.

Questa idea fu espressa con un linguaggio preciso e filosofico dell'insigne Burdach. Ce développement (della vita animale), egli scrive, en tout sens n'est possible qu'à la faveur d'une harmonie telle entre les diverses parties, que chacun d'elles puisse se maintenir à côté des autres. De la vient que l'équilibre des différentes forces est un caractère essentiel, c'est-à-dire qu'il n'est point un équilibre de repos, dans lequel une force enchainerait les manifestations d'une autre par l'égalité entre sa puissance et celle de cette dernière, mais un équilibre tel que chaque force agit conformément à son essence, et se trouve maintenue par les autres dans ses limites déterminées, de manière qu'elle ne puisse acquérir, ni dans le degré, ni dans la durée de son énergie, une prédominance qui impliquerait contradiction avec le but général.

(*a*) A questa scuola appartengono *Liebig, Mulder, Mialhe, Schaller, Virchow, Krahmer, Vogt*, e specialmente a'nostri giorni il Büchner, che può dirsi il rappresentante più ardito del *materialismo* nella sua opera: *Force et matière*, trad. par Gamper, Leipzig — 1863.

Posto questo equilibrio, questo contemperamento armonico delle forze nell'organismo della vita, diretto allo scopo del tutto, non può non manifestarsi la gran legge della *varietà* nell'*unità* anche nel campo della fisiologia. Epperò il Müller affermò che nell'organismo v'ha la unità del tutto, ch'è posta al disopra della multiplicità dei membri, e che la domina; e che l'organismo istesso, o l'ente organico non è di fatto che la unità della forza creatrice organica e della materia organizzata. Ved. Dumas, *Princip. de Physiologie*, tom. 1, Richerand, *Nouv. Élém. de physiol.*, tom. 1, Burdach, *Traité de phisiol.* trad. par Jourdan, tom. 4, sect. 3, § 559, J. Müller, *Manuel de physiol.* trad. par Jourdan, tom. 1, Prolegom.

L'illustre prof. Tommasi, una delle glorie viventi di questa Università Pavese, col robusto linguaggio del suo compatriota GB. Vico espresse meglio di tutti questo postulato fisiologico. La Fisiologia, egli dice, stabilisce prima di ogni altro che l'organismo non è un mosaico a più colori insieme congiunti da una materia indifferente, nè uno spazio dato, in cui confusamente si esplicano diverse potenze, ma sibbene un congegnamento, un accordo, una cospirazione di molti particolari a certi fini, un vicendevole funzionare, un intrinseco ordinamento dialettico, un compenetrarsi scambievole di moltiplici azioni. Dalla quale contemplazione empirica dell'organismo egli inferisce che in esso v'è il *vario* e l'*individuo;* per ciò che, mentre consta di più parti, da altro canto queste parti sono consertate mutuamente per formare una cosa sola. E già le parole *organismo, organizzazione* esprimono in tutte le lingue un insieme di elementi varii, che son parti di un tutto, vuol dire, son momenti necessarii l'uno al-

l'altro per costituir questo tutto. Laonde conchiude che il concetto fondamentale, che il fisiologista dee farsi dell'organismo, sia quello di totalità; il quale concetto comprenda la *pluralità* e la *unità:* e l'organismo sia appunto la coincidenza di molti particolari in una sola individualità. Esso è pertanto l'accordo di due termini opposti; del *molteplice*, ch'è il contrario dell'*uno*, e dell'*uno*, ch'è il contrario del *molteplice:* infine è la vera concretezza, *perchè esprime la dialettica degli oppositi*. V. *Istituzioni di Fisiologia*, 3.ª ediz. Torino — 1860, *Prolegomeni*.

Dalla *fisiologia* passate all'*astronomia:* vi splenderà sempre agli occhi la legge cosmica del *dialettismo* delle forze antagonistiche, dell'unità e della varietà. La vide Copernico nel suo libro *De Revolutionibus orbium coelestium*, laddove, dopo aver contemplate le relazioni e le influenze tra il Sole e la famiglia degli astri, la cognazione fra la Luna e la terra, divinamente scrivea: *equidem existimo gravitatem non aliud esse quam appetentiam quamdam naturalem partibus inditam a divina providentia opificis universorum, ut in unitatem integritatemque suam sese conferant in formam globi coeuntis*. E trasportato dall'ammirazione del sistema mondiale, a cui è associato il suo nome immortale, che riposa sulla idea di un'attrazione universale, egli esclama con entusiasmo: « per alcun'altra combinazione io non ho potuto trovare una simmetria così ammirabile nelle diverse parti del gran tutto, una unione così armonica tra i movimenti de'corpi celesti, che in collocando la *lucernam mundi*, questo sole, che governa tutta la famiglia degli astri nelle loro evoluzioni circolari, sovra un trono Regale in mezzo al maestoso tempio della Natura. »

La stessa legge dialettica vide Keplero ne' suoi libri *Harmonices mundi*, ne' quali svolse le grandi leggi eterne del sistema planetario ch' egli scoperse, malgrado l' ipotesa retrograda di Tycho. E sopra tutti Newton dimostrò quella legge colla teoria delle due forze *centripeta* e *centrifuga*, col giusto contemperamento delle quali, e col perenne loro avvicendamento spiegò le orbite, il moto, l' armonia e la vita del mondo materiale. Sì che, avendo egli interpretate e dimostrate teoricamente le leggi di Keplero, e così fondata la *conoscenza razionale* della natura, si può affermare che Keplero ha scritto un *Codice*, e Newton lo *Spirito delle leggi!*

Noi non possiamo abbandonare questo punto di veduta senza produrre le belle parole dell' egregio professore di fisica G. Cantoni, onore e lustro dell'Ateneo Ticinese, nel suo *Manuale di Fisica* edito a Lugano nel 1852 (pag. 63). = Li stessi sistemi stellari formar devono simultaneamente tra loro un unico e sterminato sistema, quello appunto, che saviamente gli antichi romani chiamarono *universo*, per dinotare che tutte le cose esistenti *vertunt ad unum*, cioè hanno un comun centro di moto. Quindi anche i diversi fenomeni fisici, che si avvicendano negl' innumerevoli astri dell' universo, sono di necessità tutti connessi e coordinati tra loro. E di conseguenza anco le forze o le proprietà dei corpi saranno tutte tra loro intimamente collegate. Pertanto l' ordine nell' universo, ossia l'*unità nella varietà*, che l' antica filosofia pitagorica poneva in sul limitare della scienza quale un principio di ragione speculativa, oggi ci si offre invece quale risultato riassuntivo dei diversi studii analitici e sperimentali sulla natura. E cotesta differenza è di gran momento

per l'autonomia della scienza. L'ordine accenna li intimi e molteplici rapporti, che corrono fra fenomeno e fenomeno, tra cosa e cosa: anzi è una mera dipendenza dei rapporti stessi. L'ordine anch'esso è in questo senso un fenomeno; ma un fenomeno d'indole assai generale, poichè risulta dalla connessione sussistente fra tutte le serie di fenomeni, fra tutte le parti dell'universo. E codesta connessione sorge quale effetto della coesistenza e varietà delle sostanze, giacchè queste operano di continuo, e scambievolmente le une su le altre. In altre parole, la pluralità degli esseri dà luogo a moltiformi azioni od influenze di tutti su ciascuno, e ad un correlativo e grado di reazioni di ciascheduno su tutti. E per cotesta vicenda continua di azioni e reazioni si mantiene inalterata la quantità delle forze, attraverso un'incessante mutazione nelle condizioni o nelle fenomenalità d'ogni cosa. ==

Alessandro Humboldt additò questa stessa legge dell'*unità* nella *varietà* nella botanica descrittiva, nella geografia delle piante, e nella fisica del globo. Di prima giunta, abbracciando d'un sol colpo d'occhio la vegetazione di un continente nelle vaste sue specie, egli osserva che si vedono le forme le più dissomiglianti, le graminee, le piante a radice tuberosa, gli alberi coniferi, e le quercie, ravvicinati localmente gli uni agli altri; le si vedono le famiglie naturali ed i generi, ben lungi dal formare associazioni locali, dispersi alla ventura. Eppure, dice Humboldt, questa dispersione non è che apparente. La descrizione fisica del globo ci addimostra che l'insieme della vegetazione presenta numericamente, nello sviluppo delle sue forme e de'suoi tipi, de'rapporti costanti; che sotto gli stessi climi, le specie, che mancano a un paese, sono surrogate nel

paese vicino da specie di una medesima famiglia, e che questa *legge di sostituzioni*, che pare attenersi ai misteri stessi dell' organismo, considerata nella origine sua, mantiene nelle regioni limitrofe la relazione numerica delle specie di tale o tale grande famiglia alla massa totale delle fanerogamie che compongono le due flore. *C'est ainsi*, egli conchiude, *que se révèle, dans la multiplicité des organisations distinctes, qui les peuplent, un principe d'unité, un plan primitif de distribution dans l'immense variété.* Cosmos, vol. 1.

Passate dal mondo fisico al mondo del diritto sociale: e voi troverete l'azione dinamica della stessa legge. Gli scrittori di filosofia di diritto la scopersero, e l'annunciarono. Essi c' insegnano che il diritto e la vita sociale si trovano in un rapporto di *azione e reazione* reciproca; il diritto, somministrando i mezzi e le condizioni di sviluppo, è una leva della vita umana; ma la vita perfezionandosi e spiegandosi sempre più nella ricchezza de' suoi elementi, nella varietà delle sue forze e facoltà, perfeziona il diritto, ne allarga la sfera, ne moltiplica i mezzi e le istituzioni, che servono nuovamente al progresso della società. Mantenere questa continua comunicazione tra il diritto e lo sviluppo sociale è un problema capitale dell'arte sociale. La vita umana, essi soggiungono, sviluppandosi sotto l'impero e l'azione di due principii costitutivi, quello dell'*unità fondamentale*, che abbraccia del pari ogni sfera di esistenza e di attività, e quello della *varietà*, che guarentisce a ciascun membro ed a ciascuna funzione la propria *individualità*, ne segue che il diritto debbe rivestire questo doppio carattere, e conciliare ovunque le esigenze de' due principii. Impedendo la identificazione o la confusione dei differenti stati socia-

li, deve eziandio preservare la società dalle tendenze d'isolamento e separazione, che potrebbono scontrarsi nelle sfere o nei membri particolari. Inoltre, essendo la *unità* la sorgente della eguaglianza, il diritto deve trattare da prima tutti gli uomini come eguali, come dotati delle stesse facoltà fondamentali, avendo ciascuno da conseguire un comune scopo e destinazione umana. Perciò il diritto deve stabilire le stesse leggi per gli stati, le situazioni e le vocazioni identiche. Ma ad un tempo pel principio della *varietà*, fonte della individualità differenziale, che manifestasi in ciascun ordine della umana esistenza, il diritto deve mettere a calcolo le diversità della nazione, della schiatta, del sesso, dell'età, della cultura, de' tempi e de' luoghi, e non già applicare leggi ed istituzioni medesime a situazioni differenti. V. Lerminier, *Philosophie de droit*, Rosmini, *Filosofia di diritto*, Ahrens, *Corso di diritto naturale*, Dimitry de Glinka *Philos. du droit*, Schutzenberger, *Les lois de l'ordre social*, Bélime, *Philosophie du droit*, Kant, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Hufeland, *Lehrsätze des Naturrechts*, Jacob, *Philosophische Rechtslehre, oder Natur.*, Gros, *Lehrbuch der philosph. Recht.*, Bauer, *Lehrbuch des Naturrechts*, Haus, *Elem. doctrinae juris philos.*, Von Drost-Hulshoff, *Lehr. der Rechtsphilosophie*, Rotteck, *Lehr. des Vernunft Rechts und der Staatswis.*, Stahl, *Die philos. des Rechts* etc., Roeder, *Grundzüge des Naturrechts*, Fichte, *Die philosoph. Lehren von Recht.*

Noi abbiamo pure osservato l'impero del principio dialettico nell'azione progressiva del movimento giuridico (*a*). Essa infatti consiste nel produrre una migliore

(*a*) Ved. *Della Legge razionale e storica del progresso del diritto*, 1863.

coesistenza ed armonia dell'Uomo e della Società, della vita individuale e della collettiva. La onnipotenza del sociale diritto si risolve nell'assorbimento dell'individuo, estremo della tirannide, il fine divorato dal mezzo: e la onnipotenza del diritto individuale è sfacelo della società, estremo della barbarie, il mezzo distrutto dal fine. La personalità dell'uomo nella famiglia *(diritto sociale-domestico)*, la personalità intera e libera del cittadino e della famiglia nello Stato *(diritto civile e politico)*, la personalità dello Stato in mezzo ai cittadini *(diritto pubblico-interno)*, la personalità del Comune e della Provincia nello Stato *(diritto amministrativo Comunale, Provinciale)*, e la personalità delle Nazioni nel mondo della Umanità *(diritto fra le genti)*, tali sono i diversi gradi per cui è passato il genere umano, e procede ognora di progresso in progresso. Ecco la formola, che riassume la tendenza ed il risultato della legge progressiva. È ancora qui il sistema armonico della coesistenza, della vita, della libertà in tutte le sfere della personalità, ed in ultima analisi non è che una derivazione del principio, che regge l'intero creato, l'*unità* nella *varietà*, l'armonia. Date uno sguardo a tutta la gran scala del diritto: le guarentigie dell'uomo e del cittadino, la sovranità del potere sociale, la nazionalità istessa, di cui l'universo diritto fra le genti non è che una figliazione, nello stato dell'attuale civiltà, sono emanazioni di quella Legge, *autonomia delle personalità armonizzanti con la loro varietà nel vincolo unitario.*

Queste idee furono per noi più ampiamente svolte in quanto al diritto internazionale nelle lezioni, che ne sponemmo nel corso 1860-61 nella Università Cagliaritana. In una delle lezioni preliminari sopratutte,

in cui imprendevamo a dimostrare che il principio supremo del diritto internazionale è *la libera ed armonica coesistenza delle Nazionalità nel vincolo solidale della Umanità*, dopo aver combattuto il sistema del sig. *De Feullide*, conchiudevamo con queste parole: Non crediate, o signori, che la scuola del sig. De Feullide combatta il principio della nazionalità per odio dell'umanità, lo combatte invece per smodato amore di lei. Essa vorrebbe distrutta ogni frontiera per conseguire l'unità del genere umano. Ma quale unità, noi domandiamo? — Unità assorbente, che distrugge le individualità: or le individualità sono opera di Dio: elle si organizzano, ma non si assorbiscono. V'ha un principio Cosmico, che regge e presiede alla creazione universa, la *dialettica delle forze*, l'*unità* nella *varietà*, l'*armonia*. Gli uomini sono membra di un corpo grande, dell'umanità. La umanità ha una missione, diremo col prof. Laurent, che dev'essere la stessa per tutte le creature intelligenti. Il fine essendo l'unità, la solidarietà, la società umana deve arrivare ad una organizzazione solidaria, che le permetta compiere il suo destino. Ma nella umanità v'ha anche un elemento di varietà, sonovi le Nazioni. Le Nazioni non sono un prodotto arbitrario e mutevole dello spazio e del tempo, non l'opera di un protettorato, di una accomandita, di un decreto, di una guerra; sono elle opere predilette di Dio, come gli umani individui: ciascuna Nazione con le sue belle varietà di genio, di lingua, di tradizioni, ha il suo ministero, il suo cònipito nel lavorio assegnato al genere umano. Progredisca pure la umanità: le nazionalità non mai spariranno, esse si organizzeranno pacificamente. Siccome del pari progredisca pure uno Stato: la sua unità e solidarietà non

assorbiranno mai la personalità delle famiglie o degli individui. L'*isolamento* delle razze conduce alla barbarie: il loro *assorbimento* e *confusione* estingue la energia dell'individualismo: la loro contemperata coesistenza è l'ideale armonico dell'uman genere. Il sistema di De Feuillide è il panteismo di Fichte, di Schelling, di Hegel, trasportato dal dominio della filosofia in quello del diritto internazionale.

Finalmente la legge del dialettismo armonico, dell'equilibrio delle forze, dell'*uno* e del *vario*, risplende nel dominio dell'arte, ed è una delle verità fondamentali dell'*Estetica*, o vogliasi appellare *Filosofia delle arti belle*. La scuola Hegeliana nè mostrò i momenti nel *coordinamento*, e nell'*armonia*. Nel coordinamento ravvisò non già soltanto la stessa subiettiva totale unità e libertà, ma si una totalità di essenziali diversi, che non si oppugnano come diversi e contraddittorii, ma che si mostrano nella loro totalità, unità e reciproca dipendenza: quindi non è uniforme vicissitudine di pari ed impari, ma l'insieme di lati essenzialmente diversi; epperò dalla visione di questi diversi nella loro perfezione assieme uniti nasce in noi il razionale appagamento. Più in su del mero coordinamento questa scuola ravvisa l'*armonia*, la quale ripone in un rapporto di qualitativi diversi, o meglio in una totalità di diversi, che trovano nell'essenza della cosa stessa il fondamento loro: epperò la distingue dal coordinamento, che ha in sè i lati della regolarità, e sprezza l'uguaglianza e la ripetizione. Quindi Hegel formola il dialettismo col dire che i qualitativi diversi non valgono solo come diversi, contrapposti e contraddittorii, ma stanno pure in un accordo unico, che mentre posa tutti i suoi momenti, li racchiude però in una unità

che è loro intiero. In questo accordo fa Hegel consistere l'armonia, nella totalità de' lati essenziali da una banda, e dall'altra nella fusione di loro mera contraddizione, per la quale si manifesta come loro unità il loro appartenersi reciproco e l'interna vicendevole dipendenza. V. *L'idea del Bello d'arte, 1.ª parte dell'Estetica,* di Giorgio G. F. Hegel, *ordinata da* Hotho, *trad.* Novelli, *Napoli* — 1863.

Senza tanta nebulosità di concetti e aridità di formole la scuola italiana ci mostra questa legge di dialettismo nell' Estetica. Il Bello per essa si compone di due elementi, dell' *intellettivo* (vero), e del *fantastico* (piacevole): ma pur fa consistere la proprietà specifica del *Bello* nel modo dialettico, con cui si uniscono insieme i suoi due elementi: i quali non sono accostati solo l' uno all' altro, non formano un semplice aggregamento, una morale unione, ma costituiscono una vera e rigorosa unità estetica, senza la quale il *Bello* non sarebbe uno, nè però cessano di essere distinti, abbenchè congiunti. Nondimeno i due elementi costitutivi della bellezza non sono già paralelli o pareggiati affatto tra di loro, nè dotati della stessa dipendenza reciproca: chè altramente non potrebbe esistere l'unità senza l'azione di un terzo principio, che per altro si esclude. Epperò il tipo intellettivo maggioreggia sul fantastico; ma anch'esso prevale fino ad un certo punto: chè ove trasmodi, offende e tiranneggia l'elemento del piacevole, e rimarrebbe in fine il *nudo vero* al posto del *bello.* Serbare il convenevol modo, dicono gli scrittori italiani di estetica, e il debito temperamento fra i due estremi, dare l'opportuno risalto al sensibile senza nuocere al primato dell'intelligibile, mantenere a questo il privilegio legittimo di costituire l'unità ipostatica, che, quasi

anima imperiante su gli organi, domina e armonizza il complesso della rappresentazione estetica, è magisterio sovrano e difficilissimo ai poeti ed agli artisti. Tra i quali noi vediamo niuno o pochissimi averlo posseduto con tanta perfezione, quanto l'Urbinate ne' suoi capolavori, e il divino Allighieri nella maggior parte delle sue cantiche. V. Rosmini, *Opere*, tom. IX, Gioberti, *Del Bello*.

Raccorciamo le vele, se è lecito questo linguaggio nello spazio di una nota. Noi abbiamo mostrato, in conferma di ciò che dicemmo nel testo, essere una legge cosmica fondamentale il contemperato bilancio delle forze antagonistiche, l'equilibrio delle potenze contrastanti, l'armonico svolgimento delle varietà nella unità. Percorsi quasi tutti i rami dello scibile umano da questo punto di veduta, scorgemmo la universalità immensa di quel principio nel *diritto sociale*, nell'*amministrazione*, nella *politica*, nella *economia*, nella *biologia* degli *Stati*, nella *chimica*, nella *fisiologia*, nell'*astronomia*, nella *fisica* del *globo*, nella *botanica descrittiva*, nella *estetica* ec. Il perchè noi possiamo dire coll'immortale poeta inglese Pope, che *ogni disaccordo* apparente *è un'armonia non compresa*.

Nè ci prenderà maraviglia della universalità sterminata di questa legge dialettica. Perocchè la ragione ultima di essa giace nella natura intrinseca di tutte le cose finite. Limitazione, differenza, opposizione sono i termini proprii delle nature create, e per cui queste differiscono sostanzialmente dall'infinito: e però elle si sforzano di continuo di allargare i confini, moltiplicare le varietà, conciliare le differenze, rimuovere o scemare le opposizioni; il che far non si può altrimenti che armonizzando e unificando. Che se non fosse un legame ed unione per mezzo alle varietà, che conciliasse

le differenze, e componesse le opposizioni, sarebbe impossibile ogni progresso, in cognizione, e in potenza, ed in ogni altra guisa; poichè il differente e il contrario per sè non compongono mai un tutto, nè crescono però alcun limite, nè cospirano ad alcun fine. Perciò ogni vera unità è vita, scrivea Mamiani, e lo sforzo di ogni cosa consiste a *produrre il vario nell'uno per virtù dell'organamento.*

Noi vorremmo che il lettore ritraesse un buon avvertimento da questa lunga nota. Siffatto punto di veduta non ci scuopre un gran passo da farsi nella via del progresso scientifico, riserbato forse a un prossimo avvenire? Il principio della *division del lavoro*, siccome nell'ordine economico, così anche nello scientifico, ha già da molto prodotti maravigliosi effetti: le scienze da lunga pezza, le une più o meno delle altre, sono state esplorate a parte, quelle stesse più affini e contermine sono state analizzate, e ancora si analizzeranno separatamente. Ma converrà, quando che sia, dar mano ad una forma sintetica di studio, senza abbandonare il sistema della distinzione e dell'analisi delle diverse scienze. In fondo, stiamo per dire, alle singole scienze stanno certi veri supremi, o, per meglio esprimerci, certe specificazioni di sommi veri, in cui vengono a unificarsi le scienze tutte, per quanto le paiono lontane, le une dalle altre. Esse sono come tante linee tirate dalla base di un cono, che vanno a confondersi in un solo punto alla sommità di esso. Da qui l'antico detto che tutte le scienze sono fra loro strette da certa cognazione. E Romagnosi potè affermare nella sua *Mente Sana* che v'ha distinzione fra le scienze non già per i loro concetti logici fondamentali, bensì per gli obbietti immediati, a cui quelli si applicano. E assai pri-

ma di Romagnosi il divino Platone nel *Sofista* lasciò scritto: *La scienza è una: ma ciascuna delle sue parti, applicata a un obbietto particolare, forma una divisione a parte e riceve un nome particolare: da qui derivò quella folla di scienze e d'arti variamente denominate.* Che mai vieta, ed anzi di quanto non gioverebbe al progresso delle scienze, raccogliere in uno quelle somme verità, che nello studio profondo ed analitico delle singole scienze si scoprono come involute in una forma speciale prodotta dalla obbiettività particolare, e farne un corpo di dottrina, e studiarlo non già come prodromo, ossia punto di partenza verso le scienze speciali, sibbene come un complemento, ossia un riavvicinamento alla sintesi dello scibile? Il qual corpo di dottrina potrebbesi appellare la *sintesi ricompositrice delle scienze.* La prima occupazione scientifica è sempre una sintesi: si passa indi all'analisi; ma dopo questa convien risalire alla sintesi. L'analisi non può decomporre se non ciò ch'è composto: ma l'analisi è il coltello anatomico: dopo uno studio di parti e di membra staccate, bisogna ricomporre il tutto, per meglio conoscere l'organismo dell'insieme. Per ciò pensiamo che la *filosofia* è la scienza madre, il punto di partenza, la *sintesi somma* delle scienze tutte: che la *sintesi ricompositrice* sia la via di ritorno dallo studio analitico delle scienze parziali. Così queste nobilissime sorelle sarebbono ricondotte alla comune loro madre, da cui si dipartirono.

(66 bis) Questa nostra asserzione pare contraria a quella dell' insigne publicista francese Odilon-Barrot nel suo libro *De la centralisation.* Il quale dopo avere os-

servato che la quistione del discentramento riempie tutti gli scritti politici alquanto gravi; che si racchiude in tutti i problemi, i quali si agitano oggidì; che la si trova nella attuale rivoluzione d'Italia e nelle commozioni dell'Ungheria, soggiugne che gl'Italiani lottano per la concentrazione, che gli Ungheresi avece la combattono, ma che entrambo sono in rischio di fallire al segno coll'oltrepassarlo. In Italia per Odilon-Barrot la concentrazione è l'ausiliaria della nazionalità, in Ungheria ne è per rincontro la nemica. *Chez l'une de ces nations les populations luttent pour la centralisation, chez l'autre elles s'arment contre elle, et toutes deux risquent fort de manquer le but en le dépassant. Là cette centralisation est l'auxiliaire de la nationalité; ici elle en est l'ennemi.* Noi Italiani, che abbiamo lottato in casa nostra, sappiamo veramente per qual principio abbiamo combattuto. Noi abbiamo lottato, e lotteremo ancora per la *completa unità d'Italia.* Ma altro è *unità nazionale*, ed altro è *concentrazione.* L'unità nazionale è unità politica di Governo nostrano per tutta Italia: ma la *concentrazione* tocca l'ordine amministrativo degl'interessi locali. Se Odilon-Barrot, che per altro tratta il grande argomento dell'amministrazione, per *concentramento* intende l'unità di governo politico in tutto ciò ch'è interesse generale, complessivo della Nazione, noi diremo con lui che la concentrazione è l'ausiliaria della nazionalità italiana, e la nemica della Ungherese; perchè in quella bisogna far sparire le divisioni di governi politici, e ridurre questi ad un solo; nell'altra bisogna far risolvere all'incontro il fascio mostruoso delle diverse nazionalità concentrate in un governo tirannico, che le strozza tutte. Ma se per *concentrazione* vogliamo intendere il sistema *amministra-*

tivo della *centralisation* francese, allora noi diciamo contro il sig. Odilon-Barrot che dessa ben lungi dall'essere l'ausiliaria della nostra nazionalità, ed unità politica, ne è appunto la nemica; perocchè non sarebbevi cosa più pericolosa per ravvivare le gelosie e le gare delle città sorelle del sistema, che, distruggendo ogni vita locale, le sommettesse al buon piacimento di un potere centrale fin nei bisogni della esistenza municipale, e sì che non le si potessero muovere a dritta o a sinistra senza preventiva autorizzazione. Sotto questo rapporto adunque noi pensiamo che il discentramento sia condizione essenziale della unificazione italiana. Come potrebbono gl' Italiani rinnegare, o dimenticare le tradizioni storiche, le abitudini del glorioso Municipio, da cui surse la loro civiltà? Che se oggidì, diremo col nostro sapiente Boncompagni, le autonomie provinciali scomparvero per dar luogo all'unità, e non lasciarono desiderio nei popoli, non è perciò che questi possano di buon grado ammettere che per tutti gl' interessi locali debba aspettarsi la decisione dalla città dove ha sede il Governo.

Noi siamo ben lieti d' incontrarci su questo punto col chiarissimo Martinelli nella sua bell' opera *Ordinamento della Pubblica Amministrazione*. Anch' egli ha combattuto il sig. Odilon-Barrot intorno alla sentenza che il concentramento sia necessario all' Italia per la sua unità. La quistione del decentramento, egli scrisse, è per noi di una suprema necessità nella politica e nella finanza, se è vero che l' unità non sia da confondere colla concentrazione. Le Provincie d' Italia vollero comporsi ad unità di Stato per essere composte ad unità di Nazione indipendente, libera e sicura. Unità di Stato non è senza centralità di governo, e sta benc. Ma fra

centralità di governo e concentramento di attribuzioni, oltre a quanto richiedono gl' interessi ed i servigi generali e comuni, corre un grande divario. Al quale non ha posto mente l' egregio publicista Odilon-Barrot laddove afferma che in Italia si combatte per la concentrazione, che questa le è ausiliaria della nazionalità, e che in Ungheria le è nemica. La lotta è per la nazionalità, tanto nell' Italia quanto nell' Ungheria, con questa sola differenza che non sarebbe dato di raggiungere il fine alla prima senza sostituire l' unità alle divisioni, ed alla seconda senza sottrarsi da una concentrazione, la quale rinnega appunto la sua nazionalità, confondendola con altre ed usurpandone i diritti. Ausiliaria della nazionalità è veramente per l'Italia l'unione dei popoli, la quale non può scompagnarsi dall' unità di reggimento e di governo; ma se fosse vero che l' Italia prendesse per ausiliaria la concentrazione, si avrebbe ragione di affermare che anderebbe a rischio di fallire al segno oltrepassandolo, perchè la concentrazione sarebbe per essa la maggiore nemica dell'unità, dell'unità morale che è primo fondamento dell'unità civile e politica.

Sappiamo bene che la virtù del sagrifizio, la prudenza civile, la necessità, la speranza ed anche l'acquisto di quei compensi, i quali procedono dalla nazionalità rivendicata, dalla comunanza delle forze, dalla guarentigia dei diritti, renderanno sempre vana ogni parola di mal'augurio. Tanto più che la natura delle cose condurrebbe ad emendare gli errori degli uomini, qualora le facesse impedimento e contrasto con sistemi, i quali, avendo potuto riescire per l'opera della violenza e dei secoli, non riescirebbono tra noi dove ogni violenza è impossibile, e dove i secoli hanno tra-

mandate memorie ed abitudini tanto diverse da quelle di altre nazioni che si prendessero incautamente ad imitare. Le molte ed illustri città, delle quali l'Italia si onora, se pongono un ostacolo all'applicazione del sistema concentrativo, non è tanto da dolersene, quanto invece è da rallegrarsi che la vita nazionale ne riesca più splendida e vigorosa e meglio diffusa. L'esclusione invero del sistema *concentrativo*, che distrugge la energia della vita locale, dell'intervento continuo del governo che spegne la iniziativa individuale, del *regolamento* quasi monacale che mette le pastoje a tutte le intraprese, aggiungerà d'assai alle maschie virtù della Nazione Italiana. La città storica, concordemente salutata come capitale d'Italia, se avrà i vantaggi delle grandi capitali, non ne avrà gl'inconvenienti a danno del resto della Nazione. Comunque sia, ove non piaccia di riconoscere nella quistione del diccentramento un'importanza nazionale e politica, non si vorrà almeno disdire che in sè medesima la racchiuda una quistione di buon governo. Nè si avrà vaghezza di rispondere: *lasciateci fare; le popolazioni non grideranno a lungo, e dopochè ne sia ad esse venuta meno la voglia od il fiato, diremo che le popolazioni sono contente, come altra volta si disse:* la pace regna in Varsavia. Bugiarda parola! fu la pace di un Cimitero!.. No; l'opinione intorno alla convenienza, all'opportunità ed agli effetti dei sistemi può essere diversa: ma non può essere diverso in alcuno il desiderio che ad una vana idolatria ed a più vani puntigli non sia il bene dei popoli sacrificato.

(67) Vedasi il mio *Progresso indefinito del diritto*, pag. 53, 54.

(68) Vedasi il discorso di riapertura dell'Università di Bologna per l'anno 1863 dell'egregio professore di diritto costituzionale, conte Cesare Albicini *L'Individuo e lo Stato*.

(69) A. de Tocqueville, *Démocratie en Amérique*, tom. 1.

(70) Machiavelli, *Del Principe*, e *Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio:* Gioberti, *Primato mor. e civ. degl' Italiani*.

(71) Se consultiamo la storia, troviamo che lo spoglio de' diritti Municipali in Italia, e la fanciullesca tutela a cui i Municipii furono assoggettati, non invalse se non col moderno dispotismo incominciato nel secolo decimosesto. L'uso di trattare i Municipii, come inetti pupilli, fu importato in Italia dalla Gallica conquista. Alcuni stromenti di transazione non solo di Municipii, ma ancora di altre corporazioni del secolo quindicesimo comprovano che la inspezione tutoria pretesa in oggi non es'steva prima del secolo decimosesto presso di noi. E d'altronde i primi atti delle autorizzazioni tutorie del Governo risultano da documenti fatti sotto il dominio di Luigi XII nell'alta Italia. I Francesi stessi lo dichiarano apertamente. *Le Municipe*, scrive Ferdinando Béchard, *cette unité élémentaire et féconde de la civilisation et de la nationalité italienne, a été altéré dans ses principes essentiels à la suite de l'invasion française et sous l'empire des lois qui mirent les muni-*

cipes dans la dépendance immédiate des préfets et des sous-préfets. C'est de cette epoque que datent, en Italie, les gouvernements vraiment absolus, puisqu'ils ne sont plus même tempérés par les franchises municipales, et l'unitarisme démocratique, qui, sous prétexte d'affranchir les populations du despotisme des Princes, soit nationaux, soit étrangers, tend à les soumettre à la tyrannie des démagogues. Droit Munic. dans l'Antiq. Intr. n.° XXIX. E diffatti basta leggere nel *Bullettino della Repubblica italiana* gli art. 49, 50, 51 della L. 24 luglio 1802. Fu allegato, dice Gian Domenico Romagnosi, il pretesto che gli amministratori possono mal versare il denaro del Comune. Sia. Ma ciò rende forse necessaria la nullità a cui furono condannati i Municipii? Io sono testimonio, soggiunge l'illustre publicista italiano, d'un Municipale ordinamento di un paese, nel quale il Consiglio Principesco non si assumeva di conoscere nè i conti *presuntivi*, nè i conti *consuntivi* de' Municipii, nè autorizzava le liti, nè approvava le transazioni, e meno poi convocava o interveniva nei Congressi: eppure l'amministrazione Municipale camminava a meraviglia. Qui inoltre vigeva un'alacrità di patriottismo, ed una massa di spirito pubblico veramente esemplare. Voi mi domanderete come si provvedeva all'amministrazione, e si ovviava alla mala versazione del danaro. A ciò rispondo, che nel Consiglio generale si stabilivano le opere da farsi ed i fondi da formarsi con la tassa che il Municipio imponeva a sè stesso. Quanto alle male versazioni, qui conveniva distinguere tra le spese ordinarie e le straordinarie. Quanto alle prime esisteva una cassa; e quanto alle seconde un'altra cassa, come presso gli Ateniesi. Sulla cassa delle ordinarie si soddisfaceva all'ammini-

strazione consueta. Delle straordinarie non si poteva disporre se non col placito del Consiglio generale. Quando un privato domandava una provvidenza interna economica, e veniva negata, egli faceva interporre una requisitoria dell'Avvogadore del Comune, la quale se non era esaudita, ricorreva al Governo. Lo stesso praticava il Corpo gerente quando il Consiglio si rifiutava di aderire alla sua domanda. L'Avvogadore di Comune era annesso all'Officio di petizione: questo esercitava una specie di patrocinio simile a quello dell'antica Roma. Il privato o debole o povero aveva un sostegno, e d'altronde non si dava luogo a' ricorsi temerarii. Non era per altro tolto il ricorso anche al privato, se l'Avvogadore avesse ricusato; e ciò per prevenire la corruzione.

È certo che i Municipii erano assai meglio serviti e assai meglio assicurati, che dai signori con abito ricamato uniti nell'aula del Consiglio di Stato. Il Consiglio Comunale, che aveva autorizzata la spesa, essendo quello che doveva soddisfarla e goderne il frutto, aveva tutto l'interesse, come anche tutta la facilità di verificare tanto le *versioni*, quanto le male versazioni. Co' suoi statuti alla mano faceva correggere e risarcire senza imbarrazzi, senza dilazioni, e senza vessatorie discipline. Se si rompeva un fornò comunale, l'Officio gerente non aveva bisogno di domandare la facoltà di spendere poche lire, passando e ripassando per molti protocolli, sostenendo molti carteggi, e frattanto ruinare il forno, costringere il popolo ad andare altrove, ed a sottostare ad una spesa quadrupla oltre il bisogno. Se urgeva la fame o una epidemia, non era obbligato a lasciarla infierire sino a tanto che non fosse autorizzato a provvedere ed a spendere il neces-

sario. Cumulato poi il danaro, e cessata la fame, non era costretto a cedere l'avanzo alla cassa Principesca; ma lo serbava e lo erogava in altri bisogni della stessa Comunità, com'era di diritto. Distruttorio e non tutorio, desolante e non provvidente, si è il principesco ispettorato sulla gestione municipale, oltre ad essere assolutamente incompatibile con la costituzionale guarentigia. Tutto considerato, o conviene rinunciare al pensiero di frenare il dispotismo principesco, o conviene rigettare questo inspettorato decorato col nome di *tutela*, ma che in fatto ammortisce la vita civile e fa incadaverire lo Stato. V. Romagnosi, *Materie di diritto civile*, § 2527.

(72) Il principio legislativo intorno alla proprietà delle miniere, consacrato dal nostro antico diritto Romano, è del tutto consentaneo alla filosofia giuridica ed alla buona Economia politica. Parlando in generale le moderne legislazioni di Europa hanno falsata l'indole di questa proprietà, innestandovi i principii feudali del medio evo: e il sistema istesso della legge francese del 21 aprile 1810, che forma in Francia l'ultimo stato del suo diritto sulla materia, ed a cui sono informate le nostre leggi italiane vigenti, volendo fare un sincretismo di varii sistemi, non riuscì che a costituire quella, che nel testo appellammo *ibrida proprietà* della miniera. Il lettore ci vorrà permettere di dare un più largo svolgimento a questo punto di veduta, anche per la considerazione che desso non tornerà del tutto inutile agli studiosi del diritto amministrativo, di cui la legislazione mineraria è una delle parti più importanti.

Quasi tutti gli scrittori francesi di teoria di diritto amministrativo, e con essi alcuni italiani, distinguono due stadii in quanto al diritto sulle miniere: l'uno de' tempi della Repubblica e de' primi secoli dell' Impero: l'altro della seconda epoca dell' Impero, cioè dopo la divisione del medesimo fatta da Diocleziano.

Nel primo stadio di diritto la miniera era considerata come parte integrante del fondo che la racchiudeva, come una dipendenza della proprietà sulla superficie, e quindi si riteneva di ragion privata. Il proprietario del suolo era ancora proprietario di tutte le sostanze metalliche rinchiuse nel seno della terra, o, come dicono, del *sottosuolo* l. 7, § 13 ff. *soluto matr.*, l. 9, §§ 2, 3, l. 13, § 5 *de Usufr. et quemad.*, l. 77, *de contr. empt.*

Nel secondo periodo poi avvisano che gl' Imperatori per motivi d' interesse sociale immutarono siffatto diritto; che infatti allorquando la estensione delle conquiste fece conoscere ai Romani di quanta ricchezza fossero sorgente le miniere per molte delle nazioni soggiogate, si pensò di attribuire allo Stato alcuni diritti sulle miniere di guisachè desse fossero poste sotto il reggime del diritto pubblico o meglio della polizia, e gl' Imperatori concedessero il diritto di esplorarle e coltivarle sotto condizione di pagarsi un decimo del prodotto lordo al Tesoro, ed un decimo al proprietario della superficie l. 3, Cod. *de Metallariis et metallis*, l. 2, 8, 13 Cod. Theod. *de Metall.* In riassunto: si credette che secondo l' antico diritto Romano le miniere si lasciassero sotto l' impero dei principii generali della *proprietà fondiaria;* secondo il nuovo si reggessero con un diritto eccezionale di *regalia* o *ragione Demaniale*. Ved. Barrier, *Le Code des mines*, Delcbecque, *Traité*

de la législ. des mines, minières et carr., Peyret-Lallier, *Traité sur la législ. des mines*, de Villefosse, *Sur l'état actuel de la législ. des mines*, Cotelle, *Traité des mines*, Richard, *Traité des mines*, Foucart, *Cours de dr. pub.* Tom. I, Laferrière, *Cours de dr. pub. et admin.* Tom. 2, Boccardo, *Trat. di Econ. Polit.*, vol. 2, cap. 5, p. 62.

Chiunque abbia approfondito lo studio delle Romane leggi si convincerà facilmente che in siffatte asserzioni v'ha della inesattezza, ed anzi dell'errore. In quanto al diritto delle Pandette non v'ha dubbio di sorta: il *sottosuolo* fu sempre riconosciuto di libera proprietà del padrone del fondo, siccome il *soprasuolo*. Il fondo con tutte le sue parti, interiori od esterne, con tutti i suoi accessorii, era subordinato al principio unico della proprietà libera. I concetti dei Romani non erano sofistici, bensì positivi, pratici e convenienti alla natura delle cose. *Siculi praedia*, scrivea il Cepolla, *supra terram sunt libera domino usque ad coelum* l. 11 ff. *de Serv. Praed. Urb.*, l. 8, Cod. *de serv. et aq.; ita dicuntur esse libera usque ad profundum* l. 7, ff. § 13, *Soluto matr.*, l. 1, Cod. *De Thes.* Tract. de Servitutibus, Tr. 2, cap. XXII, n.° 4. Epperò ben potè dire il Poggi che le formule *usque ad coelum*, *usque ad profundum* stanno nel diritto Romano ad esprimere il concetto della proprietà fondiaria.

Oltre a questa osservazione fondamentale noi abbiamo altri argomenti desunti dalle materie speciali di diritto. I Giureconsulti suppongono sempre le miniere, le cave ec. esistenti ne'fondi privati, di ragione essenzialmente privata, di dominio individuale, allorquando ne trattano ne'rapporti tra l'usufruttuario ed il proprietario di un fondo, tra il marito e la moglie o i di

lei eredi, sciolto il matrimonio, tra i coltivatori della miniera ed il proprietario del suolo, tra il venditore e il compratore, tra i curatori, tutori ed i terzi acquisitori.

Ne' rapporti tra l'usufruttuario ed il proprietario di un fondo il giureconsulto Ulpiano insegna nella l. 9, pr. §§ 1, 2, 3 *De Usufr. et quemad.* = Item si fundi ususfructus sit legatus quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius, fructuarii est, sic tamen ut boni viri arbitratu fruatur... Et si lapides (non *apes*) in eo fundo sint, eorum quoque ususfructus ad eum pertinet. Sed si lapidicinas (o come alcuni voglion leggere *lapicidinas*) habeat, et lapidem caedere velit, vel cretifodinas habeat, vel arenas, omnibus his usurum Sabinus ait, quasi bonum patremfamilias; quam sententiam puto veram. Sed et si metalla post usumfructum legatum sint inventa, quum totius agri relinquatur ususfructus, non partium, continentur legato. = E lo stesso Ulpiano nella l. 13, § 5 eod.: Inde est quaesitum, an lapidicinas, vel cretifodinas, vel arenifodinas ipse instituere possit? Et ego puto etiam ipsum instituere posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est. Proinde venas quoque lapidicinarum et huiusmodi metallorum inquirere poterit; ergo et auri, et argenti, et sulphuris, et aeris et ferri, et caeterorum fodinas, vel quas paterfamilias instituit, exercere poterit, vel ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit. Et si forte in hoc, quod instituit, plus reditus sit, quam in vineis, vel arbustis, vel olivetis, quae fuerunt, forsitan etiam haec deiicere poterit, siquidem ei permittitur meliorare proprietatem (*a*).

(*a*) Intorno a quest'ultima parte del §.° alcuni vi ravvisano un aggiunta di mano estranea, poichè l'usufruttuario non può, neanche miglio-

Ne' rapporti tra il marito e la moglie, sciolto il matrimonio, il giureconsulto Pomponio scrive nella l. 32 ff. *de Jure Dot.*: Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem vel arbores, quae fructus non essent, sive superficium aedificii dotalis voluntate mulieris vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. In forza del dominio privilegiario finto non poteva diventar cosa propria della moglie se non quella che fosse stata acquistata dal marito con cosa propria della stessa moglie. E Giavoleno insegna nella l. 18, ff. *de Fundo dot.*: Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: divortio facto quaeritur, marmor, quod caesum neque exportatum esset, cujus esset, et impensam in lapidicinas factam mulier, an vir praestare deberet? Labeo marmor viri esse ait: coeterum viro negat quidquam praestandum esse a muliere, quia nec necessaria ea impensa esset, et fundus deterior esset factus. Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas praestandas a muliere existimo, nec puto fundum deteriorem fieri, si tales sunt lapidicinae, in quibus lapis crescere possit. E Paolo nella l. 8, ff. Soluto matr.: Si fundus in dotem datus sit, in quo lapis caeditur, lapidicinarum commodum ad maritum pertinere constat: quia palam sit eo animo dedisse mulierem fundum, ut iste fructus ad maritum pertineat nisi contrariam voluntatem in dote danda declaraverit mulier. Anche Ulpiano parla delle miniere e delle cave esistenti in un fondo dotale nella

rando la proprietà, immutare la *forma* della cosa o la *destinazione* del *padre di famiglia* l. 13, §§ 4, 7, 8 *De usufr. et quemad.*: altri la ritengono per vera sentenza di Ulpiano, ma la limitano al caso di un fondo, o predio rustico destinato *ad reditum*, e quindi diverso da quello destinato *ad voluptatem*, di cui si parla nel § 4 della d. l. 13, e dall'altro di un predio urbano, ossia di una casa, di cui ne' §§ 7, 8 d. l. per lo speciale motivo di certa *forma architettonica*. Ved. Ant. Fabro alle dd. ll. *Ration.*, G. Noodt, De Usufr. lib. 1, cap. 6, Voet, Comm. De Usufr.

l. 7, ff. dello stesso titolo, e insegna ai §§ 13, 14: Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas marmoreas invenerit, et fundum fructuosiorem fecerit, marmor quod caesum, neque exportatum, est mariti, et impensa non est ei praestanda, quia nec in fructu est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, quales sunt in Gallia, sunt et in Asia. Sed si cretifodinae, argentifodinae, vel auri, vel cujus alterius materiae sint, vel arenae, utique in fructu habebuntur (*a*).

Lo stesso giureconsulto Ulpiano dichiara nel modo più evidente la ragione della libera proprietà privata di una cava esistente nei fondi privati di guisachè a nissuno sia lecito nè a privato nè a pubblico titolo di

(*a*) In questo §.° si nega il marmo, estratto dalla cava, considerarsi come frutto; il che per altro si afferma nelle altre leggi dissopra citate, e specialmente in quelle del titolo *De Usufr. et quemad.* Inoltre se il marmo non è frutto di cosa dotale, non potrebbe appartenere in dominio al marito: per altro nel § si dice *mariti est.* Sopra ciò se la cava ha reso il fondo dotale più fruttevole, non s'intende il perchè venga dinegato al marito il rimborso della spesa. Or questo rimborso vien negato da Ulpiano nella l. 7, § 13 *sol. matr.*, e conceduto all'incontro da Giavoleno nella l. 18, *de fun. dot.* Per la esatta interpretazione di queste leggi vedansi Cujacio, *Observ.* lib. XV, cap. 21, *Pract. ad Papin.* lib. XI *Quaest. Comment.* ad l. 4, § 11 ff. *De Usucap.*, Hotmanus lib. XII *Observ.* cap. 13, A. Faber lib. 1 *Conjectur.* cap. 8, J. Robertus, *Animadv. Jur.* cap. 23, *Recept. lect.* 1, cap. X, J. van de Water, *Observ. Jur. Rom.*, lib. 3, cap. XV., A. Schultingius, *Notae ad Pand.* ad d. l. 7, § 13, *sol. matr.*, Kellinghusen *De Legib. nonnull. Roman.*, cap. 7, Duirsema, *Conject.* lib. 1, cap 1, Merillo, *Variant. ex Cujac.* lib. III, cap. 37, Pothier alla d. l. 7, § 13 *sol. matr.* A mè pare che intorno al caso proposto nelle dd. ll. non fosse unanime l'avviso di tutti i giureconsulti Romani. Dalla l. ult. *de fun. dot.* apertamente si scorge che Labeone professava una sentenza contraria a quella degli altri, e che Giavoleno l'accettava con una distinzione sulla qualità della cava marmorea, la quale non è stata troppo avvertita dai moderni giuristi, come si vedrà meglio nella nota seguente. Dalla storia letteraria del diritto sa ognuno che Giavoleno apparteneva alla scuola de' *Sabiniani* ossia *Cassiani*, fondata da Atejo Capitone, discepolo d'Ofilio: perciò Giavoleno, secondo lo spirito della sua scuola, faceva nella d. l. la critica di una sentenza d'Antistio Labeone capo-scuola de' *Proculejani* ovvero *Pegasiani*.

tagliarvi od estrarvi delle pietre. Nella l. 13, § 1, ff. Commun. Praed. scrive: Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te nec *privato*, nec *publico nomine*, quisquam lapidem caedere potest, cui jus faciendi id non est: nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat, nisi prius solitum pro hoc solarium (o come altri leggono *salarium* o *solatium*) domino praestet: ita tamen lapides caedere debet, postquam satisfaciat domino, ut neque usus necessarii lapidis intercludatur, neque commoditas rei, jure domino adimatur.

Ne' rapporti tra venditore e compratore i Giureconsulti Romani ritennero altresì la ragione privata del sottosuolo, considerando questo come parte di un sol tutto, del suolo; e ciò ch'è particolarmente qui da notarsi in ord.ne alla compra-vendita, per unanime avviso di Labeone e di Giavoleno, ch'è quanto dire delle due sette contrarie. Giavoleno nella l. 77, *de contrahenda empt.* insegna: In lege fundi vendendi lapidicinae in eo fundo, ubique essent, exceptae erant: et post multum temporis in eo fundo repertae erant lapidicinae: eas quoque venditoris esse Tubero respondit. Labeo, referre quid actum sit. Si non appareat, non videri eas lapidicinas esse exceptas. Neminem enim nec vendere, nec excipere quod non sit; et lapidicinas nullas esse, nisi quae appareant et caedantur: aliter interpretantibus, totum fundum lapidicinarum fore, si forte in toto eo sub terra esset lapis. Hoc probo.

I Romani Prudenti commentando l'Orazione dell'Imperatore Severo, con cui fu vietato ai tutori e curatori alienare i predii *rustici* o *suburbani* de' pupilli e de' minori senza decreto del Pretore, e analizzandone la parte obbiettiva, cioè i beni di privata ragione dei

pupilli e de'minori, compresi nel divieto, annoverano le cave e le miniere di qualunque sorta, di pietre, di creta, d'argento, di allume ec. Si lapidicinas, dice Ulpiano nella l. 3, § ult. *de reb. eorum, qui sub tutela*, e pr. della l. 5, vel quae alia metalla pupillus habuit stypteriae *(allume)*, vel cuius alterius materiae, vel si cretifodinas, argentifodinas, vel quid aliud huic simile,... magis puto ex sententia Orationis impediri alienationem. E la breve sentenza di Paolo, che si framezza tra quelle due leggi, e come leggesi nelle Pandette Fiorentine *Quod tamen privatis licet possidere*, conferma viemeglio la privata proprietà della miniera nel linguaggio de' giureconsulti che distinguevano *possidere* e *in possessione esse* l. 10, § 1, *de adq. vel amit. poss.;* poichè quelle non sono parole di dubitazione, ma sì di assoluta affermazione, onde intendasi che, sendo lecito ai privati possedere in proprio dominio le cave e le miniere, desse debbonsi considerare comprese nelle *proprietà rustiche o suburbane* de' pupilli e de' minori, che non si possono alienare senza decreto del Pretore.

Nel sistema stesso della legislazione penale noi troviamo ancora buone ragioni per convincerci che i Romani ammettevano la privata proprietà delle miniere esistenti ne' fondi de' particolari. I furti dei metalli dalle miniere dello Stato erano puniti con la pena della *Legge Giulia de Peculatu*. E il *Peculatus*, si sa, era il *furtum pecuniae publicae commissum ab eo, cuius periculo non erat*. Nè Ulpiano nella l. 6, § 2 ff. *Ad Leg. Jul. de pecul.* avrebbe potuto scrivere: *Si quis ex metallis Caesarianis* aurum argentumve furatus fuerit, exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur; nè Paolo avrebbe potuto insegnare nella l. 38, *de Poenis*. Si quis aliquid ex metallo Principis furatus sit poena-

metalli et exilii punitur, se non vi fosse stata altra sorta di metalli o di miniere di privata appartenenza de' proprietarii de' fondi non pubblici (*a*).

Per l'analisi di questi testi del diritto romano noi crediamo dimostrata la sentenza che per diritto delle Pandette le miniere di qualunque sorta esistenti nei fondi privati appartenessero alla proprietà dei padroni del suolo, e che in conseguenza non si fosse stabilito per il sottosuolo alcun diritto eccezionale ai principii generali intorno alla proprietà fondiaria (*b*).

(*a*) Il Poggi ne'suoi *Disrorsi Econom.* pag. 382 riconosee che dalle ll. 6, § 2, ad L. J. *Pec.*, 38, *de Poenis si trae una luminosa conferma della esistenza simultanea delle due specie di miniere, cioè di quelle del dominio del Principe, e delle altre di privato dominio, per ciò che si veda stabilito che la sottrazione dei metalli dalle miniere di Cesare è punita come un peculato, laddove la sottrazione dei metalli dalle miniere private è punita semplicemente come furto.* Noi accettiamo questa osservazione nel solo senso che dalle dd. ll. si deduce per un argumento *a contrario* la esistenza delle miniere di privato dominio: ma in esse nulla si dice con qual pena siano puniti i furti dei metalli dalle miniere private. Ciò che soggiugne il Giureconsulto nel § 2, l. 6 cit. che *perinde habetur atque si manifesti furti condemnatus esset* .... e che *in quadruplum condemnatur*, non riguarda che i *complici* dello stesso furto di metallo dalla miniera pubblica, come rilevasi dallo stesso testo; e la prestazione del *quadruplum* non è la pena *furti manifesti*, bensì del *Peculatus*, come insegna Paolo, *Sentent.* lib. 5, tit. 23. Ma in quelle leggi sovracitate non si parla che del furto dei metalli dalla miniera pubblica, e della pena degli autori principali, e de' complici. V. Pothier *Pandectae*, alle dd. ll.

(*b*) Il Poggi nel suo eruditissimo *Discorso storico-giuridico ed economico della Legislazione mineraria* per dimostrare la privata proprietà delle miniere nel sistema delle Romane leggi, fra gli altri argomenti, produce quello desunto dalle ll. 7, § 14 ff. *solut. matrimonio*, 9, §§ 1, 2, 3, 16, § 5, *de Usufr. et quemod.* Ogni frutto del fondo, egli dice, si percipe *jure soli, non jure seminis:* così insegna il giureconsulto Giuliano nella l. 25 *de usuris.* Tra i frutti Ulpiano espressamente annovera le cave d'argento, d'oro, d'arena, di creta e pietra e di qualunque altra materia siano. Due leggi inserite nel titolo dell'*Usufrutto* discorrono del legato dell'usufrutto sopra un fondo; e propongono la soluzione di due quesiti interessanti in tal materia; il primo a chi spettino le pietre, l'arena, la creta, i metalli che si estraggono o possono estrarsi dalle viscere del fondo, se cioè al proprietario o all'usufruttuario; l'altro se sia permesso al-

Ai testi del *Corpus Juris Romani* noi possiamo aggiungere le solenni testimonianze di gravissimi storici, le quali sfuggirono sinora in gran parte agli scrittori moderni, ed allo stesso Poggi che pure ampiamente e dottamente scrisse su questo argomento a' nostri giorni.

Ammiano Marcellino attesta l'esistenza delle miniere d'oro e d'argento di privata proprietà: *quibus accessere*, egli scrive, *sequendarum auri venarum periti*

l'usufruttuario di aprir cave e miniere di pietre, d'oro, d'argento, rame, ferro e zolfo, d'ogni genere in somma, quando nel fondo per l'avanti non fossero state aperte. Nel primo caso il giureconsulto Ulpiano stabilisce che quei prodotti appartengono all'usufruttuario non al padrone, quando anche i metalli fossero stati scoperti dopo il lascito dell'usufrutto. Nel secondo riconosce il diritto dell'usufruttuario a scavar minerali, semprechè non rechi nocumento alla cultura del fondo. Ed aggiunge poi che qualora dopo l'apertura delle cave, egli ne traesse tali rendite che superassero d'assai quelle della coltivazione ordinaria, potrebbe dubitarsi che, se a lui fosse permesso di migliorare la proprietà, gli fosse lecito anco di abbattere le vigne e gli olivi per dar maggiore incremento all'industria delle miniere.

L'autorità delle anzidette leggi *de Usufructu* fu anche per noi invocata a sostegno dello stesso assunto: ma se vuolsi formolare una dottrina dommatica sul punto di sapere se i metalli, che si estraggono dalle miniere o dalle cave, siano *in fructu* secondo il diritto Romano, e per ciò spettino in proprietà all'usufruttuario, si errerebbe a gran partito affermandolo col Poggi assolutamente ed indistintamente. Egli è mestieri completare un punto di diritto romano col ravvicinamento e col raffronto di più testi del *Corpus juris,* de'quali alcuni talvolta stabiliscono un principio con distinzione di condizioni, che in altri frammenti si enuncia generalmente. Dalle ll. 17, § 6 *de act. empti,* 5, § 2 *ad exhib.,* 9, §§ 2, 3 *de Usufr. et quemad.,* 7, §§ 13, 14 *sol matrimon.* insieme combinate risulta che in quanto al diritto dell'usufruttuario su i metalli che si estraggono dalle miniere esistenti nel fondo soggetto all'usufrutto, fa d'uopo ritenere le seguenti distinzioni. I metalli o si trovano già estratti, *ruta jam et caesa,* sebbene non tuttora esportati, al tempo in cui comincia l'usufrutto; e in questo caso non appartengono all'usufruttuario, bensì al proprietario, salvo un patto speciale contrario; perocchè colla estrazione dalle viscere della terra, que'metalli cessarono di esser parte del suolo, su cui comincia soltanto allora l'usufrutto. O i metalli non si trovano già estratti, bensì il fruttuario li vuole estrarre o in una cava esistente già al tempo dell'usufrutto, o posteriormente ritrovata; e qui fa d'uopo ancora distinguere con Ulpiano e Giavoleno nella l. ult. *de fundo dot.* e l. 7, § 13, *soluto matr.* O la cava è tale, in cui il *lapis caesus renascatur,* o

non pauci, vectigalium perferre posse non sufficientes sarcinas graves: lib. XXXI, cap. 6. Svetonio narra che a moltissime Città, ed a privati apparteneva la proprietà dei metalli e delle miniere: *Tiber.* cap. XLIX. Strabone nel lib. 3 della sua *Geografia* scrive: *Sunt etiam argentifodinae, non quidem publicae, neque aliis in locis, sed in privatorum possessiones demigrarunt: aurariae vero fisci habentur ut plurimum.*

non. Nel primo caso le pietre ed i metalli si considerano propriamente *in fructu;* perchè, secondo l'osservazione del Duareno: *In fructu ea esse dicuntur, quae perceptione ipsa non minuuntur, renascentibus videlicet aliis, et in perceptorum locum succedentibus: et latius hoc verbum accipimus plerumque utilitatis causa, ut referatur ad ea, quae forte reparantur, licet renasci nequeant.* (Comment. in Tit. *soluto matrimonio* alla d. l. 7. Or posto il carattere di frutto, quei metalli non possono non appartenere all'usufruttuario, come gli altri frutti del fondo. Se poi tale non sia la qualità della cava o della miniera che il *lapis renascatur,* la proprietà dei metalli estratti appartiene al proprietario del fondo, ed il fruttuario potrà soltanto usare del prezzo o valore dei medesimi, finchè vive, o percepirà gl'interessi *(usuras)* di quel prezzo impiegato a mutuo, con obbligo di restituire il valore, dedotte le spese, finito l'usufrutto: arg. l. 7, ff. *de Usufr. earum rer.* In poche parole in questo caso i *metalli* saranno un *capitale,* nell'altro un *frutto:* perciò nel primo l'usufruttuario avrà soltanto l'usufrutto dei metalli, o meglio il *quasi-usufrutto:* nel secondo ne avrà la intera proprietà. Soltanto con queste distinzioni può accettarsi la dottrina del Poggi che i metalli estratti dalle miniere fossero per diritto romano *in fructu,* e cedessero in proprietà all'usufruttuario. Questo è il solo vero sistema del Romano diritto su tal materia; e così insegnarono i più illustri interpreti delle Pandette. Ved. Sande, *Decis. Frisicae,* lib. 3, tit. 3, def. 2, Rodenburch, *De Jur Conjugum,* tit. 2, cap. 4, Van Leuwen, *Censura For.* P. 1, lib. 2, cap. 15, Berlichius, *Concl.* P. 3, concl. 35, Voet *ad Pandectas,* lib. VII, tit. 1, n.° 24, Castillo de Sotomayor, *De Usufr.* cap. 37, Galvanus, *De Usufr*, cap. 28, 1, J. Cujacius, *Observ.* lib. XV, cap. 21, Mornacius *Observ.* Tom. 1, ad l. 9 *de Usufr. et quemad*, A. Faber, *Rationalia* ad d. l. 9, § 1, Lauterbach, v.° *Proventus Metall.* Mühlenbruch, *Doctr. Pandect.* § 286, Westphal *ad Pand.* § 659 et seq., Glück., *Pand.* XXV, p. 113, van de Water, *Observ. Jur. Rom.* III, 15., Schultingius in notis *ad Pandectas.* La quale dottrina è sì vera nel sistema del diritto romano, ch'essa sola (ove vogliasi adottare qualche mezzo di conciliazione) può far sparire l'antinomia fra le cit. ll. 7, § 13, *sol. matrim.,* ult. *de fun. dot.,* senza introdurvi alcuna emendazione colla dolce facilità di Cujacio, o con la mano ardita di A. Fabro. Perocchè se il marito ha ritrovato nel fondo dotale cave di marmo, in cui

Lo stesso attesta Plinio *Hist. Nat.* lib. XXXIV, cap. II, 2: *Fit ex alio lapide quem chalcitim appellant in Cypro, ubi prima aeris inventio mox vilitas praecipua, reperto in aliis terris praestantiore maxumeque aurichalco quod praecipuam bonitatem admirationemque diu obtinuit. Proxumum bonitate fuit Sallustianum in Centronum Alpino tractu, non longi et ipsum aevi, successitque ei Livianum in Gallia, utrumque* a me-

il *marmor renascatur;* e allora è vero il dire che il marito fece il *fundum fructuosiorem,* e che il *marmor est in fructu,* e che la moglie *debet praestare impensam marito.* Nel caso contrario e credesi il fondo fatto deteriore, nè il marmo è *in fructu,* e la moglie non è tenuta a indennizzare il marito della spesa.

Noi non dissimuliamo che la distinzione fra' minerali che si riproducono o non, non fu accettata da qualche antico interprete, tale il Duareno, e molto meno la si vorrà accettare dai moderni, non parendo cosa consentanea alla scienza mineralogica che i minerali, siano metallici o pietrosi, possano riprodursi, *renasci.*

Potremmo disbrigare di siffatta indagine osservando che a noi basta accertare questo punto di diritto romano, qualunque sia nel merito la ragione tecnica dei fatti che vi son posti a base.

Tuttavia vogliamo notare che i giureconsulti romani, basando le loro dottrine sulla distinzione di minerali, che rinascono o non, sono partiti da un fatto materialmente vero, attestato da' più antichi naturalisti e geografi, ma si erroneamente spiegato, attese le condizioni imperfette delle scienze naturali di que' tempi.

Plinio nel lib. 36, cap. 5 scrisse: *inter plurima alia Italiae miracula, ipsa marmora in lapidicinis crescere auctor est Papyrius Fabianus, naturae rerum peritissimus: exemptores quoque affirmant compleri sponte illa montium ulcera, quae si vera sunt, spes est nunquam defuturam luxuriam.* E nel cap. 18, n.° 29: *idem Theophrastus et Mucianus esse aliquos lapides, qui pariant, credunt.* Lo stesso ci viene attestato da Strabone nel l. 5.° cap. 2, § 6, *Geograph.,* e da Isidoro *Originum,* 16, cap. 2; e fra' moderni da Dumont, *Voyage,* tom 2, p 39, 40.

Il giureconsulto nella l. 7, § 13 *solut. matr.* fa menzione delle cave, in cui *i lapides caesi renascuntur*, esistenti nell'Asia e nella Gallia, la quale vuolsi intendere la *Gallia Belgica,* ossia la Fiandra, come notò alla *l. 77 de contr. empt.* Mornaccio. Questo insigne giurista parigino nel comm. alla *l. 32 de jur. dot.* riferisce essere *compertum ab emptoribus lapides adeo frequenter crescere apud Belgii primi Belgas, in ea parte quae Rheno et Mosae contermina est, ut videantur renasci.*

Aristotile nel libro *de plantis* ammetteva la possibilità dell'aumento ne' minerali *per agglutinationem novae materiae;* Themistio la spiegava

tallorum dominis *appellatum, illud ab amico Divi Augusti, hoc a coniuge, velocis defectus.* (ex recens. *J. Sillig*).

Anche Diodoro Siculo parla delle miniere di Spagna, poste nel privato dominio de' possessori. Egli scrive nella *Biblio. Histor.* lib. V, 36 (ex interpretatione *Rhodomani*): *Iberi de natura hujus metalli edocti memorabiles instituerunt fodinas. Unde cum uberrimam fere argenti pulcherrimi copiam eruerent, magnis ditati vectigalibus fuerunt... Sed posteaquam in Romanorum potestatem Iberia devenit, Italorum turba metalla frequentata sunt: quibus lucri cupiditas opes ingentes accumulavit...* n.° 37: *Quod si metalla haec cum At-*

per appositionem novae materiae; Averroe, Alberto Magno, G. Scaligero *per accumulationem;* e Tommaso d'Aquino riconosceva in tal senso la *generationem metallorum in visceribus terrae.* E prima di essi Seneca ammetteva *in rebus inanimis augescendi rationem* nel lib. 3. *Quaest. natur.* cap. 20.

Galvano, antico illustre trattatista di Ferrara, fece una esagerata difesa della dottrina de' giureconsulti romani, rimontando con la filosofia de' Pitagorici, degli Stoici e de' Platonici a un'anima universale del mondo. Notandum est, egli scrivea, lapides nasci, vivere, crescere, mori, renasci sic providente Creatore, qui voluit ipsa etiam terrae viscera animare, ut vel abiectissima mundi portio miraculis omnipotentiae divinae superbiret. Non solum nascuntur lapides, sed et crescunt. Quo factum est ut veteres, si non Peripatetici, saltem Pythagorici, Stoici, atque Platonici tradiderint eos et vivere et animam gerere: illi enim existimabant vivere quidquid crescit, teste Servio in Virgil. lib. 1. *Georgicon.* Hi autem totum terrarum orbem animatum esse tradiderunt, ut vel ipse Poeta notissimis illis carminibus comprobavit lib. 6. *Æneid.*

. . . . Totamque infusa per artus
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Quamobrem Plotinus 4, Æneid. IV hoc ipso mundi animam adstruit quod in mundo lapides succrescant. Quibus omnibus praeivit Thales Milesius apud Aristot. lib. 1, *de Anima,* cap. 2. — V. *De Usufructu,* cap. 28, n.° 1; — Gothofredo nelle note alle ll. 7, § 13, *sol matr.,* ult. *de fundo dot.;* — Schultingio, *Notae ad Pandectas* alla l. 7, § 13, *sol matr.;* — Wissenbach alla l. 77 *De Ver. Signif.;* — Mornaccio, *Comm.* ad l. 9, ff. *De Usufr. et quem.,* l. 77 *De contr. empt.,* l. 32 *De jur. dot.*

Dopo aver consultati i libri de' Romanisti, noi volemmo rivolgerci alla scienza moderna: trovammo alcuni, ben pochi, scrittori, i quali sono d'av-

ticis conferas, ingens reperies discrimen. Qui enim illic metalla scrutantur, propter labores magnas faciunt impensas: nec raro quae adepturas se sperabant, non adipiscuntur, et quae possidebant, insuper amittunt. Itaque ad aenigmatis Homerici modum infelices videntur esse. At qui in Hispania metallicae rei operam navant, magnas ex laboribus istis divitias pro spe sua coacervant...: n.° 38: *Caeterum qui in ergastulis hisce metallicis commorantur, incredibilem quidem* dominis suis *copiam emolumentorum acquirunt.*

Non ci sfugge che Tacito nel 6.° degli *Annali* narra che Tiberio si appropriò le miniere d'oro e d'argento

viso che i minerali metallici e quelli non metallici, ossia pietrosi, si riproducano indefinitamente, per ciò che siasi osservato in parecchi luoghi, che i cunicoli ed i pozzi di accesso nelle miniere già da lungo tempo abbandonate si sono realmente ristretti, quasi il *repleri montium ulcera* di Plinio. Fra questi scrittori moderni noi possiamo ricordare il medico Gio. Battista Fantnnetti, che scrisse una *memoria* sulla vita de'minerali, e specialmente intorno alle miniere dell'Ossola.

Se non che nello stato attuale della scienza mineralogica si può ritenere, come cosa indubitabile, che ne'minerali, di qualunque sorta essi sieno, non può verificarsi una *riproduzione* o rinascimento propriamente detto, non essendovi caso alcuno, in cui i filoni o gli strati minerali già escavati siansi riprodotti. E per spiegare esattamente gli aumenti, che sonosi osservati in alcune miniere da lunga pezza abbandonate, è da sapersi che alcune sostanze minerali si possono formare dalla riunione di clementi esistenti nelle vicine roccie; un esempio ne potrebbe esser l'allume, che si forma per la decomposizione di roccie d'origine ignea, come lo sono p. e. le trechite della solfa, e della solfatora di Pozzuoli; così pure tutte le miniere di ferro idrolo possono aver origine dalla decomposizione della pirite di ferro etc., di che abbiamo esempio nelle miniere della Gaeta sul lago di Como. Spesso ancora gli anzidetti ristringimenti de'cunicoli e pozzi di accesso, come altresì certi otturamenti di fessure, provengono da un gonfiamento delle roccie, determinato dall'assorbimento *(idrotazione)*, che esse fanno dell'acqua sciolta nell'aria, oppure dal deposito, che vi fanno le acque affluenti lungo le pareti di quelle artificiali aperture. Questo è il modo, con cui gli odierni naturalisti più valenti spiegano gli aumenti che si osservano talvolta nelle miniere. Noi ci dichiariamo debitori di queste nozioni tecniche all'egregio professore di storia naturale nell'Università di Pavia, cav. Balsamo-Crivelli, ed al celebre professore di mineralogia e geologia nell'Università di Torino, comm. Angelo Sismonda, a'quali ci è grato qui tributare solenne omaggio di riconoscenza.

dello spagnuolo Sesto Mario. Ma questo fatto, che per sè stesso suppone ancora la privata proprietà della miniera, non fù che un atto arbitrario e personale di quell'astutissimo Tiberio, e che è certo fonte impuro di diritto Romano. *Sextus Marius*, dice Tacito, *Hispaniarum ditissimus defertur incestasse filiam et saxo Tarpeio deiicitur: ac ne dubium haberetur magnitudinem pecuniae malo vertisse, aurarias argentariasque eius, quamquam publicarentur, sibimet Tiberius seposuit.* (cap. 25 ex recognitione *Car. Halm.* — Lipsiae).

Gli scrittori, che ammisero per le miniere un diritto eccezionale contro i principii generali della proprietà fondiaria, furono tratti in errore da un fatto istorico e da un principio legislativo malamente intesi. Tutti gli antichi storici Romani fanno parola delle miniere che lo Stato possedeva e ne' paesi conquistati, e ancora in Italia, e che desso o esercitava per suo conto, ovvero concedeva in appalto ai *Pubblicani.* Fra' quali storici basterà citare Tito Livio, che in varii luoghi fa menzione delle *Argentariae* della Repubblica. Histor. lib. IX, 40, XXVI, 27, XXVIII, 3, XL, 51, e specialmente nel lib. XXXIV, 21, in cui ricorda le miniere di argento e di ferro della Spagna, che la Repubblica si appropriò per mezzo delle vittorie di Marco Porcio Catone, ed affittò ai pubblicani: *Pacata provincia vectigalia magna instituit ex ferrariis argentariisque; quibus tum institutis locupletior in dies provincia fuit* (ex recognit. *Wilh. Weissenborn*, Lipsiae). Ma egli è chiaro che gli storici parlano delle miniere *pubbliche* dello Stato, le quali non escludono la esistenza delle miniere *private* e proprie de' padroni de' fondi; siccome il Demanio dello Stato non esclude il dominio patrimoniale dei privati cittadini. Or quelle miniere pubbliche nei

primi secoli della repubblica non esistevano, e specialmente in Italia, come si deduce da Plinio (lib. 3. cap. XXIV, lib. 33, cap. IV), perchè non si sentiva il bisogno di coniare in gran quantità la moneta d'argento; più tardi e dopo la conquista dell' intiera Italia si conservarono gli scavi che si trovarono nelle provincie, così nella valle d' Aosta e nelle Alpi Noriche. Le miniere poi di oro e d' argento del Governo Romano erano molte nei primi secoli dell' Impero, in cui più fortemente sentivasi il bisogno dell' oro ed argento monetato, anche per il falso principio economico allora dominante che la ricchezza dello Stato crescesse in ragione diretta della moneta che si raccogliesse nell' erario Regio. Ma in ogni e qualunque parte dell' Impero Romano furono sempre riconosciute oltre alle pubbliche, le private miniere, come ce lo attestano gli storici sovra indicati. Vedansi Burmann, *De Vectigalibus Populi Romani;* Justus Lipsius, *De Magnitudine Rom.* lib. 2, cap. 3.

Il principio giuridico, che pur trasse in errore alcuni scrittori su questo argomento, si è quello che i possessori di miniere pagavano all' Erario un *vectigal.* Ma questo vettigale non pagavasi già come un *livello* in ricognizione della proprietà dello Stato, bensì a titolo di tributo o d' imposta fondiaria, per esprimerci con frase moderna. Tutte le proprietà provinciali erano gravate di un tributo, nell'epoca di che si parla, senzachè perciò si potesse conchiudere che la proprietà non fosse dei privati possessori. Anche le *saline* de' privati erano soggette alla imposta: epperò Ulpiano insegna nella l. 4, § 7 ff. *de Censibus* che le *salinae si quae sunt in praediis et ipsae in censum* (cadastro) *deferendae sunt*; e lo stesso giureconsulto, enumerando nella l. 17, § 1, *de verb. sign.* i pubblici vettigali, tributi o dazii che

si esigevano dal Fisco, fa parola del *vectigal salinarum et metallorum et picariarum*. V. Burmann, *De Vect. Pop. Rom.*, cap. 2, 6. Fin qui parlammo del diritto sulle miniere sotto la Repubblica e i primi secoli dell' Impero.

Se non che, fatto ancora passaggio alla seconda epoca dell' Impero, cioè dopo la divisione dello stesso Impero eseguita da Diocleziano, noi pensiamo che di regola generale il diritto minerario non ha subìte che alcune modificazioni di poco momento, salvo pur sempre il principio fondamentale della privata proprietà.

Ne' Codici Teodosiano e Giustinianeo è inserito il titolo *De Metallariis et Metallis et Procuratoribus metallorum*, ove si trovano le leggi degl' Imperatori relative ai metalli ed alle miniere. Noi non vediamo nè in quello nè in altro titolo qualunque di que' Codici alcuna disposizione, che riguardi i privati possessori delle miniere di argento, di ferro, o di rame, alla di cui proprietà siasi fatta innovazione di sorta. Tutto ciò che vediamo prescritto a riguardo loro non è che la prestazione di un tributo in natura di una certa quantità di quei metalli, e più del rame e del ferro che dell' argento, come risulta dalla l. 32, Cod. Theod. *De Annona et tributis*, e dal titolo *De conlatione aeris* dello stesso Cod. La qual cosa, a dirla di passaggio, si spiega e per ciò che il rame ed il ferro rispondevano a maggiori bisogni delle arti e dello stesso Governo, e per ciò che in quel torno non si pensò a coniare alcuna nuova moneta di argento, e per fin la stessa *maggiorina*, moneta mista di argento e di rame, fu tolta di circolazione sotto l' impero di Costanzo, come notò Gotofredo Giac. alla l. 6 Cod. Theod. lib. V, tit. 21.

Ad occuparsi assai di più dell' oro e del marmo gli

Imperatori di quest' epoca ebbero interesse specialmente per due motivi. Sommo era il bisogno dell' oro e del marmo; del primo usavano per le corone, per le vesti, per l' ornamento de' regii palazzi, e soprattutto per la fabbricazione del *solido*, moneta d'oro, sostituita all'antica detta *aureo*; del secondo abbisognavasi estremamente per il lusso del secolo di Costantino e di Giuliano come si dirà in appresso.

Or da questo punto si pretende da alcuni scrittori che abbia incominciato il nuovo diritto eccezionale sulle miniere esistenti nei fondi dei privati. Tutta la prova si riduce alla l. 1 e 3 Cod. Giust. *De Metallariis et Metal.* Una brevissima sposizione dell' una e dell' altra legge convincerà il lettore che la prima è stata falsamente applicata, la seconda malamente estesa.

Gl' Imperatori Valentiniano e Valente costituiscono nella d. l. 1. «Perpensa deliberatione duximus sanciendum, ut quicumque metallorum exercitium velit affluere, is labore proprio, et sibi et reipublicae commoda comparet. Itaque si qui sponte conduxerint, eos laudabilitas tua octonos scrupulos in *balluca* cogat exsolvere. Quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum distrahant, a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipiant.» Questa costituzione trovasi ancora inserita nella l. 3 Cod. Theodos., con la differenza che in vece della parola *conduxerint* vi si legge *confluxerint. Balluca*, voce probabilmente spagnuola, significa arena mista d'oro, di fresco estratta dalla terra, in greca parola *crisammos*. V. Alciato al d. t. Cod., Mornaccio, Observ. in Cod. lib. XI, tit. VI. La Costituzione è indiritta a Cresconio *Comitem metallorum*, diremo quasi *Intendente delle miniere*, che fu nell' Illirio, come risulta dalla *Notitia Romani Imperii*. È da notarsi ancora

che questa legge non parla che delle miniere d'oro. Giacomo Gotofredo vi prepose l'epigrafe = *De auri cruendi ex metallis potestate Valentiniana Lex* =, e nel commento a quella legge nota che *Valentinianus privatos ad auri exercitium invitat; et ut passim sponte quoque ad id exercitium confluerent, auri legendi potestatem cuique fecit.* Non giuriamo sulla parola di Gotofredo: il vocabolo *balluca*, sovra spiegato, che leggesi nella l. 1, 2 del Cod., n'è una prova manifesta.

Premesse queste osservazioni, la sentenza della legge Valentiniana è questa che: *chiunque voglia accorrere allo scavo delle miniere d'oro, egli possa con propria fatica procurare gli utili di sè e della repubblica; sì che se taluni di lor volontà lo intrapresero, siano obbligati a pagare l'ottava parte* (all'erario) *del metallo grezzo, e tutto ciò che potranno ritrarre in più lo vendano in preferenza al fisco, dal quale ne avranno i prezzi corrispondenti per mezzo della tesoreria.*

Si crede intanto da alcuni che gl' Imperatori con questa legge abbiano introdotto il diritto di regalia sulle miniere d'oro, in forza di che eglino concedessero il diritto di scavo a qualunque richiedente anco su i fondi dei privati, con ciò però che il concessionario pagasse il canone metallico all'erario nella quota determinata, e vendesse il minerale estratto al Fisco.

Siffatta interpretazione è del tutto erronea. Noi crediamo che la legge non parlasse dei fondi privati, ma sì dei territorii pubblici. In prima non vi si fa parola alcuna di fondi privati, come per altro se n'è fatta nella l. 5, d. t. Nè la derogazione del diritto preesistente si può presumere nel dubbio. Sopra ciò ovunque si parla di scavazione di metalli nel fondo privato di un terzo,

gl' Imperatori impongono il pagamento di un canone al proprietario del fondo: così fecero Graziano, Valentiniano e Teodosio per le cave dei marmi nella d. l. Or nella l. 1 non si vede imposto che il solo pagamento del canone metallico a favore dell'erario. La stessa iscrizione della legge *a Cresconio sopraintendente delle miniere* nell'Illirico è una nuova prova che si tratti di miniere poste in luogo pubblico, o come oggi diremmo demaniali. Nell'Illirico facevasi gran commercio di metalli, e vi esistevano molte miniere pubbliche e private, come risulta da Livio (*Histor.* lib. 45, cap. 18, 29). Le sue provincie metallifere erano la *Macedonia*, la *Decia* mediterranea, la *Mesia* e la *Dardania*. V. l. 4 Cod. Just. *De Metall.* Il *Comes metallorum*, ben diverso dal *Procurator metallorum*, come già notò G. Gotofredo alla l. 3 Cod. Theod. *de Metall.*, era un magistrato che sopraintendeva alle cave e miniere pubbliche, le quali solevansi concedere in appalto ai *Publicani*. Perciò questa legge è indiritta a lui acciò egli facesse facoltà a tutti i privati, che volessero spontaneamente accorrervi, di scavare dell'oro in luoghi pubblici, sottomettendosi alle due condizioni, di pagare all'erario il canone dell'ottava parte del metallo grezzo, e di vendere il rimanente al Fisco, mediante prezzo corrispondente. Lo stesso Gotofredo interpreta questa legge dei luoghi pubblici, abbenchè non produca alcuna ragione in conferma. *Valentinianus privatos ad auri exercitium invitat: et ut passim sponte quoque ad id exercitium confluerent, auri legendi potestatem cuique fecit. Auri pretium hoc tempore auctum, aurique copia imminuta fuit. Et nota e publico eruta, licet colligentium fiant, fisco tamen potissimum distrahi oportere, et sic in his jus fisco competere.* Se fosse esatta la lettura del testo del Codice

Giustinianeo, e vi si ritenesse la parola *conduxerint*, si avrebbe altra prova della nostra interpretazione; perocchè quella locazione-conduzione delle miniere non potrebbe riferirsi che alle proprietà pubbliche, sendo assurdo il supporre che gli Imperatori avessero voluto concedere ai privati la facoltà di locare le loro miniere, cosa dianzi non mai proibita. Ma noi non ci varremo di tale argomento, di che per altro si valse il Poggi; poichè la d. l. 1, essendo stata desunta dal Codice Teodosiano l. 3, debbe per esso emendarsi, e a vece di *conduxerint* dovrassi leggere *confluxerint*.

Conchiudiamo adunque che la l. 1 Cod. Just. *De Metall.* non contiene alcuna deroga al diritto preesistente intorno alla proprietà delle miniere esistenti nei fondi privati.

Passiamo ora all' altra l. 3 dello stesso tit. *Cuncti, qui per privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent*; *caetero modo suis desideriis vindicando.* Ravvicinando questa legge con le ll. 1, 2, 8, 10, 11 Cod. Theod. *De Metall.* si rileva che gl' Imperatori Costantino, Giuliano, Graziano e Teodosio si attribuirono il diritto di concedere ai privati la facoltà di scavare i marmi anche su i fondi di altrui privata proprietà, con obbligo di pagare un decimo al fisco, ed altro decimo al proprietario del fondo. Noi confessiamo che con queste leggi soltanto si cominciò a intaccare la libera proprietà dei privati possessori delle miniere; ma il torto di alcuni scrittori sta in ciò ch' essi elevarono alla forma di principio generale ciò che non era che una eccezione speciale alle cave dei marmi, fondata su d' un motivo affatto particolare a que' tempi.

Se egli fosse stato vero che fin dai primi secoli

dell' Impero, od anche dai tempi di Valentiniano la proprietà delle cave o delle miniere era stata tramutata in *regalia*, sarebbe stata inutile la d. l. 3 per le concessioni delle cave di *marmi*, essendo stati sempre i *lapides* compresi dai Romani sotto l' appellazione *metallorum*. Fu adunque cotesto un diritto speciale per il commercio dei marmi, motivato da circostanze del tempo. Noi abbiamo di sopra ricordato il lusso del secolo di Giuliano e di Costantino. In quell' epoca si voleva instaurare i templi e i tabernacoli delle divinità pagane. Costantino d' altronde poneva sommo studio nel provvedere allo splendido ornato di Costantinopoli. E Giuliano, secondo che Libanio attesta, divisava edificare tutta di marmo la città Antiochena. Giunse a tal segno il lusso di prodigare i marmi negli edifizii, che i soldati stessi aveano alloggiamenti marmorei, come racconta Ammiano Marcellino, *Hist.* lib. 22, cap. 4.

Il dottissimo Giacomo Gotofredo alla l. 1, Cod. Theod. *de Metall.* notava che: Constantinus per h. l. per Africam secandi marmoris ex quibuscumque tandem metallis potestatem cuique facit, etiam distrahendi facultate data. Nempe ut compluria marmora in lucem usumque et decus publicum pervenirent. Ita etiam Julianus l. 2, Gratianus l. 8, Theodosius M. l. 10, 11 h. t., in privatis videlicet lapidicinis, neque tantum propriis, verum et alienis ut docent l. 8, 10, 11. Ex hac lege interim patet quantopere Constantinus aedificiorum excitationi atque ornatui publico faverit. Antea ex l. 10 non licebat caedere marmora absque licentia *Rationalis*. E nel commento alla l. 2 osservava: cum in immensum aucta fuisset tum marmorum cupiditas atque ideo maximo venirent, et longe peterentur magno sumptu atque impendio; Julianus libertatem caedendi marmoris cuivis

tribuendum credidit. Unde vero haec marmorum cupiditas? Ex duplici fonte: primo non dubito ob templa et sacella Deorum, aliaque loca Gentilium superstitionis, quae tum passim instaurabantur: deinde generatim ob luxum Constantiniani et Juliani saeculi.

Egli è pertanto manifesto che nelle ll. sopra citate non si contiene che un diritto speciale per le cave dei marmi, motivato altresì da circostanze transitorie dei tempi, e nel quale vediamo ancora riconosciuta la proprietà della miniera nel padrone del fondo col pagamento del canone che gli si prestava. La eccezione adunque della cava de' marmi conferma in contrario la regola generale intorno alle miniere. Della quale si potrebbe inoltre ricavare una prova indiretta dalla antica e novissima legislazione romana intorno ai tesori ritrovati nelle viscere della terra. Vedansi le ll. 1, 2, 13 Cod. Theod. *de thesauris*, e la l. unica Cod. Justin. d. t.

In riassunto: la dottrina dommatica del diritto Romano intorno alla proprietà delle miniere de' fondi privati la è questa: essa spettava al proprietario del suolo: dapprima fu affatto libera, appresso fu assoggettata al pagamento di un tributo o in danaro, o in natura: solo sotto Costantino, Graziano, Valentiniano e Teodosio si fece eccezione per le cave dei marmi, e per sola circostanza transitoria del tempo.

I più illustri interpreti e trattatisti di diritto Romano professano questa dottrina, fra' quali ricordiamo Samuele Strykio, *Diss. Jurid.*, disp. XXI, cap. 5, Oper. vol. V, Wesembec, P. 1, *Cons.* 45, n. 24, Peregrinus, *De Jur. Fisci* l. 4, tit. 2, n. 11, Rauchb, P. 1, q. 22, Matth. de Afflicto, Decis. 321, n. 5, Borcholten in cap. *Quae sint Reg.*, Feud. 2, 56, Schneidew in *epit. Feud.* p. 2,

n. 106, Myler ab Ehrenbach, *De Princ. et stat. Imp.* cap. 69, Mornacius, *Obs. in Cod.* ad l. 3 *De Metall.*, Caepolla, *De Serv. Praed. rust.*, cap. 22, n. 1, Cujacius, Op. vol. III, Arnisaeus, *De Jure Majest.* lib. 3, cap. 5, Richeri, *Jurisprud. Univ.*, vol. 3, § 531, V. Merlin, *Quest. de droit*, v.° *Mines*.

A questa dottrina noi abbiamo fatta allusione nel testo con le parole *la sapienza antica de' nostri Romani*. Esciremmo troppo lunge dal seminato se per noi si sponessero le vicende di questo principio del diritto minerario nel medio evo e fino alla moderna età. Il lettore potrà utilmente consultare il Poggi nel suo *Discorso* già più volte ricordato, il Cibrario, *Economia politica del medio evo*, p. 437 e seg., Deluca, *De Regalibus*, lib. 2, disc. 147, n. 15, Coquelin e Guillaumin, *Diction. d' econom. polit.* v.° Mines. E soltanto per non lasciare interrotta la catena dello sviluppo storico del diritto minerario ci terremo paghi di ricordare che, in mancanza di documenti certi sulla materia dalla caduta dell' Impero Romano occidentale sino al secolo dodicesimo, in via congetturale si ritiene dagli scrittori non sia stato immutato, parlando in generale, il pieno diritto di proprietà de' privati sulle miniere esistenti ne' loro fondi; e ciò quale conseguenza della massima del rispetto tenuto alla proprietà ne' primi secoli de' Governi Barbarici. Fatta eccezione di quella parte territoriale, che si toglieva ai vinti onde ripartirsi tra i Barbari, *per diritto* non appare che i Re od i Signori pretendessero diritto alcuno sulle miniere dei fondi privati. Gli esempii contrarii, che per avventura si potrebbero ricavare da antichi documenti, non si risolvono che in puri *fatti*, li quali si spiegano con le rapine e con gli spogli arbitrarii degl' invasori, o con la mancanza di valida pro-

tezione nelle autorità pubbliche. Dal secolo dodicesimo in poi appare essenzialmente immutato il principio giuridico sulle miniere. Il feudalismo trasporta nei signori il diritto di *regalia* su tutte le miniere; e questo sistema devesi considerare come una delle tante conseguenze derivate dal principio capitale predominante nel medio evo, vo' dire della confusione del diritto di *sovranità* e di quello di *proprietà*; confusione che, incominciando dalle *accomandigie personali* con *servizio angariale*, ingrandendosi per le *accomandigie de' beni*, appresso per l' *autorità giurisdizionale* trasformata in *autorità principesca*, finì per tramutare le cose *pubbliche* in beni *signorili*, indi per assorbire la maggior parte de' beni *liberi* ed *allodiali* in *proprietà feudali*. Nel secolo sedicesimo, in cui il potere Regale trionfava sull'anarchia feudale, si fece della miniera una proprietà Demaniale; e questo principio fu mantenuto fino al tramonto del secolo diciottesimo quasi in tutta Europa, e specialmente in Francia ed in Italia.

In Francia l' Editto del 2.° Enrico del 1548 segna il punto, in cui si cominciò a separare la proprietà della superficie da quella della miniera: la prima di ragione affatto privata: l' altra di ragione pubblica della Corona senza alcuna indennità a favore del proprietario del suolo. Questo principio assoluto ha regolato la materia delle miniere fino ai tempi della Rivoluzione Francese dell' 89.

In Italia, parlando in generale, la legislazione si resse sul sistema della regalia: la storia della Repubblica Fiorentina e Veneziana, de' Principi Medicei, e di quelli di Savoja e Piemonte ce ne offre pruove irrefragabili. La scuola del Cardinale de Lucca trovò maggior favore presso i Governi Italiani che nol trovarono quelle del

de Afflitto, e de Ripoll, che più o meno si accostavano di preferenza al diritto romano. Onore alla gentile Toscana in tutta Italia al cadere del passato secolo! Essa sola può andar superba della sapiente legge del 13 maggio 1788: il suo immortale Pietro Leopoldo scrisse primo la proprietà libera della privata miniera in una legge inspirata a' più alti principii di libertà economica; monumento portentoso pei tempi in cui fu emanato, mi si concedano le belle parole del Poggi, più portentoso perchè vinse i pregiudizii economici proprii di quella età, e sradicò con coraggio uno dei più gravi abusi introdotti dalla feodalità.

Tali si furono in riassunto le vicende storiche del diritto minerario sotto l' impero del diritto Romano, e delle leggi del medio evo arrivando fino al tramonto del secolo diciottesimo. Noi appellammo nel testo *sapienza antica de' Romani nostri* il diritto da essi stabilito intorno alla materia delle miniere, e abbiamo soggiunto che noi italiani ripudiammo quella sapienza degli avi nostri per adottare la *proprietà ibrida* della miniera consacrata dalla legislazione Francese. Che ci si concedano ora alcune parole intorno a questa legislazione per giustificare brievemente il concetto, che noi ci formammo del suo sistema intorno a quella proprietà *sui generis*.

Turgot stabiliva un nuovo sistema di legislazione sulle miniere, fondato su i seguenti principii: 1.° la proprietà della superficie non trae seco la proprietà del sottosuolo; 2.° la proprietà delle materie sotterranee appartiene al primo occupante; 3.° il Sovrano non ha alcun diritto di proprietà su quelle materie. Egli giustificava il primo principio colla essenza della proprietà, la quale non può concepirsi senza il potere di conservarne l'uso ad esclusione di ogni altro. Or questo

potere di conservazione non può derivare, per suo avviso, che dalla forza o dalle precauzioni del proprietario medesimo, ovvero dalla guarentigia della legge. Il proprietario della superficie non ha per sè stesso alcun potere di conservarsi il possesso esclusivo delle materie sotterranee. D'altra parte la guarentigia legale, che la società accorda in conseguenza della occupazione del suolo, non si estende per Turgot al sottosuolo per quattro motivi: 1.° perchè neppur la stessa occupazione vi si estende: 2.° perchè la ragione di equità e d'interesse comune, che fece guarentire ai primi coltivatori il frutto de' loro lavori, non può ammettere applicazione alcuna alle materie sotterranee, che non sono nè l'oggetto della coltura, nè il prodotto del lavoro: 3.° perchè il proprietario non patisce alcun danno o molestia dalla ricerca delle miniere, quando gli scavi non sono fatti nel suo terreno: 4.° perchè ne' tempi vicini all'origine delle proprietà fondiarie, la società, ella stessa, mancava di mezzi per far eseguire questa guarentigia legale del possesso del sottosuolo.

Turgot dimostrava poi gli altri due principii sovra enunciati con queste considerazioni; che le materie sotterranee non appartengono ad alcuno fino a che il terreno sia aperto; che colui, che imprende ad estrarle, se ne impossessa a titolo del suo travaglio, come primo occupante, e lo stesso proprietario del suolo, che scavasse il suo terreno, non avrebbe altro diritto; che a torto si vorrebbe fondare la proprietà del Sovrano sul diritto, che a lui compete su le terre vacue e disoccupate; e ciò per due considerevoli differenze; la prima, che per appropriarsi le terre vacue, egli basti che il Sovrano ne abbia la volontà, mentre all'incontro non si può arrivare alle materie sotterranee senza

passare per la superficie, attentando al diritto del proprietario; l'altra differenza, che non v'ha persona, la quale abbia diritto di reclamare le terre vacue, ma qui vi sarebbe il proprietario del suolo, a cui non si potrebbe negare, come accessorio del suo diritto di proprietà, il diritto di aprir la terra nel suo campo, e di appropriarsi, per titolo di occupazione, le materie che egli vi trovasse.

Il principio della occupazione distruggeva il sistema delle concessioni esclusive: molte di queste per altro si fecero sotto il ministero di Turgot: ma egli stesso non le considerava che come *monopolii*.

La quistione sulla proprietà delle miniere fu portata all'Assemblea Costituente. Mirabeau, alla vigilia della sua morte, getta in questa discussione, dicono i Francesi, gli ultimi raggi del suo genio. Egli combatte fortemente il sistema di Turgot per la impossibilità sopratutto di farne un' esatta applicazione a fronte delle insuperabili difficoltà di fissare i limiti della occupazione sia per la capricciosa estensione de' filoni, sia per il conflitto delle gallerie sotterranee. Appresso sulla quistione se le miniere siano essenzialmente proprietà private dipendenti dalla superficie che le cuopre, soggiunge: lo dico che *la società non ha fatta una proprietà del suolo* (*errore profondo nella filosofia del diritto il credere che la proprietà del suolo sia una creazione della legge sociale*!) che col peso della cultura, e sotto questo rapporto il suolo non s' intende che della superficie. Io dico che nella formazione della società non si potè riguardare come proprietà che gli oggetti, de' quali la società poteva allora guarentire la conservazione. Or come sarebbesi impedito che a milleducento piedi al di sotto di un proprietario si esplorasse la miniera, che il padrone

del suolo avrebbe preteso di appartenergli ? Io dico che se l' interesse comune e la equità sono i due fondamenti della proprietà, l' interesse comune e la equità non esigono che le miniere sieno accessioni della superficie. Io dico che l' interno del terreno non è suscettivo d' una divisione; che le miniere, per la natura loro irregolare, lo sono anche meno; che quanto alla superficie l' interesse della società è quello che le proprietà siano divise ; che nell' interno della terra egli farebbe d' uopo all' incontro di riunirle; e che quindi la legislazione, che ammettesse due sorta di proprietà come accessorie l' una dell' altra, e di cui l' una fosse inutile per ciò solo che avrebbe l' altra per base e per misura, sarebbe del tutto assurda. Mirabeau conchiudeva acciò si dichiarasse che le miniere fossero di diritto sociale *à la disposition de la Nation pour être* concédées. E in conformità a questo sistema fu formolato il Decreto del 12 luglio 1791.

Venendo all' Impero noi troviamo l'ultimo stato della legislazione sulle miniere nella L. 21 aprile 1810, che rimase il codice in vigore sulla materia. Per vantaggio de' nostri giovani studenti il lettore ci permetterà di produrre un riassunto dell' *Exposé des motifs* fatto al Corpo Legislativo dal sig. conte Regnault de Saint-Jean-d'Angely.

Sotto l'antico diritto Romano il proprietario della superficie era altresì padrone di tutte le materie metalliche contenute nel seno della terra. Dappoi sotto gl' Imperatori si poterono esplorar le miniere ne' fondi altrui, poichè la legge regolava il livello da pagarsi in siffatti casi. Esso era di un decimo a favore del proprietario, e di un decimo a favore del fisco.

Nella parte settentrionale d'Europa, ove trovansi le

miniere più abbondanti, la legislazione ha dovuto occupare davvantaggio i Governi. Il diritto de' proprietarii, la pretesa de' signori feudali, l'interesse della coltivazione, sono i diversi moventi che hanno diretta la legislazione. Talvolta l'uno de' motivi preponderava sull'altro, talvolta si controbilanciavano per satisfare tutti gl' interessi. Ma il risultato, a cui si è arrivati nell'ultimo secolo, è quasi uniforme negli Stati vicini.

In Prussia l'ordinanza del 1772 riserva al Demanio il diritto di esplorare e di concedere tutte le miniere. La concessione riserva un diritto al proprietario del suolo. — In Ungheria l'ordinanza di Massimiliano caratterizza tutte le miniere come beni della Camera Regia, e vieta coltivarle senza l'autorizzazione del Sovrano. — In Boemia il diritto di regalia, ugualmente consacrato, è stato ceduto agli Stati coll'obbligo di accordare le concessioni. — In Austria l'ordinanza di Ferdinando stabilisce lo stesso principio che nell'Ungheria. — In Sassonia le sole miniere di carbon fossile non sono soggette al diritto di regalia; ma nè anche queste possono esercitarsi senza concessione Sovrana. — In Annover e nella Norvegia vige la stessa legge della Boemia. — Nella Svezia, paese che la Natura pare abbia voluto confortare con le sue ricchezze minerali dell'essere sì maltrattato sotto altri rapporti, tutte le miniere appartengono alla Corona. — In Inghilterra il diritto di scavare sulla superficie del terreno non solo per esplorare miniere, ma altresì delle cave, si chiama *Royalty*, e spetta al Sovrano. Guglielmo lo cedette ai suoi ufficiali sulle terre ch' egli loro donava. Esso è stato l'oggetto di diverse transazioni, che lo fecero cambiare di mani: ma desso rimase sempre indi-

pendente dalla superficie (*a*). In Ispagna, che fu un tempo la California del Mondo Romano, la miniera è riguardata come una proprietà pubblica. — In Francia, e fino nel 1791, la legislazione non è stata mai nè ben solenne, nè regolare, dappoichè i tribunali non mai presero cognizione degli affari delle miniere, esclusivamente trattati nel Consiglio del Re, ove le leggi venivano modificate con decisioni particolari, il credito, il favore, l'intrigo facevano ottenere, e poi rivocare le stesse concessioni; e l'Assemblea Costituente, quando si occupò di questa parte di legislazione, era convinta che le miniere erano diventate la preda dei cortigiani, i quali si godevano del pari dei diritti del proprietario della superficie, e di quelli degl'inventori. — Tuttavia si tenea per costante prima del 1791 che le miniere in Francia erano una proprietà Demaniale. La legge del Luglio 1791 fu il risultato d'una discussione solenne, l'ultima che Mirabeau ha illuminato col suo sapere, e dominato colla sua eloquenza. Ma le sue disposizioni principali furono piuttosto una transazione fra opposte sentenze, che una decisione franca, chiara e precisa sulle quistioni controvertite.

(*a*) Quest'asserzione del sig. Regnault in quanto alla legislazione Inglese sulle miniere non potrebbe in oggi ritenersi esatta, e fa mestieri rettificarla. In Inghilterra già non esiste un codice generale per le miniere; nondimeno egli è di diritto comune che il proprietario della superficie è allo stesso tempo il vero proprietario del sottosuolo: egli può esercitare da se stesso il suo diritto, o bene cederlo, a titolo oneroso, sia ad un particolare, sia ad una compagnia. La cessione ha luogo generalmente per appalto, come una locazione; soltanto i termini, attesa la speciale indole dell'oggetto, sono più lunghi, e variano da 21 a 99 anni. Già da alcuni secoli, lorquando la Corona ha rinunciato alla *Royalty* (regalia), essa si riserva le miniere de' metalli preziosi, (d'oro e d'argento) che sono destinati alla fabbricazione della moneta, ed in via eccezionale si riserva de' canoni su alcune miniere di piombo o d'altro. Lo Stato ha un diritto di semplice sorveglianza sulle miniere, ma soltanto al punto di vista della polizia, nell'interesse della sicurezza e de' buoni costumi.

L'art. 1° pone le miniere sotto la disposizione della Nazione, ciò che suppone che il Governo ne disporrà secondo l'interesse della società; e l'art. 3 attribuisce una preferenza ai proprietarii della superficie, ciò che esclude per il Governo la libertà di disporre. Appresso l'art. 10 subordina il diritto dei proprietarii all'esame de'loro mezzi pecuniarii onde coltivar la miniera, cioè a dire fa risultare l'esercizio di un diritto positivo dalla decisione arbitraria di un fatto. L'art. 19 accorda la prelazione ai concessionarii antichi per una nuova concessione dopo il decorso della prima: eppure il diritto del proprietario della superficie era sempre minaccioso, pronto a spogliarnelo se lo si riconosceva, o sconosciuto se si rispettava il diritto del concessionario. Quindi la legge del 1791 fin dai primi anni della sua pubblicazione rimase quasi inosservata, e le miniere erano in tutta la Francia senza sorveglianza, senza attività, per così dire senza prodotti.

Il Ministro dopo aver parlato dell'*Amministrazione* delle *miniere*, creata nell'anno 2°, e dopo aver accennato che i suoi buoni effetti coll'andar del tempo venivano impediti dalla imperfezione della legge, la quale lasciava di troppo incerto il coltivatore della miniera della permanenza del suo godimento, e della natura della sua proprietà, propone la nuova legge, con la quale dichiara voler mettere un *fine agl'imbarazzi* dell'*amministrazione*, a quelle *inquietudini* dei *proprietarii*, a quella *confusione* di *diritti*, a quella *moltitudine di pretese*.

Il sig. Regnault comincia col proporre la quistione capitale della materia. Le miniere sono esse una proprietà demaniale, ovvero una proprietà di colui, al quale appartiene la superficie sotto cui sono nascoste?

Tale è la quistione, egli dice, già da gran tempo agitata, e intorno a cui i migliori ingegni sono divisi d'opinione. Senza entrare nello sviluppo delle ragioni prodotte a sostegno di ciascun sistema, il Ministro ci fa conoscere il risultato delle lunghe discussioni, ch'ebbero luogo nel Consiglio di Stato, e di che il sig. Locré ci ha conservato una fedele istoria.

Da un canto si riconobbe che attribuire le miniere al Demanio Pubblico valeva quanto distruggere i principii consacrati dall' art. 552 cod. nap., spogliare i cittadini di un sacro diritto, attentare alla gran Carta civile, prima guarentigia del patto sociale.

D'altronde si è pur riconosciuto che attribuire la proprietà della miniera a colui che possiede il suolo sarebbe stato riconoscergli, in virtù della definizione della legge, la potestà di usare e di abusare, diritto per altro distruttivo di ogni mezzo di coltivo utile, produttivo, esteso, diritto opposto all' interesse della società, che è quello di moltiplicare gli oggetti di consumo, di riproduzione di ricchezza; diritto che sommetterebbe al capriccio di un solo la disposizione di tutte le proprietà finitime di simile natura; che impedirebbe tutto dintorno a colui, che lo eserciterebbe, e renderebbe sterili tutte le parti di miniere, che fossero per avventura vicine al suo suolo. Da questi principii si dedusse la conseguenza che le miniere non costituiscono una ordinaria proprietà, a cui si possa applicare la definizione degli altri beni, ed i principii generali sul possesso scritti nel codice civile.

E nondimeno acciò le miniere siano coltivate, acciò desse siano l' oggetto delle cure assidue di colui che le occupa, perchè questi moltiplichi i mezzi di estrazione, e non sagrifichi all' interesse del presente la speranza.

dell' avvenire, il vantaggio della società alle sue speculazioni personali, egli è mestieri che le miniere non più siano proprietà *precarie*, incerte, indefinite, che cangino di mano a piacimento di una legislazione *equivoca*, di una *amministrazione abusiva*, di una *polizia arbitraria*, della *inquietudine* abituale de' loro possessori. Fa d' uopo formarne tali proprietà, cui sieno applicabili tutte le definizioni del Codice Napoleonico. È necessario che quelle masse di ricchezza, poste di sotto a numerose frazioni della superficie territoriale, a vece di restar divise come la superficie istessa, divengano per l'*intervento* del *Governo* e in *virtù d' un atto solenne*, un insieme, un tutto, la di cui estensione sia regolata, che esista distinto dal suolo, e sia in qualche modo una *creazione particolare*. In questa creazione il diritto del proprietario della superficie non dev' essere *sconosciuto* nè *dimenticato*; ed è d' uopo all' incontro venga consacrato per essere purgato, regolato per esser libero, affinchè la proprietà, che l' atto del governo designa, definisce, limita e *crea* in virtù della *legge*, sia altrettanto più invariabile, più sacra, di quanto avrà soddisfatti tutti i diritti, e compensate tutte le pretese.

Le miniere pertanto diverranno una proprietà perpetua, disponibile, trasmissibile, lorquando un atto del governo avrà consacrata questa proprietà con una concessione che regolerà il diritto di colui, a cui appartiene la superficie. Tutto si concilia in questo sistema, diceva Regnault: l' interesse dello Stato, quello dei coltivatori, e l' interesse dei proprietarii del suolo. Scoperto e stabilito una volta questo principio, le conseguenze ne derivano spontaneamente, e il sistema intiero della legge si presenta in tutta la sua chiarezza. Esso è contenuto in 96 articoli: ed eccone il riassunto delle principali disposizioni.

La escavazione delle miniere non è permessa a chicchessia se non in virtù di un atto di concessione deliberato dal Consiglio di Stato.

L' atto di concessione determina i diritti dovuti al proprietario del fondo su i prodotti della miniera, i quali consistono in una prestazione annua dovuta al proprietario dagli scavatori, salva sempre la indennità pei danni o guasti recati alla superficie.

Il concessionario della miniera è tenuto pagare allo Stato un annuo canone fisso di dieci franchi per ogni chilometro quadrato, oltre ad un' annua prestazione su i prodotti della miniera da fissarsi sul bilancio dello Stato, la quale non può eccedere il cinque per cento del prodotto netto.

L' atto di concessione crea una proprietà *sotterranea* nuova, distinta da quella della superficie, anche quando la concessione sia fatta allo stesso proprietario del suolo. Questa proprietà è perpetua, non limitata a cinquanta anni come per la legge del 1791, ed è trasmissibile, ma non può essere venduta per lotti, nè divisa senza una previa autorizzazione del governo.

Il proprietario di un fondo può anche senza licenza intraprendere lavori per la ricerca di miniere; ma questa licenza gli è necessaria per costituire l' esercizio delle medesime.

L' Amministrazione dello Stato prende parte nella direzione della miniera, sia sotto il rapporto dell' arte, sotto quello della sicurezza, e sotto il rapporto commerciale ed economico, come si vedrà più sotto nella critica di questa legge.

Il carattere fondamentale di questa legge, ne' suoi ultimi termini, si può definire un sincretismo di tre proprietà contemporanee sullo stesso oggetto, rimestate

con un criterio che le distrugge tutte mentre credesi conciliarne gl' interessi. Queste tre proprietà, combinate per altro senza alcuna relazione giuridica fra esse, costituiscono un insieme *sui generis*: e a fondo sta di base un'idea la più antifilosofica e antisociale, che cioè lo Stato ha *creato* una nuova proprietà *sotterranea* (concetto eminentemente sofistico) con un semplice atto di concessione deliberata da signori con abito ricamato in oro uniti all' aula del Consiglio di Stato! Lo Stato non crea nulla, non crea proprietà, non crea alcun diritto: esso lo riconosce, lo guarentisce. Ecco ciò che insegna la eterna ragione delle cose in tutti i tempi ed in tutti i luoghi.

Eppure questa gran verità non sfuggì a quella mente portentosa del 1.° Napoleone, il solo che abbia espresse idee giuste e sentimenti liberali fra i sommi giureconsulti, che lo attorniavano nel Consiglio di Stato nella lunga discussione sulle miniere. La fu forse la più bella pagina della vita di Napoleone legislatore. E fu allora che pronunciò le memorande parole: *La propriété est inviolable; Napoléon lui-même, avec ses nombreuses armées, ne pourrait s' emparer d' un champ, car violer le droit de propriété dans un seul, c'est le violer dans tous!* Egli adunque, partendo dal principio che la proprietà è il vincolo e la base precipua delle società civili, volea che il diritto del proprietario del suolo venisse religiosamente rispettato, e che non si osasse fare alcuna eccezione riguardo alle miniere al principio fondamentale del Codice civile. *Sur l'exploitation*, egli diceva, *des mines il faut s' en rapporter à l' intérêt personnel, comme on le fait pour l' exploitation d'un champ: de légers inconvénients doivent céder a ce grand principe constitutif de la propriété, que le pro-*

priétaire a le droit d' user et d' abuser de sa chose. Il vaut mieux laisser agir l' intérêt personnel que d' établir la surveillance des ingenieurs: il serait absurde de souffrir que de petits ingénieurs vinssent maîtriser des gens expérimentés et qui exploitent leur propre choses. **C' est un grand défaut dans un Gouvernement que de vouloir être trop père: a force de sollicitude il mine et la liberté et la propriété; a force de multiplier les entraves on fait marcher la France a grands pas vers la tyrannie.** V. Locré, *Législat. civ.*, tom. IV, p. 369, 371. Ammirando genio dell' Imperatore! esso scorgeva il vero principio della giustizia in un sistema di legge con la stessa sicurezza di veduta con cui prenunciava il punto della vittoria in un piano di battaglia! Ma pure il suo avviso non prevalse nel Consiglio, o fosse che i giureconsulti gli andassero dicendo, come scrisse il Poggi, che fino dai tempi romani lo scavo delle miniere era stato retto da leggi eccezionali, e che il governo se n' era sempre immischiato, onde togliere che i particolari impedissero l' esercizio di tale industria, o ne abusassero; o fosse che quel sistema di libertà accompagnata da una sorveglianza e da una repressione intelligenti ed attive non venisse nettamente concepito, o che desso non convenisse ad alcuno, come pensò il Dunoyer.

Fra tutti gli scrittori di diritto o di economia niuno, per quanto noi sappiamo, fece una critica più giudiziosa e più profonda di quella che ne fece il testè ricordato illustre economista francese Carlo Dunoyer, nella sua eccellente opera *De la liberté du travail*, tom. 2, a cui rimandiamo il lettore. E soltanto per giustificare la denominazione di *proprietà ibrida* della

miniera francese da noi enunciata nel testo, ci si permetterà di sporre le principali considerazioni critiche della legge del 1810.

La più grave osservazione critica della legge riguarda lo strano organismo della proprietà della miniera. Da un canto si è contestato ogni diritto sulla miniera al proprietario della superficie. Le miniere, secondo gli autori della legge del 1810, non appartengono ad alcuno: esse fanno parte del demanio Nazionale: sono proprietà pubbliche, che non possono diventare private che in forza della concessione dello Stato: non v'ha limite alcuno al potere dello Stato di farne cessione a chi meglio gli piace: lo Stato non deve prendere in considerazione che l'interesse della coltivazione mineraria, e la più grande pubblica utilità.

D'altronde gli stessi legislatori, che dichiarano sì perentoriamente che le miniere sono una proprietà dello Stato, e che nessuno deve goderne che in virtù di concessione, affermano ad un tempo positivamente che esse sono una dipendenza della proprietà superficiale. Eglino non si avvidero della contraddizione in che cadevano, parlando dei diritti de' proprietarii, quando voleano che le miniere fossero concedute. L'Imperatore, che non ammetteva le si potessero coltivare altramente che per un atto del Sovrano, cominciava sempre nullameno con lo stabilire in principio ch'esse fanno parte della proprietà della terra; egli voleva che non si obliasse la disposizione cotanto esplicita dell'art. 552 Cod. civ.; egli ricordava incessantemente che la proprietà del suolo traeva seco quello del disopra e del sottosuolo; osservava che una miniera non si distingueva dal suolo più che una cava, e che se il proprietario del suolo lo era altresì di questa, non eravi

ragione alcuna per cui non lo fosse ancora della miniera: in breve egli non mai cessava dal rivendicare, in tutto il corso della discussione, quei diritti della proprietà privata, diritti che tutti si facevano a gara di riconoscere, pur proclamando quelli dello Stato, come ci assicura il Locré. Or vogliamo noi sapere dove vanno a finire tutti questi omaggi sì solennemente renduti alla proprietà del suolo? A far accordare ai proprietarii alcuni centesimi di canone per ogni ettare di superficie! Parve di tal modo tutto conciliato. *Sonosi con ciò*, dicevasi, *abbastanza riconosciuti i diritti del proprietario superficiario: egli non fa mestieri scoraggiare il concessionario: la proprietà di costui debb'esser seria; importa di non sopraccaricarlo; egli non imprenderebbe la scavazione se fosse troppo gravato da livelli.*

Parrebbe dopo ciò che se volevasi accordato al proprietario della superficie un canone illusorio, si volesse almeno fare del concessionario della miniera un proprietario serio: *si era questo*, dicevasi, *l'obbietto reale che erasi proposto; si era il principio stesso della nuova legge: in ciò appunto la nuova distinguevasi dall'antica legislazione, che la prima farebbe della miniera una proprietà non soltanto intiera, ma altresì assicurata per sempre, perpetua, incommutabile.* Or vedasi quanto seria e perfetta la sia stata fatta cotesta proprietà del concessionario!

Il concessionario è proprietario; ma oltre ad una tassa proporzionale al reddito, e corrispondente alla imposta fondiaria, egli è tenuto a pagare annualmente una tassa fissa al proprietario del suolo, ed altra molto più elevata allo Stato, rappresentante il diritto demaniale dell'uno e dell'altro. Egli è proprietario! ma non

può dividere la sua miniera, o venderla per parti che col permesso del Governo. Egli è proprietario! ma non è padrone di coltivare o non, secondo che vi trova il suo tornaconto; egli non potrà restringere, o sospendere, o rallentare i suoi lavori di coltivazione senza attribuire allo Stato il diritto di spossessarnelo. Egli è proprietario! ma è lo Stato, e non già egli stesso, che dirige la sua industria: lo Stato dirige la coltivazione assolutamente e sotto tutti i rapporti dell'arte, della sicurezza, degl'interessi commerciali ed economici, come di sopra si è accennato.

Sotto il rapporto dell'arte lo Stato non permette al concessionario di coltivar la miniera che dopo aver giustificato che l'esercizio ne sarà sommesso ad unica direzione: che dopo avere indicato all'Amministrazione un agente principale, con cui soltanto essa abbia da fare; che dopo aver presentati i piani accompagnati da memorie, in cui sia determinato con precisione il modo di coltivazione da eseguire, il come i lavori saranno fra essi coordinati, e con quelli delle coltivazioni vicine, e dopo che il tutto sarà esaminato per le fila burocratiche, ed approvato. Sopra ciò non gli si permette di cambiare alcunchè ai piani stabiliti, di aprire nè pozzi nè gallerie, di spostare o allargare il campo della sua coltivazione, senza averne ottenuta previa autorizzazione.

Non minori sono le pastoje dell'Amministrazione sotto il rapporto della sicurezza. Lo Stato non si contenta d'indicare al concessionario le precauzioni, che egli non potrebbe trascurare senza rendersi colpevole, di esaminare se esse sono osservate, di farne punire la trasgressione, di renderlo risponsabile degli accidenti che avvenissero per colpa di lui, o de' suoi agenti; ma ben

anco diffidando della sua prudenza come della sua industria, il Governo vuol provvedere egli stesso alla sicurezza, ed alla direzione intelligente della coltivazione del concessionario. Epperò richiede che egli lo faccia assistere a tutti i suoi lavori; che lo faccia consapevole de' suoi piani e de' suoi tagli; che apra un registro, ove siano giornalmente notati l'avanzamento e tutte le circostanze di qualche rilievo. Se il concessionario trascura di avere regolarmente questi documenti, lo Stato vi potrà provvedere a spese di lui: esso avrà il diritto di sottomettere la sua miniera ad una sorveglianza speciale, di ordinare i lavori di sicurezza necessarii, e di fargliene sopportare le spese tutte. Esso non gli concede di abbandonare alcuna parte notevole de' suoi lavori, senza che ne lo avverta molto prima; ed alla scelta de' suoi operai e lavoranti mette delle condizioni, da cui egli non possa discostarsi.

Infine lo Stato non lascia meno di libertà al concessionario sotto il punto di vista economico, che sotto quello della polizia e dell' arte. Esso esige che la miniera si coltivi in modo da bastare ai bisogni de' consumatori: gli prescrive di tenere i suoi lavori in uno stato di attività costante, nè gli permette d' interromperli che per una causa legittima, della quale riserva a se l' apprezzamento; e si è infine lo Stato che giudica se nella situazione degli affari personali dell' intraprenditore, nella povertà della sua miniera, nelle difficoltà e nelle spese di coltivazione, nello stato degli sbocchi e de' prezzi, sianvi ragioni sufficienti per dispensare il concessionario dalla coltivazione della miniera. Giudichi ora coscienziosamente il lettore del sistema minerario della legislazione francese!!

Quella legislazione ha consacrata una proprietà mo-

struosa della miniera a favore dello Stato, del proprietario del suolo, del concessionario. E in consacrandola, non è stata coerente a se stessa con alcuno di que' tre proprietarii. Essa incomincia a proclamare il diritto demaniale dello Stato, e pure non osa permettergli di disporre della proprietà del sottosuolo, che assicurando un canone al proprietario della superficie. Essa sostiene i diritti di questo proprietario, e pure tale è il rispetto che gl' inspira la sua proprietà, che si limita ad assicurargli un livello derisorio di alcuni centesimi per ettare di superficie. Spossessando del pari lo Stato ed il proprietario del suolo a profitto del concessionario, quella legge pretende investire quest' ultimo di una piena ed irrevocabile proprietà ; eppure ella sommette questa pretesa proprietà ad una folla infinita di restrizioni e di pastoje che la strozzano in mezzo alle proteste della pubblica utilità. Non riconoscendo in questa proprietà i caratteri normali ed ingeniti della medesima, noi la dicemmo *ibrida*.

Non dissimuliamo per altro che questa nostra sentenza non è accettata da tutti gli economisti o giuristi francesi. G. B. Say non solo approva, ma impone al governo l' obbligo d' inframmettersi nello scavamento delle miniere per motivi di pubblica utilità. *Trattato di Econ. pol.* lib. 1, cap. XIV. Ma pure egli stesso soggiunge: « qualche volta una vena minerale passa al di sotto del suolo di parecchi proprietarii, ma l' accesso non ne è praticabile che da una sola proprietà ; bisogna pure in tal caso vincere la volontà di un proprietario ricalcitrante, e determinare il modo di scavamento: ma anche qui non oserei mica decidere se non fosse preferibile rispettare la costui ritrosia, e se la società non guadagnasse maggiormente a mantenere inviolabili

i diritti di un proprietario, che a godere di qualche miniera di più » (a). Il diritto di regalia trovò più caldi partigiani nei signori Heron de Villefosse (*De la richesse minerale*, tom. 1), e Carlo Comte (*Traité de la propriété*). Nella radunanza del 5 maggio 1855 la *Società d' Economia Politica* a Parigi si occupava della questione *a chi debba appartenere la proprietà delle miniere*. Le opinioni furono alquanto divise. Lafond si dichiara partigiano della legislazione dell' America del Sud, e sostiene che la proprietà della miniera deve appartenere al ritrovatore. Wolowski dimostra che la soluzione data

(a) Da queste parole si deduce che il Say ha parlato delle miniere anche sotto il rapporto dell' intervento del Governo, e nelle relazioni con la privata proprietà. Quindi riteniamo inesatta l'asserzione del sig. Legoyt nel *Dictionnaire de l'Economie Polit.* par Coquelin et Guillaumin, v.° Mines: La plupart des autres economistes, J.-B. Say, Sismondi, Storch, Ricardo, n'ont examiné les mines qu'au point de vue de la rente qu'elles peuvent donner selon leur nature, leur degré de fécondité, leur situation dans le voisinage de centres de populations ou dans un pays désert, le plus ou moins de facilité qu'offre leur exploitation, la concurrence qu'elles se font entre elles, etc — Egli è certo però che gli Economisti, parlando in generale, non si occupano della questione delle miniere nei rapporti del Governo colla proprietà privata. Fra gli economisti alemanni il solo Rau nel suo libro *Lehrbuch der politischen Aeconomie* è il solo, che abbia dato maggiori svolgimenti ai varii rapporti d'interessi, che si connettono colla coltivazione delle miniere. Sul punto poi della *regalia* egli ne fa una questione subordinata alle diverse condizioni economiche dei paesi. Ove lo spirito di associazione e d'intrapresa è ristretto *o* quasi nullo, come in Alemagna, il professore d'Eidelberga ammette come una necessità lo intervento dello Stato nella industria estrattiva, sia per esercitarla direttamente a suo conto, sia per concedere e incoraggiare le imprese dei particolari; abbenchè dissuada i Governi alemanni dal coltivare le miniere per conto proprio, dimostrando che la industria privata produrrebbe a miglior mercato. In quanto ai paesi poi, ne' quali le private proprietà sono di molto estese, ed i capitali vi esistono in abbondanza ed a basso prezzo, ed havvi uno spirito prodigioso di associazione, il Rau crede possa la privata industria supplire all' azione Governativa. L'insigne Mohl, professore di diritto pubblico nella stessa Università di Eidelberga, nel suo *trattato della scienza della Polizia, ossia dell' intervento dello Stato nell' Economia pubblica dei popoli*, che fa parte del *Staats-Lexicon* di Rotteck, professa le stesse dottrine del suo sapiente collega.

dalla legge del 1810 è buona, e conforme alla utilità generale, rispettando i diritti di tutti. Renouard accetta l'opinione di Wolowski al punto di veduta pratica, quale una transazione tra i diversi interessi. Ma al punto di vista filosofica non crede la questione suscettiva di una decisione assoluta. Ne' paesi, che non sono intieramente occupati, la proprietà, per suo avviso, è il diritto completo ed assoluto del primo occupante; ma ne' paesi, come la Francia ed altri di Europa, ove ciascuna cosa appartiene a qualcuno, o ai particolari, o al Comune, o allo Stato, proprietario riconosciuto di ciò che non appartiene ad alcuno (per scansare ogni lotta, che potrebbe insorgere fra diversi competitori), v' hanno i diritti del padrone fondiario, quelli dello Stato, e quelli dell' inventore, la di cui industria ed il di cui lavoro meritano senza dubbio una retribuzione. Renouard crede che l' ecletismo della legge Francese sia riuscito a conciliare que' tre interessi. Michele Chevalier opina che la miniera prima della concessione è una proprietà senza padrone: che la concessione instituisce un proprietario; che quindi la legge Francese è conforme ai principii dell' economia politica, in quanto essa formola una individuazione staccata della proprietà mineraria, e rispetta in proporzioni convenienti la proprietà della superficie, e i diritti della intelligenza e del lavoro. Courcelle-Seneuil afferma che i tre diritti in questione non possono essere apprezzati che al punto di vista della utilità economica, vera causa, per suo avviso, della proprietà; e che quindi in ultima analisi l' obbligo di commettere allo Stato il diritto di regolare i diversi interessi non è altro che il diritto di regalia moderato dalla pubblica utilità.

Quijano crede non sia possibile stabilire una classi-

ficazione delle produzioni del suolo, e delle diverse ricchezze che vi sono nascose. Non si potrebbe, a suo avviso, fissare il punto in cui finisce la superficie, ed ove incomincia il sottosuolo; ed ogni limite di proprietà a una certa profondità sarebbe arbitrario, e opposto alla natura delle cose, avvenendo quasi ognidì che un filone fissato dapprima ad una massima profondità, rimonti alla superficie. Vée crede difficile in via teorica contrastare al proprietario della superficie i suoi diritti esclusivi sulla proprietà del sottosuolo. Ma praticamente pensa doversi quei diritti limitare dalla espropriazione per causa di pubblica utilità. Egli fa inoltre osservare che ai nostri giorni le scoperte delle ricchezze minerarie non sono più l'effetto d'un semplice caso, ma si il risultato di osservazioni geologiche, di esperienze, di esplorazioni, di forature, di varii tentativi, di un travaglio infine, che attribuisce diritti sacri a coloro che lo intraprendono e lo proseguono.

Il sig. Dupuit, ingegnere capo della città di Parigi, è d'opinione che lo Stato non è proprietario della miniera in tutta la significazione della parola, ma ch'egli fa de' proprietarii; la quale facoltà egli proclama razionale, sendo naturale che ciò, che non appartiene ad alcuno, appartenga a tutti. Del resto il Dupuit riassume tutta la questione nel principio di utilità generale; e se egli fosse dimostrato che in ogni altro sistema di appropriazione, l'esercizio delle miniere attirasse davantaggio i capitali, e producesse risultati migliori, il sig. Dupuit se ne dichiarerebbe partigiano.

Lehardy de Beaulieu, professore di economia politica alle scuole delle miniere di Mons al Belgio, in un suo scritto comunicato alla società, sostiene che la quistione della proprietà delle miniere può ricevere in

teoria ed in pratica una soluzione completa, per cui la proprietà si attribuisca allo Stato sotto riserva dei diritti parziali dell'inventore.

Una sentenza del tutto contraria piacque al socio corrispondente Demetz-Noblat: egli esclude ogni soluzione *a priori*, e vuole che gli uomini di Stato si decidano in vista della situazione economica della società; or secondochè la proprietà del suolo sarà molto divisa, o concentrata in un piccol numero di mani, secondo i bisogni del fisco, e molte altre circostanze, il diritto minerario dovrà variare da popolo a popolo, e da epoca ad epoca (*a*).

Dopo sì lunga discussione la Società ridusse tutta la questione ai termini seguenti: *È egli più utile alla società che lo Stato si riservi la proprietà delle miniere, o che l'attribuisca a' privati?* Noi non potemmo leggere questa discussione senza dolerci che una questione di tanta altezza, una quistione eminente di filosofia di diritto, sia stata ridotta ai brevi confini di pura economia! La scuola utilitaria non potea dare un saggio più luminoso della confusione de' principii di *giustizia*, e delle massime di *utilità*. Se la discussione dei capitani, degl'ingegneri, e de' puri economisti francesi, tenendosi entro ai limiti della quistione primitivamente proposta, avesse deciso *a chi* debba *appartenere la proprietà della miniera*, avrebbe con ciò solo risolta l'altra quistione *a chi sia* utile *attribuire quella proprietà;* poichè non può essere *utilità* che là ove è giustizia.

Malgrado le opinioni degli anzidetti economisti, noi abbiamo veduto che il sig. Dunoyer ha condannato al

(*a*) V. *Journal des Économistes*, tom. 6, 1855, pag. 284-293.

tribunale della ragione e della scienza economica il sistema della legge francese del 1810. Anche l'esimio giurista Edoardo Dalloz, gli è appena un anno, ha fatta la critica di quel sistema, specialmente dal lato delle intervenzioni governative nell'amministrazione delle miniere, nel suo Trattato *De la Propriété des mines et de son organisation légale en France et en Belgique.* Il sig. Perny de Maligny nel suo libro *De l'exploitation des richesses minérales de la France* — 1865, anch'egli acutamente dice dell'Amministrazione: *L'administration opére comme le fait le chien du jardinier, qui ne mange pas les légumes, il est vrai, mais qui ne veut pas non plus que d'autres les mangent.*

Finora in Francia, per quanto noi ne sappiamo, la questione della proprietà delle miniere non fu agitata, almeno in grandi proporzioni, che nella sfera della dottrina economica, e della pratica tecnica di amministrazione. Noi facciamo voti che gli scrittori di filosofia di diritto, di che tanto è pur ricca quella generosa Nazione, vogliano approfondire e svolgere completamente il principio giuridico, e la quistione di giustizia razionale in materia di miniere. Noi non neghiamo che la sia questione altamente complessa di elementi giuridici, economici e politici: ma, per onore della umana ragione, fa d'uopo pur d'una volta convincerci che gli elementi *economici* e *politici* sono secondarii ed accessorii dell'elemento giuridico-razionale: la *giustizia*, dappoi la *utilità!*

Intanto, rivolgendoci alla nostra legislazione, dobbiamo schiettamente confessare che i suoi compilatori tolsero a modello il sistema francese. Già l'art. 419 del Cod. Albertino avea stabilito che i diritti sulle miniere sono annoverati fra le regalie. Nel 30 giugno

1840 si pubblicò un Editto sulle miniere, che si fonda su quel principio, e che, tolte alcune lievi modificazioni, come disse il prof. Boccardo, è esattamente una nuova edizione della legge francese del 1810.

Nel 20 novembre 1859 fu pubblicata nel nostro Stato altra legge sulle miniere *in virtù de' pieni poteri.* Il suo principio fondamentale è sempre lo stesso: il principio feudale, il dominio del Sovrano sul territorio. Quindi è sempre lo Stato, come in Francia, che a suo piacere fa le concessioni delle miniere propriamente dette, ossia delle sostanze minerali di prima classe. Il concessionario è soggetto ad una duplice annua prestazione a favore dello Stato, l'una fissa, l'altra proporzionata del cinque per cento del prodotto netto, ma non depurato dalle spese di amministrazione, costruzione o d'altro genere, nè dagl' interessi dei capitali impiegati. E laddove il concessionario abbandoni la miniera, ovvero rinuncii alla lavorazione, la legge dichiara che la miniera *ricade al Demanio.*

In quanto ai diritti del proprietario della superficie, la legge francese è meno fiscale della nostra!! La prima almeno ha dato un *colpo di cappello,* come argutamente disse Chevalier, al padrone del suolo, sia col riconoscergli il diritto di far semplici ricerche senza concessione governativa, sia coll'attribuirgli un canone sul prodotto, salva sempre la indennità dei guasti cagionati al fondo pe' lavori della miniera. Ma il nostro legislatore nega al proprietario ogni diritto di ricerca privata, come altresì ogni livello; e soltanto gli attribuisce la stretta indennità de' guasti, e la facoltà di obbligare il concessionario all' acquisto forzato del fondo, il quale fosse divenuto inetto alla coltivazione in conseguenza degli scavi.

La legge italiana si è pur modellata sulla francese in quanto riguarda l'amministrazione tecnica delle miniere. Sono infinite le ingerenze del Ministero de' lavori pubblici, de' Prefetti, degl' Intendenti: v' ha un Consiglio di miniere, sonovi ispettori ed ingegneri, e varii ufficiali subalterni. Noi non diremo della parte economica della legge, ch'è tutta a pura perdita dello Stato; e se diasi fede al Poggi, le spese per le miniere del Piemonte e della Lombardia per l'anno 1860 ascendono a lire 111,200, e l'entrate per tasse a lire 75,000 di guisa che sarebbevi stata perdita di lire 36,200!!

Ma in quanto al principio razionale e giuridico fondamentale della legge, perchè, noi diciamo, perchè accettare, copiando, il sistema ibrido della Francia, mentre a casa nostra noi italiani avevamo il principio razionale, giusto ed altamente economico della legge Romana, redivivo nella legge Toscana del 1788, principio che pare abbia emigrato da Italia nell' Inghilterra e nell'America, mentre noi correvamo oltre Alpi per importarne merce straniera?

Principio razionale, giusto ed altamente economico noi dicemmo quello della legge Romana. Il proprietario del suolo è anche proprietario solo, libero, ed esclusivo del sottosuolo, e di tutte le materie o sostanze che vi si trovano. È il principio della proprietà privata, individuale, scevro da ogni principio di signoria feudale, da ogni regalia dello Stato, senza vincoli, senza pastoje, lasciato del tutto alla piena libertà della privata industria. Basta enunciare questo principio, perchè ne appariscano i due elementi della *giustizia* e della *utilità*, i due fattori del *diritto* e della *economia*. E appunto questi due elementi ci spiegano il gran fenomeno, che siffatto principio sia sorto e vissuto in seno alla più

magnifica legislazione del Mondo, e nella più alta civiltà, e a vece sia deperito e falsato in seno a tempi di barbarie e di oppressione.

Moderni sofisti, pigmei dinanzi a un gigante, osarono coll'arco de' meschini cavilli combattere contro quel principio. Essi non riescirono che a produrre un concetto eminentemente sofistico, una *proprietà sotterranea distinta e separata da quella del suolo!!*

Eglino invocarono il titolo e la essenza intima della proprietà, *argomenti giuridici*; invocarono i motivi della utilità generale, *argomenti economici*. Noi abbiamo abusato d'assai della pazienza del leggitore perchè osiamo qui intraprendere l'ampia confutazione di cotali argomenti, che riserbiamo ad altro scritto: pochissime parole basteranno a suggello della nostra teoria.

Il titolo della proprietà, fu detto, è il travaglio, il solo lavoro; perchè esso solo imprime sulla materia la immagine della umana personalità. Il proprietario del suolo non ebbe alcuna parte nel lavoro della natura, che ha prodotte le ricchezze sotterranee. La sua coltivazione che mai può avere di commune con le miniere?

La base di questo ragionamento è innanzi tutto erronea. E se dessa venisse accettata, la conseguenza ci sarebbe irresistibile, il *comunismo*! Non sono che alcuni puri Economisti che stabiliscono il titolo della proprietà nel lavoro: i compilatori del Codice Napoleone attinsero a questa fonte. Ma niuno fra i migliori scrittori di filosofia giuridica mai l'accettò. Il lavoro può aumentare il valore della proprietà: ma desso non crea la proprietà. Anzi la suppone. E altrimenti perchè il lavoro, che fa lo scultore sul marmo altrui, o il mezzajuolo sull'altrui fondo, non attribuisce a costoro la proprietà della statua o del podere? Lo sarebbe d'altronde un criterio vago e indeter-

minato: esso non esprime il *quanto* del lavoro sia necessario; ed è inapplicabile al caso, in cui più individui avessero ad un tempo lavorato intorno allo stesso oggetto. Il lavoro è solo titolo della proprietà! Dunque il proprietario della terra lasciata incolta, perde la proprietà, e quella dovrà cedere al primo occupante che la coltiva, perchè egli solo ha il titolo della proprietà, il lavoro! Il lavoro è il solo titolo della proprietà! Or dunque perchè gli avversarii attribuiscono al proprietario del suolo il dominio delle cave sotterranee, delle torbe, dei marmi, delle pietre, e gli niegano quello delle miniere e delle sostanze metalliche? Ha forse egli col suo travaglio lavorato più sulla produzione del marmo, che del metallo? Il vero si è che il proprietario del suolo, con la sua occupazione, ha acquistato la proprietà del fondo, di tutte le sue parti, e di tutto ciò ch' è connesso inseparabilmente col suolo. Egli con questo fatto primitivo ha acquistato potenzialmente il pieno diritto di rivolgere a suo uso, ai suoi bisogni tutte le utilità del fondo, e ciò in armonia alla gran legge della conservazione e del ben essere dell' umana persona: in qual parte del fondo si stiano cotali attitudini alla utilità, sotto la superficie, o al disopra, di qua, o di là, in questa o in quella distanza, ciò nulla monta in linea di diritto naturale o positivo. Se il diritto naturale avesse limitata la proprietà fondiaria dell' individuo al suolo, escludendone il sottosuolo, ci avrebbe dato un criterio certo per tracciare una linea di demarcazione fra quelle due regioni. Or noi domandiamo quale possa essere razionalmente quel punto, in cui cessi la proprietà del suolo, un metro, cinque metri, o cento di profondità? Si sarebbe nel vago e nell' arbitrario. D' altronde ci si

attesta dagli uomini tecnici che *tous les jours un filon d'abord placé très-profondément monte à la surface* (*a*).

Noi non ci occupiamo delle considerazioni di Turgot o di Mirabeau, tratte dalla essenza della proprietà: Mirabeau non vedea nella proprietà che una mera creazione del potere sociale: errore profondo, da cui non potea nascere che altro errore. Turgot poi stabiliva per punto di partenza un concetto della proprietà, in cui stanno mirabilmente confusi la *essenza*, l'*esercizio effettivo*, e la *guarentigia estrinseca* della stessa proprietà. Errarono entrambo in comune escludendo il proprietario del fondo dal dominio della miniera: ed errò ciascuno separatamente, Mirabeau investendo di quel dominio la Nazione, esclusi i Re; Turgot investendone il primo occupante, esclusi la Nazione ed il Re.

Noi non faremo lunga confutazione degli argomenti economici, che già fu fatta dal sig. Dunoyer, dal Poggi, e dalla Deputazione Accademica de' Georgofili di Firenze (*b*). E soltanto osserveremo due cose. In prima, qualunque ragione di pubblica utilità, che si elevasse nella lotta del bene privato e del bene sociale, non è stata mai titolo, nè mai la sarà, salva la eterna ragione delle cose, a sconoscere in principio la proprietà reale o personale dell'individuo, ma sì soltanto lo potrà essere per una *espropriazione forzata per causa di pubblica utilità* nei casi, e colle condizioni statuite dal diritto per simili fatti. Del pari, qualunque motivo di pubblica sicurezza contro i pericoli e danni dei lavori minerarii, non mai potrà razionalmente esser titolo a che lo Stato si impossessi della direzione e del governo delle miniere,

(*a*) M. Quijano, *Journal des Econom.*, tom. 6, pag. 290.

(*b*) *Atti della R. Accademia de' Georgofili*, ant. ser., Vol. XXV, pag. 132.

ma soltanto lo potrà essere per stabilire un sistema di sorveglianza, salvo il diritto della libertà e proprietà, come nel sistema delle varie specie di Polizia sociale. Inoltre osserviamo che, se voi attribuite al Governo il potere d' intromettersi nella industria delle miniere in nome della pubblica utilità, e per domare le pretese resistenze private, sarete costretti ad attribuirgli indefinitamente lo stesso potere in mille altre industrie: perocchè, come osservò il traduttore americano dell'*Economia* di G. B. Say, motivi egualmente speciosi possono essere allegati per opporre impedimenti ad una infinità di altri travagli. E non mai ci vogliamo universalmente persuadere della gran legge economica, contro cui invano lottano gli uomini ed i Governi, del *lasciar fare all' interesse privato* in materia d' industrie, *il quale, essendo il miglior consigliere dell' utilità de' singoli, riesce sempre il miglior promotore della utilità di tutti.* Or noi siamo lieti di chiudere quest' ordine di considerazioni con le belle parole del professore Giulio, immortale onore del Piemonte = ogniqualvolta vengono a tenzone la libertà ed il monopolio, la spontanea azione dei privati e l'ingerenza governativa in cose di commercio e d'industria, il cuore, precorrendo il giudizio della ragione, ci dice altamente che *la libertà è migliore del privilegio, che la spontanea azione privata è tanto più efficace e sicura quanto è meno inceppata dall' intervento e dalla protezione dei governi.* Queste verità, che il sentimento indovina, la riflessione rigorosamente le dimostra, gli esempli le confermano; nè è picciol vanto della economia politica lo aver saputo colla severa e paziente analisi di fatti contemporanei e con l' accurato riandar delle storie, dimostrare in modo oramai irrecusabile, che il sentimento non c' inganna quando ci consiglia di ante-

porre la libertà al monopolio, la spontanea azione dei privati alle ingerenze dei Governi = (*a*).

Noi riscontriamo nel principio legislativo romano sulle miniere la più esatta espressione delle leggi di *giustizia razionale* e di *libertà economica*; e noi ci atterremo sempre a questo concetto della antica sapienza Italica, e facciamo voti acciò, ripudiate le straniere idee sofistiche, venga esso accolto nelle pagine delle nuove leggi. Intorno all'argomento delle miniere possono utilmente consultarsi, sotto il rapporto giuridico, amministrativo, economico e politico, le seguenti opere: Peyret-Lallier, *Traité de la législ. des mines* — Delebecque, *Tr. de la légis. des min.* — Merlin, *Quest. de dr.*, v.° *Mines* — Lorré, *Législ. sur les min. expliq. par les discuss. du Conseil d' Etat*, tom. IX — Blavier, *Jurispr. génér. des min.* — Héron de Villefosse, *Riches. Minér.* — C. Comte, *Tr. de la Propriété* — Cotelle, *Droit admin.* tom. 2. — Dalloz, *Répertoire* etc. v.° *Mines* — Rocco, *Corso di dir. ammin.* tom. 3, lez. 100 — Richard, *Législat. franç. sur les min.* — Barrier, *Le Code des min.* — Laferrière, *Cours de droit pub. et adm.* tom. 2 — E. Poggi, *Della Legislazione mineraria* — Dalgas, *Consider. sulla propr. e la legisl. delle miniere* — Grabau, *Cenni sulla prop. e la legisl. delle min.* — Dunoyer, *De la liberté du travail*, tom. 2 — Rau, *Trattato d' econ. nazion.* — G. B. Say, *Trat. d' econ. polit.* — H. C. Carey, *Princ. di Econ. pol.* — G. Boccardo, *Trat. teor. prat. di Econ. pol.*, tom. 2 — Edouard Dalloz, *De la propriété des mines* etc., tom. 1 — Perny de Maligny, *De l' exploitat. des rich. minér. de la France* — Rey, *Traité de la propr.*

(*a*) *Discorso sopra la Banca ed il Tesoro.*

des min. — Coquelin et Guillaumin, *Diction. de l' Econ. pol.*, v.° *Mines* — M. Bocke, *Diction. de la Polit.*, v.° *Mines*, *Propr. souter.* — Bocke, *Diction. de l'Admin. Franç.*, v.° *Mines* — Hake, *Commentar. über das Bergrecht* — Kreszner, *Systematischer Abriss des Bergrechts.*

(75) Noi abbiamo svolta ampiamente questa idea in una delle nostre lezioni critiche intorno alla legge Communale e Provinciale, attualmente in vigore presso di noi, del 23 ottobre 1859. Ecco il riassunto delle nostre vedute, che abbiamo sposte in quella lezione.

Una seconda osservazione critica di gran momento noi ora faremo all'organismo dell'Amministrazione Provinciale. Il Prefetto è l' ordinario rappresentante della Provincia considerata quale persona giuridica. Egli la rappresenta fino in giudizio. Interviene come Commissario Regio alle sedute del Consiglio Provinciale: non vi ha voto deliberativo, ma può sospendere o sciogliere l' adunanza, riferendone al Ministro dell' Interno. Inoltre il Prefetto è presidente della Deputazione Provinciale, e come tale partecipa all'amministrazione della Provincia, a di cui servigio egli assegna alcuni impiegati del proprio ufficio. Quindi il Prefetto assieme alla Deputazione Provinciale spiega i poteri di tutela su parecchi atti dei Comuni; in altri procede o col voto o col giudizio del Consiglio di Prefettura.

Questo sistema è un innesto di due legislazioni straniere, della Francia e del Belgio, applicate alla Italia, senza tener gran conto delle diverse condizioni di quelle civiltà nazionali. Nel sistema francese si può trovar peccato in punto di libertà, ma non peccato di logica.

Il sistema inaugurato in Francia dal Consolato e dall'Impero, fu mirabilmente coordinato nelle sue parti, ma fu vizioso nel suo principio, il dispotismo militare tradotto nel concentramento ministrativo. Perciò non lo si può essenzialmente incarnare ad un sistema di libere instituzioni, a cui ripugnava il genio del Consolato e dell' Impero per intento e per natura. Il Dipartimento in Francia non è che una *divisione amministrativa* dello Stato, una *sezione governativa*. Dapprima fu una semplice circoscrizione, anzichè una vera aggregazione dotata di personalità civile. L' Assemblea Costituente, sostituendo il Dipartimento alle antiche Provincie, gli mantenne la forma di sezione amministrativa, abbenchè gli désse a simulacro di libertà un *consiglio* deliberante, ed una *direzione* esecutiva. Il Consiglio, sparito sotto la Costituzione dell' anno III, risurse colla Costituzione del Consolato; ma questo, facendo il viso d' armi al principio elettivo, pose un ufficiale governativo, il Prefetto a capo dell' Amministrazione. Posto il principio, abbenchè falso, la consegnenza fu logica. E fu piuttosto l'amministrazione dello Stato nei limiti del Dipartimento, anzichè l' amministrazione del Dipartimento nei rapporti con lo Stato. Così si spiegano in Francia, con le sue condizioni istoriche, i poteri del Prefetto, e specialmente il cumulo delle qualità di *rappresentante* del *Governo* e di *amministratore* del *Dipartimento.*

Or mentre la Francia serviva all' idolo del potere assoluto, il Belgio s' inspirava negli ordinamenti comunali e provinciali al principio della libertà. La Costituzione Belgica, applicando il principio della elezione diretta, riconoscendo ne' Consigli la facoltà di provvedere agl' interessi proprii locali, proclamata la pubblicità dei bilanci, de' conti, delle sedute, e ammesso l' intervento

Regio e Legislativo solo a titolo di sorveglianza contro le esorbitanze de' Consorzii, stabiliva che l' autorità della Provincia fosse rappresentata dal Consiglio Provinciale, da una sua Deputazione permanente, e da un Commissario governativo. Nel Belgio la Deputazione Provinciale dà un voto consultivo per gli atti sottoposti all' approvazione del Re, e deliberativo per gli altri atti di sua competenza, contro cui a' Comuni interessati, ma non al governatore, commissario o prefetto, è dato di muovere richiamo.

Al nostro legislatore parve troppo severo ed assoluto il sistema Francese, e quello del Belgio gli parve troppo liberale. Pensò di prendere alcune disposizioni, di quà di là, dalle due legislazioni, e così plasmare un sistema *sui generis*. Ma l'*ecletismo*, o Signori, se buono in filosofia (di che grandemente dubito ancora), è assurdo, è rovinoso ne' sistemi stranieri amministrativi, li quali hanno profonde radici nelle condizioni storiche delle civiltà nazionali: molto più poi è assurdo nel volere intarsiare libertà e dispotismo, tenebre e luce. — Ed eccovi: s' introdusse il Prefetto in seno alla Deputazione Provinciale, e se ne fece il Presidente, poco mancava con voto preponderante. Ora la Deputazione Provinciale cosa è ella mai? Un corpo, che ha il mandato direttamente dal Consiglio, indirettamente dal popolo, per l' amministrazione esecutiva della Provincia. Dunque nominando voi il Prefetto a Presidente della Deputazione, lo fate amministratore della Provincia. Assurdo massimo! L' amministrazione attiva porta con sè il principio della risponsabilità inverso i proprii committenti. Ma nella nostra ipotesi noi vediamo un amministratore, che riceve il suo mandato, non dal Consiglio della Provincia, bensì dal Governo, da cui di-

pende la nomina o la rivocazione di lui. Egli adunque è un elemento del tutto eterogeneo.

Non basta. Avendo in questo sistema il Prefetto la duplice qualità di rappresentante governativo, e di amministratore colla Deputazione della Provincia, ne segue ch'egli stesso colla prima qualità compie atti di autorità e di tutela, con l'altra atti di semplice amministrazione. Ora l'amministrazione è soggetta in moltissimi casi ai vincoli di autorità e di tutela. Dunque il Prefetto, *operando* ed *approvando*, *amministrando* e *tutelando*, congiunge in sè medesimo due condizioni contraddittorie ed incompatibili. Questo congegno è solidale ed indivisibile. Il legislatore deve schiettamente appigliarsi ad uno de'sistemi. O che la Provincia è una semplice sezione amministrativa dello Stato, e allora il rappresentante dello Stato, o meglio del Governo, il Prefetto predomina nell'amministrarne gli affari, allora egli sarà circondato da impiegati governativi a servigio della Provincia. I Consigli, le Assemblee elettive non saranno allora che vani fantasmi di libertà a illusione del popolo, il *panem et circenses* di Augusto! Ma se la Provincia ha una personalità a sè, una rappresentanza, un'amministrazione distinta da quella dello Stato, allora è logico, è necessario che il Prefetto non sia amministratore, non Presidente della deputazione; allora è logico che gl'impiegati a servigio della Provincia sieno impiegati provinciali; allora è logico che le parti del Prefetto rimpetto alle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione siano precisamente limitate ad un ufficio di semplice sorveglianza, acciò lo indirizzo speciale della Provincia non venga in urto con gl'interessi generali. Altramente si avrà o un Amministratore locale che sorveglia sè stesso, o il potere

esecutivo dello Stato confuso col potere amministrativo della Provincia, o l'ufficio di vigilanza trasferito al Governo centrale contro il principio che bene si amministra solo da vicino. Fino a che si ritenga l'attuale sistema ecletico tra la Francia ed il Belgio, dite pure che noi siamo più liberali, ma meno logici dei Francesi, più avviluppati, e meno sinceri dei Belgi.

La qual cosa vi si parrà più chiara ove consideriate i rapporti della Deputazione Provinciale col Governo in ordine agli atti di tutela che la prima spiega su i Comuni.

Secondo la legge Comunale del Belgio è necessaria l'approvazione del Re col parere della Deputazione Provinciale per gli atti di alienazione, acquisti, permute, divisioni, o transazioni di beni o diritti immobili, per le enfiteosi, per i prestiti, per la imposizione d'ipoteche, per lasciti e doni, pei pedaggi, per apertura ed allargamenti di strade, per imposizione, abolizione, o modificazione di tasse. La Deputazione Provinciale può approvare i contratti su beni immobili, purchè il valore dei medesimi non oltrepassi i mille franchi o il decimo del bilancio, e che questo decimo non ecceda i ventimila franchi: così pure approva i lasciti e le donazioni, il di cui valore non ecceda tremila franchi, approva i contratti di crediti e di danaro, le liti, i progetti di lavori, i regolamenti organici dei Monti di pietà, i bilanci ed i conti delle rendite e delle spese. È poi fatta facoltà ai Comuni di provvedersi con ricorso al Re, ove la Deputazione abbia loro denegata l'autorizzazione.

La nostra legge Comunale richiede solo l'approvazione Regia col parere del Consiglio di Stato per i dazii e le imposte Comunali, e per i regolamenti di

ornato e di polizia locale. I conti delle entrate e delle spese, abbenchè discussi e controllati dai Consigli Comunali, sono approvati però dal Consiglio di Prefettura, salvo il ricorso alla Corte de'conti. Appartiene poi alla Deputazione Provinciale la potestà di approvare le alienazioni, gli acquisti, i prestiti, gl'impieghi di danaro, le liti, e le spese che aggravano più di tre bilanci. Se la Deputazione rifiuta l'approvazione, i Comuni hanno diritto di ricorrere al Re; ma se l'approvazione è conceduta, può ricorrere contro di essa il Prefetto, di guisa che in risultato il voto della Deputazione ne'rapporti col Governo riesce sempre consultivo.

Fu già osservato da alcuni chiari pubblicisti italiani che questa è una delle principali differenze fra la legge italiana e la Belgica. Per la legge del Belgio la Deputazione Provinciale dà voto soltanto consultivo per gli atti soggetti alla Regia approvazione, e deliberativo per gli altri atti di sua competenza, contro i quali ai Comuni interessati, come sopra dicemmo, e non già al Governatore o Commissario è dato di sporgere richiamo. Se nella nostra legge, osservò a buon diritto il Martinelli, fosse scritto che gli atti suenunciati si approvano o si disapprovano dal Prefetto col parere della Deputazione Provinciale, la legge avrebbe il pregio di maggiore schiettezza, facendo pur mostra di minore liberalità. Ma le buone intenzioni de' compilatori non impedirono che all'apparenza venisse meno la sostanza, e che in un giuoco di parole si convertisse la guarentigia promessa col nuovo sistema. Il numero preponderante dei voti, co'quali la Deputazione Provinciale vincerebbe il partito contro il voto del prefetto, avrebbe forse suggerita quella cautela, onde rimane distrutta ne'suoi principii e nelle sue conseguenze ogni

facoltà deliberativa? In questa ipotesi perchè non si avrebbe avuta la franchezza di confessare le proprie paure, o di porre la quistione ne' suoi veri termini? Gli atti di sorveglianza, o come vogliosi chiamare di tutela, non possono affidarsi al Prefetto che in uno di questi tre modi, o al Prefetto solo, od in Consiglio di Prefettura, od al Prefetto assieme alla Deputazione Provinciale, o al Prefetto col parere della stessa Deputazione. La nostra legge ha seguìto il primo sistema in quanto alla tutela legale ed alla giurisdizione contenziosa-amministrativa: il secondo è il sistema accettato in apparenza, l' ultimo è quello che in fatto corrisponde alla verità. Se il sistema del Belgio non garbava, perchè fosse per avventura creduto o troppo liberale o meno opportuno, non si aveva per certo, e non si ha ragione di affermare che in questa parte fosse imitata la legge Belgica, e che pel resto la legge Italiana sorpassi in liberalità tutte quelle di Europa.

(74) Pellegrino Rossi annovera il difetto di nazionalità fra le cause di una viziosa legislazione penale in un dato paese. Il diritto è una lingua, egli dice, una lingua che ha numerose e profonde rassomiglianze colla lingua parlata. Esso contiene, come questa, l' espressione dello stato sociale, la rivelazione de' suoi bisogni. Come la lingua parlata, esso è essenzialmente mobile, progressivo; così come è la lingua parlata, non può inventarsi, esso si forma, si forma a poco a poco, per il libero concorso di tutti gli elementi della vita nazionale. A misura de' suoi sviluppi, noi ce ne possiamo impossessare, possiamo regolarlo, dargli delle forme più precise; fissarlo, cioè nel senso di renderlo immutabilè, è cosa impossibile.

In questo senso un Codice ed un Dizionario di accademia sarebbono due assurdità del medesimo genere; l' una è ridicola, l' altra perniciosa. Queste osservazioni si applicano al diritto penale così come anche al diritto civile: solo in materia criminale i risultati della creazione nazionale devono essere sempre alla mano, e debbono regolarsi dalla legge positiva. *Diritto Penale,* lib. 4, cap. 3.

Il concetto, che *il diritto è una lingua*, è stato tolto dalla scuola storica di Germania. Il celebre de Savigny, volendo dimostrare la base del suo sistema, annunciato già prima da Hugo, che cioè il diritto non è già una creazione riflessa, volontaria, e tanto meno arbitraria dell'uomo e della società, comincia col dire che *il diritto nasce presso un popolo come la sua lingua, i suoi costumi, e tutta la sua costituzione.* E per certo se vogliasi instituire un raffronto tra la storia delle origini e de' progressi del diritto in un popolo secondo le fasi della sua barbarie e della sua civiltà, e la storia della formazione del linguaggio, quale a' nostri giorni ce la descrive il celebre professore di Oxford, M. Müller (*a*), noi rimarremo con gran maraviglia convinti delle rassomiglianze del *diritto* e della *lingua* di un popolo. L' idea di queste rassomiglianze del *diritto* e della *lingua* può ammettere uno sviluppo oltre ai brevi limiti accennati da Pellegrino Rossi.

Il diritto e la lingua sono espressioni di bisogni, e rappresentazioni di rapporti. Entrambo esistono dapprima nella intima coscienza del popolo. Entrambo, nelle prime loro manifestazioni, si producono quasi senza premeditazione, e piuttosto per una forza istintiva: en-

(*a*) *La science du Langage,* cours professé à l'Instit. Royale de la Grande-Bretagne, par M. Max Müller, *trad. par* G. Harris, Paris — 1864.

trambo principiano con figure, con rappresentazioni, con simboli: entrambo si nutrono ne' primi stadii di fantasia, di passione, e di forza rude: l'uno e l'altra col progresso della civiltà si mitigano e si addolciscono. L'uno e l'altra portano una incancellabile impronta del genio e del carattere nazionale: l'uno e l'altra progrediscono colla civiltà della Nazione, e le antiche lingue de' popoli abbisognano oggidì, per essere intese, delle chiose, come le leggi decemvirali de' Romani hanno mestieri di commenti. Il diritto e la lingua si guastano, si corrompono, e talvolta periscono con le straniere invasioni, e con le conquiste su i popoli. Entrambo si svolgono e si perfezionano sotto la stessa legge: il diritto e la lingua si reggono dapprima con gli usi e coi costumi; appresso questi usi si scrivono, si meditano con lo spirito filosofico, si generalizzano con le regole dell' arte o della scienza: ed eccoti *codici*, *dizionarii*, *grammatiche*, *trattati*, *linguistica*, *glossologia*, *fonologia*, *filologia*, *giurisprudenza*, *legislazione*, *scienza del linguaggio*, *scienza del diritto*. L'arbitrio privato non può coniare una parola, come non può sancire un diritto; siccome del pari le inveterate disusanze fanno cadere in obblìo le leggi e le parole. Tanto è vero che il *diritto è una lingua!*

(75) Il *metodo* non è che un mezzo o un istrumento per *conoscere* od *insegnare* la verità. Due ufficii esercita invero la mente umana verso la verità, dinanzi a cui ella può trovarsi in due posizioni: o la verità

non si conosce, e la si deve ricercare; ovvero la si conosce già, ed è mestieri comunicarla ad altrui. Questi due ufficii si esercitano con due mezzi o metodi, de' quali l'uno *inventivo*, l'altro *didattico* si appella. Il mezzo o metodo ridotto in *arte* non è che un complesso di regole direttrici della nostra mente per ritrovare od insegnare la verità. La *procedura* nel campo della *giureprudenza* civile o penale è il *metodo* nella sfera della *Logica*.

Terenzio Mamiani distinse quattro specie di ordini: il *reale*, l'*inventivo*, il *logico*, e il *distributivo*. Chiama *reale* l'ordine che la stessa natura pone e conserva per mezzo le cose, nello spazio come nel tempo, e potrebbe dirsi ancora *ontologico*: appella *inventivo* l'ordine seguito dall'uomo nella ricerca naturale del vero, sia nelle singole operazioni, sia nel loro complesso: *logico* quello che da una prima cagione deduce nettamente la successione degli effetti, ingenerati l'uno dall'altro, ovvero deduce da un largo principio astratto la serie delle verità che vi stanno incluse, o pure per modo assai men frequente dall'ultima deduzione ascende per una scala di teoremi alla prima proposizione. Infine egli denomina ordine *distributivo* quello, con cui si dà sesto e connessione a un complesso ampio di fatti e di conoscenze, le quali non si possono tutte far derivare nè da una sola cagione, nè da un solo principio.

L'ordine inventivo poi per Mamiani si riparte in quattro arti: nella *inventiva* propriamente detta, nella *induttiva*, nella *dimostrativa*, e in fine nella *distributiva*. Tutte queste arti però sono precedute da un'altra chiamata da Bacone *preparatoria*, il cui ufficio consiste nel far manifeste e notorie le origini dell'errore, svellere dalla mente le dannose consuetudini, ampliare e inacutire le facoltà intellettive. Per la qual cosa la

Preparatoria ha due arti nel suo dominio, la *correttrice* e la *perfezionatrice*: la *Inventiva* si distingue principalmente nell' arte di *attendere*, e in quella di *trovare le fonti delle notizie*: la *Induttiva* si suddivide nell'arte di *ridurre*, *eliminare*, *sperimentare* e *congetturare i fatti*, giovandosi di un Prontuario di supremi principii: la *Dimostrativa* contiene la *Dialettica* e la *Topica*: la *Distributiva* si raccoglie nell' arte di verificare e in quella di ripartire le materie. Ved. *Del Rinnovamento della Filosofia antica italiana*, Libro uno del c. T. Mamiani della Rovere, P. 1, cap. XIII.

La dottrina metodica del nostro Platone italiano non è che una restaurazione dell' antica filosofia italica di Jacopo Aconzio, Sebastiano Erizzo, Tommaso Campanella, Leonardo da Vinci, e sopra tutti del sommo Galileo, il quale in questa teoria avea già da molto preceduto il libro del *Metodo* di Cartesio, e il *Nuovo Organo* di F. Bacone da Verulamio!

Antonio Rosmini nella sua *Metodologia* ai sei ufficii, ch' egli distingue, della mente umana verso la verità *incognita* o *riconosciuta*, fa corrispondere sei specie di metodo: il metodo *espositivo*, che insegna a comunicare altrui nel modo migliore le nostre cognizioni; il metodo *polemico*, che insegna a difenderle, ribattendone gli assalitori; il metodo *critico* per cui si separa ciò ch' è vero da ciò ch' è falso; il metodo *dimostrativo*, che somministra le regole acconce a formare esatte dimostrazioni; l' *induttivo*, che addita il modo d' indurre e conchiudere dal noto all' incognito; finalmente il *percettivo-induttivo*, il quale non si contenta d' indurre da certi dati, che si hanno, varie nuove notizie, ma ci conduce a scoprire dei dati nuovi del tutto, mediante nuovi fenomeni ch' esso destramente fa nascere ed apparire ai nostri sensi: metodo chiamato *esperimentale*

altresì e *baconiano*, a cui le scienze fisiche e naturali vanno debitrici degl' immensi recenti progressi. Carlo Comte propone questo metodo anche per le scienze morali e politiche, sul motivo che anche nella sfera del diritto e della morale tutto in ultima analisi si riduce a fenomeni, a *fatti*. Ved. *Pedagogia* e *Metod.* di A. Rosmini, *Introd.*, C. Comte, *Traité de législation*, chap. 1, 2.

Non è questo il luogo opportuno di occuparci di quistioni metodologiche; soltanto vi faremo qualche osservazione in rapporto alle cose accennate nel testo per il sistema didattico del diritto amministrativo.

Abbenchè noi non siamo dell'avviso di coloro, che pensano il metodo partorire i principii, sendo questi obbiettivi ed assoluti, e quello uno strumento soggettivo e psicologico, pur sempre ci persuaderemo de' mirabili vantaggi del buon metodo, sia per ritrovare con maggior certezza e speditezza la verità, sia per intuirla con maggior chiarezza ed efficacia. *Mirum*, diceva Leibnitzio, *quam in methodo solida, accurata, naturali res rem explicet, et memoria juvetur*. Nova method. disc. doc. jurisprud. § 7.

Parlando del *metodo spositivo* del diritto amministrativo, noi ne abbiamo stabilite tre condizioni: 1. *estensione*, 2. *processo architettonico*, 3. *forma logica*; o in altri termini *pienezza* o *integrità didattica*, *ordine distributivo*, *ordine dimostrativo*. La è una semplice applicazione della generale dottrina *metodica didattica* alla scienza peculiare del diritto amministrativo. E noi infatti crediamo che siffatto diritto lo si insegni esattamente, sponendo tutto intero il suo obbietto o materia, senza che si pecchi per *eccesso* o per *difetto*; collocandone e disponendone le parti secondo la legge delle affinità logiche, e delle intime connessioni; e infine dimostrandone la verità e la giustizia con accurate prove

desunte dai principii stessi costitutivi dell' obbietto: perocchè di tal modo il processo subbiettivo si conforma alla verità obbiettiva, e il reale determina e armonizza con lo scibile. Coll' osservare la prima condizione noi crediamo di dare l' *intero* insegnamento del diritto amministrativo, esponendone tutto l' obbietto proprio, ma nè più, nè meno, e così nè tralasciando alcuna parte di esso, nè trascorrendo per le scienze affini della politica, e della economia sociale, o del diritto costituzionale; nella qual parte di frequente e molto si è peccato da parecchi scrittori di amministrazione, nostrani e stranieri. La prima dote, dice il chiaro Pestalozza dopo Rosmini, di ogni insegnamento, quella che a così dire supplisce alle altre, e senza di cui le altre non possono bastare, è senza dubbio la pienezza o integrità che voglia dirsi. E l' insegnamento allora sarà pieno, quando abbraccierà tutto quello ch' è necessario, affinchè la verità, che s' insegna, venga completamente compresa da coloro ai quali s' insegna. V. Rosmini, *Logica*, A. Pestalozza, *Elementi di filosofia*, vol. 1.

Questa sarà la prima occupazione del campo del nostro diritto amministrativo, prolegomeno indispensabile della nostra trattazione, che deve constare di questi punti di veduta: — 1. Concetto generale del *diritto amministrativo*, e come *legge*, e come *scienza*: — 2. Obbietto e scopo del diritto amministrativo: — 3. Concetto dell' Amministrazione: — 4. Attinenze dell'Amministrazione co' diversi pubblici poteri dello Stato: — 5. Proprietà, caratteri, divisioni dell' Amministrazione: — 6. Fonti del diritto amministrativo: — 7. Attinenze della scienza del gius amministrativo con le scienze affini.

Coll'osservare la seconda condizione del nostro metodo, noi crediamo dare un *ordinato* insegnamento del

diritto amministrativo: chè l'*ordine* è via alla *chiarezza;* l'ordine, quello che Orazio chiamava *bellezza* e *forza*, e *luce (lucidus ordo)*

> Ordinis haec virtus erit, et venus, aut ego fallor,
> Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,
> Pleraque differat, et praesens in tempus omittat
>
> *De Art. poet.*

E notisi che la condizione dell'ordine è comune a entrambo metodi, *sintesi*, o *analisi*, di che si voglia usare. L'abate Genovesi scrisse che la prima di queste regole comuni si è quella di dividere la materia, di cui s'imprende a trattare, in tutte le parti delle quali troverassi composta, a fine di poterle ad una ad una e con maggior agio considerare; perchè essendo l'attenzione nostra finita, ella si smarrisce nel voler abbracciare troppo insieme, sia che si voglia costruire una scienza o un'arte, sia che si voglia insegnare ad altri. E di qui è, soggiunge, che nei creatori delle scienze voglion precedere i magazzini delle notizie, e degli aspetti e rapporti di queste notizie: perchè si può egli dividere e ordinare quel che non si vede che a dimezzo? Platone è in questa parte gran maestro, ancorchè a coloro, i quali non leggono i libri che a frantumi, non paja così.

Un buon ordinamento della dottrina amministrativa, al pari di altra qualunque dottrina scientifica, esige due speciali condizioni, delle quali una si riferisce alla *divisione* delle *materie*, l'altra al procedimento dei *passaggi* da una ad altra delle materie divise.

La divisione delle materie dee farsi in modo che la materia prima si divida ne' suoi membri generali: appresso ciascun membro negli altri suoi subalterni, e questi ancora fino a che si arrivi ad una sufficiente semplicità. *Sufficiente* diciamo, perocchè una immode-

rata decomposizione fino, diremmo quasi, alle monadi, torna di grave danno agli studii: essa può dirsi una polverizzazione del soggetto, sotto la cui azione sparisce la sua unità; e la difficoltà di distinguere ogni parte o lato della cosa è la stessa sia per difetto che per eccesso dell'analisi degli aspetti della medesima. Il sapiente Dupin diceva, parlando appunto dell'insegnamento del diritto: *les trop petites choses sont aussi difficiles à comprendre que les choses trop etendues, et les divisions poussées trop loin sont aussi vicieuses que le manque absolu de division.* Manuel des étudians en droit, *Enseign. du droit*, chap. II, sect. 2. Ma assai prima di Dupin, Seneca avea egregiamente scritto. *Dividi illam* (la materia dell'argomento), *non concidi, utile est. Nam comprehendere quemadmodum maxima, ita minima, difficile est. Quidquid in majus crevit, facilius agnoscitur, si discessit in partes: quas, ut dixi, innumerabiles esse et parvas non oportet. Idem enim vitii habet nimia, quod nulla divisio. Simile confuso est, quidquid usque in pulverem sectum est.* Epist. 89. Effettuata poi quella divisione, si dee curare che un membro di un genere non si collochi mai sotto un altro di diverso genere, facendo ciò sconcezza e confusione; non essendo l'ordine che la unità risultante dai molti; nè fia mai per risultare dai molti l'unità dove non si accoppino i simili, e per la parte che più coll'altra si combacia.

Il procedimento poi dei passaggi da una ad altra delle materie divise debbe effettuarsi in modo che le dottrine siano connesse sì che facciano una bene unita catena, e nel passaggio da grado a grado si serbi sempre la prima chiarezza ed evidenza, così in ciascuna proposizione, come nel loro attacco. Nella qual cosa

sono impareggiabili *i* Geometri, i quali incatenano sì bene *i* loro teoremi, che l'uno rientra nell'altro come germe genetico; metodo non molto felicemente tentato finora nelle scienze morali e giuridiche.

Egli è poi impossibile cotale concatenamento ed evidenza se non si procede dalle più note e facili cose, progredendo poi sempre mano mano alle cose più difficili ed astruse. La è questa la legge di *continuità* nell'ordine logico; poichè è sempre un pensiero che serve di materia, o che somministra la materia ad un altro pensiero. Perciò Platone nel suo *Dialogo il Sofista* insegnava questa legge di metodo = Vecchia sentenza comune a tutti si è quella, che se taluno vuole rettamente apprendere le cose grandi, egli deve prima considerarle nel piccolo e nel facile, e non nella loro massima ampiezza. = Da che il filosofo Roveretano trasse la formola del suo principio supremo di Metodica, l'*ordine delle intellezioni*, che domina l'insegnamento dalla scuola d'infanzia fino alla più alta Accademia di scienze.

Noi siamo lieti di aver fatta una esatta applicazione di questa dottrina filosofica di metodo alla nostra scienza di diritto amministrativo. Abbiamo divisa la materia tutta in tre grandi parti complesse — *Azione del potere esecutivo centrale e locale — Servigio degl'interessi generali della società — Azione del potere esecutivo ne' rapporti con gl'interessi e co' diritti degli amministrati*. E queste tre parti furono per noi attinte nella essenza stessa della scienza del diritto amministrativo, rappresentata ed espressa nella sua definizione, la quale abbiamo stabilita come prima occupazione della scienza stessa, come concetto sintetico, che dee precedere l'analisi delle singole parti, giusta *i* principii

fondamentali del nostro sistema di metodo, che toccheremo nella nota seguente.

Or quelle tre parti integrali, sendo anch' esse complesse, sono per noi suddivise e decomposte ancora in altre giusta le accennate leggi della divisione. L'*azione del potere esecutivo* si risolve in una gerarchia di pubblici funzionarii nella grande scalea dell'ordine esecutivo: or questi sono organi dell'amministrazione o *generali* o *speciali*, che si attengono all'amministrazione *generale* o *locale*. E qui ragion vuole si esponga la teoria di questi agenti nella duplice sfera di amministrazione: teoria che si compone di tre parti dell'*organismo*, dell'*azione*, della *competenza*, che farà mestieri partitamente analizzare: appresso a canto all'*azione* esiste il *consiglio*, e questo ripartito in amministrazione *consultiva*, e *deliberativa*, a fianco sia del Governo centrale *(Consiglio di Stato)*, sia della Provincia *(Consiglio di prefettura, Consiglio Provinciale)*, sia del Comune *(Consiglio Comunale)*.

Il servigio degl' interessi generali della società inchiude nel suo concetto tutti gl'interessi svariati e molteplici, tutti i bisogni collettivi e generali della società. Da qui nuova materia a decomporre ed analizzare: i bisogni sono rapporti: i rapporti si specificano dal termine della relazione: noi quindi classifichiamo tali bisogni in quelli che si riferiscono alla *vita fisica* o *materiale:* e qui poniamo la sede della teoria dello sviluppo de' *pubblici sostentamenti*, della *industria agricola, manifattrice, commerciale, estrattiva* con tutte le loro specie subalterne; in quegli altri bisogni che si rapportano alla vita *intellettuale* e *morale*, e qui *istruzione* ed *educazione;* finalmente in quelli che si attengono alla *sicurezza interna* od *esterna* nella duplice

sfera delle *persone* e de' *beni* della gran famiglia nazionale; e qui la teoria della *polizia* d'*ordine pubblico*, della *forza armata* ec. Il soddisfacimento di questi generali bisogni della società richiede non pochi mezzi, o fonti di rendita, che valgano a somministrare le spese: e qui la teoria del diritto dei *Demanii*, delle *imposte*, del *debito pubblico* e delle *varie sue forme* ec. Tutti questi bisogni della comunanza civile nelle varie sue attinenze costituiscono la materia obbiettiva dell'Amministrazione. Dalla quale speciale obbiettività mostreremo prender forma e carattere le *leggi amministrative* propriamente dette; e per rinvigorire l'analisi con una veduta sintetica partiremo quelle leggi in due classi supreme, in quelle che tendono a *conservare*, o a far *progredire* la società (*a*).

(*a*) Questo concetto, lo diciamo schiettamente, è dovuto a Laferrière per il primo; ed è questa la sola parte, che noi accettiamo, del suo sistema metodico. Negli scrittori specialmente francesi si osserva fino alla smania il desiderio di escogitare sempre nuove classificazioni delle materie amministrative. A noi pare accettabile la classazione, per cui si dividono le materie amministrative in due categorie, in quelle che hanno per iscopo immediato la *conservazione* della società, e nelle altre che mirano al suo *progresso* e *perfezionamento*. Alle prime si riportano la *Polizia*, la *Forza pubblica*, le *Finanze*: alle altre la *Istruzione*, le *Industrie*, i *Lavori pubblici*. Senza dubbio cotesta partizione è una figliazione della gran legge naturale che presiede all'azione della società organizzata. Si è la legge di ogni organizzazione fisica o morale destinata alla vita. *Vivere* si è *conservarsi*, e altresì *svilupparsi* per raggiungere lo scopo della propria destinazione naturale. Non ci sfugge che questa partizione fu censurata per il motivo che, nel continuo movimento della vita sociale, e la conservazione tende al progresso, e il progresso si collega con la conservazione, quasi per un addentellato del futuro col presente sì che le due categorie paiano compenetrarsi e confondersi. Malgrado ciò può bene affermarsi che in alcune materie la forma diretta e prevalente dell'azione amministrativa è quella del *presente*, in altre quella dell'*avvenire*: poichè in alcune l'indirizzo dell'azione è limitato a togliere i fatti o le cause perturbatrici dell'ordine sociale, e a somministrare i mezzi di pura difesa interna od esterna; il che è stretta *conservazione*; in altre si estende a promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento de' lumi, e de' mezzi di miglioramento; il che è *progredire*.

Oltre ai due elementi finora accennati e desunti dalla essenza del diritto amministrativo, noi ne abbiamo un terzo, *i rapporti dell'azione del potere esecutivo con gl'interessi e co' diritti* degli amministrati. Qui faremo attentamente notare allo studioso che in questa ultima parte integrale della scienza nostra si contiene la *nota individuale* del diritto amministrativo, che lo distingue dalla *scienza* stessa dell'*amministrazione*, che gli è la più affine fra tutte. L'amministrazione, essenzialmente attiva, si manifesta ne'suoi atti agli amministrati: in queste sue manifestazioni essa è diretta da una regola: or bene la scienza, che regola quest'azione ne'rapporti con gli amministrati, è la scienza del diritto amministrativo. Analizzando cotesta manifestazione dell'Amministrazione in siffatti rapporti, noi troveremo ch'essa si risolve in una delle tre forme: o quando agisce di suo imperio pel pubblico bene senza riclamo di chicchessia *(pura azione)*; o quando statuisce sul riclamo di un semplice *interesse* del privato *(giurisdizione graziosa)*; o quando infine decide a fronte di un *diritto* d'ordine amministrativo, acquisito al cittadino o per legge o per contratto *(giurisdizione contenziosa)*. Da qui la teoria della *giurisdizione* amministrativa con tutti i suoi *gradi gerarchici*, della *competenza* con tutte le sue *misure* e *regole* di poteri, dei *conflitti*, e della *procedura* con tutte le varie sue forme.

Questo è il quadro-sinottico descrittivo della divisione delle materie tutte del diritto amministrativo. Siffatta divisione è modellata sulle regole capitali della Metodologia dianzi accennate per l'*ordine distributivo*. Essa infatti partisce la materia prima ne'suoi membri generali: appresso suddivide ciascun membro ne'suoi subalterni, e questi ancora fino ad arrivare ad una

moderata semplicità, senza eccesso di analisi, collocando ciascuno sotto il proprio genere. Essa inoltre osserva la legge delle *affinità logiche* ne' passaggi e ne' procedimenti da uno ad altro membro, sia nel passaggio da uno ad altro membro della primitiva divisione, sia in quello delle specie e sotto-specie parziali delle divisioni subalterne. Il passaggio da uno ad altro dei tre primi membri = Azione del potere esecutivo = Servigio degl' interessi generali della società = Azione ne' rapporti con gl' interessi e co' diritti degli amministrati =, è legato in virtù dell' affinità logica fra un *principio attivo*, il suo *obbietto* o *materia*, e la *forma* di agire. Il passaggio poi nella suddivisione del primo membro — amministrazione generale o locale — organismo, azione, competenza — azione sussidiata dal consiglio nella duplice sfera del *consultivo* o *deliberativo* —, è determinato dalla logica affinità che unisce l'*azione* di un principio nella sua *costituzione organica*, nelle sue *forze* o *virtù efficienti*, e nella sua *estensione estrinseca* o nello *spazio*. Il nesso, che collega le parti molteplici, nelle quali abbiamo ripartito il secondo membro generale — pubblici sostentamenti — industria agricola, manifattrice, commerciale, estrattiva — istruzione, educazione — sicurezza interna, esterna, nelle persone, ne' beni — demanio, imposte, privative, debito pubblico ec. —, deriva essenzialmente dalla condizione ontologica ch' esiste fra la *relazione*, ed il *termine* di essa, fra il *bisogno* ed il *soddisfacimento*, fra il *fine* ed il *mezzo*. In fine la continuità di procedimento fra le parti della suddivisione dell' ultimo membro è determinata dalla *ragione specifica*, che assume un *principio agente* dalla diversa *natura* della *causa* determinatrice dell' azione, subordinata alle regole, che le im-

primono la *forma*, ne fissano i *limiti*, ne prevengono o riparano alle *collisioni* con altri principii agenti. E tale infatti è l'affinità logica fra la *pura azione*, la *giurisdizione graziosa* e *contenziosa*, fra la *competenza*, la *procedura*, ed i *conflitti*.

Infine noi facemmo un' esatta applicazione della Metodologia alla nostra trattazione in rapporto alla *forma logica*, ossia all' *ordine dimostrativo* del *metodo spositivo*. Il quale per noi si ripose nel chiarire e dimostrare le dottrine del diritto amministrativo col triplice criterio dell' elemento *razionale*, *storico* e *positivo*: metodo altamente filosofico e giusto, poichè risponde all' essenza obbiettiva del diritto stesso. Questo è un risultato complesso di *filosofia*, di *storia*, di *autorità*, come si è dimostrato nel testo: or questa stessa triade, che costituisce, che organizza il diritto, lo svolge, lo chiarisce, lo dimostra. Il metodo, dicono i filosofi, è uno stromento subiettivo e psicologico per ricercare o dimostrare la verità: il processo subbiettivo si dee conformare alla verità obbiettiva, e il *reale* determina lo *scibile*.

Sulle basi di queste vedute noi abbiamo ritratto un prospetto sinottico di tutta la scienza del diritto amministrativo, che il lettore troverà unito alla fine di queste note. Credemmo far cosa utile agli studiosi del diritto delineando questo quadro, che fino al presente non esiste, per quanto noi sappiamo, nelle opere didattiche degli scrittori della materia. Esso è una *tabella* nel linguaggio di Leibnizio, ovvero una *geographica mappa* per Den Tex.

(76) L'analisi non è la prima occupazione in qualunque dottrina. Terenzio Mamiani in tutto il secondo *Dialogo di Scienza Prima*, con la sua maestà platoni-

ca, e con le più squisite grazie del dire, dimostra che il più alto archetipo di ordinamento scientifico, al quale possiamo aspirare, si è una sintesi deduttiva, ch' egli acutamente appella *geometria delle efficienze e de' loro atti*. L'abate Genovesi nella sua *Logica ordinatrice* osserva che coll' ajuto della *composizione*, ossia del *metodo sintetico*, sono nate le scienze tutte quante: perchè risalendo a poco a poco da numeri, v. g., e grandezze singolari, si venne all' aritmetica e alla geometria astratta e universale; e quindi per nuovi e continuati sforzi si giunse ad una scienza ancora più generale, all'analisi geometrica: e da certe verità particolari dei corpi, vedute a minuto nei singolari fenomeni e casi del mondo, pian piano ricavaronsi quelle leggi generiche, sulle quali sono fondate le scienze fisiche ed astronomiche. A questo medesimo modo si sono costrutte la metafisica, il diritto naturale, l'etica, la politica, l' economia, ec. Ved. Rosmini, *Ideologia*, tom. 3, p. 5, sez. 8, Gioberti, *Introd. allo stud. della filos. Proem.* e Lib. 1, cap. 4, T. Mamiani, *Dialoghi di Scienza Prima*, II.

Il metodo sintetico non solo è il procedimento naturale della formazione delle scienze, lo è altresì quello di un accurato insegnamento. Ognuno infatti è convinto essere necessario il fare preliminarmente osservare ad un allievo il campo e la posizione della scienza che intraprende a conoscere. Di fatto, che cosa importa l'analisi? che io abbia prima sotto mano tutto il soggetto che voglio analizzare. Analizzare materialmente è lo stesso che decomporre nelle sue minime parti una cosa: analizzare intellettualmente, scrive Romagnosi, egli è portare partitamente ed ordinatamente l' attenzione su tutte le particolarità di un soggetto proposto alla meditazione, onde alla fine ottenerne un' adeguata cognizio-

ne: il che si fa con la successiva e bene ordinata ricomposizione, prima a piccoli fasci, indi in complesso; d' onde nascono i risultati, prima particolari e poi generali, che si esprimono in proposizioni, in teoremi, in postulati, in principii, che sono l' espressione compendiata di tutto ciò che prima si vide partitamente. Ora come sarà egli possibile di portare partitamente ed ordinatamente l' attenzione su tutta una cosa, qual guarentigia noi avremo di averla tutta analizzata, se tutta non l' abbiamo presente? Altro criterio qui si presenta nelle cose fisiche, ed altro nelle cose morali. In quelle noi abbiamo un' idonea guarentigia ne' nostri sensi medesimi; essi ci presentano tosto il campo della operazione. Un albero, una meteora, un pianeta sono circoscritti ed assicurati dalla testimonianza de' miei sensi: ma gli enti morali sono cose di puro rapporto: io non posso essere assicurato dai miei sensi di avere sott'occhio tutto l' obbietto integrale dell' analisi: mi è d'uopo ricorrere all' arte intellettuale. Ora quest' arte ad altro non può ridursi che a formare un prospetto generale e ristretto, che tutta abbracci la corporatura, per così dire, della cosa d' analizzare, e ne segni i vincoli naturali con quelli oggetti, co' quali la si trova necessariamente congiunta. Appresso verrà lo studio particolareggiato della scienza, l'analisi dell' esame interno delle dottrine, per indi pervenire ai risultamenti di ragione. Evvi adunque una sintesi, che dee precedere essenzialmente l'analisi, e dessa al punto di vista didattico consiste nella conoscenza complessa, integrale dell' obbietto da sottoporsi all' analisi stessa. Questa sintesi è il vestibolo dell'edificio scientifico, che conduce allo sviluppo graduale ed esteso delle singole parti, è la fiaccola che

rischiara i nostri passi, per non ismarrirci entro al laberinto della vasta scienza.

La convinzione di questa verità dettò a Bacone da Verulamio, a d'Alembert e ad altri il progetto, sebbene inesattamente effettuato, di un albero scientifico universale; a Leibnizio e Freigio i prospetti genealogici delle scienze di diritto; a Thibaut, Wenck, Falck, Cousin la enciclopedia esterna della scienza legale; a Zuingero i prospetti sinottici nelle morali e politiche discipline. Il citato Leibnizio nella sua *Nova methodus discendae docendaeque Jurisprudentiae*, p. 2, § 7, commendò sommamente cotali prospetti sintetici, come prima occupazione della scienza. *Quam in rem commodissimae sunt tabellae, quarum ope licet uno obtutu primum in generali tabula totam scientiae velut geographicam mappam, deinde vero speciatim singulas quasi provincias lustrare.* E assai prima di Leibnizio, Pietro Ramo, uno de' celeberrimi capiscuola dell' antica filosofia, riconobbe la necessità ed importanza di tali quadri sintetici, quale pròdromo alla scienza.

Noi crediamo che lo stesso ufficio, che presta l'Enciclopedia esterna alla scienza universa del diritto, compie la sintesi propedeutica dell' obbietto, delle parti, delle affinità, dello scopo, ad ognuna delle scienze particolari del diritto: non varia che la proporzione della estensione, l' ufficio logico è lo stesso. Epperò possiamo a buon diritto applicare a questa sintesi propedeutica speciale la bella sentenza che il giurista enciclopedico di Amsterdam scrisse della propedeutica universale del diritto: Si illi, qui primum ad disciplinam quamdam addiscendam accedunt, variis ejus disciplinae partibus operam navare incipiunt, sine accurata notitia eorum, quae singulis in partibus continentur, aut vinculi, quo

inter se invicem partes illae cohaerent, habendi sunt illi veluti caeci, qui, in campo sibi non satis cognito oberrantes, viam quaerunt, sed non inveniunt, nisi, caecorum more, baculo primum iter praetentent. Juris autem Encyclopediae studium nobis universae regionis, quam peragrare debebimus, conditionem ostendit, et viam monstrat, qua in itinere pergendum erit; est igitur veluti Geographia quaedam; et hoc nsi duce et adiutore neque aberrabimus, neque a via deflectemus, sed constanter et alacriter propositum iter persequemur. Cornelius Anne den Tex, *Encyclopaedia Jurisprudentiae*, § 11. V. Falck, *Juristische Encyclopaedie*, Blume, *Encyclopaedie der in Deutschland geltenden Rechte* — 1852, Eschbach, *Introd. génér. a l' Étud. du droit*, avant-propos, Albini, *Saggio analitico del diritto* etc., il mio *Saggio d' introduzione gener. alla scienza del diritto*, ved. prelim., e la mia *Prelezione pubblica letta nella R. Università di Cagliari* nel 2 sett. 1852 intorno alla *Introduzione alla scienza del diritto*.

Sulla base di questi principii di metodo noi premettiamo al corso di diritto amministrativo un prospetto sintetico di tutta la scienza, quasi carta geografica al dire di Den Tex, i di cui elementi sono, l' *obbietto*, le *parti*, le *affinità* di *esse*, lo *scopo* della scienza amministrativa, e le *attinenze* con le scienze affini. Il lettore può avere un saggio di questo prodromo nelle cose scritte nel testo di questa Prolusione a pag. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

(77) Intorno alle attinenze ed a' punti di distinzione fra la Economia politica, il diritto amministrativo, e le altre scienze affini vedansi Mac Culloch, *Princip. de*

l' Econ. pol. tom. 1, Rossi, *Cours d' Econ. polit.* tom. 1, deux. leç., Laferrière, *Cours de dr. publ. et adm.*, Introduction, Cabantous, *Répétit. écrites* etc., Not. prélim., Garnier, *Elementi dell' Econ. polit.*, Prefaz., H. C. Carey, *Princip. di Econ. pol.*, Prefaz., G. B. Say, *Trattato di econ. polit.* Disc. prelim., Sism. de Sismondi, *Nuovi Princip. di Econ. pol.*, lib. 1.

(78) V. Vivien, *Études Administratives*, tom. 1.

(79) « La déduction la plus unitaire de leur droit (*de' Romani*) est celle qui se trouve indiquée dans les *Inst tuts* de Gaius, suivie à peu prés dans les *Règles* d' Ulpien, et adoptée dans les *Instituts* de Justinien; celle qui divise le droit d' après cette donnée: qu' il se rapporte tout, soit *aux personnes*, — soit *aux choses*, — soit *aux actions* » Ortolan, *Généralisation du droit rom.*, § 5.

Lo stesso professore Ortolan riconosce in quella divisione gli elementi costitutivi della genesi del gius Romano. 1. Les personnes (*personae*), c' est-à-dire les hommes ou les êtres abstraits, de pure création juridique, considérés comme susceptibles d' avoir et de devoir des droits; 2. les choses (*res*), c' est-à-dire tous les objets corporels, ou les objets abstraits, de pure création juridique, considérés comme soumis, ou pouvant être soumis, aux besoins, à l' utilité ou aux plaisirs de l' homme, et susceptibles, par conséquent, de former l' objet des droits. La méthode romaine avait discerné et classé ces deux premiers éléments: les personnes, d' abord, puisque, dit Hermogênien, c' est pour les hom-

mes que tout le droit est établi : les choses en second lieu.

Il professore Parigino critica in via razionale quella partizione al punto di vista, ch' essa non è andata più in là. Noi abbiamo bene, egli dice, nelle *persone* il subbietto attivo o passivo de' diritti; nelle *cose* l' obbietto de' diritti; ma il diritto non è tuttora generato. Vi manca la causa efficiente, la causa generatrice, la causa che farà nascere, che trasmetterà da uno in altri, che modificherà, che distruggerà i diritti. Questo terzo elemento consiste negli avvenimenti, nei fatti, nelle azioni dell' uomo, giuridiche desse siano o non. Epperò rinnendo e combinando queste tre idee: le persone, subbietto attivo o passivo; le cose, obbietto; gli avvenimenti, i fatti, gli atti dell' uomo, causa efficiente, Ortolan vi mostra generarsi i diritti, trasmettersi, modificarsi ed estinguersi.

Se il prof. Ortolan parla della forma metodica del sistema, niuno non potrà con lui consentire che l' elemento della causa genetica de' diritti non apparisce classato a parte nel sistema Romano; ed anzi questo sviluppo teorico speciale, staccato dagli altri elementi costitutivi del diritto, è veramente dovuto all'analisi dei tempi moderni, ormai volgatissimo nelle scuole alemanne. Per altro i giureconsulti Romani, prendendo in senso ampio la parola *res*, vi comprendevano non solo gli obbietti dei diritti, ma altresì i fatti, le azioni degli uomini, di cui parla Ortolan: perocchè essi consideravano le cose non solo sotto un aspetto assoluto e strettamente obbiettivo, ma altresì in rapporto alle cause, che su di esse o in riguardo ad esse potevano generare, modificare, trasmettere, od estinguere i diritti: quindi noi vediamo che nelle *Instituzioni* le materie dei *testamenti*, dei *contratti*, delle *obbligazioni*, delle *liberazioni* etc.

si trattano sotto la categoria delle cose, e non sotto quella delle persone o delle azioni; le *obbligazioni* specialmente venivano comprese fra le *res incorporales*, poichè in diritto Romano, e nel sistema della sua tripartita divisione, rientrava nell'elemento delle *cose* tutto che era al di fuori delle *persone*, e delle *azioni*. *Quidquid extra personam et actionem positum est*, come si esprime l' illustre Romanista Arnoldo Vinnio, *Comment. ad Instit. Imper.; Partitiones Juris*. I più celebri interpreti del diritto Romano ci hanno costantemente dato questo concetto di tale classificazione sistematica. *Universi juris materia hic continetur, quae triplex est, vel in* personis, *vel in* rebus, *vel in* actionibus *posita*. *In* personis *considerantur* status, ordines, officia: *in* rebus *versantur* acquisitio, conservatio, alienatio. *In* actionibus *perpenduntur* judiciorum origo, materia, forma *et* finis. Savigny è di questo medesimo avviso. V. *Traité de Dr. Rom.* Liv. 2, chap. 1, § LIX, trad. — Guenoux, Mühlenbruch, *Doctrina Pand.* P. G. lib. 2, § 78.

(80) Gaio nelle sue *Institutiones*, I, § 8. « Omne *jus, quo utimur* vel ad *personas* pertinet, vel ad *res*, vel ad *actiones*. Giustiniano nelle sue Istituzioni, che calca sempre le vestigia di Gaio, adotta la stessa divisione. Il celebre giureconsulto tedesco G. Hugo, che professa un rispetto fino all'ammirazione alla classificazione del diritto Romano, pensa che quella divisione fosse comune a tutte le opere dei giureconsulti romani sotto il titolo d'*Institutioni*, e che presso loro avesse un'antica origine storica, la quale si debba riferire non già alla scienza del diritto, sibbene a un principio filosofico adottato dai giureconsulti sulle traccie di uno

scrittore non giurisperito. Vedi Hugo, *Civil Magazin*, vol. IV, n.° 1, 9, vol. V, n.° 15, vol. VI, n. 15, Encyclopädie, 8 ediz. — 1835, p. 60, 65. Düroi, *Archiv. für civilist. Praxis*, vol. VI, p. 432-440. Tuttavia noi non dissimuliamo che lo stesso giureconsulto Gaio in un'altra sua opera *Res quotidianae*, e Florentino nelle sue *Institutiones* seguono un'altra classificazione sistematica di diritto, come osservò Göschen, *Zeitsch. f. gesch. Rechtsw*, vol. 1.

(81) Si nous venons maintenant à examiner le mérite intrinsèque de cette classification *(persona, res, actio)*, nous la trouverons, dans son ensemble général, conforme à la réalité des choses. Savigny, *Traité de Droit Romain*, traduit par Guenoux, Tom. 1, liv. 2, § LIX. Egli è vero che il professore di Berlino non segue affatto nel suo sistema quella classificazione; ma è degna di osservazione la modestia, con cui egli si discosta da Gaio, tributandogli il suo rispetto. Nous trouvons cette classification, dans son ensemble général, conforme à la réalité des choses, mais peu satisfaisante dans le détail de ses applications. Elle assigne à diverses institutions capitales une place trop secondaire; ainsi le mariage ne figure que comme l'origine de la puissance paternelle, et néanmoins le mariage en luimême doit être formellement reconnu; ainsi encore le droit de succession est littéralement représenté comme moyen d'acquérir la propriété, tandis que le droit de succession peut très-bien s'appliquer là où il n'y a pas de propriété à transmettre. Ces défauts tiennent surtout à l'abus de la forme logique des *divisiones*, abus qui a conduit l'auteur à plus d'une transition

forcée. *Mais ces imperfections dans la forme n'ont pas influé sur le fond même de l'ouvrage, et tout ami de la science doit reconnaître la richesse de ses matériaux et l'éminence de son mérite. Cependant aucun motif ne nous oblige à imiter servilement des défauts reconnus, et nous pouvons*, sans présomption, sans orgueil, tenter de mettre en oeuvre les matériaux historiques du droit romain d'une manière rationnelle, et les présenter sous une autre forme que celle adoptée par Gaius. *D'ailleurs ses deux divisions principales, le droit de la famille et le droit des biens, se retrouvent dans ma classification, et je n'abandonne sa méthode que pour mieux préciser la subdivision des matières.*

(82) I tre vizii del possesso, la *violenza*, la *clandestinità*, la *precarietà*, *Vi, clam, precario*. I giureconsulti romani svolgono ampiamente la teoria dei vizii del possesso nella materia della *usucapione*, della *prescrizione*, e sopratutto in quella degl'*interdicta* o rimedii possessorii di *manutenzione, complainte (uti possidetis, utrubi)*, di *redintegrazione, réintégrand (unde vi)* etc. V. l. 1, § 9, ff., l. 2, l. 3, § 10, *Uti possidetis*, l. 17, ff. *De vi et vi arm.*, § 4, *Inst.*, *De Interd.*, l. 4, § 28, ff. *De usurp. et usuc.* Vedasi Savigny, *Traité de la Possession.*

(83) Anche nelle specie di *soggezione* i Romani ammisero una tricotoma divisione. Esse erano tre, *Potestas, Manus, Mancipium. Potestas*, la potestà propriamente detta, che nel linguaggio del diritto romano si-

gnificava e la potestà dei padroni su gli schiavi *(potestas dominorum)*, e la potestà paterna su i figli (*patria potestas*). *Manus* (la mano): espressione simbolica, adoperata talvolta, e soprattutto probabilmente in origine, per indicare ogni potestà; ma che rimase in poi applicata soltanto al potere del marito sulla sua moglie, ne' casi in cui questa vi si trovasse sottoposta. *Mancipium*, potestà sull' uomo libero, di cui si fosse acquistata la proprietà romana in forza di alienazione solenne, vendita civile, *mancipatio*. Altra triade di soggezione riconosceano i Romani nella *mancipatio*, nel *nexum*, nell' *addictio*; altra nella teoria del conjugio, *justae nuptiae*, *matrimonium*, *contubernium*, nelle forme, il *farreum*, la *coemptio*, l' *usus*, di che vedansi Eineccio, *Antiq. Rom.*, Ortolan, *Explicat. histor. des Instit.*, Forti, *Instit. Civ.*, Gaius, *Instit.* §§ 49, 116.

(84) Mutazione di stato, *capitis deminutio*, di che si parla nel Titolo *ff. De Capite minutis*, lib. IV, tit. 5, e nel tit. XVI, lib. 1, delle *Instituzioni*. La *capitis deminutio* era o *maxima*, o *media*, o *minima*, e riferivasi ad altra divisione tricotoma, allo *status libertatis*, *civitatis*, *familiae*. Eccone i concetti, che ne dà il Giureconsulto Gaio nelle *Instit. Comm.* col suo linguaggio matematico: Est autem capitis deminutio prioris status mutatio; eaque tribus modis accidit; nam aut maxima est capitis deminutio, aut minor, aut minima. § 160. Maxima est, quum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit. § 161. Minor est, quum civitas quidam amittitur; libertas vero retinetur. § 162. Minima capitis deminutio est, quum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis familiae commutatur. Ved. L. Domenget,

Institutes de Gaius, trad. et annot., Savigny, *Traité de Droit. Rom.*, tom. 2, chap. 2, § LXVIII.

Le condizioni giuridiche delle persone in rapporto alla cittadinanza, anche esse, furono classificate dai Romani in tre ordini, *Cives*, *Latini*, *Peregrini*. Questa triplice classificazione, a dir vero, non è la più antica in diritto romano: in origine la divisione era in *cives* e *peregrinos*, a cui più tardi si aggiunse una classe intermedia, quella de' *Latini*. Intorno ai diversi diritti inerenti a quelle tre condizioni, vedansi Savigny, *Traité de Droit. Rom.*, tom. 2, chap. 2, § LXVI, Ortolan, *Explic. Histor.*, P. 1, tit. 1, § 2. È pur da osservarsi che i Romani facevano ancora una triplice distinzione nella classificazione degli stranieri. Essi distinguevano il *peregrinus*, l'*hostis*, il *barbarus*. Dicevano strettamente *peregrinus* lo straniero, che trovavasi a Roma per curiosità, o per amore di viaggiare, o per causa di studii o di affari, per cui fu instituito uno speciale Pretore per render giustizia (*Praetor peregrinus*). Chiamavano *hostis* lo straniero, che la dominazione Romana non avea tuttora soggiogato; e *barbarus* era lo straniero che trovavasi all' infuori della civiltà e geografia Romana. La condizione di tutti era comune in ciò, ch'essi non partecipavano punto della cittadinanza, o dei diritti civili: ma il *peregrinus* era nel ricinto, o sotto la dominazione di Roma; l' *hostis* era fuori del suo imperio; il *barbarus* fuori altresì della civiltà e geografia Romana. — Potrebbonsi ancora notare nel sistema della Legge Romana altre divisioni tricotome; quella dell'jus obbiettivo in *Naturale*, *Gentium*, *Civile*; l' altra de' precetti di diritto, *Honeste vivere*, *Neminem laedere*, *Jus suum cuique tribuere*; quella delle azioni, *Actiones in rem*, *in personam*, *in causam mixtam*; degl'*Interdicta*

adipiscendae, *retinendae*, *recuperandae*; delle *Obligationes naturales*, *civiles*, *mixtae*; delle *Actiones rei persequutoriae*, *poenales*, *mixtae*, etc.

(85) En effet le Droit Romain nous offre certains types d' idées, dont l' empire et l' ancienneté sont attestés par une phraséologie constante et uniforme. On ne saurait douter que ces idées n' eussent de profondes racines dans l' esprit de la nation, et n' aient réagi sur la théorie du droit. On pourrait attribuer une ancienneté et une autorité semblables à cette division *persona*, *res*, *actio*, et sa liaison avec le contenu du droit romain aurait alors une importance incontestable. Savigny, *Traité de Droit Rom.*, tom. 1, liv. 2, chap. 1, § LIX.

(86) Nell'Alemagna anche moderna non mancarono giuristi, che divisero i libri de' loro trattati giusta il sistema di Gaio e di Giustiniano. Fra' quali possiamo ricordare Hugo e il Rosschirt. V. Mackeldey, *Manuel de Droit*, § 120. Lo stesso Savigny attesta che *tant de jurisconsultes ont depuis pleusieurs siècles adopté cette classification, du moins en apparence, tant d'ouvrages consacrent son principe, qu'elle a acquis une grande autorité historique. Traité de Dr. Rom.*, l. c. Il prof. Ortolan anch' egli osserva che la scuola alemanna moderna è divisa su questo punto: gli uni si attengono alla divisione romana: gli altri avvisarono di statuirvi una partizione più filosofica, più acconcia alla figliazione delle idee, e che si può dire ha prevalso per lo più, con alcune variazioni da un autore all' altro. E noi pos-

siamo aggiungere che il germe della classificazione romana giace quasi nel fondo del § XIV dello stesso *Codice Civile Universale Austriaco* = Le leggi del Codice civile hanno per oggetto i diritti delle persone, i diritti sulle cose, e le determinazioni comuni riguardanti gli uni e gli altri. =

(87) Con queste parole di osservazione critica sul metodo di trattare il diritto amministrativo, seguito dagli scrittori francesi, non intendiamo punto scemare il merito di quegli illustri giuristi, a cui protestiamo tutta la nostra venerazione. Ed anzi di buon animo confessiamo che le prime parti sono dovute ai Francesi nell'avere organata la dottrina amministrativa con le forme architettoniche di scienza, ben prima degli scrittori di ogni altra nazione. Sotto questo rapporto il lettore può scorgere con grata curiosità la genesi e lo sviluppo di questa scienza nella serie degli scrittori francesi incominciando da Cormenin, e arrivando fino a Laferrière e Batbie: noi parliamo dei trattati sistematici e complessivi, non già delle monografie.

Cormenin è il gran compilatore della giurisprudenza del Consiglio di Stato: egli la classa per materie, la distribuisce in titoli, in ognuno de' quali alloga le massime stabilite, che mano mano ti deduce, l'una dall'altra, da un punto di dottrina generale stabilito da principio. Invano tu cerchi in esso un piano sistematico, un corpo di dottrina, una partizione di materie disposte con ordine razionale, connesse fra loro col cemento delle affinità logiche: invano tu aspetti da lui una critica razionale di questa o quella massima di giurisprudenza: egli non si solleva quasi mai alla filosofia del

diritto, e venera fino alla superstizione gli oracoli del Consiglio di Stato.

Appresso viene De Gérando, che sotto il modesto titolo d'*Institutes*, compone un vasto corpo di diritto amministrativo, che abbraccia le sterminate materie tutte di amministrazione, contenute in leggi, ordinanze, decreti, giudicati. Tuttora però si può dire la scuola francese si trovasse ne' primi stadii della formazione delle scienze: si fecero grandi ammassi di materiali con più o meno d'ordine distribuiti: l'organismo e la forma scientifica non esistevano. Quest'architettura logica fu intrapresa meglio da Macarel, successore di De Gérando, appresso proseguita da Foucart, da Trolley, da Dufour e da altri. Il professore Laferrière, le di cui orme in oggi preme con bella fama il Batbie, elevò a proporzioni più scientifiche, ed a forme più dommatiche la dottrina amministrativa con tutti i sussidii delle scienze affini, del diritto costituzionale, del gius civile e della politica economia. Noi possiamo a buon titolo appellare il Laferrière il Donello del diritto amministrativo: egli incarnò nella dottrina dell'amministrazione l'artificio scientifico, e il dommatismo dottrinale che Ugo Donello primo introdusse nella trattazione del diritto Romano.

Con tutto ciò non vogliamo dissimulare i difetti di metodo, che tuttora si osservano ne' loro sistemi di trattazione.

De Gérando divide tutta la materia in due grandi parti — *amministrazione generale* — *amministrazione locale*. La è questa senza dubbio una partizione di somma importanza nella scienza del diritto amministrativo. Ma nello svolgimento di queste parti egli segue un metodo difettoso. Il Comune è il suo punto di partenza: da esso procede al *Dipartimento*, indi arriva

allo *Stato*. Questo metodo è consentaneo al procedimento *storico:* esso è determinato dalla genesi dell'associazione nel tempo e nello spazio. Ma non è conveniente alla forma *dommatica*. La quale muove dalla sintesi per discendere al campo dell'analisi. E d'altronde considerandosi il Comune nella sfera del diritto amministrativo non già nel solo aspetto della sua vita *assoluta*, ma altresì e specialmente in quello della vita *relativa*, o in altri termini non solo come un *tutto* a sè, ma ancora come parte di un altro *tutto* più complesso, che è lo Stato, non si potrebbe avere un concetto adeqnato del Comune, o della Provincia, senza avere un' anteriore cognizione dello Stato, di cui quegli enti non sono che parti. Cotesto metodo storico, che ben si conviene ne' libri del Béchard, mal si acconcia all'opera di De Gérando: quegli è storiografo in alcune parti del diritto amministrativo; questi n'è teorista dommatico.

Trolley, Cabantous e un tempo Giulio Mallein adottarono un diverso sistema di metodo, attinto al principio delle *attribuzioni* del potere amministrativo, le quali sono la *deliberazione*, l'*azione*, la *decisione* o *sentenza:* quindi divisero il diritto amministrativo in tre parti: *Consigli Amministrativi: Agenti Amministrativi: Tribunali Amministrativi*. La è un'idea che seduce, noi lo confessiamo; ma è ancora un'idea difettiva in ordine al metodo. Perocchè, seguendo quel metodo di sposizione, viensi a presentare uno stesso instituto in diverse parti della scienza sotto aspetti staccati che pur sono fra loro connessi, e che giova studiare senza interruzione. Così l'amministrazione del Dipartimento o della Provincia, e quella del Comune dopo essere allogate nella prima parte sotto l'aspetto di *Consigli deli-*

beranti, sarà mestieri riprodurle, e studiarle di nuovo nella seconda parte sotto l'aspetto di *Amministrazioni puramente attive*.

Il succitato sig. Mallein riconobbe i difetti di siffatto sistema, e pensò sostituirne un altro, per cui il diritto amministrativo sarebbe ripartito in cinque libri. Nel 1.° si esporrebbe la teoria intorno all'organismo del potere amministrativo, e alle sue attribuzioni generali. Nel 2.° si tratterebbe degl'interessi morali, ai quali il potere amministrativo deve provvedere. Nel 3.° si farebbe parola degl'interessi materiali affidati allo stesso potere amministrativo. Nel 4.° si parlerebbe degl'interessi misti, materiali morali, che il potere amministrativo dirige, o ne'quali esso interviene. Nel 5.° in fine si svolgerebbe la dottrina de'mezzi generali di esecuzione, di che dispone il potere amministrativo.

Anche questo sistema pare a noi difettoso per tre motivi. In prima non è molto logico che nel primo libro, ch'è di sua natura una introduzione alla materia, si esponga la teoria della giurisdizione contenziosa dei tribunali amministrativi. Questa giurisdizione appartiene ai rapporti, che l'esercizio dell'amministrazione stabilisce fra l'interesse pubblico e l'interesse privato in materia essenzialmente amministrativa. Senza una cognizione anteriore dei termini egli è impossibile avere l'idea del rapporto. Egli è adunque ben conveniente alle leggi logiche che dopo la sposizione dell'organismo del potere amministrativo, l'*jus personarum*, dopo lo sviluppo delle materie amministrative, l'*jus rerum*, si faccia seguire la teoria della *giurisdizione*, ch'è la sfera dei rapporti pe'quali l'Amministrazione nell'esercizio della sua azione, e in materie d'indole amministrativa, trovasi in presenza agl'interessi, o ai diritti privati in contatto col bene pubblico.

Il secondo difetto, che noi ravvisiamo nel metodo del professore di Grenoble, si è quello di spezzare la dottrina della *giurisdizione* e della *competenza*, per cui quella verrebbe allogata nel primo libro, questa nelle sue particolarità e nelle quistioni, che potessero insorgere, verrebbe esposta a frammenti, mano mano, e in occasione delle singole materie amministrative. Per altro tutte queste dottrine intorno alla giurisdizione e alla competenza, sia ne' principii, sia nelle deduzioni, o nelle applicazioni, non compongono che un sol corpo di dottrina; dappoichè giurisdizione è *potere*, competenza è *misura* di questo potere: nè la legge delle logiche affinità concede che in una parte si stabiliscano i principii, in altra sede lontana se ne deducano le conseguenze, e in altra ancora si risolvano le quistioni.

In fine notiamo che nella ripartizione delle materie fatta dal Mallein ve ne sono alcune che hanno più aspetti. Così le *dogane*, a darne esempio, hanno un' intima connessione con la *industria*, e con le *imposte*. Quindi sotto il punto di veduta della industria, la teoria delle dogane dovrebbe comprendersi, secondo il Mallein, nel libro 4.°, sotto la categoria degl' interessi misti, morali-materiali, a cui si riferisce la industria, e ad un tempo dovrebbe far parte del libro 5.°, sotto la rubrica dei mezzi generali di esecuzione, di cui dispone il potere amministrativo, ai quali appartiene la finanza.

Il Laferrière dispose la scienza del diritto amministrativo secondo un altro sistema. Egli la espone sotto due rapporti: 1.° sotto quelli coll' amministrazione *generale:* 2.° sotto quelli coll' amministrazione *locale*. Per annodarvi un terzo punto di veduta, egli introduce l' idea dei *limiti legali* e degli *ostacoli* che possono i *diritti* o gl' *interessi* dei particolari opporre all' azione

dell'Amministrazione, e ne fa sorgere una terza parte del diritto amministrativo, la teoria del *contenzioso* e della *competenza*, la *giustizia amministrativa*.

Ma pure la *generalità* e la *località* dell'azione del potere amministrativo non sono che due sfere di attività: si è l'Amministrazione nello *spazio*, nelle cerchie della sua *estensione*. Questo punto di veduta, stabilito come primo principio di metodo, non ci pare approfondisca di troppo l'essenza delle cose. Ad ogni modo esso non sarebbe che un secondo punto di vista, una forma di suddivisione. Il sistema dell'Amministrazione, nel suo primo concetto, consta di tre elementi: di un organismo di proprii agenti o funzionarii: di proprie materie o cose su le quali l'organismo agisce: di rapporti proprii e speciali fra Amministratori ed amministrati: in altri termini, consta di *persone*, di *cose*, di *giurisdizione*. A questo concetto primo ne succede un secondario, ed è quello del sig. Laferrière. L'organismo dei funzionarii, e il sistema istesso delle materie debbono considerarsi nella duplice sfera di azione; e da qui sorge allora la suddivisione dell'amministrazione subbiettiva ed obbiettiva in *generale* e *locale*. Ognuno di leggieri intende che la sfera di estensione dell'azione del potere amministrativo presenta un punto di vista secondario e posteriore a quello del concetto dell'organismo interno del potere medesimo.

Assai più che questa, approfondisce la essenza delle cose l'altra partizione del Laferrière delle leggi e dei decreti amministrativi in quelli che hanno per iscopo la *conservazione*, o il *progresso* della società: perocchè dessa è attinta, come già vedemmo, non ad una condizione estrinseca di operare, o ad una semplice modalità di essere, bensì all'intrinseco organismo dinamico della vita so-

ciale. Ma allora noi non intendiamo il perchè cotesta partizione si limiti ad una sola sfera di attività amministrativa, all'amministrazione generale, e non la si voglia ancora estendere alla sfera dell'amministrazione locale. Invero la legge fondamentale della vita, la *conservazione* e lo *sviluppo* ossia il progresso, presiede del pari all'organismo dello Stato ed a quello del Comune. Per la qual cosa essa avrebbe dovuto costituire un principio di classazione scientifica in entrambe materie di amministrazione generale e locale.

In fine ci pare meno logica e precisa l'affinità che nel metodo del Laferrière rannoda alle due prime la terza parte del diritto amministrativo. Egli fa derivare la teoria della giustizia amministrativa dalla idea di *limitazione* che subisce l'azione amministrativa sia in virtù della legge, sia per gli ostacoli degl'interessi o de' diritti de' privati. Noi a vece facciamo scaturire la giurisdizione amministrativa da un elemento *positivo*, e non già puramente negativo, dalle *forme* cioè di azione, che assume il potere amministrativo nei suoi rapporti, nel suo contatto con gli amministrati. Nel concetto delle quali forme si comprende già pure l'elemento negativo della *limitazione* legale *(competenza, conflitti)*, ma v'ha altresì l'elemento positivo della diversa natura dell'azione o meglio giurisdizione amministrativa, determinata dalla speciale indole del punto di contatto con gli amministrati *(interesse, diritto, giurisdizione graziosa, contenziosa)*.

Anche il sig. Pradier-Foderé nel suo *Précis de droit administratif* si è accinto a proporre una nuova divisione sistematica nell'insegnamento del diritto amministrativo; divisione per altro che noi crediamo la meno filosofica e giusta fra quante ne conosciamo finora.

Egli divise la scienza in tre parti: nella prima trattò delle autorità amministrative, organi dell'amministrazione: nella seconda del contenzioso amministrativo: nella terza delle leggi amministrative. Le quali, onde poterle rannodare, partì in tre *gruppi* o classi: quelle che si riferiscono all'industria agricola, quelle che riguardano la industria manifatturiera, e le altre che si riportano alla fortuna pubblica. Soggiugne: *un chapitre supplémentaire comprend, par ordre alphabétique, toutes les matières qui ne pouvaient rentrer dans les trois groupes dont je viens de parler*. Le quali parole abbiamo qui letteralmente riprodotte, acciò non si credessero esagerate le cose da noi dette nel testo, che, cioè, seguendo il metodo da noi proposto, non avremo mestieri di scrivere con Pradier-Foderé una appendice in ordine alfabetico, per *inchiodarvi* quelle parti di diritto amministrativo, che non potemmo stipâre, neppure a forza viva, ne' tre gruppi delle leggi relative alla industria o agricola, o manifattrice, o alla pubblica fortuna.

(88) Il legislatore prende il suo punto di partenza ne' fatti, ne' casi, ne' bisogni particolari che si presentano nel movimento sociale: egli li ravvicina, li raffronta per conoscerne le esigenze: esso vi vuole, vi dee provvedere col prescrivere una norma di agire: ma prima di prescrivere questa norma, si occupa di due indagini separate: egli esamina i rapporti che le esigenze hanno colla *giustizia assoluta*, poi i rapporti che hanno colla *utilità* e *bontà relativa*; nella prima indagine studia la conformità col *diritto naturale*; nell'altra la opportunità col presente in continuità al passato (*sto-*

ria), e in direzione all' avvenire (*progresso*). Risultando la conformità della norma di agire al diritto naturale, alla legge di opportunità e di progresso, astrae dai termini concreti dei casi singoli, li compone in concetto generico, e plasmando la norma di agire in armonia al giusto assoluto, all' utile relativo del presente e dell'avvenire, converte il lavoro psicologico in un comando esteriore, ch' è la legge. Il lavorio adunque del legislatore è *analitico* nel suo primo momento: *sintetico* nel suo risultato.

Il giureconsulto muove dal comando, dalla *legge*. Egli deve applicare la legge a singoli casi: se la è dubbia od oscura è suo ufficio interpretarla. Per interpretarla, egli deve rifare in senso inverso il cammino battuto dal legislatore: il suo punto di partenza è il concetto sintetico della legge: egli lo decompone nelle sue parti, e co' sussidii della filologia, della logica, del diritto naturale, della storia rimonta al concetto del legislatore, ne scopre lo spirito e la intenzione, e si avanza all' applicazione pratica della legge al caso individuale. Il lavorio adunque del giurista interprete nel suo punto di partenza è sintetico, nel suo punto di arrivo è analitico. Ma pure sì il lavorio del legislatore che quello del giureconsulto, entrambo si riducono nella sostanza ad un sillogismo, il quale però ha un organismo proprio all' uno ed all'altro. Nel sillogismo del legislatore la *maggiore* abbraccia le esigenze dei fatti, dei casi, a cui si dee soddisfare con una regola di agire: la *minore* è la conformità della regola d'agire all' ordine *razionale*, *storico*, *progressivo*: la *conseguenza* è la regola convertita in comando, ossia la *legge*. All'invece nel sillogismo del giureconsulto, la *maggiore* è la *legge*; la *minore* il *fatto particolare*, la *conseguenza* è

l' *applicazione* della legge al fatto, la quale nel giudice si trasforma in *sentenza*, nel privato giureconsulto in *responso*. Per la qual cosa s' intende con quanta filosofia abbia scritto il romano giureconsulto Celso: *Scire leges non hoc est, verba eorum tenere, sed vim ac potestatem*. l. 17, ff. *De Legibus*.

Gli officii della interpretazione *dichiarativa* e *suppletiva* saranno sempre mai necessarii anche sotto l'impero de' Codici migliori. *Angustia prudentiae humanae*, scrivea Bacone, *casus omnes, quos tempus reperit, non potest capere. Sapientissima res tempus, ut ab antiquis dictum est, et novorum casuum quotidie auctor et inventor. Non raro itaque se ostendunt casus omissi et novi. In hujusmodi casibus triplex adhibetur remedium, sive supplementum; vel per processum ad similia, vel per usum exemplorum licet in legem non coaluerint: vel per jurisdictiones quae statuunt ex arbitrio boni viri, et secundum discretionem sanam, sive illae curiae fuerint praetoriae, sive censoriae*. Legum leges, aphor. X, XXXII. Nelle ultime parole il Cancelliere da Verulamio allude alle *Curiae Æquitatis* vigenti in Inghilterra, che però sono una *utopia*, come osservò Dupin nelle sue note ai succitati aforismi baconiani. Utopie pure di splendidi ingegni sono le opinioni del Filangeri e del Bentham, che la cognizione de' diritti e dei doveri sia da ridurre alla intelligenza di tutti i cittadini senza bisogno alcuno di giureconsulti. Il sistema inglese del *Comun Law*, ossia *dei precedenti*, è d'assai imperfetto: meno che vogliasi ridurre un Codice alle proporzioni di un zibaldone o di un inventario di magazziniere, esso dovrà sempre formolarsi colla sintesi, e colle astrazioni: ora fa mestieri ignorare la essenza delle astrazioni per non vedere le difficoltà delle applicazioni

ai casi particolari. Vedansi Romagnosi, *Lezioni in materia di dir. civ.*, Forti, *Istit. Civ.*, tom. 1.

(89) «La giurisprudenza universa si fonda sulla ragione e sulla autorità, e fa professione di applicare ai fatti le leggi per esse stabilite. La *ragione* risulta dalla necessità della natura, l' *autorità* dal volere di chi comanda: la *filosofia* investiga le cause necessarie delle cose: la *storia* è testimone della volontà; perciò tutta la giurisprudenza si compone di tre parti, della *filosofia*, della *storia*, e di una certa propria *arte* di applicare le leggi ai fatti» Vico, *De Uno universi juris principio et fine uno*, Proloquium. Costanzo Giani, già nostro onorevole collega in questa Università, ora professore in quella di Bologna, scrisse un diffuso commentario a quell' opera del sommo filosofo napoletano, già da noi ricordato nella nota 60. Egli nota a buon titolo nel testo di Vico, poc' anzi riportato, per *ragione* debbasi intendere la conformazione della legge coll' ordine eterno delle cose, oppure la stessa legge armonizzante co' rapporti necessarii e costanti delle cose, ossia col vero; epperciò Vico affermi la ragione risultare dalla necessità di natura; per la quale necessità null' altro debba appunto intendersi che l'esistenza di un vero naturale assoluto, effetto di una legge provvidenziale, che tende a mantenere gli esseri, ciascuno nella dignità della propria natura. Vogliamo soltanto notare una inesattezza nella forma filosofica del concetto là dove si afferma che l' *esistenza del vero naturale assoluto sia un effetto della legge Provvidenziale, che tende a mantenere gli esseri, ciascuno nella dignità della propria natura*. Il *vero naturale assoluto* pel prof. Giani non consiste che

nei *rapporti che passano fra le cose dell' universo*, com' egli stesso afferma nella nota 1.ª alla pag. 39. Posto anche per vero questo concetto che riconosce il *vero assoluto* ne' *rapporti*, non sarebbe troppo logico il dire che questo vero naturale assoluto è effetto di quella legge provvidenziale, che vuole sia mantenuta a ciascun essere la sua dignità. Avvece la legge provvidenziale sarebbe l' effetto di quel vero naturale assoluto. L' Essere assoluto invero coll' azione creatrice ha generato in ogni essere il proprio grado di entità, di valore, di bontà; e questi gradi di entità pose in tali rapporti fra loro e con sè, da farne risultare l' ordine armonico dell' Universo. Ora attribuita così ad ogni essere la propria dignità, è conseguente, e non antecedente la legge provvidenziale che a quegli esseri venga mantenuta la propria dignità. La legge adunque, che comanda la conservazione di quella dignità, di quei rapporti, del vero naturale assoluto, non può essere causa, ma sì piuttosto effetto di questa dignità, di que' rapporti e di quel vero. Pertanto pare sia questa l' esatta scala logica dei concetti. Ogni essere ha il proprio valore e dignità. La legge provvidenziale impera venga mantenuto e riconosciuto quel valore e quella dignità. Da ciò nasce la *necessità di natura* di agire così praticamente. A questa necessità di natura, prodotta dal valore ontologico, deve conformarsi il diritto, ossia la legge.

Non possiamo altresì dispensarci dal fare un' altra osservazione al chiarissimo professore sulla interpretazione da lui data alla sentenza di Vico che il diritto positivo consti di *ragione* e di *autorità*. Egli pone a base di quella interpretazione un concetto del diritto romano, che noi crediamo del tutto erroneo, come abbiamo dimostrato nella nota 50 del nostro libro *Sul*

Progresso, seguendo la dottrina di Giandomenico Romagnosi. Essendo le leggi civili, dice il Giani, giusta la definizione di Ulpiano lib. 1, tit. 1, l. 6. in parte naturali, in parte no *(nec in totum a jure naturae recedit, nec per omnia ei servit, partim addit, partim detrahit)*, in quanto esse leggi civili confermano le naturali, si appoggiano alla *ragione*; in quanto invece quelle leggi procedono dalla volontà di chi comanda, si appoggiano all' *autorità*. Noi non potremo mai accettare il concetto della legge positiva, che *in qualche parte non sia naturale*, che *in qualche parte aggiunga o detragga al diritto naturale*: nulla si può aggiungere al diritto naturale, cui nulla manca; nulla vi si può togliere, chè nulla vi ridonda di superfluo. Il legislatore non fa che applicarlo alla società in proporzione alle condizioni dello incivilimento. Ecco tutto il lavorìo dell' uomo. Sotto questo solo rapporto s' incarna nel diritto l' elemento dell' *autorità*, della *volontà*. La volontà nulla vi crea, che non sia naturale. La filosofia del Vico stava immensamente al disopra del gretto concetto di Ulpiano. Il suo commento dovea attignersi a più alte sorgenti.

(90) Queste parole dell'Allighieri contengono un'altissima filosofia. La quale, se non leggermente sfiorata, non fu almeno troppo approfondita dai suoi commentatori, che io mi sappia. E in generale è da dolere che quel portentoso poema, a cui pose mano e cielo e terra, sia stato finora studiato meglio dal lato estetico e filologico, che da quello ancora della filosofia. La Divina Commedia non è solo capo d'opera di poesia e di lingua, è altresì lavoro gigantesco di filosofia, di teologia,

di astronomia, ec. I chiosatori più illustri del nostro Dante, e nostrani e stranieri, antichi e moderni, fecero di Dante piuttosto un testo di studio di poesia, di arte, di lingua: rimangono ancora immense ricchezze, specialmente in filosofia e teologia, tuttora inesplorate in questo tesoro di sapienza italiana.

Noi, ritornando al divino poema di Dante, facciamo voti acciò nelle scuole della nostra Italia si eriga una cattedra speciale per interpretare la grande Commedia in tutti gli elementi di arte, di scienza, di storia, che essa racchiude. Il più grande tra i moderni filosofi di Germania, dalla maggiore Università di Prussia, annunciava la importanza di quella cattedra, ne predicava i vantaggi, ed accennava quasi il metodo da tenersi. In altri tempi essa esistette: ma volse in basso per la ignoranza di inetti pensatori. Ormai però disfatti i ruderi dello inutile edificio, (ci si concedano le belle parole di Emiliani-Giudici), se ne rialzi un altro che onori il Poeta, e risponda al progresso del tempo presente, in cui il bisogno di spingere a scopo più nobile gli studii della letteratura è sentito da tutti: si rivesta della dignità d'interprete un pensatore profondo e potente a riprodurre agli occhi degl'italiani que' tanti e sì peregrini tesori di scibile, i quali armonizzando sotto quella sintesi speciosa, che simboleggia intero un grande evo nella vita intellettuale della umanità, si prestano da se alla mente, che sappia comporli in un prospetto. In tal guisa lo interprete della Commedia, non umiliato dal carattere di gretto chiosatore, abbraccerebbe tutto quanto il medio evo ne' moltiplici suoi aspetti, e ridirebbe agli Italiani, nella storia delle loro vicissitudini, com'essi furono iniziatori e diffonditori al mondo universo di quello incivilimento, che, varcato lo emi-

sfero, va ognora facendosi via ai più riposti confini della terra. E forse il prospetto della vita passata con tutti i mali che l'accompagnarono, in contrasto con la indolenza, che ci dominava fino a jeri, varrà a scuotere sempre meglio la vergogna, a ritemprare gli animi, e ad elevarci una terza volta a primo fra' popoli del mondo. Qui in questa terra di gloria, dove ogni cosa ti suscita una rimembranza, ogni monumento ti testifica una grandezza; qui, dove dalle più rimote regioni del mondo migliaia di stranieri accorrono, e maravigliando di tanta magnificenza congiunta a sì peregrina bellezza, si stanno come ammaliati da una sirena, la instituzione d'una scuola, donde venisse dispensata la scienza dei tempi del Poeta, e ad un'ora illustrata la sua poesia, sarebbe un evento da stabilire per la letteratura un'epoca fra le più notevoli del secolo decimonono, come appunto la segna splendidissima negli annali delle scienze il trionfo perpetuato con lo inalzamento della Tribuna al sommo Galileo. È voto che mi stava da lungo tempo ascoso nell'animo, e che ora mi è bello avere liberamente manifestato!

Venendo ora al concetto racchiuso nei versi riportati nel testo, ecco il riassunto de' commenti, che ne fecero i più illustri chiosatori.

Il Cesari esclama, *grave e vera sentenza* la è questa! Il mondo fu ritratto da Dio nell'ordine che lega le creature; essendo Dio ordine e schietta ragione. Le alte creature veggiono nell'ordine l'orma dell'eterno valore, cioè virtù e principio di ogni essere, il quale è fine, al quale è fatta la toccata norma. La virtù di Dio creatrice, è il fine della norma, o dell'ordine suddetto; perchè essendo Dio principio, è altresì fine di tutte le cose. Nell'ordine poi sono accline tutte nature

per diverse sorti, più o meno a Dio simili nella perfezione di lor natura. Onde elle si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere: chè tutte le cose create vanno per lo immenso oceano dell'essere, ciascuna al porto o fine proprio di lor natura, comechè un solo porto generalissimo abbiano tutte, Iddio. Ved. *Bellezze della Commedia di Dante Alighieri*, Dialoghi d'Antonio Cesari, tom. 3, dial. 1.

Francesco da Buti, che forse fece il miglior commento di Dante, che vanti l'antica età e la recente, non sorpassò di molto i limiti di queste considerazioni filosofiche. Le cose, che Dio ha create (egli chiosa) hanno ordine tra loro, cioè sono ordinate insieme ciascuna nel suo essere: ordine è disposizione delle cose pari e dispari, ciaschedunna nel suo luogo da essere allogata secondo la sua natura: e quest'ordine è forma: forma è quella che dà essere alla cosa; la quale forma, che Dio ha posta e data alle cose, fa l'universo a Dio somigliante: chè tutta la creatura ha Dio produtta a similitudine di sè: onde dice Boezio nel libro III, *Filosofica Consolazione: Tu cuncta superno Ducis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse mundum mente gerens, similique in imagine formans, perfectasque jubens perfectum absolvere partes.* Poi dimostra il poeta che come Iddio è principio di tutte le cose; così conviene essere fine di tutte le cose: e per questo fu necessario essere ordine nelle cose, per lo quale ordine le cose produtte dal suo principio ritornassono in esso siccome in suo fine, e questo non potrebbe essere se l'ordine dato da Dio non le ripiegasse e riducesse ad esso. Ved. *Commento* di Francesco da Buti *sopra la Divina Commedia di Dante Alighieri*, pubblicato per C. Giannini, com. al canto 1 del Paradiso, pag. 30, ediz. Pisa — 1862.

Più limitate ancora sono le considerazioni che allo stesso passo di Dante fece l'autore dell'*Ottimo Commento della Divina Commedia*, testo citato dagli Accademici della Crusca. Tutte le cose, egli commenta, hanno ordine naturale tra loro, il quale è forma del mondo; il quale ordine fa il mondo a Dio simigliante. Chè siccome il detto ordine è da Dio, così le cose del mondo sono da detto ordine, e secondo quello ricevono distinzione e diversità nelle sue operazioni; nel quale ordine le alte creature veggiono l'orma, cioè il segnale della bontà di Dio, la quale bontade è il fine al quale tende il detto ordine, per la quale egli è fatto; nel quale ordine sono acchinate tutte le nature così angeliche, come umane, come di qualunque animale. Ma per diversi modi, tanto più e tanto meno, quanto più sono di loro natura prossimane o lontane a Dio; onde si muovono e vanno a diversi porti, cioè diverse quetazioni per lo mare, cioè per la grandezza e profondità dell'essere, cioè della essenza loro; e a ciascuna secondo suo grado è dato da quest'ordine a chi la porti. V. *L'Ottimo Commento della Divina Commedia*, testo inedito d'un contemporaneo di Dante, tom. 3, cant. 1, n. 100, Pisa — 1829.

Poniamo da banda i commenti di Paolo Costa (Monza — 1837), di Benvenuto Rambaldi (Imola — 1858-62), di Ugo Foscolo (Londra — 1843), di P. Fraticelli (Firenze — 1860), di Fiorentino (Parigi — 1846), li quali nella maggior parte riduconsi a semplici note spiegative di parole, o illustrazioni superficiali di alcuni concetti; e produrremo solo in ultimo il sunto delle belle note dell'illustre Niccolò Tommaseo. Il quale additò particolarmente le fonti, a cui l'Allighieri attinse alcune idee filosofiche, il sapiente di Stagira, e il sotti-

lissimo teologo d'Aquino. Perciò il suo commento riescì più ampio ed erudito. Egli ravvicinò da Aristotile e da S. Tommaso le idee più eminenti — che quello, ch'è ottimo nelle cose, è il bene dell'ordine universo — che l'ordine dell'universo è proprio intento di Dio, e non accidentale successione delle cose — che nella Mente Divina è la forma alla cui similitudine il mondo è fatto, e in ciò stia la ragione dell'idea — che alla forma consegue l'inclinazione, al fine l'azione — che la forma è il fine che ha la cosa dalla propria natura — che l'universo delle creature è ordinato a Dio come a ultimo fine — che tutti gli enti appetiscono assomigliarsi a Dio, come ad ultimo fine e primo principio — che ogni cosa ha tale abito verso la forma naturale, che quando non l'ha, tende ad essa; e quando l'ha, in lei riposa, e quest'abito nelle cose prive di conoscenza dicesi naturale appetito — che infine tutte le cose, nell'appetire le proprie perfezioni, appetiscono Dio, in quanto le perfezioni delle cose sono certe somiglianze dell'essere divino; ed altre cose conoscono lui secondo lui stesso, che è proprio della creatura ragionevole; altre conoscono alcune partecipazioni della bontà di lui, che si estende anche alla cognizione sensibile; altre hanno l'appetito naturale senza la cognizione, come inclinate ciascuna al suo fine da un conoscente superiore. Ravvicinati questi principii, che sono come gli elementi e le fila di orditura del concetto Dantesco, il Tommaseo commenta: Tutte le cose sono ordinate fra loro: e l'ordine è ciò che informa l'universo, e lo fa simile a Dio, ch'è fine di tutto. A questo grand'ordine tendono per varii gradi e vie le nature varie degli enti: l'istinto dell'ordine è un moto d'amore, che opera e su i corpi inanimati, e sugli animali, e sugli spiriti

che intendono ed amano liberamente. Dal cielo superno sono governati tutti i moti inferiori, e ad esso tendono tutti, e gli umani massimamente, se la libertà abusata nell' uomo, o altra forza ne' corpi, non ne li storni. Ed è perciò, Beatrice conchiude, che tu sali in alto, e il tuo salire è come scorrer di ruscello alla china; e il non salire, purificato come tu sei, sarebbe come vedere la punta della fiamma piegarsi alla terra. V. *Commedia di Dante Alighieri con ragionamenti e note* di Nicolò Tommaseo, p. 548, ed. Milano — 1854.

Eppure quanta immensa filosofia è sfuggita ai commentatori di Dante nelle sublimi parole poste in bocca a Beatrice in sulla soglia del Paradiso! In quell' *orma* dell' *eterno valore* impressa sulle cose create in modo proporzionato alla natura loro, in quella gerarchia di esseri *più o meno vicini al loro principio*, e che a questo, come a fine, si *muovono* per il *gran mar dell' essere*, in quella *forma* armonica, che l' *universo a Dio fa somigliante*, noi vediamo qual cosa assai più di profondo che finora non si è veduto da' chiosatori. La gradazione di valore ontologico in tutte le esistenze, la disposizione degli esseri pari e dispari, ciascuno al suo posto determinato dai gradi di entità, di bontà che gli esseri stessi possiedono, quella idea di *ordine*, l' *aeternus rerum ordo* direbbe Vico, comprende un sistema intero di *morale* e di *diritto*. Il principio supremo della Morale non è che il *pratico riconoscimento dell' essere ne' suoi diversi gradi di bontà e di valore*. E il principio supremo del Diritto (che non è se non una *specificazione* di quello della Morale) si riassume nella formola del *pratico riconoscimento della umana persona*, come avente dignità di fine, *nel suo esplicamento individuale e sociale*. Ora questi principii non sono che

una figliazione necessaria della gran legge dell'*Ordine*, così divinamente cantata dall' immortale Poeta. Il valore dell' essere, l'orma dell' eterno valore, si fa legge obbiettiva in rapporto all' umana volontà, operando direttamente sullo intelletto (*conoscimento necessario dell'essere*), indirettamente sulla volontà, obbligandola a stimarlo, rispettarlo nelle sue deliberazioni ed azioni (*riconoscimento pratico dell' essere*). Questo principio dell' ordine è la *Legge Morale;* la necessità di agire, per riconoscerlo praticamente, è il *Dovere:* l' attività inviolabile della persona in ordine al suo fine, conforme alla legge morale, è il *Diritto* (*subbiettivo*). La falsa stima del valore ontologico delle cose o delle persone, apprezzare come *mezzo* ciò ch' è *fine*, o come *fine* ciò ch'è *mezzo*, ovvero come *fine assoluto* ciò che ha solo ragione di *fine relativo*: ecco la essenza della *ingiustizia* od *immoralità* delle umane azioni. Lo stesso Allighieri espresse questo concetto nelle stanze 43, 44, 45 dello stesso 1.° Canto del *Paradiso*:

> Vero è che, come forma non s' accorda
> Molte fiate alla 'ntenzion dell' arte,
> Perchè a risponder la materia è sorda.
> Così da questo corso si diparte
> Talor la creatura, ch' ha podere
> Di piegar, così pinta, in altra parte.
> (E sì come veder si può cadere
> Fuoco di nube), se l' impeto primo
> A terra è tòrto da falso piacere.

Concetto, se vuolsi, assai più antico di Dante: chè lo si trova mirabilmente espresso in S. Agostino: *Questa è perfetta giustizia che, siccome Iddio fece buoni tutti gli esseri dal sommo della creatura razionale all'imo della cieca materia, così l' uomo* osservi *l'* ordine, *e*

distinguendo, ponderando, librando, eleggendo sommetta *alle* maggiori *cose le* minori: *così giustamente vive quegli ch'è* intero estimatore *delle* cose. *Egli è poi colui che ha l' affetto* ordinato, *acciò non avvenga che o* ami ciò che non è da amarsi, *o* non ami ciò ch' è da amarsi, *o* assai più di ciò che si debba, *o* appetisca alla pari ciò che debbesi da più o men appetire, *o* prediligga ciò che dee amarsi egualmente. Tutta la immoralità dell' uomo consiste nell' *usare* delle cose, di che si dee *fruire*, o nel *fruire* di quelle, di che si dee *usare*, se egli è vero che l' *uso* deve cadere nelle cose che hanno *valore* di *mezzi*, e la *fruizione* in quelle che hanno dignità di fine (Lib. *De Vera Relig.* cap. 48, *De Libero Arbitrio*, lib. 1, cap. 8, Lib. *De Doctr. Christi*, cap. 10, *Epist.* 120 ad Honoratum, cap. 2).

Li quali *ingiusti indirizzi dell' affetto* Dante diceva *correre al ben con ordine corrotto:*

> Lo natural fu sempre senza errore;
> Ma l' altro puote errar *per male obbietto*,
> *O per troppo o per poco di vigore.*
> Mentre ch' egli è ne' primi ben diretto
> E ne' secondi sè stesso misura,
> Esser non può cagion di mal diletto.
> Ma quando *al mal si torce, e con più cura,*
> *O con men che non dee*, corre nel bene,
> Contra 't Fattore adovra sua fattura.
>
> Purgat. canto 17, v. 32—40.

Questi principii adunque della gerarchia degli esseri, della graduazione del valore ontologico, dell' *ordine universale*, costituiscono un corpo di profonda filosofia morale e giuridica. I più illustri filosofi moderni Malebranche, Vico, Clarke Samuele, Gerdil, Gioberti, Mamiani, Rosmini ne' loro sistemi non fecero che un più

ampio e splendido commento di quei principii della somma teoria dell' *Ordine* espressa da Dante; e ciò che è più bello a notarsi, quella idea-madre la si trova nella scuola istessa della odierna Germania, la cui dottrina splende di frammenti preziosi sull' *Ordine*, in mezzo a quella copia di combinazioni colossali delle sue astrattezze. È l'*ordine morale* che celebra Fichte: è l'ordine alla volta *fisico* e *istorico*, l' ordine del bello, l'ordine estetico, nelle due parti della creazione, la natura e la società, che Schelling quasi canta con la sua vivace immaginazione. Ed è un ordine logico, l' ordine di un ragionamento a vicenda *spirituale* e *materiale*, l' ordine di un giudizio, che si vale talvolta di nozioni, talvolta di parole, talvolta di esseri e di fatti, che il professore di Stuttargd, F. Hegel imprende a dimostrare. Lo stesso acerrimo avversario di Hegel, Herbart nel campo della morale rimonta all' *armonia*, all' *ordine* estetico, e lo svolge nelle sue cinque idee pratiche della *libertà interna*, della *perfezione*, della *benevolenza*, del *diritto*, e della *equità*. E l' *organismo etico* di Trendelemburg in ultima analisi si risolve in un principio d' ordine armonico di rapporti, che genera il bisogno etico, rapporto all' individuo (*rafforzamento*), rapporto al tutto (*organamento*), rapporto alla unità di processo del tutto e del singolo (*organamento*). Certo gli eccessi di astrazione e di dialettica nelle opere di quei tedeschi non tolgono punto il valore de' quadri che ci pinsero dell' *ordine*, di questo principio unitario della universa legislazione degli esseri.

(91) Rosmini-Serbati, *Filosofia del diritto*, tom. 1, Introd.

(92) Le auree parole di Marco Tullio, a cui facemmo allusione nel testo, sono tratte dal libro 1. *De Legibus*, opera ch' egli compose dopo scritti i libri *De Republica* ad esempio di Platone. Cicerone finge un dialogo fra sè, il fratello Quinto e l' amico T. Pomponio Attico. Le magnifiche sentenze, ch' egli pronuncia in quel dialogo intorno alla legge naturale, appartengono a tutti i tempi: i giovani studiosi le dovrebbero mandare alla loro memoria. Noi veniamo a riprodurle.

« **Atticus**. Quin ista ipsa explicas nobis his subsecivis, ut ais, temporibus, et conscribis de jure civili subtilius quam caeteri? Nam a primo tempore aetatis juri studere te memini, quum ipse etiam ad Scaevolam ventitarem; neque unquam mihi visus es ita te ad dicendum dedisse, ut jus civile contemneres. — **Marcus**. In longum sermonem me vocas, Attice: quem tamen, nisi Quintus aliud quid nos agere mavult, suscipiam: et quoniam vacui sumus, dicam. — **Quintus**. Ego vero libenter audierim. Quid enim agam potius? aut in quo meliùs hunc consumam diem? — **Marcus**. Quin igitur ad illa spatia nostra, sedesque pergimus? ubi quum satis erit deambulatum, requiescemus. Nec profecto nobis delectatio deerit, aliud ex alio quaerentibus. — **Att**. Nos vero; et hac quidem adire, si placet, per ripam et umbram. Sed jam ordire explicare, quaeso, de jure civili quid sentias. — **Mar**. Ego ne? summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo, et responsitare soliti sint: sed eos magna professos, in parvis esse versatos. Quid enim est tantum, quantum jus civitatis? quid autem tam exiguum, quam est munus hoc eorum, qui consuluntur, quamquam est populo necessarium? Nec vero eos, qui ei muneri praefuerunt, universi juris expertes fuisse existimo; sed

hoc civile, quod vocant, eatenus exercuerunt, quoad populum praestare voluerunt. Id autem incognitum est, minusque in usu necessarium. Quamobrem quo me vocas? aut quid hortaris? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum jure? aut ut stipulationum, et judiciorum formulas componam? quae et scripta sunt a multis diligenter, et sunt humiliora, quam illa, quae a vobis exspectari puto. — **Att.** Atqui, si quaeres, ego quid exspectem: quoniam scriptum est a te de optimo reipublicae statu, consequens esse videtur, ut scribas tu idem de legibus. Sic enim fecisse video Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis. — **Marcus**. Visne igitur, ut ille Crete cum Clinia, et cum Lacedaemonio Megillo, aestivo, quemadmodum describit, die in cupressetis Cnossiorum, et spatiis silvestribus, crebro insistens, interdum acquiescens, de institutis rerum publicarum, ac de optimis legibus disputat; sic nos inter has procerissimas populos, in viridi opacaque ripa inambulantes, tum autem residentes, quaeramus iisdem de rebus aliquid uberius, quam forensis usus desiderat? — **Atticus**. Ego vero ista audire cupio. — **Marcus**. Quid ait Quintus? — **Quintus**. Nulla de re magis. — **Marcus**. Et recte quidem. Nam sic habetote, nullo in genere disputandi magis honeste patefieri, *quid sit homini tributum natura; quantam vim rerum optimarum mens humana contineat; cujus muneris colendi efficiendique causa nati et in lucem editi simus; quae sit conjunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos*. His enim explicatis, fons legum et juris inveniri potest.— **Atticus**. *Non ergo a Praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores; sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam*

putas. — **Marcus**. Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, quemadmodum caveamus in jure, aut quid de quaque consultatione respondeamus. Sit ista res magna, sicut est; quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno (parla di *Sulpicio*) summa auctoritate et scientia sustinetur. Sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi juris, ac legum: ut hoc civile quod dicimus, in parvum quemdam et angustum locum concludatur. *Natura enim juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda natura: considerandae leges, quibus civitates regi debeant: tum haec tractanda, quae composita sunt et descripta, jura et jussa populorum*; in quibus ne nostri quidem populi latebunt, quae vocantur, jura civilia. — **Quintus**. Alte vero, et, ut oportet, a capite, frater, repetis quod quaerimus: *et qui aliter jus civile tradunt, non tam justitiae, quam litigandi tradunt vias.* — **Marcus**. Doctissimis viris proficisci placuit a lege, quae, ut iidem definiunt, est ratio summa, insita in natura, quae jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio quum est in hominis mente confirmata et confecta, lex est... Constituendi vero juris ab illa summa lege capiamus exordium, quae saeculis omnibus ante nata est, quam scripta lex ulla, aut quam omnino civitas constituta. » Vedi *M. Tullii Ciceronis* Opera ex recensione Christ. Godofr. Schützii additis comm. *tom.* XIV.

(93) Absque historia legum, scrivea il dottissimo Schultingio nella sua Dissertazione *De Jurisprudentia Historica*, vel ipsum da mihi Socratem, aut illo sapientiorem, si de jure civili suam proferre velit sententiam, ne id quidem poterit evitare ne novis Justinianeis lu-

dibrium debeat. Fu già detto che la storia è il deposito generale delle sperienze di tutte le scienze sociali, la raccolta di tutti gli sperimenti volti ad illuminare la dottrina del pubblico bene. Quindi a fianco di ogni scienza sorge la dottrina della sua storia: v'ha una storia della *filosofia*, della *medicina*, del *diritto* ecc. Specialmente parlando di quest'ultima, noteremo i due suoi principali vantaggi. L'uno comune a tutti i generi di storia umana, ed è la prova ineluttabile che la storia somministra della *umana perfettibilità*. L'uomo solo ha propriamente una storia, perchè egli solo è perfettibile. Tutto ciò che in perpetuo è uniforme e fisso, ciò che inesorabilmente rimane identico, uno, immutabile, non ha istoria. La storia essenzialmente è sviluppo, è varietà, e movimento in avanti. Ora la umanità sola marcia e progredisce anche a traverso agli errori. Studiare la storia è studiare il lavorio della umana perfettibilità. L'altro vantaggio affatto proprio alla storia del diritto si è quello, che dessa rischiara i sistemi, gli stadii, i momenti della stessa legislazione. E ciò non solo perchè la storia è la gran scuola degli esperimenti degli instituti e delle leggi sociali ne' varii popoli e ne' diversi secoli, *historia juris*, diceva Leibnizio, *est mater observationum*, ma altresì perchè essa diffonde molta luce sulle stesse leggi attuali, le quali, avendo spesso la loro ragione di essere in leggi anteriori, ed essendo sempre un lavoro successivo e trasformatore sull'ordito dello stato storico preesistente, non bene potrebbonsi intendere senza i sussidii della storia. Posto che il diritto non è un'astrazione pura, ed è anzi essenzialmente drammatico e storico come l'uomo stesso, segue che la sua istoria costituisce necessariamente il prolegomeno dello studio del diritto vivente. Se all'uomo di Stato

si rende necessaria la storia civile e politica, perchè lo stato attuale della società trova le sue cagioni intrinseche di esistere in fatti ed avvenimenti di altre epoche, al legista non è meno necessaria la storia giuridica, senza di che mal potrebbe egli intendere la stessa legislazione attuale. Per vero le transizioni nei popoli non si operarono mai ad un tratto, o per salto, sì sotto la legge di continuità: da un giorno all'altro un popolo non cangia o rinnova tutta la sua legislazione. È quindi mestieri seguire le vicissitudini di questa, e risalendo ai suoi esordii osservare lo sviluppo del diritto e segnarne le fasi. Noi parliamo della storia del diritto sia *esterna*, che *interna;* questa espone le vicende del diritto istesso statuito, nelle disposizioni interne varie a seconda de'tempi; quella svolge le cause sociali e politiche, che vi spiegarono influenza. Epperò non pochi giureconsulti di Francia, di Germania e d'Italia introdussero nelle forme di trattazione il nuovo metodo *storico-dommatico*, di che saranno sempre modelli Troplong ed Ortolan. E Leibnizio nella sua *Nova Methodus* etc., trattando delle condizioni di un perfetto giureconsulto, richiedeva la dottrina *didattica*, *istorica*, *esegetica* e *polemica*.

È degno di notarsi che lo *studio storico* ha un complemento nello *studio comparativo*. Attenersi, nello studio della legislazione, ad un solo paese e ad una sola epoca, è lo stesso che stare immobili sovra un punto. Aggiugnervi lo studio storico della scienza, è muoversi in una sola direzione, rimontando verso il passato. Ma associarvi il metodo *comparato* si è muoversi in tutti i sensi. Perocchè, come fu già osservato pel prof. Ortolan, la storia fa segnire la linea ascendentale, la linea genetica, sendo il presente figlio del

passato: la *legge di generazione* è una legge suprema comune, così per la intelligenza e per le idee, come per gli esseri viventi e per i corpi organici. Ora il metodo di *comparazione* fa seguire la linea collaterale, la linea di parentela; perchè se v'ha figliazione nelle idee e nei sistemi, dell'epoca presente alla passata, v'ha parentela e legame fra le Nazioni ne' loro sistemi contemporanei.

(94) Ved. *Histoire du droit romain, ou Introd. histor.* etc. par M. Ch. Giraud, *profess. à la Faculté de droit d'Aix*, Introd. V. anche Albini, *Storia del diritto, Enciclopedia di diritto*, Buniva attuale chiarissimo professore di codice civile nella Università di Torino nella sua *Enciclopedia del Diritto*, Eschbach, *Introd. génér. à l'étud. de droit*, P. 3, chap. 2, n.° 215.

(95) « Fa di mestieri dar lume all'istoria colle leggi, ed alle leggi coll'istoria » Montesquieu, *Spirito delle leggi*, lib. XXXI, cap. 2. Vedasi in quel capo una bella applicazione di tale criterio fatta dall'autore, con cui egli chiarisce parecchie leggi feudali presso i Franchi con la storia delle rivoluzioni della loro Monarchia, e per rincontro spiega non poche parti di questa istoria co'sussidii di quelle leggi. La reciproca connessione della storia e del diritto è la ragione della verissima sentenza, con cui il celebre prof. Ortolan incomincia la sua bell'opera dell'*Explication historique des Instit.* = Tout historien devrait être jurisconsulte, tout jurisconsulte devrait être historien = *Interroghiamo sempre la storia*, diceva Portalis: *essa è la fisica speri-*

mentale della legislazione. Sulla base di questo principio è fondato il moderno sistema d'insegnamento giuridico, per cui la storia del diritto è la dottrina propedeutica della giurisprudenza. Soltanto farà sempre mestieri ricordare che la storia del diritto dee valere come uno studio potente ausiliare della giurisprudenza: ma essa non è la giurisprudenza stessa; ella dee quasi prestare l'uso di una fiaccola per illuminare la interpretazione e l'applicazione delle leggi attuali: in somma la si deve adoperare come stromento di critica e di apprezzamento.

(96) V. Albini, Buniva nelle loro pregevolissime *Enciclopedie del Diritto*. Ved. C. F. de Savigny, *Della vocazione del secolo alla legislaz.*, Lerminier, *Philosoph. du droit*, Liv. 5, chap. III, Sclopis nella sua egregia opera, *Storia della Legislazione Italiana*.

(97) Noi abbiamo elevate queste idee a più alto grado di astrazione nel nostro Libro *Sul progresso indefinito del diritto*. In esso dicemmo a pag. 47 che il modo, con cui il procedimento progressivo s'incarna nel diritto, è subordinato alle stesse leggi dello incivilimento, legge di *continuità* o *generazione*, di *diffusione* o *propaganda*, e infine legge di *assimilazione*. L'organismo stupendo dei rapporti del tempo nei suoi tre momenti del *passato*, del *presente*, dell'*avvenire*, di che qui parliamo nel testo, è un risultato armonico dell'azione e dello sviluppo della *legge di generazione*. Questa legge è una legge universale, la prima di tutte le leggi, desse le domina tutte, e tutte le contiene. In virtù di questa legge, che presiede reina al mondo fisico e

morale, tutte cose si producono, si riproducono e si perpetuano. È il principio di *causalità*, noi dicevamo, concetto imperioso della intelligenza umana, rispondente ad un eterno obbiettivo, che di grado in grado la innalza fino all'infinito. Or questo principio di generazione, portato nella sfera del progresso e dell'incivilimento, racchiude due speciali concetti: per l'uno dobbiamo non già soffermarci alle cause apparenti, ma si elevarci alla ricerca de' veri elementi generatori de' fatti fra loro. Per l'altro fa mestieri convincerci che il presente è figlio del passato, e padre dell'avvenire, sì che la Natura nell'ordine materiale od intellettuale nulla faccia per salto. La quale possiamo bene appellare *legge di continuità*, che presiede a qualunque ordine dell'umano perfezionamento, all'intellettuale, al morale, al politico. Per vero i poteri produttivi non possono operare perfettamente che col mezzo e giusta la misura delle più vicine *affinità:* essi adunque non possono eccedere la specie, la misura, e le connessioni fra le cose antecedenti e le susseguenti. Queste affinità medesime, quasi direi altrettanti ponti di passaggio per progredire, subiscono l'azione della continuità; e mentre desse nel primo stadio del morale sviluppamento consistono in esterne analogie, in quello della ragionevolezza non sono che rapporti logici fra le cose cognite precedenti e le altre incognite che sopravvengono colla fiumana del tempo. L'Oriente e l'Occidente, il Mondo Romano, Germanico e il moderno, il Diritto latino, le legislazioni barbariche, e i Codici odierni, non sono fors' eglino un mirabile addentellato d'instituzioni e di leggi, attorno a cui noi vedemmo tutte le generazioni col proprio lavoro accrescere l'altezza della piramide, e pur verranno ad accrescerla i nostri posteri più lontani?

(98) Ved. de Savigny, *Traité de droit rom.* trad. Guenoux, tom. 1, Préf., *De la vocation de notre siècle pour la législ. et la jurisprud.* Questa stessa idea fu sempre più largamente svolta dal Savigny nel suo celebre giornale istorico *(Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft)*, ch'egli fondò in compagnia di Eicchorn e Goeschen nella lotta sostenuta con Thibaut sulla quistione della *codificazione*.

(99) Tutti gli scrittori di filosofia di diritto hanno osservata e dimostrata la sintesi di questi principii, o fattori del diritto positivo. In essi dicono, le idee assolute del giusto e del vero ne costituiscono la essenza ed il fondo. Dappertutto ammesse e professate, esse si trovano nel diritto di tutte le nazioni. Se queste idee sole regnassero presso ciascun popolo, il diritto positivo e le legislazioni particolari non sarebbono sorte, e lo impero del mondo apparterrebbe alla pura filosofia. Ma nel fatto le cose stanno altramente. Questo complesso eterno di idee assolute, che dappertutto è lo stesso, riveste mille forme ovunque sono uomini. In ogni paese i pregiudizii, i costumi, le passioni, lo cangiano, talvolta lo deformano. Sovente gli usi e le legislazioni nazionali, che per altro non ponno sussistere veramente che per quelle idee, si sforzano di rappresentar le medesime in quanto possono: talvolta ancora le violano: ma sempre dall'assoluto è nato l'individuale, alla filosofia si è associata la storia, ora per esprimerla, ora altresì per contrariarla. Tuttavia da questa unione dell'universale e del contingente, della filosofia e della storia, nasce presso ciascun popolo un tutto individuale e distinto, che partecipa dell'uno e dell'altro, senza

rassomigliarsi unicamente sia a quello, sia a questo; e si è il diritto positivo. Associazione, come osservò Lerminier, di principii universali e di massime nazionali, di assiomi razionali e di elementi politici, il diritto positivo si presenta tra la filosofia e la storia, che lo crearono, e dalle quali esso si distingue. Esso sussiste per punti dommatici in cui si combinano la giustizia assoluta e la convenienza nazionale; è quasi una geometria morale, feconda in deduzioni ed in conseguenze, e che comprende virtualmente nel suo seno la legislazione e la letteratura giuridica del popolo, sul quale esso diffonde le sue ricchezze: e da qui sorgeranno i testi e le dottrine.

Così due elementi costituiscono il diritto positivo, oltre al comando del legislatore, l'elemento *filosofico* e lo *storico*, che si confondono e si esprimono nelle formule, negli assiomi, ne'dommi. Egli fa d'uopo impossessarsi di que'due elementi nel loro insieme, onde avere intera intelligenza della scienza. Qui, come altrove, essere incompleti si è essere falsi. Di fatto, se voi non assumete che l'elemento filosofico, dicono gli scrittori di filosofia di diritto, vi mancherà la scienza stessa; voi vi agiterete in teorie, che potrebbono attagliarsi alla ragione del filosofo, ma che in fine farebbono traviare il giureconsulto. Tutto che sarebbe reale, nazionale, politico, sparirebbe dinanzi a voi; e nelle vostre utopie, qualunque le si fossero, o che voi le toglieste ad Epicuro o a Zenone, voi dimentichereste il terreno su cui cammineresté. Bentham ha errato di tal modo: egli pensò che il diritto, senza carattere individuale, senza originalità nazionale, si componesse di astrazioni inflessibili come l'algebra: egli perciò non esitò di proporre alle Nazioni di lacerare la loro isto-

ria, di far violenza alle costumanze loro, invitandole alla scuola ed alla pratica di Locke e di Condillac. Nelle sue speculazioni, ammirabili d'altronde per audacia e buona fede, quel gran publicista si mostrò empio verso l'istoria, ch'egli disprezza, e che non conosce.

Da un altro canto, se voi non vi occupate che del solo e nudo elemento storico, se voi nel diritto non ravvisate che ciò ch'è nazionale, vi sfuggirà ciò che infonde la vita a tutte le instituzioni, il razionale e l'assoluto. Avrete il sentimento delle credenze, dei costumi e degli usi di un paese; ma l'umanità essa stessa, nella unità di sua natura, vi sparirà dinanzi. Di tal modo il capo celebre della scuola storica alemanna, de Savigny, preoccupato soltanto della storia, non riconobbe il fondamento filosofico del diritto positivo, l'elemento umano e universale. Sua gloria, e la è grande, si è quella, come notammo più sopra nel testo, di aver sentito la vita reale del diritto positivo, di aver dimostrato che il diritto, indipendente dai codici, ai medesimi preesiste; ch'esso si associa ai destini ed ai progressi delle istituzioni, dei costumi e della lingua di un paese; che desso incomincia coll'essere un dramma per divenire una scienza, e che la pura conoscenza della origine sua e dell'istoria sia la intera cognizione della sua natura. Ma de Savigny, arrestandosi al costume di ciascun *popolo*, non si è elevato fino all'*umanità;* egli non sorpassò i confini della realtà storica, nè arrivò per questo alla verità assoluta.

Infine, se ponendo da banda tutto ciò, che il diritto positivo attigne alla filosofia ed alla storia, si volesse solo por mano alla intelligenza delle formule e de'testi, alla forma dommatica o geometrica, presa sola, senza considerazione della sua natura e della sua base,

tutto il lavorìo si ridurrebbe a dedurre severamente conseguenze giuste. Ma scrutando gli elementi di un testo nella loro natura e dialettica composizione, svolgendo le cause razionali e le origini storiche, da questo duplice punto di veduta arrivando il legista alla formola dommatica, di che egli possiede allora la intelligenza non soltanto logica, ma reale altresì e completa, dedurrà con un criterio fermo, senza temerità come senza gretta abitudine, delle conseguenze feconde e luminose. L'insigne Lerminier, professore al Collegio di Francia, professa e svolge più ampiamente queste idee nella sua *Philosophie du droit:* Ortolan ne fece un'applicazione alla scienza del diritto penale nel suo *Cours de législation pénale comparée*, e ne' suoi *Eléments du droit pénal*. Ma prima di tutti i libri de' Francesi quella triade di elementi, *filosofia*, *storia*, *autorità-pratica*, trovavasi annunciata ne' libri del nostro italiano Giam-Battista Vico, come si è altrove accennato; ed anche sotto questo rapporto il genio italico dà prova del suo carattere dialettico, armonico, ripugnante ai sistemi esclusivi. La *storia* insegna ciò ch'*è stato;* la filosofia ciò che *deve essere;* l'*autorità* pratica ciò *che è*. L'una *espone;* l'altra *giudica;* la terza *comanda*. La prima è il *fatto*, la *realtà* nel *passato;* la seconda è la *ragione*, la giustizia al disopra dello spazio e del tempo; l'ultima è la *realtà* nel *presente*. Il diritto positivo è l'organismo complesso e dialettico di questi tre elementi. E la scienza di questo diritto dee avere una forma così pure complessa e dialettica: il suo metodo debb'essere *filosofico-storico-positivo* o *dommatico:* poichè, come superiormente fu detto, il metodo, strumento subiettivo e psicologico, deve armonizzare coi principii obbiettivi ed ontologici, e lo scibile dee conformarsi al reale. E noi

proponiamo questo stesso metodo per la scienza del diritto amministrativo; soltanto, volendolo applicare all'insegnamento della scuola, fa d'uopo di moderazione nel dare il conveniente sviluppo alla dottrina filosofica ed alla storica, per lasciare un largo posto alla dottrina positiva, ch'è quella di una necessità più immediata per il giurista e per l'amministratore. E in fine raccomandiamo all'insegnante che, a maggior lume e conferma della dottrina positiva, ricorra alla *giurisprudenza pratica*, che si accoglie nella serie de' giudicati dei Tribunali e delle Corti: questo studio ausiliare, oltre a valere di suggello alla *legislazione* e alla *dottrina*, aprirebbe ai giovani allievi la via alla vita degli affari, che eglino potrebbono trattare in avvenire, e disporrebbe sempre meglio all'amica conciliazione della *teoria* e della *pratica*, fra le quali non può essere che insensata la lotta. Bacone da Verulamio annovera la *giurisprudenza dei giudicati* fra i diversi modi *enucleandi juris, et tollendi ambigua* nell'aforismo LXXII; e nell'aforismo successivo diceva: *Ante omnia, judicia reddita in Curiis supremis et principalibus, atque causis gravioribus, praesertim dubiis, quaeque aliquid habent difficultatis, aut novitatis, diligenter et cum fide excipiunto. Judicia enim anchorae legum sunt, ut leges reipublicae*. Legum leges, seu de Fontibus Justitiae univers. E il celebre Portalis, ben competente in questa materia, osservava (a) che un codice, per quanto completo lo si paja, non sì tosto è finito che mille inaspettate quistioni vengono ad offrirsi al magistrato; perchè le leggi, una volta redatte, rimangono tali quali sono scritte; gli uomini all'incontro non mai ristanno, eglino agiscono sempre: e questo movimento, che non si ar-

(a) Discours prélim. du Projet du code civil.

resta, ed i cui effetti sono variamente modificati dalle circostanze, produce quasi ad ogni istante qualche combinazione novella, qualche nuovo fatto, o risultamento. L'officio della legge si è quello di fissare *a priori* per grandi vedute sintetiche le massime generali di diritto, di stabilire i principii fecondi in conseguenze, e già non discendere nelle particolarità delle quistioni, che ponno insorgere in ciascuna materia. Appartiene al Magistrato ed al giureconsulto, penetrati dallo spirito generale delle leggi, il dirigerne l'applicazione. Quindi presso tutte le colte nazioni vedesi sempre formare, a fianco al santuario delle leggi e sotto la sorveglianza del legislatore, un deposito di massime, di decisioni e di dottrine, che si depura giornalmente con la pratica, coll'urto, e quasi coll'attrito de' dibattiti giudiziarii, che si accresce sempre di tutte le nozioni acquistate, e che fu ognora riguardato come il *vero supplemento della legislazione*. Il nostro giureconsulto Marciano ben perciò appellava il diritto giudiciario **viva vox juris civilis** l. 8, ff. de Just. et J. Come potremmo disprezzare cotesta sorgente feconda di giurisprudenza? Solo si escluda il culto superstizioso. L'illustre Troplong non ricorda quasi mai la *giurisprudenza* della Corte di Cassazione senza chiamarla *sorgente feconda di lumi e di errori!* Fa mestieri di giudiziosa cerna.

(100) Produciamo le parole testuali del sig. de Cormenin:

« **L'Italie a cent Princes, pas de capi-**
» **tale, pas de patrie commune, pas de gou-**

» vernement suprême, un corps trop efflan-
» qué et des voisins qui peuvent la couper
» en deux, en trois, en mille tronçons. » *Droit admin.* tom. 1, Introd., pag. 7, cinq. edit. Paris — 1840.

No! I *cento Principi* son caduti, e sparirono nella voragine che si scavarono con le loro tirannidi: sulle loro ruine è surto il grande, il solo Principe d'Italia, Vittorio Emmanuele: il suo nome echeggia dalle Alpi al Lilibeo tra le infinite benedizioni de' petti italiani. Oh Italia! Non io ti canterò più con Dante fatta *ostello di dolore:* chè surto è il *nocchiero* della *nave in gran tempesta:* nè più ei stesso ti chiamerebbe *bordello*, ma *donna* di *provincie* (*a*). E le porte eterne della gran *capitale* sono già per ischiudersi davanti al Re ed al Popolo Italiano! sì le porte della città veneranda, cui Iddio decretava la eternità per durata, per patrimonio la gloria, ed i confini del mondo per limiti di sua potenza. Sì, Italia ha *patria comune*, ha *governo supremo*, non già eretto sul sangue o in mezzo ai gemiti soffocati del popolo, ma sulla libertà, ma sulla giustizia, e sulla volontà della Nazione! E questa Nazione non è già più quella inferma,

> Che non può trovar posa in su le piume,
> Ma con dar volta suo dolore scherma (*b*).

Ella, figlia rediviva della gran Gente Latina, sorge maestosa, e siederà quasi Reina nel convito de' Popoli, non

(*a*) *Purgatorio,* canto *VI,* st. 26.
(*b*) *Purgat.* canto *VI,* st. 52.

più a domare il mondo con la forza del ferro e della conquista, ma sì a grandeggiare con la luce della sapienza e della civiltà. Chi oserà dire col Cormenin infiacchite le membra del suo corpo, o additare le piaghe, che un tempo hanno Italia morta (*a*), o le ire di fratelli, che si rodean un dì, l'un l'altro, di quei ch'un muro serrava ed una fossa (*b*)? Ove sono i *vicini*, sorgano essi, che possano tagliare la nostra Patria una in due, in tre, in mille brani? E al nome di questa Patria una stanno oggi immoti nella fede del loro eterno diritto i fratelli tuttora oppressi dalla spada straniera, o dalla febbre della signoria temporale. Lasciamo che il divino poeta coll'accento della lacrima sdegnosa esclami

> Ahi gente, che dovresti esser devota,
> E lasciar seder Cesar nella sella,
> Se bene intendi ciò che Dio ti nota.
> . . . .
> Vieni a veder la tua Roma che piagne
> Vedova, sola, e di e notte chiama:
> Cesare mio, perchè non m'accompagne?
>
> Purgatorio, canto *VI*, st. 31, 38.

L'unità della Nazione non è oggi una pura affettuosa aspirazione di poesia, ma l'affermazione invincibile di un diritto, che ha il suo principio nella indomita coscienza de' popoli, e la sua sanzione nella universa civiltà del mondo. Anche tarda talvolta, pur giunge, e batte l'ora suprema del suo trionfo. Nè al giardino dell'imperio noi chiamiamo con Dante un Alberto o un Ridolfo di Germania (*c*), sì l'Emmanuello d'Italia: ***giusto giudicio*** a condanna tremenda ***cadde*** dal cielo ***sovra***

(*a*) Dante, *Purg.* canto *VII*, st. 32.
(*b*) Dante, *Purgat.* canto *VI*, st. 29.
(*c*) *Purg.* canto *VI*, st. 33.

il sangue tedesco (*a*)*:* giusto giudicio a glorioso trionfo si annuncierà sul Campidoglio sovra il sangue Sabaudo!

A voi sopratutto, o giovani valorosi Lombardi, siano sacre queste parole, che il figlio di un' isola sempre fiera del sentimento nazionale, vi lascia, chiudendo questo libro, a perenne ricordanza d'amore! Quali altri discepoli potrebbono meglio di voi accettare questo legato del maestro, di voi che su i campi di battaglia deste per la bella Patria pruove insigni di valore pari a quelle dello studio delle lettere e delle scienze nelle scuole di questa veneranda Accademia? Io non potrò mai dimenticare e presente, o lontano, que' giorni, ne' quali non sì cominciai a professare fra voi il diritto amministrativo, che vidi, commosso fino alle lacrime, su i vostri giovani petti le cicatrici delle gloriose ferite, che patiste nelle memorande guerre dell'italica indipendenza! Voi, fratelli di quell'*anima lombarda*, che *si stava altera e disdegnosa*, *e nel mover degli occhi onesta e tarda* (*b*), beatissimi voi ch' offriste il petto alle nemiche lance

> Per amor di costei ch'al Sol vi diede,
> Le genti a vincer nata
> E nella fausta sorte e nella ria (*c*).

Che Iddio vi faccia degni di cooperare in prima col vostro braccio a compier l'opera del nazionale riscatto, appresso col senno e con gli studii di ravvivare nella pace il primato dell'italiana sapienza!!

(101) V. *Prolusione di G. D. Romagnosi alle lezioni in materie di diritto civile.*

(*a*) *Purg.* canto *VI*, st. 34.
(*b*) Dante, *Purg.* canto *VI*, st. 21.
(*c*) Leopardi, canto all' Italia.

ERRORI		CORREZIONI
Pag. 48 :	principeipio del nazionale diritto	principio del nazionale diritto (6(b s)
Pag. 92 :	de' due gener	de' due generi
Pag. 97 :	ad auctorum suum	ad auctorem suum
Pag. 108 :	a questa serie verità	a queste serie verità
Pag. 140 :	tuttochè viene	tutto che

genesi, nelle sue
rico e vigente.

Fonti del diritto Amministrativo

Statuto del Regno

Leggi

Regolamenti d'Amministrazione pubblica

Ordinanze e Decreti Reali

azione	Organismo	Attribuzioni o Poteri	Attinenze col Potere centrale	Scioglimento

Fonti di diritto

Statuto del Regno, art. 74
Legge Comunale e Provinciale 23 ottobre 1859
Progetto di Riforme 29 maggio 1863
Legge sulle Opere Pie 20 novembre 1859, art. 18, 19, 20 e 21
Legge 3 agosto 1862 (n.° 753)
Regio Decreto 27 novembre 1862 (n.° 1007)

di diritto

amministrativo 30 ottobre 1858
Stato 30 ottobre 1859

Legge
Legge
Legge
24,
Legge
Legge

essa col